OPERE COMPLETE DI F. ORESTANO

Vol. IX

**FRANCESCO ORESTANO**

Accademico d' Italia

# SAGGI GIURIDICI



MILANO

*FRATELLI BOCCA - EDITORI*

1941-XIX

# INDICE

# PREFAZIONE

*Con la pubblicazione della* Filosofia del diritto *(Vol. VIII) non sono esaurite le mie riflessioni su argomenti giuridici. Mi è parso anzi utile d'integrare quanto ho avuto l'opportunità di svolgere entro la cornice di quel Trattato, con una serie di saggi, parte preparatori, parte indipendenti, che concorrono in ogni modo a lumeggiare meglio la mia concezione fondamentale del diritto.*

*In questo IX volume lo studioso troverà un mio lontano discorso del 1911*: La morale economica e la morale del sacrificio, *al quale sono affezionato, perchè in esso enunciai per la prima volta il mio concetto dell'*economia della vita, *come principio unificatore del diritto e della* morale necessaria — *che io distinguevo nettamente dalla* morale elettiva —; *e come fondamento e misura di tutte le* funzioni protettive, politiche, giuridiche e sociali dello Stato. *Se mi è lecito di esprimere a questo riguardo una meraviglia, è che quel mio discorso, benchè pronunciato in un'occasione solenne — l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Palermo — sia caduto nel vuoto.*

*E lo studioso troverà inoltre un mio saggio inedito su* la violenza sportiva, *il quale può considerarsi come la dimostrazione, con un esempio clamoroso, della tesi da me svolta nel mio Trattato, circa il modo in cui il diritto nasce e s'impone, anche all'infuori dell'iniziativa dello Stato.*

*Gli altri saggi di diritto pubblico interno, di diritto ecclesiastico e di diritto internazionale potranno offrirgli un interesse, oltre che filosofico, storico e attuale.*

*Rinvio ad altri volumi la pubblicazione delle mie* Lezioni di filosofia del diritto *dell'anno 1923-24 e di altri miei studi di diritto comparato, di diritto scolastico, di diritto assicurativo, ecc.*

f. o.

# PRELUDIO
# ALLA MIA « FILOSOFIA DEL DIRITTO »

1. Il « problema » è la formazione più tipica e interessante della mente umana.

Di problemi è intessuta tutta la trama fondamentale del pensiero e della vita; in problemi si esprimono tutte le inquietudini e insoddisfazioni, tutti i bisogni del sapere e dell'agire.

Ricostruire la filosofia come un *sistema critico di problemi*, e, in quanto critico, instabile, mobile, in continua revisione, in perenne rinnovamento, ma anche, e appunto perchè critico, il più esatto e utile sistema che sia consentito di comporre in ciascuno stadio dell'evoluzione mentale e del progresso scientifico; ricondurre a questa comune *generatrice* tutte le varietà filosofiche, tutte le alternative della spiritualità, tutte le possibilità umane di concezione e di azione; è stata l'opera dei miei *Nuovi Princìpi* (1).

---

* Questa « Introduzione » fu scritta il 30 dicembre 1930-IX e doveva andare in testa al volume: *Filosofia del diritto*, che, come ho detto nella *Prefazione* al Volume VIII, era già composto, anche nella sua veste tipografica, nell'anno 1931. Fu poi pubblicata separatamente nella « Rivista Internazionale di Filosofia del diritto » Roma, Anno 1931-IX, fasc. II.

(1) V. 1ª ed. Roma. 1925, 2ª ed. Vol. I della serie, F.lli Bocca, Milano, 1939-XVII.

Questa risoluzione di tutte indistintamente le più alte e geniali sintesi, che la mente umana abbia mai prodotte o potrà mai produrre, in un sistema più ampio e comprensivo di coordinate ideali — matematicamente si direbbe in un *gruppo di trasformazioni* d'ordine superiore — deve avere un duplice effetto: inaugurare l'*èra del rigore* in filosofia, almeno nella filosofia critica, costringendola a riesaminare di continuo le sue posizioni in relazione allo stato dei problemi; e ispirare la coscienza di una più libera, più animosa invenzione e scelta d'ipotesi e di tesi, d'atteggiamenti mentali e di esperimenti di vita; la coscienza, in una parola, di un più libero e responsabile comando dell'umano destino.

La risoluzione di tutte le fissità concettuali nelle mobili architetture e ordinanze di un sistema critico, appena iniziata nei *Nuovi Princìpi*, dev'essere strenuamente proseguita. Tutti i falsi ontologismi, tutti i falsi assoluti debbono rientrare nei ranghi più modesti, ma più agili, delle rispettive relatività; tutte le inutili oppressive prigionie dello spirito debbono trasformarsi in comode case d'abitazione e sol per chi abbia vaghezza di domiciliarvisi. Un più squisito e rigoroso esame deve addestrare a distinguere ciò che nel mondo umano è veramente necessario da ciò ch'è optativo, ciò ch'è costruttivo da ciò ch'è illusorio ed effimero.

Con questo intento promisi già che al saggio fondamentale di filosofia critica contenuto nei *Nuovi Princìpi* (v. *Prefazione*), avrei fatto seguire, a pro-

porzione delle forze, revisioni altrettanto critiche, in sei distinti libri, dei problemi della religione, della morale, dell'arte, del diritto, della politica, dell'educazione.

Comincio dal diritto.

2. In questo campo è più che mai opportuno distinguere, appunto, ciò ch'è necessario e costruttivo, da ciò ch'è optativo o illusorio. E oggi più che mai, poichè viviamo in un'età rivoluzionaria e ogni rivoluzione mette in crisi tutto uno stato di diritto per generarne un altro.

Che alla più grande guerra che la storia abbia mai registrata dovessero seguire le più profonde rivoluzioni, era da attendersi. La guerra stessa è una rivoluzione ed è vano preventivarla o proporsi di farne il consuntivo come un fatto d'ordinaria amministrazione. Ogni guerra eccita e libera energie sociali latenti, sposta gerarchie, deprime vecchi valori e ne esalta di nuovi e imprevisti ed è sempre fonte di nuovi diritti, cioè di una modificazione più o meno profonda dell'assetto sociale e giuridico di prima. Una relazione fondamentale continua corre infatti tra la capacità di prestazioni belliche e la capacità politica.

« La guerra franco-prussiana del 1870 provocò una rivoluzione democratica in Francia; l'attuale deve spianare la via a una analoga rivoluzione in Germania ». Così scrivevo nell'agosto del 1914 (« *Verso la Nuova Europa* », 1915, pag. 46). E infatti fu la rivoluzione democratica in Germania a porre fine nel 1918 alla guerra.

Nessuno poteva nel 1914 supporre che la vastissima impalcatura aristocratica, militarista e poliziesca dell'Impero moscovita fosse così vuota di popolo, quale doveva rivelarla la guerra. Le grandi masse vi si incontrarono e si riconobbero, ma al tempo stesso vi si urtarono contro un potere che parve loro non meno straniero e nemico del nemico stesso. Per questo la guerra russa fu troncata a mezzo dalla rivoluzione.

« Sotto l'aspetto sociale la guerra sta oggi compiendo con accelerazione vertiginosa l'equivalente di una rivoluzione ». Così scrivevo nel febbraio del 1917 (« *Opzione Eroica* », in « *Conflagrazione spirituale* », pag. 67). E soggiungevo: « Ed è da stupire che un così profondo rivolgimento maturi, mentre le cosiddette classi dirigenti s'illudono di poter sfruttare anche la guerra a beneficio dello *statu quo* sociale... Nè infine è meno incredibile che tutto ciò si vada compiendo all'insaputa del nostro stesso socialismo ufficiale, rimasto a indecrepitire nelle ciancie del marxismo, del collettivismo, del sindacalismo, ecc. » (*Ibid.*, pagg. 67-8).

Se oggi ancora, a dodici anni dalla fine della guerra, quasi tutti i Paesi europei che vi parteciparono sono perturbati da convulsioni sociali e attraversati da correnti rivoluzionarie, ciò deve attribuirsi in prima linea al fatto, che non hanno saputo dare ragione e assetto pacificatore ai profondi spostamenti e sovvertimenti di princìpi e di valori causati nel loro seno dalla guerra, per l'appunto; e si sono illusi di poterne dominare il tumulto

con formule antiquate e rinsaldando le vecchie gerarchie.

3. Quel ch'è avvenuto in Italia, invece, studiato sotto la specie del diritto, è quanto mai interessante e istruttivo.

All'uscire dalla guerra lo Stato, investito dall'anarchia degli egoismi contrastanti, conteso fra partiti ambiziosi e incapaci di sottometterlo, ridotto ad essere il debitore di tutti, si stremava in una crisi di dissolvimento. Il governo non governava più e assisteva con manifesta impotenza al decadimento generale dei pubblici poteri, di tutti i nostri istituti politici, senza eccezione.

Facilissimo sarebbe riuscito e seducente a un nuovo partito, giovane, forte e rivoluzionario, di fare *tabula rasa* di tutto e tentare l'avventura di una immediata *instauratio ab imis*. Ma ciò avrebbe spezzato la continuità storica e ideale dello Stato e dell'ordine giuridico. Avrebbe distrutta la certezza della legge, quella certezza della legge ch'è il vero presidio sacro e intangibile d'ogni vita civile. Avrebbe finito di demolire quella tenue e immensa e preziosa cosa che era l'ordine e, finchè reggesse, la *pubblica autorità*. Avrebbe messo a repentaglio quel faticosissimo ed elaboratissimo costrutto di secoli d'evoluzione e di rivoluzioni, ch'è *il diritto eminente ed assoluto dello Stato di comandare a titolo impersonale e universale*.

Il Fascismo si sottomise allo Stato nell'atto stesso che lo conquistava come Partito, per rilevarne con un vigore senza pari l'autorità suprema. E in

tal modo agendo salvò lo Stato e salvò il diritto: lo Stato, ch'esso riconosceva e riconsacrava unico detentore legittimo della potestà di comandare; il diritto, legge d'aggregazione, trama ideale sottilissima, fragilissima, eppure poderosa e prodigiosa, che mantiene, finchè duri, l'unità vivente di tutta una collettività storica, per complessa ed eterogenea che sia.

Poi cominciò il rude travaglio della trasformazione rivoluzionaria degl'istituti politici e giuridici.

Fatto unico ed esemplare nella storia civile dei popoli.

4. Con questo procedimento il Fascismo rendeva all'Italia due inestimabili servizi.

Salvando il diritto appagava quel profondo bisogno di pace sociale — il diritto è il più energico comando di pace fra gli uomini — che il nostro popolo, il più sano, il più umano, il più civile dei popoli, sentiva all'uscita dalla guerra, non meno fortemente del bisogno di rinnovamento istituzionale. Di questo bisogno di pace sociale i nostri reduci avevano dato per grandi medie una prova inequivocabile, rifugiandosi in massa, come in un asilo restauratore, nella santità dell'istituto della famiglia; mentre altrove il naturalismo, consecutivo alla guerra come a ogni grande cataclisma, prendeva le vie della sregolatezza, della dissolutezza, della degenerazione.

E saldava il *novus ordo* con quello esistente senza discontinuità, senz'alcuna di quelle scosse e fratture violente, che si sono rivelate sempre cause di

pericoli estremi e rovine irreparabili nella storia di tutte le rivoluzioni.

5. Ma la Rivoluzione fascista ha nei suoi princìpi direttivi i suoi nessi più profondi col dinamismo ideale della Grande guerra, di cui è la diretta conseguenza.

Essa ne deriva intanto per gli uomini che l'hanno compiuta, i combattenti, com'è sempre avvenuto di tutte le rivoluzioni susseguite a guerre. L'assurdo, la cecità di coloro che volevano pure fare la rivoluzione in Italia, era di concepirla come un anti-guerra, con l'avvilimento di tutti i valori ideali, nel cui segno i figli d'Italia avevano combattuto e vinto, e fin col vilipendio di combattenti e mutilati. Questi non ebbero che a scegliersi un capo combattente e mutilato, che li « richiamò » con un suo bando ideale e fece loro riprendere l'interrotta marcia fatale dalla trincea alla conquista del potere politico.

È poi nell'interna dialettica del processo che si manifesta meglio la diretta filiazione della Rivoluzione fascista dalla guerra.

Schematicamente disegnando e collegando, nel piano dei principi risulta con assoluta evidenza: 1° che la Rivoluzione fascista è l'esaltazione dei fattori nazionali cimentati nel mortale conflitto e riusciti da questo, a prezzo di inestimabili olocausti di vite e di dolori, vittoriosi. Or la misura dei valori umani è la vita, e i valori consacrati dal sacrificio assoluto della vita diventano per ciò solo assoluti; 2° che la Rivoluzione fascista è la risolu-

zione della crisi dei princìpi, che la guerra arrecava già, investendo con la propria logica rivoluzionaria tutto il sistema politico e giuridico preesistente. Intendo riferirmi in prima linea alla *crisi dell'individualismo*.

6. Era questa la crisi più profonda cagionata dalla guerra. Di questa crisi soffrono ancora i popoli che non hanno trovato il bandolo per risolverla; mentre il Fascismo ha il merito di avere posto nei suoi termini più precisi il conflitto tra lo stato di diritto preesistente, edificato su una concezione prevalentemente individualista, e i postulati anti-individualistici della guerra, i quali avevano scosso dalle fondamenta tutti i nostri istituti politici e giuridici, dal diritto pubblico al privato, dal diritto civile al penale.

Come il Fascismo, con opera poderosa e paziente, stia risolvendo ad ora ad ora tale crisi e in base a quali nuovi princìpi venga instaurando un nuovo stato di diritto, sarà reso evidente dalla nuova legislazione cui esso già attende in tutti i campi.

Ma affinchè la mia impostazione filosofica del problema non appaia una tardiva conversione e conservi intatto il suo peso scientifico nella più sottile bilancia di un dibattito di princìpi, debbo ancora addurre qui la prova delle mie più fondate e remote convinzioni.

7. Già considerando il fatto della guerra come opzione collettiva — quale s'era avverata in Italia — scrivevo nel 1917 (« *l'Opzione eroica* », in « *Confl. spir.* », pag. 55-7):

« Tutte le interpretazioni *individualistiche* della personalità umana e *atomistiche* della società sono confutate da siffatte azioni di masse, da tali atti di un genio collettivo, le cui premesse si perdono nelle notti della storia e le cui determinanti operano in modo più o meno evidente in tutti, ma in modo completo e sufficiente in nessuno.

« La composizione storica e sociale di ciascuna individualità umana viene allora in piena evidenza, con tutti i suoi insondabili stati sottintesi, con la sua inserzione in grandi somme e medie psicologiche, donde le compensazioni da soggetto a soggetto che dànno per risultante il tipo e lo stile di una collettività. Il processo storico di cui il popolo italiano si è fatto autore e protagonista, con un atto di sintesi in cui si complettono infiniti giudizi per lo più sottaciuti, analiticamente inesauribili e praticamente ineffabili, reca in sè, come già ogni azione umana anche singola, ma naturalmente qui in un grado massimo, le oscurità impenetrabili, in grembo alle quali maturano le grandi risoluzioni storiche. Qualunque dimostrazione discorsiva che se ne volesse dare, la più completa possibile enumerazione degli argomenti favorevoli e decisivi, e l'enunciazione più accurata degli effetti attesi e degli scopi perseguiti, non basterebbero mai a esprimere tutta la profonda significazione politica ed etica della opzione italiana. E rimarrebbe quindi sempre il prodigio che è quel pronto unificarsi di un grande popolo multanime, disunito, spreparato e in parte incolto, in una intuizione unica, sicura, precisa, perfet-

ta per consapevolezza storica, per prudenza politica, per bellezza morale. Noi stessi non ne abbiamo ancora piena coscienza, e ce ne rendiamo appena conto ripiegandoci nell'intimo nostro e ascoltando le più delicate consonanze di quella più complessa soggettività storica e sociale, ch'è nel fondo oscuro di ognuno.

« Nè vale a sminuire l'imponenza del prodigio la sua apparente improvvisazione, che accennerebbe a superficialità, nè l'*incoerenza sua con la vita anteatta e coi princìpi difformi sin lì professati da così gran parte di nostra gente*, nè la mancanza di unanimità aritmetica, nè le resistenze attive e passive dei molti, nè la instabilità consecutiva di tante coscienze nella direzione iniziale, nè infine tutte le manchevolezze, lacune, discordanze, che deve di necessità presentare un processo storico così grandioso, coinvolgente le infinite varietà psicologiche di masse sterminate di uomini.

« Malgrado tutto, anzi appunto in ragione di tutto ciò, è sempre prodigioso l'atto di genio collettivo per cui il popolo italiano, al momento voluto, ritrovando la parte migliore di se stesso, ha sentito degnamente di tutto il suo passato e di tutto il suo avvenire ».

E aggiungevo (*ibid.*, 65-7): « Chi piange perdutamente per gli strazi e per le stragi della guerra, non vede ancora tutto ciò che la guerra edifica. E invero le nostre menti sono più spesso sopraffatte dallo spettacolo della distruzione... Ma chi può oggi adeguatamente calcolare tutto ciò che s'inal-

za sulle rovine fumanti della guerra, gli incomparabili acquisti che le nostre perdite più dolorose ci assicurano? E non parlo degli acquisti territoriali, più o meno grandi, ma delle conquiste spirituali e sociali, altissime, certissime.

« Prima della guerra il concetto che ogni prestazione di opera avesse un valore non solo tra le parti contraenti, ma per l'intera società, stentava a farsi strada; e l'idea che esistesse una stretta solidarietà funzionale di tutte le attività pratiche ed economiche fra le diverse classi sociali, e più generalmente ancora fra tutti gl'individui d'un medesimo popolo, pareva qualche cosa di astratto e di vago. Oggi la guerra, con l'impetuosa eloquenza dei fatti, deve convincere e convincerà ognuno, che l'eroismo dei combattenti non solo salva la Patria, la Nazione, lo Stato, tutto il sistema storico e impersonale dei più alti valori spirituali di un popolo; ma (se appena discendiamo dal piano dei valori ideali al piano delle utilità concrete, che una determinata schiera di persone nominate riscuote) salva anche la ricchezza privata, il privato benessere, la proprietà privata della terra, il capitale privato, ecc. ecc., tutte le personali fortune insomma. Le quali, comunque acquisite, non possono beneficiarsi *furtivamente* di questa grandiosa forma di *assicurazione collettiva* ch'è la guerra, e che costa come *premio* il sangue di tanta parte del popolo; mentre questo sarebbe fatalmente destinato, per legge di numero e di proporzione, a sostenerne il maggior peso e a risentirne il maggior danno. Al-

l'opposto la guerra spiana la più diritta via ad una strenua rivalutazione sociale dell'economia privata, al diritto di controllo sociale sull'impiego, sin qui anarchico, delle private fortune, a un concepimento di giustizia sociale, per cui non dev'essere più possibile di astrarre, isolandola, la propria particolare ricchezza dall'economia generale, e di mantenere un'assurda sperequazione tra diritti astratti coperti d'oro e il lavoro povero ».

« *L'individualismo*, scrivevo nel 1918 in « *Un Tragico esperimento di verità morali* » (cfr. « *Conflag. spir.* », pagg. 206-11), è confutato; vogliamo dire quella concezione atomistica della società che faceva dell'individuo un'entità a sè, isolabile a piacere, un piccolo sovrano assoluto pieno di diritti; sì da doversi subordinare alle prerogative individuali la stessa autorità, relativa e condizionale, dello Stato... Chi può parlare d'*individualismo* e d'*anarchia individualista*, quando sono stati messi in tanta luce i nessi profondi e indissolubili che uniscono gl'individui in società, in nazioni?.,. Le nostre masse sociali erano anarcoidi, disintegrate, amorfe, restie alla disciplina, cresciute, con la cura del lavoro, alla ricerca delle utilità particolari; e ciascuno aveva potuto attendere al proprio privato benessere, tornaconto, guadagno, racchiudendo assai spesso nell'egoismo personale o al più in quello familiare ogni legittima aspirazione, sotto la tutela delle leggi e fra il consenso, col plauso di tutti. Chiunque poteva, si sottraeva volentieri all'irrugginito macchinario militare, ritenuto nella vita mo-

derna un ingombro inutile, sopravvivenza di epoche tramontate. Donde trassero quelle medesime masse, quei medesimi individui un così irresistibile furore bellico? un così cospicuo ardore di sacrificio, una così incondizionata prontezza di olocausto, una sì profonda passione di combattere e di morire?... È il fondo sociale sostanzialmente nazionale, intimamente spirituale, soggettivo sì, ma trascendente ciascuna singola soggettività, che ha fatto leva e operato il prodigio... Occorreva la negazione esasperante, l'aggressione ingiusta, la minaccia mortale, perchè il fondo della coscienza storica e collettiva si riscuotesse e operasse in così larga misura i miracoli dell'eroismo, riassorbendo, annegando i minuscoli abbozzi di coscienze differenziate, nel travagliato processo d'un'integrazione progressiva del divenire nazionale... Considerate l'aggregato sociale come una somma aritmetica e indifferente d'individui, ai quali altri individui succederanno, e l'eroismo, il sacrificio assoluto, senza compensi possibili nè assegnabili, non si spiega più: esso diventa un tragico enigma... Ma la contraddizione sparisce.., se il momento individuale — senza perdere nulla della sua autonomia e della sua responsabilità (e qui sta la bellezza morale dell'atto) — si determina in funzione del sistema sociale cui appartiene e in cui si effonde e reintegra, per l'eternità ».

« La vita politica che il nostro popolo, generalmente, meglio sentiva e intendeva (così in *Un'aristocrazia di popoli* », 1918, pag. 50 e seg.), e alla

quale più si appassionava sino alla vigilia di questa guerra, era la vita comunale, erano le lotte municipali. In molte parti d'Italia la politica generale si fece ancora ieri in funzione delle lotte locali, che noi ci ostinavamo a chiamare *amministrative*, mentre compendiavano della vera e propria politica, politica da municipio, s'intende, o che si allargava tutt'al più alla provincia. La grande politica statale non formava che una curiosa appendice d'influenze e di aggruppamenti comunali.

« Oggi per la prima volta tutto il popolo d'Italia, trasfuso e fuso nell'esercito, combatte le sue grandi battaglie nazionali. Oggi l'Italia si compie definitivamente non solo con l'annessione delle nuove provincie, ma col definitivo connettersi interiore e temprarsi dello spirito nazionale. E io penso che dai campi di battaglia il popolo tornerà trasfigurato; e che la guerra avrà rinnovata anche la nostra vita sociale e politica...

« Possiamo dunque attendere con fiducia il nostro popolo reduce dalle nuove grandi patrie battaglie. Forse esso tornerà anche con l'animo pieno di rivolta contro tutte le imprevidenze e sconnessioni e ingiustizie di uno *Stato mal costruito* e peggio amministrato. Rispettiamo anche quella rivolta. perchè al di là di tutto il male il popolo nostro avrà visto brillare ai propri occhi un'idea nuova, la certa e forse maggiore conquista di questa guerra: l'idea di una più grande e aristocratica Nazione Italiana ».

« La personalità umana — così in « *Fra il Passato e l'Avvenire* » (3-4 novembre 1918, cfr. « *La*

*Confl. spir.* », pag. 237 e passim) — è un prodotto storico e sociale inseparabile dal complesso *sistema* da cui rampolla e in cui vive, perchè il vincolo unificatore opera, più che dal di fuori, nella intimità stessa dello spirito. La società, in tutti i suoi fattori e aspetti — quale stirpe, razza, nazione, Stato — vive e si trasmette nelle profondità delle coscienze, sì che queste possono dirsi solo apparentemente *individuali*. Storici e sociali sono i momenti costruttivi e gli attributi inalienabili delle singole personalità, le quali *compendiano, ciascuna, l'eredità a titolo universale* di tutta la realtà comune da cui emergono, *e la rappresentano a titolo solidale*.

« Ogni *particolarismo* di classe, di ceto, di gruppo, e ogni tentativo di separare *egoisticamente* persone e interessi di una medesima collettività politica, è assurdo e si risolve in danno proprio e altrui. Noi viviamo tutti in continua solidarietà ideale e materiale, non per libera elezione, ma per necessità, per la legge stessa di aggregazione che ci lega a una generale e continua interdipendenza, sicchè inevitabilmente comuni — nella loro somma e nei loro effetti — sono tutte le sfortune e fortune, miserie e ricchezze, perdite e conquiste. Isolabili non sono, e lo dimostrano le loro quotidiane ripercussioni reciproche, l'ignoranza degli uni e il sapere degli altri, di qua la stupidità di là il genio, la delinquenza e l'onestà, la malafede e la buonafede, la malattia e la salute, l'educazione e l'ineducazione, la viltà e l'eroismo, l'egoismo e il sacrificio; ma di tutto tutti risentono immancabilmente svantaggi e benefici. I-

solabili non sono neppure le singole sfere d'interessi economici. La ricchezza privata può rimanere apparentemente la stessa e nondimeno subire continue svalutazioni e rivalutazioni per le vicende dell'economia generale, cui appartiene. La guerra ci ha dato a ogni passo prove tangibili, tristi e liete, di questa solidarietà intrinseca, effettiva, irrecusabile...

« La distinzione tra sfere di diritto *privato* e sfere di diritto *pubblico* non può più essere considerata come assoluta; ma il riconoscimento della solidarietà di fatto tra tutti gli elementi del sistema sociale deve farci ammettere la prevalenza decisiva degl'interessi generali sui particolari, ovunque siano in contrasto.

« *Solidarietà* non *comunismo*, perchè non si tratta di soppiantare quei diritti individuali che formano un complemento necessario della personalità umana e la vera leva di tutte le attività. Ma il problema di coordinarli, di armonizzarli, anche di disciplinarli tecnicamente al fine del massimo rendimento per tutti, s'imporrà e prenderà il primo posto nella politica economica e sociale.

« *L'anarchia degl'interessi privati* — causa di dispersione di energie, di tanti insuccessi o di minor successo — deve cessare e cedere il campo a un generale *cooperativismo*. Sotto questo aspetto la guerra ci ha dato ammaestramenti inobliabili.

« *Il controllo sociale sull'impiego produttivo della ricchezza* sarà una delle più grandi conquiste della nuova società che sta per sorgere sulle rovine

dell'antica. E di fronte al problema principale della *migliore utilizzazione sociale delle fonti della produzione*, perderà ogni reale importanza l'antica lotta per l'attribuzione della proprietà terriera e capitalistica.

« Lo Stato non può essere più concepito come uno Stato di parte, che detenga ed eserciti i pubblici poteri in servizio degl'interessi prevalenti di una o più classi sociali. Esso *rappresenta la totalità degl'interessi esistenziali e ideali della collettività*. La lotta di classe potè essere transitoriamente un mezzo utile di conquiste economiche; intesa invece come condizione permanente della vita sociale e politica è una contradizione e un assurdo, perchè ammette per l'appunto come perpetue quelle differenze sociali che vuole eliminare. E non meno assurdo è considerare lo Stato come spettatore neutrale e passivo della lotta di classe. O lo Stato avrà l'autorità di far cessare le lotte interne attuando un sistema impeccabile di giustizia sociale, o si condannerà da sè a perire in preda all'anarchia degl'interessi. Chiunque detenga il potere non potrà conservarlo, se non esercitandolo per la difesa della collettività e degl'*interessi disciplinati e armonizzati* di tutti e di ciascuno...

« Le funzioni giuridiche e sociali dello Stato lungi dal ridursi — come han profetizzato taluni — si verranno sempre più accrescendo e rafforzando, a misura che esso, piuttosto che apparire ai singoli come un potere estraneo ed ostile, si comporte-

rà come il tutore e il moderatore supremo della economia della vita dell'intera collettività.

« Nell'ordine spirituale lo Stato, pur continuando a rispettare come assolutamente *inviolabile* la libertà di coscienza, non potrà più considerare come un fatto soltanto *privato* le elaborazioni dello spirito, in cui spesso si maturano i destini dei popoli e dell'umanità. In tal modo egli non ha fatto sin qui che disarmarsi di ogni e qualsiasi ragionevole controllo o iniziativa.

« Lo Stato ha una sua etica, quella che presiede alla evoluzione del diritto. Come tale esso ha anche e non può non avere una sua politica spirituale; ed è irreale e insostenibile quell'assoluta neutralità e passività, cui lo assegnava un liberalismo malinteso. Di ciò la guerra, ch'è stata principalmente tutta una grande leva di coscienze, ci ha dato una splendida conferma, ed è vano pensare che il fenomeno sia circoscritto alla sola durata della guerra.

« La Nazione è una realtà vivente, che ha sede nello spirito delle genti sue. Essa ha frontiere strategiche, ma anche frontiere spirituali da difendere. Rimanendo apparentemente la medesima può accrescersi o sminuire, propagarsi col fascino dei suoi valori e compiere nuovi acquisti o subire l'espansione altrui.

« Lo Stato non può prescindere dalla realtà nazionale, senza intaccare le proprie basi. Esso deve ricercare l'amicizia sincera e la solidarietà d'interessi di tutti i popoli civili, per la più grande pro-

sperità comune; ma deve porre e risolvere in prima linea *anche i problemi economici* da un punto di vista nazionale, se vuol assicurare la propria collaborazione al progresso mondiale. Questo punto di vista dev'essere contrapposto — pur senza esclusivismi assurdi e insostenibili — alla tendenza molto forte delle sfere economiche, industriali e commerciali, a misurare soltanto la maggiore convenienza individuale e immediata, staccando il problema economico da quello, più complesso e profondo, umano e sociale.

« Per quanto sia grande il rivolgimento che gli istituti politici, le leggi, le funzioni di governo e le attività sociali dovranno subire dopo la guerra, sotto l'irresistibile pressione delle esigenze di fatto e di princìpi rinnovatori, bisogna sin da ora innalzare una diga insormontabile *a difesa dell'ordine etico-giuridico*, contro ogni *sovversivismo rivoluzionario*.

« L'ordine ereditato, con tutte le sue imperfezioni, lacune e financo ingiustizie, è pur sempre un patrimonio storico di un valore morale e pratico inestimabile, frutto di conquiste faticosissime, talvolta sanguinose; risultato non solo di poderose elaborazioni concettuali, ma ancor più di adattamenti graduali lentissimi, che hanno una lunga storia secolare e anche — come ad esempio il rispetto della proprietà privata — millenaria di lotte e di martirî.

« Convinti siamo tutti: allo *statu quo ante* sociale e politico non si torna più. La trasformazione

dell'eredità del passato dovrà essere la più rapida e la più profonda possibile, ma non tumultuaria, nè violenta, affinchè non comprometta, forse irrimediabilmente, le fonti stesse della vita e della prosperità; e quel che risulti eventualmente guadagnato non sia in ogni caso inferiore al perduto; e l'illusorio progresso non venga pagato a prezzo di nuova, più vasta e più ingiusta rovina.

« In special modo gl'*intellettuali* — quasi tutti uscenti da quei ceti laboriosi, che debbono tutto a se stessi — coloro che possono considerarsi per propria virtù come i depositari e continuatori del più prezioso patrimonio ideale della Nazione, debbono levarsi uniti a custodia dell'*ordine*, affinchè esso sia riconosciuto da tutti, qual'è, *unica base sicura di effettivo e più rapido progresso.* Fra le forze conservatrici e le sovversive, essi debbono intervenire da mediatori dimostrando a tutti la necessità e convenienza di abbandonare le intransigenti negazioni reciproche e di entrare con risolutezza nell'orbita di una leale e cordiale *collaborazione sotto la guida suprema dello Stato.*

« Che tutti si riconoscano parte viva e inscindibile di un medesimo sistema sociale e la solidarietà attiva delle fortune prenderà il sopravvento sulla solidarietà passiva delle sfortune; e tutti gli antagonismi, scambievolmente e universalmente rovinosi, saranno deposti; e le differenze sociali, via via, con progressivo criterio di giustizia distributiva, equiparate.

« Con questo spirito di conciliazione — solamen-

te! — i preziosi acquisti ideali e politici della guerra potranno essere conservati, goduti e accresciuti ».

Ma vennero gli anni della confusione, dello scompiglio e del tumulto di tendenze rivoluzionarie e reazionarie, e, mentre i corifei del movimento proletario oscillavano tra gli antipodi dell'individualismo anarchico e del comunismo estremista, riprendevo (in « *L'ora presente* », 1920, pag. 11 e segg.) a illustrare gli aspetti e momenti più essenziali della situazione.

« ... Il terzo momento saliente, forse il fondamentale, è la *crisi dell'individualismo*. Latente anche prima, essa è scoppiata con la guerra. Oggi è nella fase più acuta. Lo Stato che dispone, senza eccezione possibile, della vita e dei beni dei cittadini, che può senza riguardo a qualsiasi convinzione religiosa, politica, morale, costringere qualunque cittadino ad ammazzare e a farsi ammazzare, rompe con l'*individualismo* e afferma i diritti *assoluti* della collettività sul singolo. Concepite la guerra come volete: ...sono sempre le collettività politiche che guerreggiano e coinvolgono nella lotta mortale le vite e i beni di tutti, a titolo universale e particolare...

« La crisi dell'individualismo, che la guerra ha affrettata, è stata risentita da noi più fieramente, perchè le nostre generazioni eran cresciute ed educate alla scuola del più largo *liberalismo individualistico*, sotto la tutela di istituti politici, giuridici ed economici, i quali avevano tutti — e hanno ancora in gran parte — per base l'individuo.

« *Politicamente*: dall'individuo si saltava allo Stato e lo Stato aveva proclamato e osservato in ogni incontro un sacro rispetto di tutte le libertà individuali. Stato e individuo quasi si contrapponevano come due entità pari e si poteva fin dubitare, non che l'individuo servisse lo Stato, ma lo Stato l'individuo.

« *Giuridicamente*: posta la più netta separazione tra diritto pubblico e diritto privato, tutto il diritto privato era concepito individualisticamente e non disponeva che per il regolamento e la tutela di diritti di singole persone a titolo esclusivamente personale: diritto di famiglia, diritto successorio, di proprietà, possesso, ecc. Solo in qualche timida riserva e ipotesi, assai subordinata, si riaffacciava per eccezione il criterio dell'utilità collettiva.

« *Economicamente*: libertà assoluta d'iniziativa e di concorrenza, anarchia di attività, concepite e sviluppate come di pertinenza esclusivamente individuale, sotto la tutela negativa e positiva delle leggi e col concorso di molte delle cosiddette *funzioni sociali* dello Stato.

« Su tutti questi particolarismi, costituiti e protetti come dei veri e propri *assoluti*, su tutto questo atomismo politico, giuridico ed economico, passò il ciclone della guerra, facendone avvertire l'*irrealtà* fondamentale, l'*inconsistenza* ideale, storica e pratica e riproponendo nel fatto e nelle coscienze il problema dell'unità inscindibile e della solidarietà necessaria e irrecusabile di tutte le ragioni e

condizioni esistenziali degl'individui appartenenti a una medesima collettività umana. Il problema, variamente presentatosi o come problema nazionale o come problema d'indipendenza di uno Stato rispetto agli altri Stati, o come problema di sicurezza di frontiere e di basi di esistenza e di libertà di sviluppo dei diversi popoli in conflitto, era pur sempre un problema *superindividuale* e *superattuale*, un problema eminentemente collettivo e storico.

« I paesi che si erano consentito il più largo sviluppo liberale, avvertirono più direttamente il contraccolpo; ma tutti dovettero piegarsi alla necessità; e la stessa liberalissima Inghilterra, dopo vari espedienti e palleggiamenti, finì con l'accettare con crescente risolutezza, almeno per la guerra, la disciplina collettivista.

« In questa demolizione del principio individualistico, ch'era a base di tutti i nostri istituti politici, giuridici ed economici, era *il carattere rivoluzionario della guerra*...

« Noi ci muoviamo verso una nuova *integrazione sociale*... Il problema si pone così: *come conservare alle forze umane le basi del loro massimo sviluppo e rendimento subordinandole a una disciplina riflessa di solidarietà sociale?* ».

8. Ho citato con abbondanza e per ragioni intuitive mi sono fermato al 1920 — pur lasciando da parte molte pagine non meno probanti dello stesso periodo — nella persuasione che dai testi addotti risalti meglio il significato e il pregio che io ho attribuito in seguito alla condotta rivoluzionaria

del Fascismo per instaurare un ordine nuovo con l'ordine, un nuovo concetto dello Stato coi poteri dello Stato, un nuovo sistema di diritto nelle vie del diritto.

La palingenesi che il Fascismo viene attuando — non per uno di quei « fiat » che sono l'illusione di tutte le rivoluzioni, ma con azione legislativa assidua e metodica — di tutti i nostri istituti fondamentali politici e giuridici, risolvendo in modo originale i problemi di ordine istituzionale imposti dalla guerra, non poteva che trovarmi consenziente. Con la mia *filosofia del diritto* mi propongo di conferire nell'ardua opera ancora in corso elementi chiarificatori.

Una dottrina critica del diritto, la quale tragga le categorie tradizionali dalla loro staticità, giunge certo in buon punto in un'epoca di trasformazioni giuridiche. Ma non meno utile deve riuscire la ricerca più accurata delle *variabili indipendenti* e dei *limiti di variabilità* delle categorie fondamentali del diritto. Poichè *funzionalità del diritto* non vuol proprio dire nè *formalismo* vuoto e indifferente al suo contenuto, nè *arbitrarietà*. E noi dobbiamo imparare a distinguere, come s'è detto, con la maggior possibile chiarezza, quel che nell'ordine delle funzioni giuridiche è veramente necessario e costruttivo da quel ch'è optativo o illusorio.

Se è vero, come il Mazzini disse, che « il segreto di un'Epoca, come la legge del Sinai, non può rivelarsi che fra le tempeste », nessun'epoca ha più circondato di tempeste la rivelazione delle nuove

leggi dell'avvenire umano.

Di tanto s'accresce la nostra responsabilità di legislatori del nostro futuro sociale e nazionale. Nè da tale responsabilità va esente alcuno, sia che militi nel campo dell'azione politica, sia nel campo della dottrina. La mia parte di responsabilità dottrinaria, modesta quanto si voglia, riposa su convinzioni remote, genuine, dimostrabili e sopratutto desunte da tutto il mio sistema di pensiero, quale son venuto elaborandolo con insistente coerenza, dai *Valori umani* (1906) ai *Prolegomeni* (1914), ai *Nuovi Princìpi* (1924).

9. Nel campo delle nostre ricerche sul diritto la distinzione dell'elemento specifico e autonomo del diritto sarà fatta con criteri attinti alla filosofia critica generale; ma gioverà anche a chiarire molti e gravi equivoci nel campo del diritto positivo e dell'azione legislativa. Non tutto ciò che assume forma di legge è diritto e ne acquista per ciò solo l'intima virtù ordinante e un effettivo potere cogente. Questa virtù e questo potere, se non sono inerenti alla ragione giuridica dei comandi, non possono essere loro conferiti da sanzioni estrinseche, fossero pure le più minacciose.

Esiste, è vero, un'etica del diritto, le cui determinanti non si desumono dal diritto stesso, ma dalla coscienza morale e le cui funzioni si possono chiamare *pedagogiche*. Ed esiste una *politica del diritto*, che a sua volta attinge le sue ispirazioni a concepimenti e propositi politici e che assume una funzione sociale *pragmatistica*. Ma ciò non toglie al diritto

la sua autonomia strutturale e funzionale; al contrario il diritto l'impone da sè imprescindibilmente a tutti i fini etici, politici, sociali che gli vengono confidati.

Il nostro procedimento metterà in rilievo la tesi *autonomista* del diritto, che corre da Aristotele a Cicerone, da S. Tommaso a Vico, ma non sarà meno preciso nel porre in giusta luce le inerenze funzionali di determinanti (variabili indipendenti) non giuridiche che influiscono sul diritto. E ciò arricchirà il quadro delle correlazioni delle funzioni giuridiche e da un lato c'insegnerà le vie che ogni rinnovamento d'istituti può o deve seguire; ma d'altro lato ci farà meglio avvertire quel limite di variabilità e quelle resistenze invincibili, che il diritto, con la sua struttura autonoma e con la sua logica interna, saldamente e sacrosantamente oppone.

# LA MORALE ECONOMICA E LA MORALE DEL SACRIFICIO

Non si può combattere la morale, se non facendo della morale: una morale diversa, opposta, anche soltanto scettica e negativa, ma comunque sempre della morale.

Colui che abbracci con una visione mentale, ristretta quanto si voglia, l'ulteriore durata della propria esistenza, e si raffiguri in un qualche modo il proprio domani, e mediti, ancorchè rudimentalmente, sulla scelta del fine che si proporrà di raggiungere e sul conseguente impiego che farà della vita, si trova di fronte al problema morale, in tutta la sua imponenza e imminenza di sfinge, che vuol rivelato il proprio enigma e divora inesorabilmente così le nostre soluzioni, come le nostre esitazioni.

Il problema morale è il *problema dell'impiego cosciente e volontario della vita.*

E poichè questo impiego ha luogo in funzione di un dato *concetto o ideale*, che della vita ci formiamo, tutte le azioni umane coscienti e volontarie,

---

(*) Discorso inaugurale dell'anno accademico 1911-12 dell'Università di Palermo, letto il 6 novembre 1911.

compiute in relazione a un concetto o ideale, quale che sia, della vita, pienamente sviluppato o semplicemente abbozzato, rivestono per ciò stesso carattere di *fatti morali*.

La morale è un *ideale della vita in azione*.

Ma quale concetto possiamo o dobbiamo farci della vita? Quale ideale di essa proporci? Qui si schiudono gli orizzonti sconfinati del divenire umano con le sue inesauribili varietà.

Tutta la teleologia umana, dalle innumerabili direzioni storiche e attuali o soltanto possibili, rientra nel dominio della morale.

L'unità di fine della vita umana concretamente non esiste. Esistono grandiosi, meravigliosi tentativi per fondarla; ma la lotta molte volte millenaria fra le più diverse concezioni del mondo naturale e umano, concezioni religiose e filosofiche, è lungi dall'essere praticamente chiusa in favore di una sola fra tutte.

Nè la scienza ha diritto e mezzi per intervenire nel conflitto e risolverlo. La determinazione di uno qualsiasi dei fini umani, cioè di un ideale qualsiasi della vita, non può essere in nessun caso opera della scienza; la quale non fa che *descrivere* COME *tutti i valori umani*, quali che siano, insorgono, si propagano, si estinguono. E neanche opera di mera riflessione teorica. La vita genera di continuo dal suo grembo fecondo nuove forme, nuove direzioni dell'attività pratica, senza che alcun divieto teorico possa dirle: basta! La natura, è stato giustamente osservato, ha più vie per fare le cose di quan-

te non ne abbiamo noi per conoscerle.

Religione e filosofia sono invero gli sforzi più poderosi che lo spirito umano abbia mai compiuti e possa compiere per acquistare coscienza di sè e per dirigere consapevolmente il processo onde si generano gl'ideali e le attività corrispondenti e la vita acquista senso, scopo e stile. Nè per puro caso dei grandi sistemi filosofici sono emersi da un profondo interesse etico, come pianta da seme; o abbiano dato vita a nuovi ideali morali, come pianta dà fiore e frutto.

Comunque, la varietà *storica* dei tipi di vita umana concepiti e vissuti, è immensa; la varietà *ideale* teoricamente inesauribile. E i contrasti fra tante varietà non sono un danno per esse, ma provocano nuovi adattamenti sempre più complessi e profondi di tutte e di ciascuna. Esse formano la ricchezza più grande delle manifestazioni della vita umana e ne rendono drammatiche le alternative in polemica fra loro.

V'ha di più: la preponderanza estensiva e numerica di un particolare indirizzo religioso e filosofico non vorrebbe dir nulla sulla intrinseca superiorità sua rispetto a tutti gli altri tentati o soltanto concepiti. Giacchè gli adattamenti generali e comuni si compiono più su una base di economia che di sforzo, e nel trionfo dell'economia potrebbero rimanere posposte forme più generose di esistenza, varietà superiori, che obbedissero al comando d'un proprio superamento. Altro motivo questo per cui forse i contrasti fra i diversi modi di con-

cepire e di volere la vita, cioè fra i diversi ideali religiosi od etici, non cesseranno, nè idealmente, nè praticamente, mai.

Il quadro alquanto caotico, che ci si presenta innanzi, quando, invece che dal ristretto angolo visuale delle solite definizioni univoche guardiamo alla totalità dei fatti morali abbracciandola colla nostra definizione veramente panoramica e universale, può essere ora disegnato e sviluppato con colori che mettano in maggiore o minore rilievo qualche sua parte a preferenza di altre.

Questo processo di colorazione, cioè d'interpretazione e di valutazione insieme, è naturalmente motivo di nuove e più profonde discordie. Era infatti osservazione antichissima e ovvia che ciascun popolo, ciascuna età, hanno costumi, concetti e leggi loro proprii, del bene e del male, del lecito e dell'illecito; e nulla è oggi più familiare del principio della relatività morale, lumegggiato sotto ogni aspetto dalle ricerche filologiche e sociologiche, nonchè dalla ormai popolare filosofia dell'evoluzione.

Ma si potrà obbiettare: pure riconosciuta l'immensa varietà delle morali storiche, non è forse possibile farne scaturire una concezione ideale unica, che assommi in sè i momenti ideali di tutte? Questa immensa varietà morale, storicamente accertata, non confluisce forse o non può farsi confluire verso una unità ideale? I concetti di sincretismo etico e di progresso morale del genere umano esprimono appunto il convincimento che la storia universale

metta capo, oltre tutte le variazioni etiche, a una etica superiore comune a tutta l'umanità.

D'altra parte si può rispondere: tutte le innumerevoli varietà umane, prodottesi nel corso dei secoli, lungi dal confluire pacificamente verso una unità tipica superiore, e lungi pure dall'essere le risultanti d'influenze accidentali e mutevoli di tempo e di luogo, dipendono dal differente sviluppo e dalla varia preponderanza di questa o quella qualità essenziale e costitutiva, di questa o di quella tendenza fondamentale immanente e insopprimibile dello spirito umano; sicchè tutte le varietà medesime, come sono una volta state, sono sempre di nuovo praticamente possibili. Infatti la nostra età, non pure non presenta una unità morale tipica superiore a tutte le morali anteriori, ma è un caos in cui tutte le varietà morali anteriori, con le loro irriducibili opposizioni e insolubili antinomie, sopravvivono, in atto o latenti, in conflitto più o meno vivo e violento fra loro, e si contendono l'avvenire.

La verità, come suole spesso, assiste l'una e l'altra delle tesi contrarie.

Il sincretismo etico, o confluenza delle più diverse morali storiche in certe norme fondamentali comuni, è un fatto innegabile. Dal codice di Manù al decalogo di Mosè, alle morali dominanti nei popoli cristiani o maomettani o buddistici o altrimenti credenti e operanti, esiste una meravigliosa concordanza in talune regole del vivere, la quale non può non far pensare a una certa unità morale del genere umano.

Nè è trascurabile che tutti i filosofi e teorici della morale, muovano essi dall'una o dall'altra concezione del mondo e della vita, finiscono coll'accordarsi quasi sempre, nelle conclusioni pratiche, intorno a taluni precetti di vita indiscutibili e immancabili.

D'altro canto non sono meno vere le antinomie insolubili fra i più diversi modi di concepire e di vivere la vita.

Quanti diversi atteggiamenti spirituali non sono stati presi e non possono prendersi, di fronte al problema del dolore? che lo si riconosca giusto o ingiusto, utile o inutile, distruttore o fecondo di energie, casuale o necessario, accettabile o abominevole?

L'inestinguibile bisogno di felicità che asseta l'animo umano è tentato dalle più diverse possibilità di appagamento: dar sempre ragione agl'istinti e limitarsi allo svolgimento puro e semplice delle funzioni animali? o distinguere fra piacere e piacere? e allora preferire i piaceri più prossimi e certi? o sacrificare questi ai più lontani, se meglio promettenti? preferire l'ebbrezza suprema di un attimo fuggente o la contentezza calma, eguale, durevole? godere delle esaltazioni del senso o dell'attività dello spirito? E ad essere felici bisogna chiamare in soccorso mezzi e beni esterni e in qualche modo dipenderne? o rendere gli stati del proprio animo indipendenti da qualsiasi influenza esterna, da qualsiasi causa che non mova dal proprio io? O la felicità non può consistere che nella

quiete, nell'impassibilità dell'animo, nella sua insensibilità al piacere e al dolore, nella soppressione di ogni bisogno e di ogni attività? O è uopo rinunziare alla produzione diretta del piacere? e contrapporre alla pressione naturale degl'istinti, al calcolo patetico di piaceri e dolori, la volontà dello sforzo, la subordinazione di tutto il proprio essere a un ideale, l'inflessibile rigore di un dovere, la disciplina di una progressiva superazione di se stessi, il sacrificio? Ma sacrificio a che cosa e a quali condizioni? Il sacrificio assoluto per il completo assorbimento della personalità in una realtà superiore? o il sacrificio relativo, condizionato a un ideale di perfezionamento? personale? o anche generale? E il perfezionamento in qual senso e direzione? Chè qui cambia tutto, mèta, norma, mezzi, sol che si consideri la vita umana come semplice fenomeno naturale, particella infinitesima di realtà cosmica, o che le si attribuisca un valore metempirico, un termine ultrafenomenico; che le si assegni il breve spazio di luce fra la nascita e la morte, o le si dia valore di esperimento e di preparazione per una vita futura; che si riconosca, infine, all'uomo l'ufficio di legislatore o di suddito in un ordine naturale o morale o religioso della vita e del mondo. Nè minore ricchezza di possibilità si offre alla riflessione quando si faccia a meditare sulle relazioni dell'uomo coi suoi simili. Deve ciascuno risolvere il proprio problema morale, o preoccuparsi dell'altrui, o di quello della società in cui vive, o dell'umanità intera? Il singolo deve ispirarsi ai pro-

pri bisogni, al proprio utile, comunque variamente concepito? o contemperare l'utile proprio con l'altrui? o ricercare esclusivamente l'altrui? Dato che esista un antagonismo tra l'*ego* e l'*alter*, e che il primo debba sacrificarsi al secondo, l'*alter* che ha diritto al mio sacrificio (totale o parziale? condizionato o incondizionato?) è la collettività o il singolo? è la famiglia, la società, la Patria, lo Stato, l'umanità? o il primo individuo che m'accada d'incontrare per la via e che non possa esser salvo della vita che a prezzo della mia? E per bene altrui si deve intendere la maggior somma possibile del suo piacere, con tutta l'accennata varietà d'interpretazioni della felicità? o il perfezionamento altrui? il perfezionamento individuale o il sociale? e questo, inteso secondo l'intuizione morale del soggetto agente o di altri individui o della collettività? E al perfezionamento generale conferisce più la simpatia, l'amore, la carità, il perdono? o un regime d'inflessibile e inesorabile giustizia distributiva? e conviene meglio la pace, comunque assicurata, fra gli uomini, o il libero sviluppo degl'istinti agonali e di dominio? la solidarietà o la lotta per l'esistenza? la protezione del debole a ogni costo o la libera elevazione dei più forti a spese dei più deboli?

Fra queste e innumerevoli altre alternative e antinomie ancor più sottili e complesse, che troppo lungo sarebbe soltanto accennare, si dibatte la coscienza ogni volta che si riproponga originalmente il problema dei fini e dei modi della vita, cioè il problema morale.

Sa ognuno che abbia contezza della storia delle idee, che tutte le anzidette alternative non sono state da noi scelte a caso, ma han costituito ciascuna la dottrina propria di una o più scuole e sètte filosofiche; il corollario di altrettanti sistemi di pensiero sufficientemente fondati, alla cui stregua è stato anche fatto il tentativo di foggiare un corrispondente tipo di vita vissuta. Sa pure ognuno, che abbia sufficiente esperienza propria, che le medesime alternative, con maggiore o minore determinazione ed evidenza, si riproducono nella realtà tutte, e che, per l'infinita varietà di adattamenti caratteristica dell'uomo, vi sono anche talvolta tipicamente rappresentate.

Or di fronte a tale e a tanta molteplicità di ideali etici, non solamente pensati, ma anche attuati, nè, come si disse, dipendenti da influenze accidentali e mutevoli di tempo e di luogo, ma sempre intrinsecamente possibili, perchè fondati ciascuno su tendenze insopprimibili e irriduttibili dello spirito, come si può parlare di unità morale del genere umano?

Eppure essa esiste, ma in un certo senso solamente, che bisogna precisare e definire.

Poichè il problema morale è quello dell'impiego cosciente e volontario della vita, esso presuppone la vita, cioè la vita come *fatto* e come *valore;* la vita nella sua consistenza biologica e in tutte le sue possibilità attuali e future, la vita in tutti i suoi concepibili sviluppi e avvaloramenti. Persino il sa-

crificio della vita ha per presupposto la vita e attinge il suo valore dal valore del bene immolato, cioè della vita.

C'è dunque innanzi tutto un problema fondamentale, ch'è il problema dei problemi morali ed è il riconoscimento e il rispetto della realtà e del valore della vita universalmente considerata; della vita fondamento e misura di tutti i valori umani. Basti pensare che tutti i valori si graduano dal quantum di vita che impegnano e che assoluti sono i valori che la vita possiedono e assorbono tutta, eventualmente sino al sacrificio estremo (1).

Di conseguenza non c'è morale che non proceda da un principio di necessaria *economia della vita* e di tutela delle sue condizioni elementari. È questo il terreno d'incontro di tutte le ideazioni e culture morali, concordi tutte nel punto di partenza, salvo a divergere nelle direzioni verso i molteplici punti di arrivo.

Questo spiega anche perchè sono i comandi *proibitivi*, i divieti di nuocere, che costituiscono il fondo *comune* di tutte le morali storiche, come di tutte le leggi positive, dalle leggi di Hammurabi al decalogo di Mosè, alle leggi di Manù, alle XII Tavole, via via fino alle codificazioni moderne. La morale sociale ch'è riuscita ad affermarsi universalmente nelle due vie, l'una della progressiva subordinazione spontanea o ragionata delle coscienze, e l'altra degl'imperativi categorici del diritto — il quale è

(1) Cfr. *I valori umani*, Torino, Bocca, 1907 e 2ª ed. in uno dei prossimi volumi della serie.

appunto morale sociale assunta nella sfera di comando dell'*imperium* e munita di sanzioni — codesta morale che costituisce il fondamento comune del progresso etico-giuridico dell'umanità, è una morale *protettiva* della vita e dei suoi infiniti valori, attuali o potenziali.

Anche quando il *sistema protettivo* di questo valore assoluto era limitato, come nelle società arcaiche, a determinati gruppi di soggetti umani, titolari privilegiati ed esclusivi del diritto, pure nell'ambito della sfera protetta la funzione tutelare dell'etica e del diritto è stata incondizionata, totale e assicurata a titolo universale.

Società e Stato, morale e diritto prendono sotto la loro protezione sempre più efficace e gelosa la vita e i suoi bisogni essenziali. Da ciò il divieto assoluto di uccidere e di offendere in qualsiasi modo la vita; da ciò il comando di *neminem laedere* ed *unicuique suum tribuere;* da ciò infine tutte le iniziative politiche, morali ed economiche dello Stato per attuare le migliori possibili condizioni in cui la vita si preserva e prospera. Si giustificano pertanto, come parti d'un unico *sistema protettivo dell'economia della vita e dei valori umani*, non soltanto le funzioni di difesa e le funzioni giuridiche, ma anche le cosiddette *funzioni sociali dello Stato*, delle quali i teorici liberali del diritto pubblico, inteso alla maniera di Spencer, hanno tanto stentato a riconoscere la legittimità, oltre le funzioni classiche della tutela giuridica e militare, che a loro giudizio sarebbero le sole competenti allo Stato. Ad essi è

mancata la visione più vera e comprensiva dell'unità intrinseca dell'etica sociale e del diritto; e con ciò la precisa nozione dell'*omogeneità* di tutte le *funzioni protettive* della società e dello Stato, senza limiti assegnabili, quante volte un interesse generale di qualsiasi natura si manifesti e imponga.

Per questa loro comune funzione protettiva, morale sociale e diritto, diritto e politica sociale dello Stato ci si presentano dovunque con una medesima *direttrice* costante e indeclinabile: assicurare imperativamene perentoriamente e il più largamente possibile — tanto per le vie della coscienza, quanto coi comandi e con l'azione e la coazione dello Stato — lo svolgimento ordinato e benefico, protetto epperò pacifico, della vita e delle relazioni umane nell'àmbito d'una data collettività.

I due processi, l'etico e il giuridico, il sociale e lo statale, hanno quindi un medesimo presupposto, che domina, quale condizione necessaria e incontrovertibile su tutta l'evoluzione delle società umane; ed è il riconoscimento del *valore assoluto* della vita in sè e per sè e della vita quale fondamento universale dell'intero mondo dei valori umani.

Questo valore dei valori, ammesso in termini sempre più energici ed ampi da tutte le morali storiche, da tutte le legislazioni positive, diventa il principio attivo, in base al quale ogni progresso civile dei popoli e degli Stati si compie e col quale ogni grado raggiunto può essere confrontato e misurato.

Il riconoscimento è dapprima circoscritto al grup-

po etnico, e in seno ad esso alla classe d'individui cui è attribuito il privilegio di attuare il pieno valore umano. Poi viene esteso attraverso lotte e conquiste secolari a tutti gl'individui del gruppo o di altri gruppi indistintamente.

La morale sociale storica, che ha trionfato attraverso gl'istituti e le sanzioni del diritto, ha infatti optato sempre più generosamente, più sinceramente per il principio della tutela quanto più larga, rigorosa e previdente dei valori della vita per se stessa. Essa ammette ormai che ciascuna individualità umana sia o possa divenir soggetto di valori spirituali aventi eguale diritto a una eguale tutela sotto una legge universale di solidarietà e di giustizia distributiva; e sotto l'azione superiore dei poteri dello Stato, comunque essi si esplichino in funzioni politiche, giuridiche e sociali.

Quando adunque si parla di unità morale del genere umano, di confluenza e di sincretismo etico, di progresso morale dell'umanità, ciò non si può intendere che nel senso stesso in cui lo si dice del diritto e in relazione al maggiore o minore sviluppo del sistema protettivo della vita e dei suoi valori. L'unità e il progresso morale del genere umano consistono, si noti bene, non nell'identità di *fini* della vita e nella loro progressiva attuazione, ma nell'incremento assoluto e relativo di valori umani protetti. Ciò che hanno di concordante tutte le morali lo hanno pure tutte le legislazioni, a misura che progrediscono nel riconoscimento del valore assoluto della vita per se stessa, e nello assicurare

le condizioni del pacifico e più attivo possibile accrescimento dei valori della vita in tutti e in ciascuno.

La meravigliosa concordanza e armonia tra le diverse morali storiche dell'umanità, armonia che stupisce, non è dunque se non un accordo preliminare su un punto solo, per quanto essenzialissimo, anzi fondamentale; il rispetto della vita, l'accordo fra gli uomini sui capisaldi dell'economia della vita, come fondamento necessario di tutti i valori e ideali umani, anche se poi si differenzino.

Questa morale è ben quella che io chiamo *economica*, non, intendiamoci subito, nel senso del defunto *materialismo storico*, nè nel senso della morale *utilitaria*. *L'economia* cui presiede questa morale è quella della vita per sè stessa, della vita nella sua consistenza biologica e nelle sue possibilità spirituali; è l'economia della vita che richiede protezione e difesa nella comune coscienza e nei poteri dello Stato, ovunque essa si manifesti, a chiunque appartenga.

Il progresso etico-giuridico corrisponde al sempre più assoluto e integrale riconoscimento del valore della personalità umana in sfere di socialità sempre più grandi e rese intimamente solidali nella cultura associata dei valori della vita.

Tutte le varietà etiche, comunque concepibili e attuabili, incontrano adunque un *limite di variazione* nella *morale economica*, ch'è il presupposto di tutte, tranne una sola: il ripudio della vita, che tuttavia non potrà mai essere elevato a comando universale.

Giunti però a questo punto dobbiamo accorgerci che il sincretismo etico-giuridico non va oltre, diremmo così, *i preliminari* della vita umana; chè anzi mentre morale tradizionale e diritto si stringono sempre più energicamente attorno alla difesa del patrimonio biologico e psichico, onde la vita risulta; entro l'àmbito delle ferme statuizioni del sistema protettivo etico-giuridico comiciano a svolgersi processi non più universali, ma *particolaristici*, *elettivi* ed *emulativi*.

La determinazione concreta degl'ideali della vita non è più una funzione *necessariamente universalizzabile*. Dato che, come dicemmo già, essa si compie in ragione d'un *concetto della vita*, la *scelta*, che col progresso spirituale si svolge emulativamente tra alterantive crescenti, conduce in modo inevitabile al *particolarismo etico*, il quale è una realtà storica tanto indiscutibile quanto l'*universalità* morale.

Ed eccoci di nuovo alla linea di divisione: una volta messa la vita al riparo con la difesa eticogiuridica di più in più energica e generale da ogni causa volontaria e arbitraria di distruzione o debilimitazione o danno; una volta assicurato il libero svolgimento spirituale delle personalità in ogni senso lecito e protetto; si ripresenta intatto e ancora insoluto, diremmo quasi, il *problema morale di secondo grado*: la scelta dell'ideale cui subordinare *l'impiego cosciente e volontario della vita*. Questa è la sede in cui s'inseriscono le più diverse intuizioni religiose o filosofiche, spontanee o riflesse, rudi-

mentali o evolute, con le corrispondenti modalità del vivere e dell'agire. Qui ha origine quel particolarismo etico, che diventa fatto e legge della vita spirituale. Le vie della propagazione non sono più quelle della coazione morale e giuridica, ma le pedagogiche dell'*educazione* pubblica e privata e del *proselitismo*.

Si delineano così due momenti e processi etici diversi, connessi tra loro, ma non confondibili, benchè vengano comunemente confusi: una *morale economica*, che presiede insieme col *diritto* e con tutte le altre *funzioni protettive* dello Stato, all'*economia della vita* e *del mondo dei valori umani*: *morale necessaria e universale*, condizione fondamentale e immancabile di qualsiasi processo d'ordine spirituale; e una *morale elettiva* e più propriamente possibilità di più indirizzi etici emulativi, conformi all'ideale prefissato, i quali obbediscono a una *scelta* e si svolgono fra una crescente molteplicità di alternative divergenti.

I due processi differiscono così pel principio da cui muovono, come per l'interna logica cui obbediscono.

La *morale economica* o *morale necessaria e universale*, è una morale dimostrabile nelle sue premesse e nelle sue conseguenze. Essa muove dal postulato del valore primordiale e insopprimibile della vita. Ogni suo comando è esattamente giustificato così dal principio da cui esso procede, come dal fine cui tende, e come anche dai mezzi che adopera. Nessuno può ribellarvisi, non solo senza

andare incontro a sanzioni severissime, sociali e giuridiche, ma senza contradizione.

Vale per essa, ma per essa soltanto, la formula kantiana, che *morale* è tutto ciò che può innalzarsi a principio di una legislazione universale.

Ammesso il principio fondamentale che la vita meriti di essere vissuta, che abbia un valore primario e fondamentale per tutti gli altri valori umani, tutti i comandi della *morale economica* e del diritto se ne deducono con inflessibile rigore.

Chi viola un precetto della morale economica, entra in un circolo vizioso di contradizioni, ma, peggio ancora, d'*impossibilità pratiche*. Fra il male, che attenua, impoverisce o annulla la vita, e una legge che lo voglia rendere universale, esiste non soltanto una *contradictio*, ma una *oppositio realis*.

Analizzando i comandi protettivi della vita, si vede bene ch'essi sono insieme *naturali*, morali e giuridici. Il loro complesso disciplina la *vita nell'ordine*, la quale è tutta come un'*igiene morale* della vita dell'uomo-specie. I famosi elenchi di doveri, che si ritrovano identici in tutti i trattati, doveri verso se stessi e doveri verso gli altri, sono tutti doveri, così utili, così proficui a seguirsi, che ben si può nel loro riguardo dare ragione al detto di Socrate, che la virtù è sapere, che il bene si può insegnare, perchè chi conosce il bene lo fa, e chi non lo fa, non lo conosce. Le virtù tanto celebrate della temperanza, fortezza, prudenza, giustizia, sono altrettante qualità utili, che fanno pro-

sperare massimamente la vita e la mettono al sicuro, cioè nelle condizioni più favorevoli alla sua migliore conservazione e al suo sviluppo. Non praticarle è un egoismo malinteso. Praticarle, anche soltanto per calcolo, può essere un egoismo beninteso.

La *vita nell'ordine*, cioè in accordo con quel sistema di comandi positivi e di divieti, entro il quale circola, in tutta la sua vigoria, la possente autorità assertiva dello Stato e della coscienza sociale, è dunque quella che ha dalla sua la natura e la logica; verso cui convergono massimamente i consensi di tutti i popoli e di tutte le età. Essa è vita di pace, tanto con le leggi naturali, quanto con quelle della società e dello Stato, e infine anche con noi stessi.

Ben altro deve dirsi della *morale elettiva*. Essa trae ispirazione e norma da una concezione particolare del mondo e della vita, da un ideale, da *una* fra le molte possibilità umane elevate a fine e a norma della condotta.

Qui nel pensiero come nell'azione si enuncia e si anticipa una particolare soluzione definitiva del problema umano, non in quanto fenomeno biologico, ma per il contenuto spirituale che la vita può acquistare, per il valore empirico e metempirico che le si può e vuole attribuire.

E i comandi che da queste intuizioni si deducono, se rivestono, per il soggetto che li adotta e liberamente se l'impone, un carattere *assoluto*, non possono senz'altro aspirare a divenire universali. Forse non lo pretendono neppure, quando, ad

esempio, si circoscrivano a *priori* ad una sfera ristretta di uomini d'eccezione.

La morale ideale è una morale di *esperimenti* di vita, ai quali ciascuna personalità può portare o no il contributo della propria intima adesione e volenterosa cooperazione.

La subordinazione della vita a un'ideale è opera di fede e involge sempre una mistica. Nessuna dimostrazione dell'ideale, nessuna giustificazione dei suoi comandi sarà mai così compiuta e convincente, da eliminare il bisogno di un supplemento di volontà per sopprimere il dubbio e corroborare le nostre scelte. Se lo fossero, l'ideale non sarebbe più ideale, non apparterrebbe più alle visioni e intuizioni necessariamente ipotetiche, le quali tuttavia brillano misteriosamente alle coscienze e le seducono per un'intima convinzione indimostrabile e che rifiuta anzi la dimostrazione, nelle vie dell'eroismo e del sacrificio.

Religione e filosofia propongono delle grandiose ipotesi per suffragare le nostre scelte, per dare un contenuto definito, un valore determinato alla vita, un orientamento più o meno sicuro alla nostra condotta. Ma scelta, esperimento, rischio sono termini correlativi nella vita per l'ideale. Questo lo intuì già Platone, che la definì un « bel rischio » — καλὸ; κίνδυνος —.

Del vero essere del mondo e nostro nulla noi sappiamo, ma in pratica dobbiamo agire, e agiamo infatti, come se sapessimo tutto. Nè si tratta solo d'incertezza circa l'al di là della vita. Il domani ci

è tanto ignoto quanto l'al di là.

Di certo vi è la mia azione di oggi, di questo momento; cioè la mia scelta, il mio sacrificio, che implica un'anticipazione sul futuro, un modo particolare di volere, di ipotecare l'avvenire umano nella mia persona e, col mio esempio, nell'altrui.

Concludendo: errano i teorizzatori della morale che pretendono di dedurre tutti i comandi etici da un sol principio, mettendo sullo stesso piano il precetto di mangiare e bere moderatamente per riguardo alla propria salute, e il comando d'immolare la propria vita per il trionfo di un'idea.

Esistono almeno due processi morali che pur condizionandosi reciprocamente non debbono venir confusi tra loro. Essi possono essere contrassegnati come *morale economica* e *morale elettiva*: l'una dominata da principi e leggi universali di protezione, l'altra ispirata a ideali e scelte non necessariamene universalizzabili; l'una sostanzialmente naturalistica e necessaria, che non comanda rinunzie se non subordinate a vantaggi maggiori, l'altra che trova la sua giustificazione in una *mistica*, quale che sia, e può sola condurre all'eroismo; di là la conservazione, di qua il sacrificio assoluto; di là l'economia naturale, di qua e soltanto di qua tutte le possibilità d'un'economia trascendentale della vita.

## ANCORA DEI « PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO»

*Con questo titolo scrissi nel marzo* 1924 *e pubblicai nella « Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto » dello stesso anno Fasc. III uno studio dedicato a Mariano d'Amelio, assunto da poco all'ufficio di primo magistrato d'Italia. Ivi denunciavo la dualità che in dati casi poteva sconfinare nel dualismo, di princìpi generali del diritto, la quale si era venuta determinando nella legislazione italiana (ma non nella nostra soltanto) per effetto dell'introduzione in essa della legislazione speciale del lavoro. Osservavo che mentre il diritto pubblico e il codice civile avevano il loro fondamento nei princìpi del diritto naturale dei sec. XVII e XVIII ed elevavano a titolare eminente dei diritti l'individuo, la legislazione del lavoro aveva riconosciuto un nuovo soggetto di diritti e di doveri: la collettività sociale ed economica.*

*Il codice civile fascista ha eliminato ogni possibilità di dualismo modificando la dizione del codice del* 1865 *col precisare che per princìpi generali di diritto si debbano intendere quelli dell'*ordina-

mento giuridico dello Stato. *E inoltre ha intrapreso la revisione dei massimi istituti giuridici alla stregua dell'idea sociale e nazionale che informa tutta l'azione dello Stato Fascista.*

*La questione di principio è dunque risolta. Ma poichè, se non erro, sono stato il primo, e anzi sono rimasto il solo a sollevarla in quei precisi termini, sino alla riforma del 1939-XVIII; e poichè inoltre in quella occasione proponevo varie questioni subordinate, che hanno trovato anch'esse parziale soluzione in consecutive disposizioni di legge; ritengo opportuno riprodurre qui, a commento, il mio saggio del 1924.*

Trattasi di sapere in che modo sia da interpretare la formula dell'art. 3 delle Disposizioni preliminari del codice civile, in cui è detto: « Quando una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i *principî generali di diritto* ».

Questa norma manca nel Codice Napoleonico, e quindi anche nel Codice delle Due Sicilie che vi si ispirò. Soltanto pei casi di ambiguità nell'interpretazione dei contratti, i due codici si rifacevano a « ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto » (C. N. art. 1159, D. S. art. 1112).

In termini più espliciti il Codice civile austriaco (§ 7) aveva prescritto che « rimanendo... dubbioso il caso, dovrà decidersi secodo *i princìpi del diritto*

*naturale...* »; laddove il Codice civile Albertino, dal quale deriva la dizione del citato art. 3 del nostro Codice, pure seguendo il testo del Codice austriaco, lo aveva così modificato (art. 15): « rimanendo... dubbioso il caso, dovrà decidersi secondo *i princìpi generali di diritto...* ».

Giorgio Del Vecchio ha messo in rilievo, che il nostro codice, additando i princìpi di diritto, a di più della stessa *analogia dei casi o delle materie*, ha inteso riferirsi a una fonte supplementare e complementare della legge positiva avente una propria autonomia concettuale e una funzione direttiva più ampia. A suo giudizio tale fonte sarebbe il *giusnaturalismo*, che avrebbe presieduto in special modo alle moderne codificazioni del diritto privato (1). Cosicchè la formula del Codice Albertino sarebbe da intendere esattamente nel senso precisato dal codice austriaco.

La tesi che sotto la dizione *princìpi generali di diritto* il legislatore del 1838 avesse sottinteso i princìpi del giusnaturalismo, storicamente parlando, poichè allora non ve n'erano altri, si presenta accettabile, salvo alcune considerazioni, che mi propongo di esporre qui.

* * *

In punto di fatto non si può negare che il legislatore del Codice Albertino e quello del codice civile italiano del 1865, nel loro riferirsi a « princìpi

---

(1) In *Archivio Giuridico* 1921, Fasc. I.

pi generali di diritto» senz'altra specificazione, dovevano avere ben chiaro in mente tutto un corpo di dottrine giuridiche ritenute apodittiche e di ragion comune. E tali dovevano loro apparire i princìpi del *diritto naturale*, che l'illuminismo europeo dei secc. XVII e XVIII aveva elevati al rango di princìpi assoluti ed eterni, a corollario dell'equazione biunivoca universalmente affermata: *natura* = *ragione*. La conferma storica veniva fornita dal diritto romano, che aveva potuto travalicare quasi intatto i millenni per immettersi nelle legislazioni moderne. Aggiungiamo che neppure la reazione romantica e della scuola storica aveva potuto intaccare la convinzione nell'universalità e perennità del diritto. Infatti i princìpi del giusnaturalismo erano passati senza discussione tanto in quelle codificazioni del diritto pubblico che furono le *Costituzioni* del sec. XIX, quanto nei vari codici del diritto privato consecutivi alle unificazioni nazionali.

In conclusione: quando il nostro legislatore del 1865 comandò il ricorso ai *princìpi generali di diritto* non volle già proporre un rimpicapo ai decidenti; bensì s'ispirò all'esempio della codificazione giustinianea, e non potendo ammettere neanche per ipotesi il totale silenzio della legge, nè presumere di aver previsto tutti i casi, credette di additare col rinvio ai princìpi una fonte chiara, precisa, notoria a tutti, alla portata di tutti.

* * *

Detto ciò per l'interpretazione storica dell'art. 3 rimane tuttavia a farsi l'esame esegetico, nel quale bisogna cominciare dall'accentuare una distinzione fra *princìpi generali del diritto* e *princìpi generali di diritto.*

Non è una sottigliezza formale, su cui mi fermo, ma, se non erro, una distinzione logica fra l'universale e il partitivo, la quale produce differenze sostanziali.

Il legislatore è stato più modesto, più riservato, più circospetto, usando il partitivo, scegliendo la formula meno impegnativa. Come i *principi della ragione* sono più che i *princìpi di ragione*, così i *princìpi del diritto* sono più che i *princìpi di diritto.* Questa seconda dizione circoscrive, individua e, direi quasi, localizza il problema, la ricerca dell'elemento generale integratore. A me sembra evidente, che il legislatore abbia voluto suggerire la più facile indagine limitata ai princìpi generali che governano un dato istituto o una data classe di negozi giuridici, senza bisogno di risalire necessariamente all'intero sistema del diritto. È ovvio, per esempio, che in tema di servitù non abbiamo bisogno di invadere tutta la teorica dei diritti personali, e viceversa.

Così delimitata la funzione integratrice dei princìpi generali, riesce indubbiamente più facile identificarli. E qui mi permetterei di aggiungere alcune altre considerazioni sul *che* e sul *come.*

In primo luogo i *princìpi generali di diritto* non sono da confondere con ragioni e considerazioni di *equità* o di *equità naturale*. Tutte le volte che il legislatore ha voluto fare intervenire nella risoluzione di controversie, che non siano decidibili con criteri di legge, un criterio equitativo, lo ha detto espressamente, come, ad esempio, in materia civile, nell'accessione di cose mobili (art. 463), o nel regime dei corsi d'acqua (art. 578), o nella risoluzione anticipata del contratto di masseria (articolo 1652), o nelle decisioni arbitrali in affari di società (art. 1718), o più in generale ancora nell'adempimento dei contratti (art. 1124), ecc. E in tali casi l'apprezzamento decisorio dell'equità è sempre demandato al prudente arbitrio del magistrato, che deve giudicare secondo la sua coscienza.

Ma quando si debbano applicare *princìpi generali di diritto*, evidentemente non è più affare di prudente arbitrio, bensì della retta comprensione e della logica applicazione di ciò che costituisce la vera, la più profonda essenza degl'istituti giuridici impegnati nella controversia. Rintracciare questi princìpi, più che una ispirazione della coscienza personale, deve essere ufficio della ragione obbiettiva e universale.

In secondo luogo osservo che i procedimenti logici che si sogliono raccomandare per rintracciare con sicurezza quei princìpi generali di diritto e rettamente applicarli, mi sembrano alquanto confusi e insufficienti.

I più parlano di *astrazione* e di *generalizzazione*

*crescente*, prima; di *sillogismo*, di deduzione dal generale al particolare, poi.

Due cose sono, secondo me, da notare al riguardo. La prima, che i princìpi che governano i singoli istituti giuridici non sono da astrarre e da generalizzare dalle singole disposizioni di legge, quasi fosse il caso di procedere *induttivamente*. E non è il caso di applicare il procedimento induttivo, per la semplicissima ragione che qui non opera *il concetto di classe*, ma *il concetto di sistema*.

Il *sistema* è tutto in tutto. Ciò che un istituto giuridico è si riflette in tutte le disposizioni di legge che lo regolano. Il principio informatore è come immanente nelle singole statuizioni, e a ravvisarlo non occorre, se mai, che rendere *esplicite* le difinizioni che vi sono *implicite*.

Non ci vuole molto, per esempio, ad accorgersi che il nostro codice civile riconosce a qualsiasi persona, che abbia la più generica capacità giuridica (eslusi solo gl'interdetti per infermità di mente, articolo 61), il diritto di contrarre matrimonio e di fondare una famiglia, pur non essendo questo diritto esplicitamente dichiarato nè dallo Statuto, nè da alcuna precisa disposizione dello stesso Codice. Tale *principio* è sottinteso dalla nostra legge, quasi si trattasse di un diritto naturale e affatto privato delle singole presonalità, pur essendo in se stesso tutt'altro che un principio ovvio e indiscutibile.

Ed è del pari evidente, che il nostro codice considera la relazione fra i genitori e la prole come un rapporto giuridico di natura del tutto *privata*, e ciò

senza neppure dirlo esplicitamente, ma sottintendendolo e implicandolo, quasi si trattasse anche qui di un *principio* naturalissimo, mentre se ne può dubitare.

Insomma non è difficile enucleare dalle varie disposizioni di legge i presupposti logici e teorici dei vari istituti, traducendo *in forma sistematica*, cioè *logicamente ordinata, le disposizioni medesime.*

La seconda osservazione è questa: che, ritrovati i princìpi o presupposti generali, che governano l'istituto giuridico in questione, non si deve *dedurre* sillogisticamente dall'enunciazione generale una qualche proposizione particolare. La deduzione ricondurrebbe, e non potrebbe non ricondurre, al punto di prima, perchè ogni deduzione presuppone che il generale contenga già il particolare e per questa ragione si svolge sotto il controllo del *principio d'identità*. Or se la legge chiama in soccorso *i principi generali*, là dove una precisa disposizione di legge manchi e non soccorra neppure l'analogia, è segno che dai *princìpi generali di diritto* si deve derivare una ragion di decidere che costituisca una *norma giuridica nuova*, una *massima di diritto nuova*, una *regula iuris nuova*. Chi dice *princìpi generali di diritto*, ripetiamolo, non dice *equità*, cioè *giustizia del caso singolo*, come l'equità è stata definita; ma esame e decisione del caso controverso, e non regolato in modo alcuno dalla legge positiva, sempre *sub specie iuris*: e il diritto è universalità.

In altri termini, mentre col saliscendi dell'indu-

zione e della deduzione non si farebbe che segnare il passo sempre sugli stessi punti, cioè su quello che la legge dice già; la legge stessa comanda di ricercare nei princìpi generali un criterio che supplisca ai suoi silenzi, colmi le sue lacune, anche oltre, ed è tutto dire, le stesse disposizioni *analogiche*, che la legge pure contiene. Si richiede insomma *invenzione* giuridica, non semplice deduzione. E il magistrato deve in tali casi saper essere *pretore* nel senso romano e farsi in certo modo autore di un nuovo *ius honorarium*.

Questo criterio è stato meglio precisato dal Codice federale svizzero, il quale esorta il giudice a decidere i casi dubbi secondo la norma ch'egli emanerebbe « s'il avait à faire acte de législateur ».

Non dunque la deduzione soccorre in tali casi, ma il concetto di *sistema*, il quale consente sviluppi *funzionali* originali, sempre nuovi ordini di *derivate*, indefinitamente, purchè *compatibili* col sistema fondamentale.

Comprendo, ad ogni modo, che per meglio guidare gl'intelletti in procedimenti mentali cosiffatti, bisognerebbe liberarli dagli schemi della logica tradizionale e compiere su vasta scala quella *riforma tecnica del pensiero*, ch'è una delle precipue e più mature esigenze del nostro tempo.

* * *

Supponiamo ora che procedendo da istituto a istituto si debba risalire addirittura ai *principi generali del diritto*.

Certa cosa è che, siano tali principi attinti a una fonte dottrinaria o alle costruzioni del diritto positivo e alla intera legislazione, si giunge via via a tutto un sistema di idee-madri, di princìpi direttivi, che hanno il massimo valore esegetico, perchè immanenti nell'intero sistema. Notiamo a questo proposito, che la disposizione dell'art. 3 fa parte di quella *lex legum*, in cui si disciplina l'interpretazione e l'applicazione non del solo *codice civile*, ma delle *leggi in generale*.

Se non che in me sorgono a questo punto dei dubbi, sui quali mi permetto di richiamare l'attenzione degli studiosi.

Esaminando il complesso dei princìpi che presiedettero alla codificazione sì del diritto pubblico, che del diritto privato italiano (la constatazione si potrebbe estendere ad altri paesi), non resta alcun dubbio che quei princìpi parteciparono di tutto quel movimento filosofico che culminò nei *bills of rights* di Filadelfia, e nelle *Déclarations des droits* della Costituente francese.

Quel movimento ideale intese a produrre la massima liberazione delle forze umane, ad arricchire ogni singola individualità di diritti e prerogative inviolabili, dichiarati di sua spettanza *per natura*. L'individuo era il centro, il perno di tutto il sistema. Egli era un piccolo assoluto, ma un assoluto, e tutto lo sforzo della legge mirava unicamente a contemperare la coesistenza di tanti assoluti. Nè ci volle meno di quell'assolutismo individualista antistorico, universaleggiante, per affrancare la persona-

lità umana dai troppi ceppi e vincoli, tradizionalisti e legittimisti, ond'era avvinta, inceppata, per effetto dell'ancora vigente costituzione feudale.

Il nostro diritto pubblico e il nostro diritto privato recano l'impronta netta dell'*individualismo razionalista*, giusnaturalistico e universale del secolo XVIII.

Ed è uno dei più curiosi, interessanti e istruttivi fenomeni da studiare, che mentre i *movimenti nazionali* si vennero compiendo nel corso del sec. XIX in polemica coll'individualismo, sotto l'influenza di concezioni *storiche* e *romantiche*, fondamentalmente antirazionaliste e particolariste, le quali riassorbivano, rifondevano l'individuo astratto del sec. XVIII nell'elemento storico-collettivo del proprio gruppo, della propria stirpe, della propria nazionalità; le rivoluzioni nazionali, uscite vittoriose sui campi di battaglia, non trovarono, nel campo della legislazione positiva e delle codificazioni, nulla di meglio, di più pronto e di più maturo, che quell'insieme di postulati individualisti, razionalisti, astratti e universali, contro cui s'era dovuta affermare la concezione romantica, ch'era essenzialmente *collettivista*. Più curiosamente ancora il movimento *nazionale a sfondo romantico*, e quello *costituzionale*, a sfondo illuminista, benchè fossero di così diversa derivazione, solidarizzarono, certo fra noi, meno energicamente in Germania, ma pure lì in qualche misura, su un comune terreno di lotta, prima, e continuarono a coesistere e a collaborare anche dopo la vittoria.

Il fenomeno di quella singolare tenace sopravvivenza dell'individualismo nel nazionalismo, la soluzione di compromesso che ne risultò nello *Stato nazionale liberale* o *rappresentativo* (studiato con tanto acume e con tanta dottrina da Alessandro Bonucci), ha certamente ragioni profondissime, che non staremo qui ad accennare.

Solo diremo che per l'Italia è stata decisiva la concezione romagnosiana, la quale fondò la teoria, ancor oggi in onore, dei *diritti naturali delle collettività storiche* in quanto tali; concezione che poteva considerarsi come un'estensione del giusnaturalismo dal soggetto *individuo* al soggetto *nazione*.

A questo punto noteremo un altro fenomeno, che non è meno singolare, interessante e istruttivo del primo: che i *princìpi collettivisti*, i quali al tempo delle codificazioni erano evidentemente immaturi, per sconvolgere il sistema del diritto privato, si sono aperta una strada nella nostra legislazione positiva (come in altre dell'Europa contemporanea), non già attarverso il movimento nazionale, ma per la forza di un movimento internazionale, sfidando la *contradictio in adiecto*. Alludo a tutta la *legislazione sociale del lavoro*, che ha per suoi postulati fondamentali taluni princìpi *collettivisti*. Essa è una derivazione di quqell'idea socialista, in cui si trasfigurava nella mente di Carlo Marx l'*assolutismo statale*, romantico, di Hegel. E non per tanto tali princìpi si sono venuti monetando dovunque in leggi speciali sotto la pressione dell'Internazionale operaia.

Che i princìpi di diritto, cui la legislazione sociale del lavoro s'ispira, siano collettivisti, è appena necessario di dimostrare. Tutto il sistema protettivo operaio si fonda su un convincimento di *valore sociale del lavoro*, cioè di un valore che trascende il semplice interesse dei lavoratori, la semplice relazione attuale fra imprenditore o capitalista e operaio, e reclama e impegna l'intervento dello Stato, e fin della totalità dei contribuenti, quindi della collettività politica, sociale ed economica, per garantire le classi lavoratrici dallo sfruttamento e assicurarle da ogni causa naturale o accidentale, permanente o transitoria, di deterioramento.

Nè questi princìpi sono stati di facile accezione. Non è lontano il ricordo di quei liberali tradizionalisti, che volevano risolvere i conflitti tra capitale e lavoro col codice civile, rifiutandosi ostinatamente di vedere nel contratto di lavoro niente più che un contratto privato di locazion d'opera tra persone determinate, *hominis ad hominem*. Il collettivismo penetrato nella moderna legislazione sociale si è dovuto perciò imporre attraverso lotte aspre, che sono nella memoria di tutti, contro i *princìpi generali del diritto vigente*.

Per noi italiani è edificante, che i princìpi collettivisti siano stati riassunti e reintegrati nella loro base naturale, la collettività nazionale, prima dalla concezione che ne ebbe Mazzini, poi dal Nazionalismo ed oggi dal Fascismo e dal suo vasto movimento sindacale, recisamente nazionalista e antinterna-

zionalista. Ma all'origine la nostra legislazione sociale si è fatta strada per effetto dei movimenti operai capeggiati dal partito socialista e fiancheggiati dall'Internazionale; ciò che, come abbiamo accennato, era contradittorio. Infatti il collettivismo tende a rinsaldare i vincoli interni e a farli eventualmente prevalere sugli esterni; mentre qui, i vincoli interni venivano rafforzati sotto la pressione di una solidarietà esterna. La contradizione doveva venire alla luce e inanizzare l'intero processo per effetto della grande guerra, dove si vide il Partito socialista internazionale scindersi in gruppi nazionali, che combattevano l'un contro l'altro e ciascuno per il proprio Paese.

D'altronde non fu questa sola la manifestazione della crisi che la guerra produsse nella concezione individualista, che aveva sin allora predominato tanto nel diritto privato quanto nel pubblico. Intendiamo accennare alle molte provvidenze di stile collettivistico del tempo della guerra, che, pur essendo dettate da necessità temporanee, avevano comunque per postulato implicito, che tutto l'individualismo del tempo di pace non era da riguardarsi se non come una formazione secondaria e condizionata rispetto alle esigenze supreme della collettività, alla *salus reipublicae*.

* * *

Da tutto ciò sorge un problema nuovo.

Il lettore attento avrà già intuito la mia domanda.

Se per i *princìpi generali di diritto*, di cui nell'art. 3 delle Disposizioni preliminari del codice civile, si debbono intendere i postulati che stanno a base dei singoli istituti del diritto positivo, noi ci troviamo oggi in Italia di fronte a una vera e propria *dualità di princìpi*, variamente codificati. Abbiamo cioè due grandi classi di *princìpi generali di diritto*: una del più puro stampo *individualistico*, l'altra del più puro stampo *collettivistico*.

Mentre lo Statuto del Regno e i codici si ispirano a *princìpi di diritto*, che fondano istituti recisamente e gelosamente *personali*, ai quali si attribuisce pertanto un carattere affatto individuale, negandovi qualsiasi ingerenza della collettività (tipico il regime di *patriarcato*, ch'è quasi ancora a base del vigente diritto di famiglia, l'assolutismo del diritto di *proprietà* e di *possesso*, ecc.); ecco che da una fonte nuova si affermano princìpi di reintegrazione sociale, e oggi, per fortuna, *nazionale*, della personalità, per cui gli stessi limiti fra diritto pubblico e diritto privato si fanno oscillanti e incerti. I giureconsulti romani ed ancora i civilisti del sec. XIX sapevano distinguere chiaramente e nettamente *quod ad singulorum utilitatem spectat*, e *quod ad statum reipublicae;* oggi noi non lo sappiamo più, almeno con quella energica precisione.

* * *

Il momento è senza dubbio dei più critici e interessanti, e non solo per la teoria, ma anche per la

pratica del diritto, e quindi anche per la stessa funzione giudiziaria, alla quale è precisamente demandato, dall'art. 3 in discussione, di stabilire in concreto, quali siano codesti *princìpi generali di diritto* e di trarne le nuove impensate applicazioni. Forse in nessun altro campo sarà più appropriata alla magistratura, specialmente alla suprema, la funzione di avanscoperta del diritto nuovo, di antesignana del *ius condendum;* poichè è la legge stessa che gliel'assegna, richiedendole di supplire ai silenzi del legislatore con *massime di giurisprudenza originali.*

Non è invero difficile prevedere una casistica, nella quale entrino in conflitto i due ordini di *princìpi generali di diritto* da noi accennati; e non solo per quel che concerne i due campi ancora sufficientemente distinti del diritto privato comune e della cosidetta legislazione del lavoro; ma anche per casi che possono venire offerti dalle eventualità sempre più frequenti d'interferenze sociali della vita di relazione in seno alle moderne collettività civili.

Non essendo mio intendimento di approfondire questo aspetto del problema, che del resto si verrà sempre spostando, sotto l'influenza del dualismo e dell'attrito critico, che la contradizione produce, accennerò solo a qualche caso.

Il diritto alla propria effigie e quello all'uso del proprio nome, benchè non esplicitamente codificati, sono indubbiamente parte integrante delle prerogative della personalità. Ora non v'è nella vita sociale contemporanea diritto individuale che sia più

di quelli compromesso, contestato, aggredito, specialmente nella stampa, e più specialmente nella stampa umoristica, per esempio dall'uso non sempre innocente e innocuo della *caricatura;* inoltre dall'uso della fotografia in pubblici locali e ritrovi, durante pubblici spettacoli, pubbliche cerimonie, o al semplice passaggio per una qualunque via, dove un fotografo prenda l'iniziativa di cogliere nell'obbiettivo i passanti al varco, lo gradiscano o no. Qui evidentemente, se un conflitto giudiziario sorgesse, mancando una precisa disposizione di legge e dovendosi ricorrere a princìpi generali, si verrebbero a scontrare due tendenze fondamentalmente antitetiche, che del resto sono entrambe rappresentate nella letteratura dell'argomento; la *giusnaturalistica*, che affermerebbe l'assoluto esclusivo diritto personale alla propria effige e all'uso del proprio nome; e la *collettivista*, che accamperebbe un certo diritto generico di spettanza sociale, finchè non lesivo, al rilievo dell'effige altrui e all'uso del nome, col quale si sarebbe contrassegnati, non per se stessi, ma per la collettività.

Altra questione: il diffondersi dell'uso della radio arreca necessariamente una perturbazione in quel diritto alla quiete che ciascuno ha in casa propria; quiete minacciata spesso gravemente dalla radio del vicino. Anche qui possono venire a scontrarsi la tesi rigidamente individualista e quella che fa concessioni alla socialità.

Altra questione: la disponibilità dei propri organi in vita e del proprio cadavere in morte. La tesi

individualista sosterrà l'assoluta libertà; la collettivista suggerirà dei temperamenti.

Altra questione: fin dove può spingersi la *lesione consensuale*? Anche qui la tesi individualista e la collettivista divergeranno asserendo o la libertà illimitata o imponendo condizioni e limiti. E così via.

In conclusione nel silenzio della legge, alla domanda *quid iuris?* il magistrato non può dare una risposta evasiva, sotto pena di denegata giustizia (art. 723 c. p. c. e 178 c. p.); ma nel risalire ai principi generali sarà combattuto necessariamente tra la tesi individualista e l'idea sociale, entrambe affermatesi, benchè con varia ampiezza, nella nostra legislazione. Nè si tratta di una semplice dualità, ma di una diversità che può diventare divergenza e dualismo.

L'ulteriore evoluzione del diritto positivo dovrà risolvere non solo molte questioni particolari, come quelle or ora esemplificate; ma affrontare totalmente il problema di una sintesi superiore in correlazione al compiersi lento, eppure progressivo, d'una nuova *integrazione sociale* dei rapporti e degl'interessi umani.

# OSSERVAZIONI SUL DIRITTO

Mi onoro di comunicare all'Accademia alcuni risultati dei miei più recenti studi sul diritto.

Le mie precedenti indagini sulle strutture mentali, e più specialmente sulle *categorie* o (come io le chiamo) « coordinate massime del pensiero », dovevano introdurmi a considerare il diritto, innanzi tutto, sotto l'aspetto delle funzioni mentali che presiedono alla sua concezione, formulazione e applicazione.

A colpo d'occhio si può dire, e si suole anche dire, che si tratta di funzioni di genere *logico*. Ed infatti è di uso coerente parlare di una *logica del diritto*.

Ma qui cominciano subito le confusioni.

Se per logica del diritto s'intende che, affermato un dato principio, definito in un dato modo un istituto, promulgata una data norma, non è più lecito contraddirvi; qui saremmo vincolati da esigenze di coerenza, di accordo del pensiero con se stesso, comuni a tutte le funzioni concettuali controllate

---

* Nota presentata nella seduta del 20 dicembre 1931 alla Classe delle Scienze Morali della R. Accademia Nazionale dei Lincei.

dai princìpi d'identità, contraddizione e terzo escluso; e non da una logica specificamente propria del diritto.

Se invece si vuol intendere che esiste un processo logico specificamente giuridico, bisogna allora caratterizzarlo.

Or qui la tesi corrente è che si tratti di logica deduttiva e sillogistica. Tutto il diritto costituirebbe un sistema deduttivo, movente, come la matematica, da taluni princìpi supremi, specie di assiomi giuridici, dei quali tutte le norme e tutti gl'istituti particolari non sarebbero che una logica conseguenza. L'applicazione della norma sarebbe poi esattamente sillogistica: premessa maggiore: la norma; — premessa minore: il caso particolare; — conseguenza: l'applicazione. Sull'applicazione delle norme di legge tornerò alla fine del mio dire. Considerando per ora l'asserito schema assiomatico-deduttivo, osserverò che oggi gli assiomi non sono riconosciuti neanche in matematica. Le proposizioni cosiddette assiomatiche sono dimostrate da tutto il sistema nel quale e dal quale sono verificate. E un sistema è tutto in tutto; è un tutto che o si dimostra per intero, o non si dimostra affatto.

Quando poi si son voluti dare esempi di assiomi giuridici, si sono addotte proposizioni come queste: *pacta sunt servanda*, *suum cuique tribuere* e simili. Ma *pacta sunt servanda* non è affatto un assioma, bensì un'espressione analitica del concetto del patto. Un patto che si potesse violare sarebbe tutto fuorchè un patto, non nascerebbe neppure. E *suum cuique*

*tribuere*, ben lungi dall'essere una proposizione originaria e di assoluta evidenza, è una proposizione derivata, la quale presuppone: 1° che esista un *suum*, 2° che si sappia già a quali caratteri distinguere un *meum iuris* da un *tuum iuris*. L'attribuzione diventa allora una semplice questione di fatto e di volontà, una funzione della *voluntas*, come ben disse Ulpiano; è infatti la soluzione d'un problema o conflitto pratico, non l'enunciazione d'un primo principio.

Bisogna quindi essere molto guardinghi nel conferire titolo e rango di assioma a princìpi che ricevono da altri princìpi la loro interpretazione e validità; piuttosto devesi riconoscere che in diritto, come in matematica, è l'intero sistema che dà ragione d'ogni sua parte.

Decapitato il sistema dei pretesi assiomi, si deve ad ogni modo ammettere che esiste una gerarchia di « princìpi e istituti fondamentali » e di « princìpi e istituti subordinati ». Dato, per esempio, un certo regime della proprietà, vi si collegano e subordinano gl'istituti relativi al possesso, alla vendita, al pegno, alla servitù, alla successione, ecc. Diremo che il rapporto logico tra l'istituto fondamentale e il derivato è deduttivo? La deduzione è un processo logico rigoroso che è strettamente legato al contenuto di una data definizione. Qui invece le definizioni si aggiungono alle definizioni con una relativa idipendenza e con prevalenti criteri di opportunità. Inoltre gli sviluppi particolari, benchè contenuti dentro l'àmbito delle definizioni date, hanno pur entro quelli stessi limiti un libero giuoco di

variazioni tutte *prudenziali* e nel miglior senso della parola *arbitrarie*, comprese in una serie di alternative omogenee fra loro ed egualmente possibili.

Ciò basta per farci capire che siamo fuori della semplice deduzione, pur rimanendo legati ad una generica *coerenza* o ad un ancora più tenue vincolo di *compatibilità*. Frequentemente si confonde fra deduzione e coerenza e fra coerenza e compatibilità. La deduzione è un'applicazione coerente di dati concetti, ma non ogni sviluppo coerente del pensiero è deduzione. E se la coerenza involge la compatibilità, questa può sussistere anche fra enti logici non legati da una coerenza necessaria e tenuti insieme da un principio di ragion sufficiente.

Se noi vogliamo servirci di uno schema logico meglio approssimato a quello che il diritto applica, dobbiamo abbandonare il troppo rigido e unilaterale saliscendi induttivo-deduttivo di stampo aristotelico-scolastico; e tener presente lo schema di un « insieme » o « sistema » matematico.

Quivi il posto che nel diritto tengono le definizioni degli istituti fondamentali è occupato da *sintesi ipotetico-costruttive*, soggette a una o più leggi di variazione; mentre tutti gli sviluppi illimitati che si ottengono nell'àmbito di tali sintesi, mediante teoremi, corollari, scolii, lemmi e problemi, sono d'ordine « *analitico-combinatorio* »; donde la possibilità di sviluppi liberi senza fine, purchè almeno « compatibili » con il sistema. Analogamente nel diritto.

Ed io sono convinto che ci sarebbe tutto da gua-

dagnare se ci si assuefacesse a pensare gl'istituti giuridici sotto la specie di un « insieme matematico », cioè di un « insieme ordinato » sotto una o più leggi di variazione, sull'esempio d'una serie complessa di più funzioni a più variabili.

Esiste infatti fra tutti gl'istituti appartenenti a un dato ordinamento giuridico — che io preferisco chiamare *sistema d'ordine*, riservando la denominazione di *tipo d'ordine* agl'istituti e di *schema d'ordine* ai singoli comandi — una intima unione, coesione, corrispondenza, correlazione, solidarietà funzionale, per cui essi si contemperano e si coimplicano fra loro con un certo grado o di necessità o di semplice coerenza o anche di generica compatibilità. Nessun comando giuridico si pone mai da solo. Tutti si coinvolgono. Al limite compongono un sistema, un *sistema d'ordine* per l'appunto.

Basta una lieve modificazione di un istituto fondamentale affinchè tutti gl'istituti coordinati e subordinati debbano variare funzionalmente.

Ma anche fra istituti apparentemente remoti fra loro evvi una correlazione. Così per esempio l'istituto della proprietà privata e l'istituto della famiglia sono connessi fra loro assai più intimamente di quanto non sembri. Per moltissimi secoli i due istituti si sono sviluppati e rafforzati mutuamente, e oggi ancora in molte società sono apertamente collegati. In Russia sono ribaltati insieme. Nella coscienza comune e anche nella legge penale di alcuni popoli, e non dei meno civili, l'adulterio della moglie e il furto stanno sullo stesso piano.

In ogni caso la proprietà privata è intimamente connessa col sistema delle responsabilità familiari e coi correlativi doveri d'iniziativa economica.

Il che vuol dire che anche tra diritti personali e diritti reali ci dev'essere una profonda correlazione per via d'un comune e fondamentale concepimento dell'ordine giuridico in funzione dell'ordine sociale.

* * *

Definire un dato regime giuridico come un « insieme ordinato » rende dunque in primo luogo più agevole cogliere le correlazioni, anche non apparenti, fra istituto ed istituto; e spiega inoltre perchè l'insieme giuridico — in perfetta analogia con un insieme matematico — si compone non solo di tutti i comandi o schemi d'ordine già concretamente formulati e applicati, ma di essi più i loro princìpi informatori; sicchè vi si comprendono virtualmente anche altri schemi escogitabili senza limite, secondo il dettato delle circostanze, e col medesimo procedimento analitico-combinatorio, purchè si rimanga nell'àmbito dei medesimi princìpi che già informano l'insieme giuridico o tipo d'ordine vigente.

Di conseguenza può dirsi che un tipo d'ordine o « insieme giuridico » si compone non soltanto delle leggi scritte, statali, e delle non scritte, consuetudinarie, ma comunque certe e determinate; bensì anche d'indeterminate eppure determinabili a tenore e a ulteriore attuazione dei medesimi princìpi sintetico-costruttivi, cioè dell'intero « sistema rego-

latore » imperante. Evvi così in ogni consociazione umana e in ciascuno stadio della sua evoluzione e sempre restando nell'àmbito delle medesime sintesi costruttive, cioè dei medesimi princìpi fondamentali adottati, un ordine giuridico esplicito e uno implicito, espresso e inespresso, attuale e virtuale. Questo « senso del sistema » è nel diritto veramente analogo a quello che si ritrova nei concetti matematici d'« insieme ordinato » e di « gruppo di trasformazione ».

Il totale cambiamento nel sistema delle sintesi costruttive basilari è la rivoluzione.

Con ciò non siamo che ad una prima approssimazione al vero concetto del diritto; ma possiamo già darci ragione di un altro equivoco in cui s'incorre nella concezione sillogistica del diritto.

L'equivoco consiste nello scambiare le « costanti » per « concetti generali ».

Le norme del diritto, benchè contengano, come fra poco vedremo, dei concetti generali, non sono esse stesse dei concetti generali, ma delle funzioni costanti. La confusione fra *generalità* e *costanza* (*costanza relazionale* o *costanza funzionale*) è troppo frequente perchè possiamo meravigliarcene. A noi basta qui rilevare che i princìpi e i comandi del diritto, se s'impongono ad una universalità di soggetti e per la generalità di dati casi e modi dell'agire loro; non sono princìpi e comandi di diritto per il solo fatto di contenere elementi di universalità e di generalità, ma per in-

trodurre, asserire, comandare, garantire, minacciare, fra siffatti momenti, cioè dati antecedenti e dati conseguenti esattamente definiti, una determinata *relazione costante*. Le norme del diritto si possono quindi chiamare propriamente « costanti giuridiche ».

Tutto ciò premesso, per rispondere al quesito preliminare che mi sono posto: quali funzioni mentali presiedono alla concezione e formulazione del diritto? bisognerà esaminare l'interna struttura di una « costante giuridica ».

In essa troviamo più componenti: *a*) *concetti generali* che additano e definiscono i soggetti e gli oggetti impegnati nella relazione costante, e *b*) l'esatta determinazione della *relazione* comandata. Sui concetti generali immessi nella relazione giuridica non c'è nulla di speciale da dire, se non che il diritto partecipa dello stato in cui si trova la facoltà di concettualizzare le esperienze umane, e quindi della sua iniziale rozzezza e dei suoi perfezionamenti successivi. Quanto meglio definiti, analizzati e articolati sono i concetti generali, tanto più facile riesce di subsumervi i casi particolari. E la sillogistica del diritto si esaurisce tutta qui.

In quanto alla *relazione costante* che avvince i termini generali considerati nella norma, a me non par dubbio che essa ed essa soltanto costituisca il fatto nuovo, proprio e specifico del diritto. Con una tale relazione costante il diritto sorge, e senza di essa il diritto non esiste.

E osserviamo subito che si tratta di una relazione non necessariamente compresa nei termini che essa collega; perchè se vi fosse compresa, non ci sarebbe bisogno di una norma del diritto per comandarla. Questo caratterizza anzi la *tecnica* che il diritto introduce nella causazione dei fatti umani, e la distingue da ogni altra *tecnica* sottoposta al principio di causalità naturale, per il quale esiste invece una relazione necessaria e invariabile fra causa ed effetto.

La « causazione giuridica » è sempre d'ordine *volontario* e si rivolge alle volontà. A ciò si deve la ragione, opportunità, necessità, sufficienza del comando giuridico.

La relazione costante che la norma di diritto inserisce e asserisce fra le azioni volontarie umane vuol dare la *certezza* che a determinati *antecedenti* seguiranno invariabilmente determinati *conseguenti*, ancorchè questi siano esposti, e anzi perchè sono esposti, alle fluttuazioni della volontà e al mutare delle circostanze.

Questa *certezza* è l'*asse del diritto*.

Il *contenuto* di questa certezza, cioè la esatta definizione e determinazione dei membri della relazione, per estensione di soggetti ed oggetti impegnati, quantità, qualità, modalità, durata, ecc. ecc. degli effetti voluti e garentiti, è ciò che io chiamo un « tipo d'ordine » o uno « schema d'ordine », secondo che si tratti d'istituti o di singoli comandi. Ogni *costante giuridica*, in quanto tale, è uno *schema d'ordine*.

* * *

Or qui vorrei concentrare tutto l'interesse per questa mia analisi, se uno ve n'ha, su un punto che a me sembra di una importanza fondamentale.

Questo. La funzione mentale che presiede al concepimento di uno schema d'ordine quale ch'esso sia e quindi anche di uno « schema d'ordine giuridico », non è *logica* ma *categorica*.

L'*ordine* non figura ancora fra le categorie della mente umana, fra le coordinate massime del pensiero, già descritte e classificate da gnoseologi e logisti; ma è una *categoria*. Avrebbe potuto identificarlo come categoria la matematica; da quando essa è diventata una « scienza dell'ordine » compiendo la sua evoluzione da « scienza delle relazioni di quantità e grandezze » in « scienza delle quantità e grandezze di relazioni ».

Avrebbe potuto identificarlo la logica, da quando essa ha imparato, con l'ausilio degli schemi matematici, a moltiplicare indefinitamente i propri.

Ma in verità nè la matematica nè la logica vi hanno ancora pensato. Forse vi riuscirà la scienza del diritto.

Noi possiamo ragionare così: poichè non c'è più dubbio — come cercai di dimostrare nei miei *Nuovi Princìpi* — che la categoria suprema, la categoria delle categorie, la coordinata delle coordinate massime dalla mente umana è la *relazione;* una prima specificazione di questa categoria suprema non può essere che l'alternativa fra *relazioni ordinate*

e *relazioni non ordinate. L'ordine* in quanto schema universalissimo di relazioni ordinate, quale che ne sia il contenuto, è quindi la prima e più universale delle categorie, soltanto meno universale della *categoria della relazione.* Con la categoria della relazione s'istituiscono delle relazioni qualunque; con la categoria dell'ordine, relazioni che abbiano un significato e un ufficio. Tutti gli « insiemi ordinati » ne dipendono (matematici, logici, giuridici, tecnici, estetici, ecc.).

« Sistema d'ordine », il diritto considerato nel suo insieme o « tipo d'ordine » e considerato nei suoi istituti o nelle sue singole norme, « schemi d'ordine », è una funzione e creazione della categoria dell'ordine: appena abbozzata e rudimentale finchè questa fu embrionale; cresciuta smisuratamente col crescere del potere oggi illimitato del nostro pensiero di concepire tipi e schemi astratti d'ordine; il quale potere si rivela nei progressi compiuti dalla matematica e dalla logica non meno che nel diritto, e dal diritto non meno che nelle invenzioni della tecnica e dell'arte.

Sotto quest'aspetto considerato il diritto, lungi dall'essere una addizione di concetti generali e un esercizio di operazioni sillogistiche, è invenzione e creazione di architetture sociali ed umane promulgate da una volontà ordinatrice collettiva, che suscita, esalta dati modi della realtà e ne esclude o inibisce altri.

Tuttavia lo svolgimento di queste funzioni inventive e creatrici nel campo del diritto non è nè illi-

mitato, nè arbitrario.

La categoria dell'ordine ha una sua interna *dialettica* e una certa dialettica governa pure l'ordine *giuridicamente inteso e concepito*. Siffatta dialettica consiste per il diritto nello svolgimento dei comandi in « schemi di universalità progressiva ». Ma una tale universalità non è astratta, indifferente, aumentabile *ad libitum*, bensì legata alle possibilità effettive dei fatti umani di conformarsi a determinate configurazioni costanti, per struttura e funzione. Si dànno quindi nel diritto limiti strutturali e funzionali, esattamente come nella matematica. E così come in matematica gli sviluppi dovuti a nuovi apporti intuizionali sono possibili, se essi si rendano compatibili col sistema logico-categorico già realizzato e ne subiscano l'interna legge; così pure nel diritto ogni nuova immissione di dati concreti e ogni nuovo sviluppo normativo sono condizionati alla loro *compatibilità* col sistema logico-categorico tutto proprio del diritto e già formulato nel diritto positivo.

In termini generali possiamo dire che la dialettica dell'ordine assegna essa dei propri limiti alle possibilità del diritto; ne decreta le avanzate e gli arresti, i successi e gl'insuccessi, secondo che sia possibile, riesca o non riesca di fissare determinate costanze dell'agire in funzioni ordinate e ordinanti di effettiva universalità.

Oltre a questi limiti connaturati con la struttura logico-categorica dello schematismo delle costanti giuridiche, altri limiti s'impongono al diritto pel

contenuto dei suoi comandi. Ma di essi non parlerò oggi.

Aggiungerò solo questo: che la risoluzione degli schemi del diritto nella più ampia categoria dell'ordine, illumina, se non m'inganno, in modo completo, l'intimo processo onde il diritto sorge ed evolve. Nella categoria dell'ordine noi tocchiamo, infatti, alla radice di tutte le funzioni di disciplina e di universalità, mediante le quali le relazioni umane ricevono uniformità e costanza, regolarità e continuità.

Queste conclusioni che ho avuto l'onore di esporre non mi sembrano senza importanza neppure per la pratica dei giudicati, cioè per le applicazioni del diritto ai singoli casi controversi.

Ho accennato già ch'essa viene fatta di regola con un procedimento rigidamente sillogistico, trattando la norma da premessa maggiore, il caso particolare da minore e l'applicazione da conseguenza. Ci sono evidentemente ragioni profonde per applicare la legge inflessibilmente, in sè e per sè — *dura lex sed lex* — senza attender troppo alla estrema varietà dei casi umani e delle situazioni contingenti. La giustizia in tal guisa amministrata ha un ufficio sociale più statistico e pragmatistico, che veramente distributivo e remunerativo.

Una più squisita sensibilità giuridica potrebbe guidare, ad ogni modo, ad un altro ordine di considerazioni: quando, cioè, si tenesse in maggiore evidenza che quel che più importa .è sopra tutto di ricostituire un intero complesso di relazioni uma-

ne secondo lo spirito d'uno schema d'ordine, anzichè realizzare una semplice conformità sillogistica tra fatti e concetti.

In altri termini si deve avere più riguardo alla *funzione ordinante* anzichè a quella *concettualizzatrice*, onde la norma è scaturita.

Ciò riuscirà più agevole se sulla concezione sillogistica del diritto finora dominante e ch'è di lontane origini bizantine prevarrà quella romana del diritto, cioè del diritto *voluntas*, considerato come un sistema di relazioni ordinate da un potere categorico, disciplinare e costruttivo.

## LA CRISI DELLA DEMOCRAZIA E I DIRITTI INDIVIDUALI

Rendo omaggio al vigore, alla passione ed anche alla commovente *unanimità*, con la quale i nostri colleghi francesi, e quegli altri che si sono a loro associati, hanno riaffermato in questo Congresso i *diritti dell'individuo* e i postulati di ciò che qui si è convenuto di chiamare senz'altra precisazione *democrazia*. Maestri e discepoli si sono presentati insieme e, spettacolo unico in filosofia, i discepoli non avevano da cambiare una sola parola alle proposizioni dei maestri. Da parte loro i maestri hanno ripetuto, senza nulla cambiarvi, con una fedeltà e costanza sorprendenti, che confinano coll'immobilità, le tesi di J. J. Rousseau e dell'Illuminismo del secolo XVIII.

---

* All'VIII Congresso Internazionale di Filosofia in Praga (1934) era stato proposto fra gli altri il tema della *Crisi della democrazia*, relatore Emilio Bodrero, che presentò in una magistrale relazione una sintesi storica e attuale efficacissima. Nella discussione che ne seguì intervenni anche io con un discorso nel quale trattai il problema sotto l'aspetto istituzionale. Per questo lo riproduco qui, voltandolo in italiano dall'originale francese, ch'è contenuto negli *Atti* del Congresso e fu anche riprodotto in un volume: *Il problema della democrazia*, Genova 1936-XIV (N. 1 della Biblioteca di Filosofia Politica, diretta da L. Caboara).

Nulla da osservare. Aggiungerò, che allorquando i nostri colleghi francesi parlano in nome delle esperienze storiche e politiche della Francia, accetto, da persona bene educata, tutto senza discutere. E pertanto mi vieterò di fare a loro riguardo quel processo ch'essi hanno imbastito e discusso qui su altri paesi, per stabilire come vi si svolgano i fatti quotidiani in confronto alle proclamazioni di principio che vengono enunciate in questa sede soltanto in linea filosofica.

Resta dunque inteso: che nessuno in Francia vuol toccare nulla alle basi della costituzione politica; che tutti ne sono contenti e soddisfatti; che non vi è discontinuità alcuna tra la coscienza (e azione) degl'individui e la ragion di Stato, che non vi accadono mai delle sommosse; che se degli scandali vi si verificano, non vengono soffocati, come accadrebbe invece sotto le dittature — secondo il Signor Rougier —; che se vi sono cose spiacevoli da rilevare, si scrive un articolo su un giornale oppure, se ne è il caso, si cambia finchè si vuole di ministero, e tutto è bell'è finito — come ci ha assicurato il signor Barthélemy —. Accettato.

Parimenti nel sollevarci al di sopra della cronaca e a non volere uscire dalla storia, ammetto pure senza discutere l'esperimento storico, che la Francia è in via di fare a proprio rischio e pericolo: per esempio, che neanche la Grande guerra è riuscita a scuotere le basi individualiste e democratiche della sua costituzione sociale e politica. Apprezzo altamente il valore di questa lezione storica in

corso; ancorchè noi possiamo attingere nella storia sia di Roma antica, sia dell'Italia moderna e forse nella storia generale del resto del mondo, esempi discretamente numerosi di esperienze contrarie; comprovanti cioè, che giammai una guerra importante vi fu, che non avesse ad arrecare rivolgimenti più o meno profondi, spostamenti sociali più o meno accentuati, riforme politiche di carattere più o meno rivoluzionario.

Da parte mia, quando voglio rendermi conto delle convulsioni sociali che esagitano parecchi paesi d'Europa nel dopoguerra, sono tentato di attribuirle al fatto che codesti paesi hanno preteso di rientrare pacificamente nella loro situazione interna dell'avanguerra, come se nulla fosse accaduto; più specialmente senza impensierirsi affatto delle forze sociali che la guerra aveva eccitate e portate al primo piano della vita collettiva, forze rappresentate autenticamente dalla generazione dei combattenti. Ma non insisterò su questo punto delicato e mi limiterò a dire che almeno per noi Italia la *crisi dell'individualismo* è scoppiata proprio colla guerra.

Dacchè tutti i diritti individuali — vita, libertà personale, coscienza, famiglia, beni... — vennero a trasferirsi dall'individuo nello Stato senza residui; dacchè un'autorità preminente potè dire a codesto individuo sovrano educato nella libertà, a codesto uomo padrone assoluto della sua coscienza e della sua volontà: « tu devi uccidere degli uomini, uccidere uomini che tu non conosci neppure, for-

se uomini dello stesso tuo sangue, certo uomini della tua stessa civiltà, educazione morale, cultura, confessione religiosa-... »; che cosa è rimasto dell'individuo sovrano, di quell'individuo libero, di cui il signor Barthélemy ci ha disegnato un ritratto così cordiale? È stato allora necessario chiedersi, s'esso era una realtà in sè vera; necessario riproporsi problemi che si giudicavano risoluti per sempre; domandarsi se i vincoli sociali, che potevano a un dato momento divenire imperiosi e primordiali al punto d'incatenare l'individuo e trascinarlo alla sua totale eliminazione morale e fisica; se tali vincoli avessero una cosiffatta portata solo limitatamente allo *stato di necessità* creato dalla guerra, o non si estendessero anche allo stato cosiddetto normale; infine se l'eccezione era il pieno sviluppo di quei vincoli nello stato di guerra o non piuttosto il loro ridursi e contrarsi nello stato di pace.

In ogni caso noi abbiamo appreso in Italia prestissimo e a nostre spese, che, se non proprio la guerra guerreggiata, lo *stato di necessità* si prolungava dopo il 1918 in maniera ora latente, ora violenta, sempre minacciosa; e che non è ancora cessato neppur oggi. Con una chiarezza d'intuizione storica, che non fa se non grande onore al buon senso e al patriottismo del popolo italiano, questo ha compreso che l'epoca dell'accentramento dei poteri, l'epoca della disciplina unitaria non s'era affatto chiusa coi Trattati del 1919. In condizioni analoghe fu Roma a creare il magistrato

della dittatura. Bisogna tenere conto di ciò, se si vuol comprendere qualche cosa della situazione italiana del dopoguerra.

A di più noi abbiamo sperimentato, che per ragioni in parte dipendenti e in parte indipendenti dalla guerra, vi era tutto da guadagnare a sodisfare le profonde ragioni, che oggi ci spingono a uscire dalle indeterminatezze del *liberismo economico* e dai pericoli della lotta di classe, collocandoci invece sul terreno d'una *integrazione sociale* più stretta e serrando i nostri quadri sotto la disciplina e guida di uno Stato di autorità.

Eccoci così fuori della contingenza, nelle *questioni di principio*, le sole che siano all'ordine del giorno di questo Congresso filosofico.

Ebbene, io debbo presentare due obbiezioni di metodo ai nostri colleghi francesi.

La prima: ch'è pericoloso giudicare dell'avvenire dell'umanità alla stregua del suo passato. Mentre la storia si svolge sotto i nostri occhi in circostanze che non hanno precedenti e in direzioni sconosciute, impossibili a prevedere, si cade in un errore certo di prospettiva storica a riguardare sempre le cose dall'angolo visuale di ciò ch'è stato in altri tempi.

La seconda: ch'è arbitrario fissare certi concetti generali, certe definizioni — individuo, popolo, cittadino, Stato, libertà, autorità, ecc. — e farne l'unità di misura della realtà umana. Questo porta a due conseguenze egualmente incomode e un tantino umilianti: l'una di dover constatare, che

codesti concetti, data l'estrema complessità e perpetua novità del divenire umano, non si realizzano nella loro teorica purezza mai; l'altra di squalificare arbitrariamente tutto quello che della realtà umana non rientri nelle definizioni adottate, e che viene condannato per questa sola ragione come un'irregolarità, una deviazione dalla normale, una perturbazione dell'ordine prestabilito, una colpa, una perdizione.

È un abuso, d'altronde un po' ridicolo, pretendere di fermare la storia che cammina per vie sconosciute, come un controllore ferroviario ferma un viaggiatore sul treno per verificare se ha il biglietto in regola.

Passando dal metodo ai princìpi, non tenterò di convincere i nostri colleghi francesi, i quali hanno tirato definitivamente le loro brave conclusioni (si sa: i Francesi sono sempre degli uomini convinti e anche se adoperano il dubbio come metodo, lo fanno per giungere a convinzioni ancora più assolute). E cercherò di accostarmi a coloro che considerano questi problemi con spirito di ricerca.

Tuttavia nel separarmi dai nostri egregi contraddittori, desidero rassicurarli, che quando parlano d'una umanità migliore, dell'uomo progredito in ogni senso, noi siamo d'accordo.

Ma sì, certamente! in primo luogo perchè la creazione dell'individuo responsabile verso la propria coscienza, verso lo Stato e verso Dio non è un'invenzione della Rivoluzione francese, la quale ha certo il suo merito storico, che tuttavia non

è lì, sibbene nell'avere abolito tutte le eccezioni alla vita del diritto — eccezioni che nessuno più pensa di ristabilire —; ma perchè questo individuo è il prodotto di tremila anni di civiltà occidentale (l'Oriente lo ignora), al quale hanno collaborato il diritto romano, la religione cristiana, una millenaria educazione politica e nazionale, la stessa struttura economica delle nostre società, che ha per base la proprietà privata e l'iniziativa personale.

In secondo luogo noi siamo d'accordo, perchè sarebbe folle volere innalzare la collettività abbassando l'individuo; al modo stesso che sarebbe folle pretendere d'ingrandire l'individuo indebolendo la collettività alla quale egli è fondamentalmente legato sotto tanti rapporti da una solidarietà di vita continua e irrecusabile. Anche a metterci fuori delle ragioni pratiche e degl'interessi positivi, e a non guardare che alle ragioni ideali della vita; ebbene, basterebbe affievolire la coscienza d'una sola delle tre responsabilità anzidette, per debilitare tutto l'asse del processo umano e storico-collettivo, che il nostro Occidente ha vissuto e continua a svolgere.

Le nostre divergenze sono altrove.

Forse si potrebbe formulare il problema in questi termini: come le due entità inseparabili, individuo e collettività, possano ingrandirsi insieme e accrescersi mutuamente.

Posta così la questione, le opposizioni si possono trasferire nel campo dei metodi e mezzi da impiegare. La questione diventa un problema di *tec-*

*nica istituzionale.*

Senza pretendere affatto di esaurire nel brevissimo tempo consentitomi un problema di tale complessità, proporrò qui alcuni quesiti d'ordine istituzionale, appunto, a coloro che esaltano ancora il modello classico dell'*elettorato politico*, come l'unica possibile espressione e come il palladio della *sovranità popolare* e dei *diritti dell'individuo.*

1. Sì o no: è compatibile con non importa quale sistema politico fondato sulla *responsabilità dei poteri in tutti i loro gradi*, compresovi il Capo dello Stato — verso il quale sussiste in ogni caso, secondo il princìpio della sovranità popolare, un *diritto di deposizione o di rivoluzione* —; è compatibile, ripetiamo, che solamente l'*individuo* eserciti i suoi poteri *senza responsabilità?* ch'egli solo sia dunque un *sovrano irresponsabile?* (Notare che questa *irresponsabilità politica* dell'individuo è l'esatto correlato di quella *irresponsabilità economica* della proprietà privata, di cui molto giudiziosamente ci ha parlato Emilio Bodrero).

2. Sì o no: si può ammettere che l'individuo, per massimo che sia lo sviluppo della sua realtà e del suo valore, *esaurisca in sè* e *rappresenti legittimamente e totalmente* la realtà umana? oltre quella personale, tutta la realtà sociale, sia storica, sia futura, la quale si realizzi e svolga nelle collettività civili? e che di conseguenza egli abbia il diritto di condursi, ancorchè *pro rata*, da arbitro assoluto e irresponsabile di fronte ai destini della propria collettività?

3. Sì o no: si può ammettere come un postulato definitivo della costituzione sociale e politica, che il modello di relazione diretta, quasi domestica e privata, tra individuo e Stato, che può bastare, quando si tratti di piccole comunità politiche, quali la antica polis o civitas, il comune medioevale, un piccolo municipio o un cantone, relazione che chiamerei perciò *municipale o cantonale o parrocchiale*, possa bastare e restare invariabile e decisoria per tutti i tipi di società ed anche per gli enormi volumi demografici che oggi si raccolgono in quantità crescente negli Stati moderni?

4. Sì o no: non v'è forse una contradizione interna e incorreggibile nell'individualismo, tra il principio della *sovranità dell'individuo* e il criterio della *maggioranza?* Vale a dire nel criterio aritmetico della *metà più uno* onde una maggioranza numerica qualsiasi acquista il pieno diritto d'imporsi alla minoranza, togliendole praticamente, e cioè annullando anche in linea di principio, ogni diritto di disporre della cosa comune; criterio che in definitiva sovrappone dispoticamente degl'individui sovrani, che acquistano il diritto di comandare, ad altri individui egualmente sovrani, che subiscono il dovere di obbedire?

5. Sì o no: dato che la vita politica delle collettività contemporanee si sviluppa nell'organizzazione dei partiti politici, che assorbono l'individuo e lo privano in pratica d'ogni libertà di apprezzamento, d'iniziativa, di decisione, d'azione, di voto, sottoponendolo interamente a gerarchie oligar-

chiche e a dittature particolari; non si è forzati a riconoscere, almeno in punto di fatto e come realtà storica, che quell'individuo sovrano, rimpinzato di diritti alla J. J. Rousseau, non esiste più? e che il suo posto è oggi occupato dalle dittature dei partiti e dei sindacati, alle quali è stata trasferita di fatto e di diritto quell'*irresponsabilità politica*, di cui godeva per principio l'individuo?

Ecco quel che si sarebbe dovuto considerare se non m'inganno, nel parlare di *crisi della democrazia*, sotto l'aspetto istituzionale, poichè è questo l'aspetto da cui si scorgono tutte le insufficienze e impotenze delle vecchie formule e dei vecchi moduli a dirigere e a disciplinare la vita delle società e degli Stati del nostro tempo.

Lungi dal costituire l'ordine perfetto e definitivo di qualsiasi collettività politica e civile, l'ordine democratico, qual'è uscito tangenzialmente dalla Rivoluzione francese, presenta adunque rughe e scadimenti, che denunciano la sua vecchiaia e incapacità a fornire gli schemi di quella nuova aggregazione e integrazione sociale e politica, che nei termini più diversi è avvertita come l'esigenza più forte della nostra epoca. Così come il *liberismo economico*, anche il *liberalismo democratico* è una fase che ha servito, ma che non basta più; una tappa necessaria, ma che dev'essere oltrepassata.

Che vi ha dunque d'inaudito e d'inconcepibile nel fatto, che noi Italiani, noi che abbiamo vissuto profondamente la tragedia della guerra; noi che abbiamo penetrato sino al fondo la *crisi dell'indi-*

*vidualismo* dalla guerra determinata; noi che sentiamo come una necessità di vita il bisogno d'*integrazione sociale* che domina oramai nei problemi esistenziali delle più grandi collettività umane; abbiamo preso il nostro partito di tentare di risolvere i nostri problemi su *basi unitarie*, sopprimendo ogni struttura ereditata di classi sociali e di partiti politici, e sostituendovi la realtà che noi crediamo vivente e che trascende ogni esistenza individuale e temporanea: la Nazione? Che cosa v'è d'assurdo, se noi introduciamo nell'*indifferentismo equalitario* atomico, amorfo, incoerente, instabile di prima, princìpi d'ordine e di gerarchia qualitativi, oltre che quantitativi, più aderenti alla realtà sociale? E che noi collochiamo i veri interessi universali, di tutti e di ciascuno, al di sopra d'ogni *particolarismo*, necessariamente egoistico e illegittimamente irresponsabile, dei partiti politici e dei gruppi economici, sempre e dovunque agognanti a sottomettersi e a *privatizzare* lo Stato? E che noi ci sforziamo di dare basi nuove al diritto di rappresentanza e alla delegazione dei poteri? E che ci muoviamo alla ricerca d'una *morfologia politica* nuova?

Se c'inganniamo, tanto peggio per noi; ma non credo — bisogna ch'io lo dica francamente — che sia serio sotto l'aspetto scientifico, nè generoso sotto il riguardo umano, volersi appellare di continuo a certe definizioni preconcette e a certe unità di misura arbitrariamente scelte per giudicare di esperienze storiche che sono in corso di farsi e di ri-

farsi e che possono sboccare dove non è ancora dato di prevedere.

Lo Stato corporativo è una di queste esperienze. In tutti i casi noi vi abbiamo guadagnato un *principio d'unità*, quale base d'un'integrazione superiore, che abbiamo ragione di considerare come la conquista etica più preziosa del nostro tempo e della nostra storia. Ciò vuol dire che siamo convinti di avere il diritto e il dovere di affrontare i nostri problemi politici, sociali, economici, culturali, ecc. su un terreno *unitario* e di *solidarietà totale*, in luogo che su quello della lotta di classe e della concorrenza dei partiti politici. Abbiamo in ogni modo assodata anche questa convinzione ormai sperimentale: che quando l'ispirazione e la disciplina unitaria si rilasciano, si rimane preda dell'anarchia degl'interessi e degli egoismi particolari.

Infine è troppo presto per giudicare di materia corporativa. Ma a coloro che la respingono a priori ricorderò un'esperienza francese al riguardo. Allorchè la Rivoluzione aveva compiuto la sua opera di demolizione di ogni corporazione, d'ogni struttura intermedia tra l'individuo e lo Stato, uno spirito ben francese che vedeva sempre chiaro, Talleyrand, registrava questa singolare osservazione: « *La révolution a désossé la France* ».

## DALLA LEGGE DELLE GUARENTIGIE ALLA CONCILIAZIONE

### Premessa

*Il* 12 *febbraio* 1915 *pubblicavo nel giornale* L'Ora *di Palermo un articolo su* La questione romana. *Era salito da poco al Trono pontificio Benedetto* XV *e il lavorio diplomatico intorno al Vaticano si faceva assai attivo. Tutte le grandi potenze, comprese le scismatiche, manifestavano chiaramente le più larghe disposizioni a tenere nel più alto conto la S. Sede.*

*La Gran Bretagna nominava proprio allora un ambasciatore presso il Papa, probabilmente mossa da uno squisito senso di riguardo verso i suoi molti sudditi cattolici, non pure dell'Irlanda, dov'erano in* 3 *milioni e* 250.000 *su* 4 *milioni e mezzo, ma anche del Canadà, dove costituivano circa i due quinti dell'intera popolazione, dell'Australia, dov'erano poco più di un quarto, ecc. ecc.*

*Germania e Russia quasi gareggiavano in cortesie verso il Papa, la prima per un riguardo verso i propri* 24 *milioni di sudditi cattolici, e la seconda verso i propri 12 milioni di altrettali.*

*La Francia non sapeva più in quanti modi esprimere la sua compunzione religiosa e voglia di tornare sulla legge di separazione che aveva avuto per effetto la perdita del suo primato storico nella protezione dei cristiani in Oriente.*

*E persino la Turchia anelava all'onore di farsi rappresentare presso il Successore di S. Pietro, se non altro per dimostrare al mondo ch'essa bastava alla tutela dei cristiani dell'Asia Minore, dell'Armenia e della Siria.*

*Era necessario, a mio giudizio, che l'Italia vigilasse, poichè fra i tanti motivi assegnabili a ciascuna mossa diplomatica presso il Vaticano, poteva esserci il proposito di tenere in scacco l'Italia.*

*Pensavo allora che il problema della situazione giuridica e politica del Sommo Pontefice non potesse essere nè schivato nè differito, dovendo far parte integrante della nuova sistemazione europea.*

*Osservavo pure che la questione romana sarebbe rientrata in una fase acuta, il giorno in cui l'Italia avesse preso parte alla guerra, non importa contro chi. Dicevo: la Legge delle guarentigie della Santa Sede non prevede il caso di una guerra e dispone che « gl'inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel regno di tutte le prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale » ( articolo 11).*

*Che cosa faremo noi degl'inviati presso il Vaticano delle Potenze con le quali saremo in guerra? Li rimanderemo? e avremo violato le prerogative del Sommo Pontefice, garantite dalla nostra legge.*

*Li lasceremo stare? e comprometteremo gl'interessi italiani. Pregheremo S. Santità di recarsi a villeggiare in qualche isola, donde egli possa corrispondere a suo piacimento con chicchessia? e avremo dato la prova tangibile che il Papa non è padrone in casa sua, e smentito in un sol giorno la politica di quasi mezzo secolo.*

*Del resto, aggiungevo, non da oggi si rivelano i difetti di una politica incerta, tortuosa, equivoca, mezzo intransigegnte e mezzo accomodante, a guardarla in viso rigoristica e sottomano remissiva, quale la politica ecclesiastica italiana; la quale sembra chiara e limpida, mentre è, in realtà, confusa e oscura, mancante di principi sicuri e di una direttiva costante.*

*Noi abbiamo proclamato con Cavour il principio:* libera Chiesa in libero Stato; *e intanto il nostro Stato conserva ancora il diritto di* exequatur e placet *per la provvista dei benefizi maggiori e minori, paga le congrue ai parroci, amministra l'economato dei benefizi vacanti e il fondo per il culto, vieta alle Congregazioni religiose di possedere, ecc., ecc. Noi non rifiniamo di cantare le lodi della legge delle guarentigie, che abbiamo dichiarata monumento... nazionale di sapienza politica e giuridica; ma dobbiamo riconoscere lealmente, che la sovranità del pontefice, così come noi l'abbiamo regolata con quella legge, è una figura retorica.*

*L'errore fondamentale da cui tutta la nostra politica ecclesiastica è inficiata, è quello di aver voluto risolvere con principi generali, in termini*

*astratti, una situazione contingentissima, che non si riproduce in termini analoghi in nessun altro paese del mondo e per nessun'altra chiesa o confessione; e di aver voluto trattare alla stregua del diritto comune un istituto non soltanto religioso, ma eminentemente politico, non pure italiano, mondiale.*

*L'Italia ha il singolarissimo privilegio fra tutti i paesi del globo terraqueo, di essere sede del Papato, che, comunque si giudichi dal lato religioso, è il prodotto più alto della storia civile di 20 secoli, è l'unica autorità spirituale internazionale che comandi ai popoli, anzi alla più pura parte di essi, cioè alle loro coscienze, indipendentemente da tutte le distinzioni e dissensioni di razze, nazionalità, regimi statali, contingenze storiche, economiche e politiche. Ambizioso concepimento latino, il Papato è l'espressione titanica dell'imperialismo romano, divenuto, di territoriale, spirituale. E la grandezza del Papato è anzitutto grandezza italiana, in quanto ha concorso a costituirla il genio politico e filosofico dei maggiori nostri eroi del pensiero e della spiritualità, con una continuità storica che sa di miracolo; e vi hanno inoltre conferito i sacrifici politici che l'Italia ha sempre fatti, lasciando primeggiare in tutta la sua storia gl'interessi papali financo a scapito di quelli nazionali. La caduta del potere temporale è stata poi il coronamento di tutto un processo di elevazione spirituale del Papato, che non aveva ormai più bisogno di alcunchè di terreno per progredire e trionfare universalmente, anzi era an-*

*dato incontro, nelle cure terrene, a compromissioni, deturpamenti, inciampi, possibilità di conflitti.*

*Or questa grande Potenza spirituale che trascende qualsiasi confine territoriale assegnabile, il partito liberale italiano aveva avuto il torto di trattare come una qualunque associazione privata, tale e quale come se fosse stata un club d'armi o un circolo di caccia, un kursaal o una qualsiasi società di sport, di coltura o di diletto.*

E nel mio articolo così continuavo.

*Che vale proclamare che al papa sono resi onori sovrani quando il Parlamento italiano si crede solo autorizzato a legiferare in una materia che tocca profondamente l'organismo della Chiesa.*

*Basta la stessa legge sulle guarentigie per provare che lo Stato italiano considera in sostanza la Chiesa cattolica apostolica romana come un istituto privato avente sede nel territorio nazionale, senza preoccuparsi per nulla del fatto, che sì dal lato religioso, come dal lato politico, essa Chiesa appartiene al mondo intero e sta fuori e al di sopra di ogni singolo Stato, l'Italia compresa.*

*D'altra parte sarebbe un errore gravissimo e direi quasi fatale per la Chiesa, se il Papato chiedesse la soluzione del problema della propria esistenza e indipendenza a un Congresso di Potenze.*

*Il Papato è più grande non solo di ciascun singolo Stato; ma anche di qualsiasi concerto di Stati. Se si acconciasse alle deliberazioni di un Congresso, ne uscirebbe in ogni caso diminuito. I vantaggi che potrebbe conseguire per tale via sarebbe-*

*ro nulli di fronte alla compromissione di quell'assoluta sovranità, la quale verrebbe posta sotto tutela delle Potenze, alla mercè delle mutevoli combinazioni e contrattazioni della politica internazionale.*

*Qualunque legge particolare, sia che venga da un singolo Stato o dall'intesa fra più Stati, non può che abbassare il Papato e comprometterne l'effettiva indipendenza, la funzione cattolicamente, mondialmente sovrana.*

*Bisogna dunque che, come l'Italia ha fatto da sè, pure il Papato faccia da sè; trovi nel genio operante della sua storia essenziale le direttive per uscire dalle presenti distrette. E d'altro canto il Regno d'Italia non può ammettere che un suo problema vitalissimo, interessante il proprio contesto nazionale e politico, divenga argomento d'interventi da parte di qualsiasi altra potenza o di un congresso di potenze. E allora?*

*Ma a me la soluzione appare chiarissima. Se la questione romana non deve essere risolta che direttamente e liberamente dal Papato e dallo Stato italiano, all'infuori di qualsiasi ingerenza straniera, che menomerebbe la sovranità spirituale dell'uno e la sovranità politica dell'altro, non resta se non che i due enti sovrani e liberi si intendano direttamente, trattando da potenza a potenza. Bisogna che tutta la materia estremamente complessa e singolare delle relazioni fra lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica Apostolica Romana venga regolata d'accordo con un* trattato *o con un* concordato.

I tempi sono maturi. Il Papa deve riconoscere il fatto, diciamo meglio il fato compiuto a Roma; lo Stato italiano deve riconoscere che la Sovranità del Sommo pontefice non può essere esposta alle vicende della politica interna ed estera del nostro Paese; e va garantita effettivamente, pienamente.

Certo vi son questioni, nelle quali bisogna transigere con mutue concessioni, come avviene nelle servitù necessarie. La guerra, per esempio, tra l'Italia e una potenza rappresentata presso la Santa Sede, dovrebb'esser prevista e il caso risolto d'accordo fra Stato e Chiesa, anzichè ad arbitrio del nostro Governo in forza del proprio ius imperii.

In cento altri argomenti una leale intesa fra i due Stati sovrani agevolerebbe la soluzione di problemi, che, trattati da un solo di essi, diventano insolubili. Per esempio: la legge per la precedenza del matrimonio civile sul religioso non interessa meno la Chiesa che lo Stato; ma sarebbe ben altra cosa venire a un accordo speciale in proposito con la Chiesa, anzichè chiamare la Camera e il Senato a legiferare sulla somministrazione di un sacramento.

E tralascio di considerare tutta la portata ricca e molteplice, nazionale e internazionale della nuova impostazione, che la politica ecclesiastica italiana verrebbe ad assumere in armonia con le più profonde direttive storiche che guidano nelle loro missioni mondiali il Papato e l'Italia. L'argomento ci porterebbe troppo lontano. E noi ci limitiamo a constatare l'urgenza che la questione romana sia

*radiata dal novero delle questioni internazionali pendenti e venga risoluta, sì dal Papa che da noi, al più presto e al di fuori di ogni intervento straniero.*

*La questione romana cesserebbe di essere per gli Italiani un incubo. E cesserebbe pure l'equivoco del partito cattolico italiano, il quale comprende tanto gl'intransigenti, che acclamano ancora al Papa-re, quanto buoni e convinti patriotti, i quali però non sentono la loro coscienza di cattolici tranquilla, se considerano lo stato reale del Pontefice in Italia.*

*Ma si obbietterà: e perchè un* trattato *con la Santa Sede e non con i rappresentanti di tutte le altre confessioni religiose? La risposta è facile. Nessun'altra Chiesa al mondo ha la storia della Cattolica romana; nessun'altra confessione è un organismo, oltre che religioso, politico internazionale, e ha una così assoluta preminenza su tutte le altre chiese nella vita religiosa del popolo italiano.*

*E si obbietterà d'altra parte: ma quale sanzione avrebbe un trattato conchiuso direttamente tra la Santa Sede e l'Italia? Rispondiamo: quella stessa che hanno tutti i trattati internazionali, compresi i trattati sottoscritti in seno ai congressi delle potenze. È un errore credere che il diritto sia assistito dalla forza. Stabilita questa equazione, la forza, quando può, divora il diritto. Il vero naturale incrollabile eterno fondamento del diritto è la giustizia e l'onesto riconoscimento di tutti i legittimi interessi da ogni parte.*

* * *

*Il mio articolo del* 1915 *era evidentemente prematuro. Tuttavia fu definito da un'altissima personalità vaticana « un binario sul quale si poteva andare molto lontano ».*

*Finita la guerra e appena dopo l'avvento del Fascismo, tornai a quel mio tema, che potei approfondire in circostanze specialissime, delle quali non è ancora venuto il momento di discorrere. Frutto di quell'elaborazione fu una mia monografia dal titolo*: Lo Stato e la Chiesa Cattolica in Italia (*Roma, Optima,* 1924), *da me sulle prime distribuita ad alcune pochissime personalità responsabili dell'uno e dell'altro campo.*

*Nel* 1927, *quando le circostanze mi parvero propizie per una pubblica discussione dell'argomento, scrissi un articolo per la* Nuova Antologia (16 *luglio* 1927): La Chiesa cattolica nello Stato Italiano e nel mondo, *che riproduco per intero qui appresso. L'articolo fu pubblicato dal Direttore Tommaso Tittoni allora Presidente del Senato, solo dopo autorizzazione competente. Chi fece poi nel campo cattolico la storia della Conciliazione tra la S. Sede e l'Italia, attestò, che in quel torno di tempo le trattative s'erano arenate, ma che la pubblicazione del mio articolo nella* Nuova Antologia *le rimise in carreggiata* (E. Martire).

*Avvenuta la Conciliazione, la commentai con un secondo articolo sulla medesima* Nuova Antologia *del* 16 *febbraio* 1929, *a pochi giorni di distanza*

*dagli Accordi Lateranensi dell'*11 *febbraio e sui pochi elementi forniti dal comunicato ufficiale. Riproduco anche qui quell'articolo, che è il compendio dei miei studi iniziati nel* 1914 *e perseguiti a varie riprese per un quindicennio.*

LA CHIESA CATTOLICA NELLO STATO ITALIANO E NEL MONDO.

Mi propongo di trattare della situazione odierna della Chiesa cattolica nello Stato Italiano e, di riflesso, nel resto del mondo, limitando il mio esame a questioni fondamentali di diritto pubblico. Prescinderò, quindi, da considerazioni d'ordine spirituale e di convenienza politica.

È tuttavia evidente che questo mio scritto — continuazione di altri sullo stesso tema, al quale torno con una certa ostinatezza (1) — m'è suggerito da considerazioni non soltanto giuridiche.

Per quanto concerne la Chiesa, mi guida un alto concetto della sua missione universale e la preoccupazione di togliere allo sviluppo di questa ostacoli estrinseci. Chè se i progressi della spiritualità cattolica nel mondo sono innegabili, come ha dimostrato a luce meridiana, anche ai meno propensi, la grandiosa Mostra Missionaria dell'Anno Santo, non è a dire quanto maggiori sarebbero, se la Chiesa fosse stata liberata a tempo dall'equivoco della situazione romana. Si pensi al momento in cui crolla-

(*) Articolo pubblicato in *Nuova Antologia* il 16 luglio 1927.

(1) Cfr. *La questione romana*, febbraio 1915 (in *Verso la nuova Europa*, seconda ed., Roma, «Optima», 1917; e *Lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia* (Roma, « Optima », 1924).

va il sistema czarista della Chiesa ortodossa — la quale oggi invece va riprendendo e torna a contrapporsi a quel cattolicesimo a cui s'era in un primo tempo rivolta come sorella in pericolo —. Si pensi alla svigorita High Church di fronte al puntiforme non-conformismo inglese; ed alla Chiesa Riformata tedesca senza più nè Kaiser, nè re, nè prìncipi... riformatori. Si pensi ancora alle crescenti inquietudini e insoddisfazioni del mondo protestante, il quale, malgrado la ricerca ansiosa (senza tuttavia martirio!) di compensazioni nel proselitismo, non riesce a trovare in sè *ubi consistat*. Invero è nel più intimo processo che si rivela inconsistente ciò che all'inizio del movimento fu la sua forza: l'ambizione di razionalità e l'individualismo religioso. Oggi il pensiero umano tende a correggersi delle intemperanze della ragione e ad avvalorare le esperienze storiche e la coltura associata della spiritualità; mentre il Protestantismo acquista sempre più chiara coscienza della contradizione tra l'individualismo religioso e il concetto di ecclesia.

Quanto allo Stato Italiano, sono convinto che una situazione netta non possa e non debba che giovargli. Il regime della confusione di beni e di attribuzioni fra Stato e Chiesa — cioè fra due Enti in sviluppo e legati a una medesima base di fatto, sicchè debbano interferire a ogni passo — non si prolunga senza aggravare il malessere, il disagio, l'incertezza, le incompatibilità che contrassegnano da oltre mezzo secolo le relazioni fra Stato e Chiesa in Italia: conseguenza inevitabile di princìpi mal

posti. Nè v'è cerimoniale, nè buona volontà, non vi sono compromessi, nè concessioni particolari, per importantissime che siano, che bastino a neutralizzare un errore di principio. La Chiesa mostra su questo punto una intransigenza, la quale sorprende soltanto gl'ignari. Essa, che misura a secoli le proprie lotte col potere politico, sa aspettare. Può rinunziare, senza scapitarne, a un territorio; a un principio non mai.

* * *

Sarebbe infatti appena necessario dire che, quando l'art. 1 dello Statuto Albertino proclamò la religione cattolica apostolica e romana la sola religione dello Stato; e quando poi il titolo II della Legge delle guarentigie regolò *ex novo* tutta la materia delle *relazioni dello Stato colla Chiesa* — applicandovi il principio della separazione e abrogando espressamente (art. 19) qualunque disposizione contraria, e di conseguenza assai presumibilmente (per l'art. 5 Disp. prel. Cod. Civ.) l'art. 1 dello Statuto —; e quando infine lo Stato Fascista rimise in vigore l'art. 1 dello Statuto stesso — correggendo le conseguenze che i Governi anteriori avevano desunte dalla legge del 1871, per es. nelle leggi dell'istruzione del 1877 e del 1904, nel codice penale, nei regolamenti militari, ecc. ecc. —; tutte codeste vicende riguardarono e riguardano soltanto lo Stato italiano e la sua politica interna.

La Chiesa poteva dolersi del regime laicista e agnostico anteriore, come si rallegra della ripresa confessionalista; ma tutto ciò non la tocca nè la spo-

sta in quanto soggetto di diritto pubblico, nei propri attributi di ente sovrano, supernazionale, *società cattolica perfetta, suprema, indipendente*, ecc.

Che i successi della Chiesa nel campo spirituale in Italia possano compensarla della *deminutio* che l'Italia le infligge come soggetto di diritto internazionale, è una illusione che deriva da una confusone e genera a sua volta delusioni amare, quanto procacciate.

La Chiesa nell'orbita del proprio diritto pubblico è non meno sensibile al principio della sovranità, che ogni altro ente sovrano; anzi forse più, in quanto ripete la propria sovranità direttamente da Dio. E la difesa gelosa, ch'essa sostiene *erga omnes*, di questa propria subbiettività giuridica e politica, riguarda quel sistema di prerogative, ch'essa non può attenuare senza sminuirsi di fronte al mondo, alla storia, alla sua missione divina e terrena.

Sono concetti troppo ovvi questi, sui quali non sarebbe il caso d'insistere, se non venissero continuamente fraintesi.

* * *

Bisogna, dunque, riesaminare lealmente e coraggiosamente e a fondo la situazione giuridica della Chiesa cattolica in Italia in quanto ente internazionale; cioè a dire la situazione creatale nel mondo dalla legge delle guarentigie, con la quale l'Italia, facendo uso del proprio *ius imperii*, si attribuì la competenza di determinare essa « le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede ».

Il Fascismo, che ha la capacità e l'autorità necessarie e sufficienti ad affrontare in pieno e a risolvere radicalmente i problemi fondamentali dello Stato, non può lasciare insoluta la più grande questione storica che incombe sulla Chiesa e sullo Stato Italiano e che reinfluisce indirettamente, e forse più sensibilmente, sull'intero mondo cattolico.

Diciamo subito che la Chiesa non può acconciarsi a considerare la questione romana come risolta competentemente, finchè la soluzione emani soltanto da una legge dello Stato Italiano. Questa prima obbiezione alla legge delle guarentigie non è solo di forma, ma di sostanza. Noi abbiamo legiferato sul Papato quasi fosse un istituto particolare o un ente morale qualsiasi situato nel territorio nazionale e sottoposto al nostro potere legislativo.

Anche se la legge del 1871 fosse perfetta — e non lo è —, essa è il fatto proprio di una sola delle due potestà in conflitto, un atto sovrano unilaterale, al quale l'altra potestà non ha che da uniformarsi e da ottemperare.

Noi abbiamo avuto un bel proclamare la legge delle guarentigie legge *contrattuale*, *internazionale*, *statutaria*, *fondamentale*, ecc. Chi l'ha qualificata così? Il Consiglio di Stato in un suo parere del 27 febbraio 1878, confermato dalle Sezioni unite il 2 marzo successivo. Basta? Può bastare?

La verità è che la legge delle guarentigie è una legge come tutte le altre e quindi esposta alle vicende della politica interna dello Stato Italiano.

Ma neppure il più estremo giuseppinismo aveva

osato tanto, cioè innalzare il giurisdizionalismo di uno Stato particolare al di sopra del Trono Pontificio e subordinarvelo. Lo stesso Napoleone aveva avuto cura di dare alle imposizioni dettate a Pio VII durante la cattività di Fontainebleau la veste di concordato. E Cavour, dopo le storiche sedute del 1861, fatta proclamare *Roma capitale necessaria d'Italia*, intavolò subito trattative con la Santa Sede, per risolvere la questione romana mediante un concordato.

Aggiungiamo che la questione non è tale da poter essere risolta neanche da un Congresso di Potenze. Quest'idea, che ricorre ancora spesso, fu dalla Francia messa avanti nel 1882, ma non ebbe favore neppure in Vaticano. Il Papato è un ente non solo internazionale, ma supernazionale, e non può collocarsi sotto la tutela di nessuno, tanto meno alla mercè delle mutevoli combinazioni e contrattazioni della politica internazionale, nelle quali d'altronde preponderano Potenze eretiche e scismatiche.

In questo l'interesse della Chiesa collima perfettamente con quello dell'Italia. Noi neppure, infatti, possiamo ammettere che in una questione in cui sono impegnate la nostra consistenza e indipendenza nazionale intervenga lo straniero.

Non resta dunque che tornare alla pratica dei trattati e dei concordati, la quale è la più conforme al diritto pubblico, tanto della Chiesa, a cominciare dal Concordato di Worms del 1122 sino ai nostri giorni, quanto dello intero mondo civile nel-

le sue relazioni con la Chiesa cattolica, quanto infine dello Stato Italiano, che, come ereditò i concordati preesistenti fra gli ex Stati e la Chiesa, pur avendoli abrogati, può conchiuderne di nuovi.

Stato e Chiesa non possono regolare le loro relazioni e la materia cosiddetta *mista* — cioè di comune giurisdizione o interesse — se non mediante un atto che sia sovrano d'ambo le parti, conchiuso da potenza a potenza.

* * *

Non è mio proposito d'indagare oggi, se nel 1871 l'Italia avesse altre possibilità all'infuori di quella di « far da sè », nè se la legge delle guarentigie, che a giudizio di molti è da considerarsi come un monumento di sapienza politica, potesse esser fatta diversamente e meglio.

Non la giudico, quindi, in relazione ai tempi, ma in se stessa e per quel valore di assolutezza e perpetuità che le si è voluto attribuire.

Certo una legge essenzialmente politica e contingente come quella del 1871 non può essere giudicata alla stregua del diritto comune o di *regulae iuris* d'ordine generale. Ciò è verissimo. Tuttavia, poichè molti ancora pensano in Italia e insegnano dalla cattedra che la legge delle guarentigie è politicamente e tecnicamente perfetta, non possiamo astenerci dal dimostrare ch'essa presenta gravi difetti, sì nel riguardo dei princìpi politici, e sì in quello della tecnica legislativa.

Politicamente parlando, l'errore capitale della legge è quello di avere applicato a rovescio il principio della separazione fra Stato e Chiesa, subordinando la Chiesa là dove andava rispettata nelle sue condizioni esistenziali di libertà, e liberandola dove andava subordinata.

Noi abbiamo legiferato sul Papato, e pertanto, in conclusione non abbiamo *separato* Stato e Chiesa, ma *sovrapposto* lo Stato alla Chiesa. Viceversa abbiamo *liberato totalmente* il sistema episcopale da ogni e qualsiasi rapporto di subordinazione verso lo Stato, nel momento stesso in cui questo lo collocava in una situazione di privilegio, e abbiamo voluto ignorare rotondamente il diritto canonico, anche quando era evidente (per es., nella materia beneficiaria) l'opportunità di raccordarvi la legge civile.

Fermiamoci per ora sul primo punto, che tocca direttamente la situazione internazionale della Chiesa. Del secondo dirò più brevemente, quando accennerò al nostro interesse politico nell'eventualità di un nuovo regolamento delle relazioni fra Stato e Chiesa in Italia.

A che si riducono le « prerogative del Sommo Pontefice »? Agli onori, all'insindacabilità e all'inviolabilità personale e di domicilio. Cosicchè, se si fosse trattato, anzichè del Papa, di un qualunque minuscolo sovrano straniero transitante nel nostro territorio (dico bene, nel *nostro*), non avremmo potuto statuire nulla di più e nulla di meno. Si osservi, per altro, che tutte le *esenzioni*, delle quali ab-

biamo gratificato il Papa e la Santa Sede, non fanno che ribadire, per il fatto di averle dovute dichiarare espressamente, il principio della soggezione.

Sonvi poi disposizioni positive, alle quali il Papa, per espresso comando della legge medesima, *deve* sottostare.

1. — La legge riconosce al Pontefice la facoltà di tenere un corpo di guardie, ma subito ha cura di stabilirne a un dipresso il numero (« il consueto ») e i compiti cui dev'essere adibito, con un richiamo alle *Leggi vigenti del Regno*, leggi di polizia, che sono dunque dichiarate in vigore anche per la Santa Sede.

2. — Assegna una dotazione annua alla Santa Sede, ma ne stabilisce il bilancio di erogazione, fin nei suoi particolari; bilancio al quale evidentemente il Sommo Pontefice deve attenersi.

3. — Concede al Pontefice di *continuare a godere* dei Sacri Palazzi Apostolici ecc., ma, per la dizione adoperata e per le altre disposizioni che la circostanziano, gliene nega la proprietà, sicchè costituisce il Papa ospite in casa sua.

La verità è che la legge delle guarentigie, pur senza dirlo *apertis verbis*, s'inspira al *diritto di conquista* dello Stato Italiano su Roma e su quanto in essa apparteneva al Sommo Pontefice e alla S. Sede. L'*extraterritorialità* promessa nella circolare 18 ottobre 1870 inviata dal Ministro degli Esteri ai nostri Agenti Diplomatici all'Estero, non fu più dichiarata. E le disposizioni concernenti la situazione di fatto e di diritto del Papa nei Sacri

Palazzi e nei luoghi a lui riservati, formano un vero guazzabuglio, anche per difetti inconcepibili di tecnica giuridica.

« Il Sommo Pontefice *continua a godere* dei Palazzi Apostolici ecc. ». Questa concessione va interpretata alla stregua del diritto canonico o della legge civile italiana? In termini di diritto canonico non era di nostra competenza stabilire, se il Papa avesse il godimento o la proprietà, la disponibilità *pro tempore* e *sub conditione* o illimitata. Meno ancora avremmo potuto modificare noi, con una disposizione della legge civile, istituti di diritto canonico. Dunque la concessione va interpretata alla stregua della legge civile italiana. E allora non c'è dubbio che al Sommo Pontefice è stata negata la proprietà e solo concesso un « diritto di godere delle cose di cui altri ha la proprietà », il qual diritto, per la natura dei suoi obbietti, non può essere che *d'usufrutto* per taluni beni, *d'uso* per taluni altri, *di abitazione* per altri ancora. Questo diritto poi, non essendo stato dichiarato *perpetuo*, il che lo avrebbe messo in antitesi con la nostra totale abolizione della manomorta e del fidecommesso, non può eccedere i trent'anni; in ogni caso, così com'è stato enunciato, è *revocabile*. Nè si dica che siamo in tema di diritto pubblico e non privato. Gl'istituti giuridici sono quelli che sono e non s'inventano; oppure s'introducono apertamente e non con dei sottintesi e tanto meno in forma reticente e ambigua. Comunque, se il Pontefice non ha la proprietà, chiederei anche, contro chi è stata proclamata l'*ina-*

*lienabilità* di tale proprietà? Non era di per sè evidente che colui che ha il semplice godimento non può vendere la cosa goduta? O bisogna pensare che l'inalienabilità sia stata dichiarata contro lo Stato Italiano? che la legge abbia inteso costituire, in modo indiretto, una specie di *demanio ecclesiastico*, vincolato quanto al godimento in favore della Chiesa e quanto alla proprietà a carico dell'Italia?

In qualunque modo s'intenda, la dichiarazione d'inalienabilità ribadisce il concetto — questo è poi sicuro —, che la proprietà dei beni in questione non spetta più alla S. Sede.

Altre disposizioni, quelle concernenti la Biblioteca e i Musei, complicano ancora più la situazione. Il primo cenno, che se ne fa nella legge, è per mettere a carico della Santa Sede la relativa *manutenzione ordinaria e custodia*, e ciò sino a quando lo Stato Italiano non risolvesse « posteriormente » di assumere a suo carico quest'onere »; segno intanto che lo Stato si obbligava sin d'allora alla manutenzione *straordinaria.* E qui domanderei, di passaggio, che cosa ha fatto, che ha mai potuto fare lo Stato Italiano in più di mezzo secolo per adempiere a quest'obbligo? O bisogna ammettere, che in tutto questo elasso di tempo nè la Biblioteca vaticana, nè i Musei abbiano mai avuto bisogno di *manutenzione straordinaria?* La cosa più singolare è, ad ogni modo, questa. Nel 1° comma dell'art. 5, là dove si dichiara che il Sommo Pontefice « continua a godere dei palazzi apostolici... con *tutti* gli edifizi... annessi e dipendenti », non si ac-

cenna specificatamente nè ai Musei, nè alla Biblioteca, nè alle collezioni. Nel 2° comma, ai « detti palazzi, villa e annessi » si aggiungono « i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti » per dichiararli *inalienabili*. Se ne deve conchiudere, che quel « tutti gli edifizi... annessi e dipendenti » del 1° comma, non vuol dire proprio *tutti*, dappoichè Musei, Biblioteca e collezioni non vi sarebbero compresi. A qual titolo rimangono allora in possesso del Papa? Giacchè gli è stato fatto obbligo di provvedere alla relativa *manutenzione ordinaria*, e non straordinaria, e alla *custodia*, evidentemente il Papa avrebbe qui la semplice figura, secondo gli obbietti, del *conservatore, depositario, custode*, ecc...

Tirate le somme si dovrebbe intendere questo: il Sommo Pontefice di taluni beni ha l'*usufrutto*, di altri l'*uso*, di altri il diritto di *abitazione*, di altri la *custodia* e la sola *manutenzione ordinaria*, di altri ancora il *deposito*. E tutto ciò in virtù sempre della medesima dizione: « continua a godere... ». Miracoli di ermeneutica legale!

Diciamolo pure senza ambagi: la legge del 1871, giuridicamente parlando, manca di sistema, mentre innegabilmente ha collocato il Sommo Pontefice e la Santa Sede, malgrado le asserite prerogative, in una situazione quanto mai dipendente e precaria.

La sanzione colpisce del resto molto da presso l'errore. Una legge mal fatta è inapplicabile. E, quasi a conferma di ciò, non una sola delle dispo-

sizioni positive della legge del 1871 è stata mai potuta eseguire, se se ne eccettuano le autoinibizioni dello Stato Italiano.

S'è detto spiritosamente che nella grande guerra la legge delle guarentigie abbia superato la prova del *fuoco*. Proprio con la guerra è caduto l'unico momento di attuazione bilaterale che si fosse sin allora potuto raggiungere: la libertà delle rappresentanze diplomatiche presso la Santa Sede.

* * *

Criticare non basta. Abbiamo quindi il dovere di chiederci se esistano altri princìpi, altri criteri, per risolvere il groviglio di problemi tuttora insoluti fra la Santa Sede e l'Italia.

Per buona sorte la « questione romana » si pone oggi non più come un problema di territorio, ma di principio. Mezzo secolo di storia non è passato invano neanche per la Santa Sede, la quale non chiede più un popolo da governare, non vuol più ripristinato il *Patrimonium Sancti Petri*, un istituto di origine e di diritto feudale, non sente più il bisogno di ricostituire un vero e proprio Stato Pontificio militarmente attrezzato, una volta che una grande potenza cattolica la circonda e presidia da tutte le parti. Nessuno degli ecclesiastici italiani ha rilevato, per esempio, questo: che con la promulgazione del nuovo, monumentale, *Codex iuris canonici* la Chiesa, pur mantenendo la sua figura di potere giurisdizionale, di Stato sovrano e legislatore, s'è spontaneamente e definitivamente *disat-*

*trezzata* come Stato politico militare, amministrativo e giudiziario (in materia civile e penale), ecc.

Sarebbe invero da ciechi non riconoscere che la Chiesa, liberata del potere temporale, cioè di una relazione politica troppo particolare e contingente, e delle necessità della propria difesa armata, ha potuto compiere una benefica evoluzione come suprema potenza spirituale. Anche i termini dello storico conflitto fra l'Italia e la Chiesa si sono quindi via via purificati, purgati di ogni residuo di storicità tramontata e per dir così spiritualizzati.

È giocoforza tuttavia distinguere fra *potere temporale e temporalità*. Per il diritto canonico le temporalità sono elemento necessario, coessenziale, all'esercizio dei poteri sovrani della Chiesa. Le temporalità della Santa Sede debbono quindi essere munite di assoluta indipendenza da ogni e qualsiasi autorità estrinseca.

Posta la questione romana in tali termini, non dovrebbe essere difficile trovare la linea di demarcazione fra le due potestà, la frontiera spirituale e, di conseguenza, politica e territoriale, fra lo Stato Italiano e la Chiesa di Roma.

A noi sembra che il filo conduttore per uscire dall'intricato labirinto ci sia e che si possa seguirlo dallo Stato e dalla Chiesa con reciproca soddisfazione e con soddisfazione dell'intero mondo cattolico.

Bisogna tornare indietro e rifarsi non alla Breccia di Porta Pia, non alla conquista del XX settembre, ma al plebiscito del 2 ottobre. L'Italia, che non

dovrebbe avere alcun interesse di passare alla storia come la spoliatrice *manu militari* della S. Sede Apostolica, può accettare di commisurare i propri diritti su Roma, non dalla conquista, ma dal plebiscito, perchè ciò è coerente con l'intero processo di formazione della propria unità nazionale. E la Chiesa dal canto suo può accettare il plebiscito senza menomarsi, perchè nell'evo moderno la dottrina cattolica intorno alle origini e al mantenimento della potestà civile è essenzialmente democratica e plebiscitaria. Essa ammette la « maiestas populi » (Ferdinando Vasquez, Ludovico Molina, Mariana, Bellarmino, Suarez, ecc.).

Due potestà erano invero unite *per accidens* nella persona del Sommo Pontefice, diverse per origine e natura; l'una di Capo della Chiesa, l'altra di sovrano civile d'un vero e proprio Stato, che abbracciava territori e popoli e decideva del loro ordinamento politico, militare, giudiziario, economico, ecc.

Or il popolo di Roma, rivendicando la propria libertà politica e civile, e ne aveva tutto il diritto, faceva cessare nei propri riguardi l'antico anacronistico Stato Pontificio, ma non poteva attenuare di una sola linea la potestà del Sommo Pontefice come Capo della Chiesa Universale. Di conseguenza non poteva privarlo di nessuno dei suoi attributi, poteri, diritti non solamente *primaziali, storici* e *onorifici*, ma anche *patrimoniali*, cioè di quelle temporalità, che gli spettavano in forza della Costituzione della S. Sede Apostolica, in rappresentanza

del mondo cattolico, e come base e mezzo della propria definitiva evoluzione verso la sovranità spirituale universale.

Ciò detto, è necessario forse aggiungere che gli effetti del plebiscito, nei riguardi del popolo di Roma e dell'Italia, si arrestavano davanti alla soglia dei Sacri Palazzi Apostolici?

Il nuovo Regno, acquistata la sua capitale necessaria, doveva rispettare l'indipendenza della Santa Sede nell'intero complesso delle sue condizioni di fatto e di diritto, storiche e razionali, di esistenza e di sviluppo. Tale dovette essere anche il pensiero e il programma di Cavour, poichè nel progetto di concordato Cavour-Pantaleoni si proponeva esplicitamente: « i luoghi accennati sarebbero considerati come *non soggetti alla giurisdizione dello Stato* ». Ciò equivaleva a dire *fuori* del territorio dello Stato Italiano.

* * *

Insistiamo: non si tratta di quantità, ma di principio. E all'affermazione del principio un *minimum*, una « porziuncola », ad esempio, gli stessi Sacri Palazzi Apostolici e le loro immediate adiacenze e gli altri luoghi designati nella legge del 1871, dovrebbero bastare.

Se nell'àmbito di uno spazio purchessia, ma sottratto a qualsivoglia potestà che non fosse la propria, il Sommo Pontefice, in virtù ed in ossequio della Costituzione della Chiesa, abbia titolo e diritto — il che vuol dire anche dovere — di denomi-

narsi signore, principe, sovrano, e di esercitarvi un *primato,* non soltanto *onorifico, ma legislativo* e *giurisdizionale,* è cosa che non ci riguarda, nè che spetta a noi di stabilire e di concedere o tanto meno impedire. È cosa che compete soltanto al Papa e alla Chiesa in ragione della consistenza storica, politica e universale che i loro titoli e diritti realmente hanno.

Questo mi sembra il punto essenziale che dovrebbe essere ormai acquisito alla soluzione del problema.

Separati nettamente luoghi, beni e poteri — e questa sì che sarebbe vera *separazione* — col seguire la linea di frontiera ideale e territoriale segnata dal Plebiscito del 2 ottobre, l'Italia, investita di tutti i diritti politici e civili del popolo di Roma, tutto incluso e niente escluso, nulla di meno, ma anche nulla di più, non aveva nè ha voce per interloquire in tutto ciò che la Chiesa sia e dichiari di essere in sè e per sè.

Certo l'Italia, dominata dalla convinzione della propria conquista bellica, e attraversata da correnti fortemente giurisdizionaliste e anticlericali, aveva un argomento formidabile nelle proprie mani: essere assurdo e impossibile ammettere l'esistenza di due sovranità nell'àmbito di un medesimo territorio e Stato. Qui i giurisdizionalisti italiani avevano perfettamente ragione. Ma è proprio questa « confusione di beni » che tolse e toglie di vedere con chiarezza e di risolvere con equità lo storico conflitto.

La S. Sede Apostolica non può esistere *entro* il

territorio di uno Stato qualsiasi, entro un territorio sottoposto a giurisdizione, a sovranità che non sia la propria. La S. Sede Apostolica non può accettare alcuna solidarietà politica necessaria con nessuno Stato particolare, non può legare la propria esistenza a condizioni storiche e politiche estrinseche, fosse pure per semplice congiunzione o inerenza accidentale. Essa deve vivere in un rigoroso isolamento politico, e quindi anche territoriale, donde esprimere in modo inequivocabile la propria essenza preternazionale e supernazionale.

E questa sua esigenza è perfettamente legittima. Nulla, infatti, nuoce più alla Chiesa Cattolica nella considerazione del mondo, che di apparire, anche se non è, troppo commista, troppo connessa con le sorti e vicende storiche e politiche interne ed esterne d'Italia.

* * *

Nel riconoscimento di tutto questo complesso di ragioni e di diritti della S. Sede, lo Stato Italiano, considerata la speciale relazione di fatto in cui i due enti si trovano, non avrebbe che un diritto da far valere: quello di definire la condizione dei cittadini italiani, i quali, perchè residenti o domiciliati nei luoghi di spettanza della S. Sede, si dichiarassero eventualmente sudditi pontifici. Ma anche qui la soluzione sarebbe a portata di mano, perchè il diritto interno della Chiesa ha subìto, come notammo, una evoluzione della quale è opportuno tener conto.

Ogni volta che si riparla di sovranità del Papa, la mente torna ai ricordi non belli nè lieti del cessato Stato Pontificio. Intanto il vigente *Codex iuris canonici* nel Tit. V (*De delictis et poenis*) distingue tra *delicta mere ecclesiastica*, e qui non prevede più che pene medicinali o vendicative di ordine spirituale; e *delicta civilia*, per i quali *rinvia espressamente al potere civile* (can. 2198). Questo rinvio trova riscontro in una disposizione del nostro Codice penale (Tit. I), la quale prevede il caso di un cittadino italiano e persino straniero, che possa venir perseguito giudiziariamente in Italia e secondo la legge italiana « su richiesta del governo estero » per reati commessi fuori del territorio nazionale. Dunque per la parte penale — la più sensibile — si sarebbe a posto.

In quanto agli altri diritti pubblici subbiettivi, non potrebbe esservi serio ostacolo ad ammettere che il cittadino italiano, domiciliato per ragione d'ufficio o di servizio *effettivamente* (e non mai elettivamente), *permanentemente* (e non mai a titolo precario) in territorio pontificio, mantenga un duplice rapporto di sudditanza: verso il Sommo Pontefice, quante volte dichiari espressamente di accettarne la sovranità, e verso lo Stato Italiano rispetto al quale conserverebbe gli obblighi militari e i diritti e doveri politici.

Nella materia civile e commerciale, in materia di esecuzione di atti e procedure dell'una o dell'altra autorità, nelle relazioni postali, monetarie, ecc..., sarebbe altrettanto facile di trovare — in

regime concordatizio — le modalità più convenienti all'una e all'altra parte.

Convenzioni circa la sede delle rappresentanze diplomatiche presso il Trono Pontificio, in tempo di pace e di guerra, e altre convenzioni particolari potrebbero dare infine a tutti anche il senso della *libertà geografica* della S. Sede Apostolica. Ma con la *libertà geografica* speciali accordi dovrebbero assicurare la neutralità assoluta della S. Sede in caso di conflitti armati dell'Italia con altri Paesi e garentire anche l'inalienabilità delle collezioni d'arte, archeologiche, ecc. che sono per tanta parte patrimonio ideale e storico nazionale.

* * *

Qualora nel 1870 gli spiriti fossero stati veramente pronti a cogliere la reale portata del duplice fato storico che si compiva a Roma; capaci di disintegrare con esattezza la concezione temporalistica della Chiesa, scomponendola nei suoi elementi, parte contingenti e caduchi, parte necessari ed eterni; equi tanto da fermare al giusto limite gli sviluppi della nostra integrazione nazionale senza nuocere all'indipendenza intangibile della Santa Sede; la soluzione che noi oggi proponiamo si sarebbe presentata da sè, come la più logica e la più naturale. Forse la intravide il genio di Cavour. Ma, tra gli eccessi tradizionalisti da parte della Chiesa e gli eccessi rivoluzionari da parte dello Stato, il vero limite della storica vicenda fu smarrito, e non c'è voluto me-

no di mezzo secolo affinchè le idee si chiarissero e la realtà apparisse in tutta la sua evidenza, qual'è.

Posso ingannarmi, ma oggi mi sembra inconcepibile che ci sia da ragionare su questa materia in modo diverso. Chi potrebbe opporsi e che avrebbe da opporre alla soluzione proposta?

Non la Chiesa, la quale finalmente realizzerebbe il modo di « essere e apparire indipendente », come hanno reclamato con identità, con fissità di pensiero o di formule in ogni circostanza i cinque Pontefici succedutisi dal 1870 in poi. Il « sistema papale » escirebbe definitivamente trionfante dalle sue lotte millenarie col potere civile, di cui il conflitto con la terza Italia sarebbe stato l'episodio culminante, ma finale e risolutivo.

Non l'Italia, la quale non ha alcun interesse di deprezzare e deprimere l'Istituto Pontificio di fronte al mondo civile, e si esaurirebbe in sforzi inani se si attentasse di subordinarselo. E mentre non perderebbe nè un pollice di terra essenzialmente nazionale, nè un solo cittadino, applicherebbe il *principio della separazione* con vera saggezza politica, liberando non meno la Chiesa, che se stesso; principio imperfettamente espresso da Cavour con la formula: « Libera Chiesa *in* libero Stato », e che andrebbe formulato esattamente così: « Libera Chiesa *e* libero Stato ».

Non il mondo cattolico, che vedrebbe rifulgere in tutta la desiderata purezza quella sovranità spirituale romana, a cui esso si volge come al faro luminoso della propria vita religiosa; e avrebbe in

ogni tempo la sicurezza delle proprie relazioni diplomatiche e d'ogni altro ordine col Capo Supremo della Chiesa universale.

Non, infine, il mondo non cattolico, che non avrebbe più motivo d'ingelosirsi, di sospettare, di diffidare della Chiesa e dell'Italia insieme; e d'altra parte dovrebbe acconciarsi alla situazione di reale privilegio che la Chiesa Cattolica ha nel mondo, e che si fonda su due millenni di una storia senza l'eguale.

Per troppo tempo l'Italia è stata la *longa manus* dell'anticattolicesimo e dell'anticlericalismo mondiale nella parvificazione del Papato e della Chiesa Cattolica, con agguagliar questa, per la solita tirannia dei *concetti generali*, a una qualsiasi conventicola o setta di non importa qual fede.

Ma la vera eguaglianza non consiste nel trattare egualmente enti diseguali, sì bene nel trattarli disegualmente, come insegnò già Platone. E l'Italia, ricollocando il Papato, in quanto soggetto di diritto internazionale, all'altezza della sua storia e della sua missione, compirebbe un atto d'inestimabile, incommensurabile valore spirituale e storico.

* * *

A un tale atto non dovrebbe tuttavia andar disgiunto un riesame e un nuovo regolamento della situazione della Chiesa Cattolica nel Regno. Qui è tutto da rifare. E ben se n'è accorta la commissione istituita dal Ministro Rocco col mandato di stu-

diare il modo di eseguire quanto è previsto dall'art. 18 della legge delle guarentigie, cioè il riordinamento delle proprietà ecclesiastiche nel Regno.

Si tratta di materia *mista* e, mettiamocelo bene in mente, tale che non può essere disciplinata da una parte soltanto, ma dalle due parti che vi hanno giurisdizione e interesse, e mediante un concordato. Bisogna riuscire a far combaciare l'*ius maiestaticum circa sacra*, ch'è di assoluta spettanza dello Stato, con l'*ius in sacris*, ch'è di assoluta spettanza della Chiesa.

E si tratta di materia in cui lo Stato con la legge del 1871 fece gettito, in pura perdita, di prerogative e diritti sovrani (es., il giuramento da parte dei Vescovi), che non andavano abbandonati e quali nessuno Stato civile, cattolico e non, ha mai voluto abbandonare.

La legge recise tutti i nessi che mettevano lo Stato in comunicazione con quel sistema di nodi vitalissimi e sensibilissimi, ch'è appunto il « sistema episcopale », dimostrando una irragionevole indifferenza verso i fattori e poteri religiosi della vita nazionale.

Inoltre, per disconoscere il valore gerarchico e intrinseco degl'istituti ecclesiastici, dai diocesani in giù, lo Stato s'è ristretto a trattare, per es., la materia beneficiaria — salvo l'antiquata e confusa riserva dell'*exequatur* e del *placet* — alla stregua della legge civile, ignorando sistematicamente la legge canonica, anche quando questa poteva aiutarlo a conseguire i suoi fini, e giungendo ad un ato-

mismo beneficiario, disarticolato e inconsistente, perturbatore dove giunge, superficiale e inefficace in tutto il resto.

Per chiudere dirò semplicemente che oggi come non mai lo Stato Italiano e la Chiesa debbono sentire, oltre l'attuale loro generica propensione, tutto l'interesse, reciproco, di compiere francamente una totale revisione delle rispettive posizioni.

Con una tale revisione il governo di Benito Mussolini inaugurerebbe un nuovo diritto e una nuova storia.

## LA S. SEDE E L'ITALIA NEGLI ACCORDI DELL'11 FEBBRAIO.

Per comprendere con la maggiore approssimazione oggi consentita la enorme portata storica degli Accordi dell'11 febbraio 1929 fra la S. Sede e l'Italia, bisogna collocarsi al di sopra del breve episodio che corre dal 1870 ad oggi e considerare che il Trattato che dichiara « definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la questione romana » fa ben più. Esso dà la *soluzione definitiva* di un problema esistenziale che ha investito in pieno e travagliato l'Istituto Pontificio fin dal suo primo sorgere, ma in special modo dalla caduta dell'Impero Romano d'occidente ad oggi, e dunque per circa un millennio e mezzo.

Venuto su col favore prodigioso di circostanze po-

---

( *) Pubblicato in *Nuova Antologia* il 16 febbraio 1929, in base agli elementi forniti dal comunicato ufficiale del 12 febbraio intorno agli Accordi Lateranensi.

litiche e sociali estrinseche, ma anche fra infiniti contrasti e conflitti esterni ed interni, il Papato, a misura che andava affermando il suo *primato* sull'orbe cattolico con l'esercizio della sua « suprema potestà di giurisdizione » sulla Chiesa — « società perfetta e indipendente » — ha dovuto sempre risolvere il problema della propria esistenza e indipendenza dal potere civile. Esistenza voleva dire anche temporalità, e indipendenza sovranità territoriale.

Che il primo problema venisse in passato risolto, in conformità delle condizioni generali dell'economia e del diritto feudali, col costituire un *Patrimonium Sancti Petri;* e che il problema della sovranità venisse risolto attraverso conati, espedienti, adattamenti, lotte d'ogni genere, ma alla fine con la formazione d'un vero e proprio Stato, attrezzato politicamente e militarmente, e col conseguire per tal mezzo quella incondizionata libertà *ab intra et ab extra* e quell'assoluta autorità che solo l'idea di Stato può dare; tutto ciò era perfettamente consentaneo alle necessità storiche ed alla intrinseca logica del processo. Vantata donazione di Costantino, Vicariato del lontano Imperatore d'Oriente, le reali donazioni Franche, le investiture da parte dei lontani Imperatori tedeschi, il presidio Normanno e poi l'Angioino, l'eroica riscossa — tutto per tutto — della trionfale proclamazione della superiorità del Papato sull'Impero, e poi ancora, di mezzo al formarsi degli Stati moderni e delle grandi Potenze, il graduale costituirsi d'uno Stato Pontifi-

cio, Stato fra Stati, con alterne vicende di subordinazioni temporanee e di riprese incoercibili, con alleanze, guerre, trattati, combinazioni politiche le più impensate...; tutte queste vicende non sono state che fasi della lotta titanica che il Pontificato Romano ha dovuto assiduamente sostenere nei secoli per affermare e salvaguardare la propria indipendenza e nella propria l'indipendenza della Chiesa da qualsiasi potere estraneo ed eteronomo. E tutte quelle fasi, anche le meno belle e liete, debbono sorprendere solo per la incomparabile vitalità e capacità di adattamenti e sviluppi che il Pontificato Romano ha dimostrato in ogni tempo, evento, congiuntura. Esse compongono una storia unica al mondo, in seno alla quale, pur fra tanti errori umani, corre il filo aureo d'una spiritualità sublime, inconfondibile con qualsiasi altro processo storico terreno.

E inconfondibile anche con qualsiasi altra storia religiosa; mentre forma esattamente una storia inversa a quella delle altre confessioni cristiane, scismatiche e protestanti, tendenti per la loro impostazione ideale non alla cattolicità, ma al particolarismo religioso, anche quando abbiano avuto pretese ecumeniche. Nessun'altra delle religioni cosiddette « mondiali » — o rimaste nel vago del culto privato o di sètte e conventicole particolari, o assorbite e compromesse in sistemi politici più generali, come funzioni particolari di questi — ha mai avuto il genio organizzatore, tutto romano, del Cattolicismo, capace di raccogliere e disciplinare la *societas gentium maxima* in una società

religiosa universale perfetta e, pur nell'inerenza entro gli schemi politici più diversi e contingenti, indipendente da questi.

La Chiesa orientale e poi greco-scismatica non riuscì mai a districarsi dalla soggezione imperiale e rimase impigliata nel sistema politico a cui s'appoggiava e cui serviva, sino alla caduta degli Czar, per rimanere acefala e disorganizzata.

E le Chiese Riformate sorsero addirittura per professare — in totale opposizione alla politica di assoluta autonomia della Chiesa di Roma — la loro dipendenza politica di *chiese nazionali* dal sovrano territoriale e dallo Stato laico, spezzando l'*ordo episcoporum per successionem ab initio decurrens*, innalzando il principe temporale al grado di *summus episcopus* e riconoscendo al potere civile l'*ius reformandi* in materia non pure ecclesiastica, religiosa. Oggi mentre la Chiesa cattolica perfeziona definitivamente la propria libertà e indipendenza dal potere civile, le chiese riformate sono in gran parte greggi disperse senza pastori e questo non è l'ultimo dei disagi spirituali pei quali in Germania, ad esempio, sono sentiti così poco gli ordini repubblicani.

* * *

L'11 febbraio 1929 sono stati adunque sottoscritti tre accordi fra la Santa Sede e lo Stato Italiano: un Trattato, un Concordato e una Convenzione finanziaria. E il primo di tali accordi risolve appunto la « questione romana », aperta il 20 settem-

bre 1870 con la conquista di Roma, già capitale dello Stato pontificio e del mondo cattolico, divenuta allora di colpo, per la forza delle armi e per quella d'un plebiscito, capitale del Regno d'Italia. Il Papato aveva perduto in un giorno il costrutto di molti secoli di laboriosa edificazione della propria sovranità territoriale a presidio del proprio assoluto primato sul mondo cattolico e nella Chiesa stessa. Infatti, quasi a rendere più drammatica la fatale vicenda, la Santa Sede perdeva il potere temporale nel momento stesso in cui giungeva all'apogeo del suo potere spirituale; alla dimane cioè di quel Concilio Vaticano che, convocato l'8 dicembre 1869, aveva avuto appena tempo di proclamare il dogma dell'infallibilità del Papa e di definire nuovamente il Primato del Vescovo di Roma — successore di san Pietro, capo supremo e visibile della Chiesa cattolica e Vicario del suo Capo invisibile Gesù Cristo — contro la tesi di coloro che gli contrapponevano, come organo della rivelazione divina, il Concilio episcopale ecumenico; e dovette sospendere le proprie assise nell'agosto del 1870 allo scoppio della guerra franco-prussiana, per rinviarle con decreto del 20 ottobre 1870 « ad un'epoca più favorevole ». Quel dogma aveva segnato il trionfo definitivo del « sistema papale » sul « sistema episcopale » e sugli stessi concili ecumenici, e coronato l'edificio della Chiesa nella sua triplice funzione dell'*imperium*, del *ministerium* e del *magisterium*, rinsaldando al tempo stesso in modo ormai ineccepibile la disciplina interna di tutta la società

cattolica. E invece la lunga carriera delle prove non era chiusa. A Roma la S. Sede perdeva la personalità politica di Stato indipendente e veniva sottoposta, non più «soggetto», ma «oggetto di diritto internazionale» alla legislazione italiana; mentre all'estero il partito d'opposizione al Concilio Vaticano levava il capo e si costituiva la confessione dei «Vecchi cattolici» con propri vescovadi e parrocchie riconosciute dai rispettivi Stati (Prussia, Baden, Assia); in Svizzera si fondava con centro a Berna e con propria facoltà di teologia una « Chiesa cattolica cristiana »; l'Austria denunciava il Concordato del 1855, argomentando esser mutata la natura giuridica di uno dei contraenti, e riconosceva ufficialmente la confessione dei « Vecchi cattolici »; in Germania si sferrava il Kulturkampf al grido di *Los von Rom!*... Curva parabolica di massima depressione, superata a gran stento e con strenua fatica da un grande Pontefice: Leone XIII.

Ma oggi tutto questo appartiene ai foschi ricordi d'un lontanissimo passato. E la Santa Sede esce per sempre da ogni e qualsiasi limitazione estrinseca, precarietà e incertezza di situazioni e condizioni di fatto e di diritto. Come per un *fiat* politico prodotto dall'incontro di due volontà sovrane essa esce di nuovo alla storia nel pieno e infungibile possesso delle sue potestà autarchiche — in assoluta *plenitudo potestatis* —, armata di tutti i propri attributi incancellabili, politici e giurisdizionali, definita in modo perfetto *erga omnes*.

E noi rimaniamo attoniti di fronte al minimo di

mezzi con cui è stato operato il prodigio che conchiude energicamente una storia e ne schiude un'altra, con quella squisita misura di precisione nelle idee, della quale solo i geni politici detengono il segreto.

* * *

Tra la S. Sede e l'Italia sono stati dunque stipulati un Trattato e un Concordato. La distinzione è di diritto pubblico. Il primo è un accordo fra due Potenze in materia di politica generale e può interessare, direttamente o indirettamente, anche le altre Potenze. Il secondo è un trattato speciale che concerne esclusivamente la Santa Sede e lo Stato concordatario e regola soltanto materia ecclesiastica, nella quale si mettono in armonia l'*ius in sacris* di giurisdizione della Chiesa con l'*ius circa sacra* di giurisdizione dello Stato.

V'è anche tra i due accordi una differenza di sfumatura per la diversa situazione in cui le due Alte Parti si trovano. Nel Trattato è di parità, nel Concordato (secondo il diritto pubblico della Chiesa) il Sommo Pontefice sta un gradino più su e concede.

Nel caso odierno si dà poi una più profonda differenza sostanziale fra i due accordi, anche sotto quest'altro aspetto. Nel Trattato dell'11 febbraio la S. Sede e l'Italia si separano, si definiscono politicamente e territorialmente delimitandosi e negandosi a vicenda. La formula della separazione delle due sovranità può dirsi: « libera Chiesa e libero Stato ». Nel Concordato di pari data invece le due po-

testà si riuniscono, si riassociano, e s'affermano mutuamente e compenetrano nelle cure della religione e nel governo delle coscienze. Il primo è un atto necessario, il secondo è volontario. Il primo è indenunciabile senza rottura, il secondo è denunciabile anche da una sola parte *ad libitum*. La loro simultaneità è dipesa soltanto da gravi considerazioni di opportunità politica, ragioni che il Sommo Pontefice ha già illustrato in due memorabili discorsi, l'uno ai Parroci di Roma — 11 febbraio — (« un concordato volemmo fin dal principio inscindibilmente congiunto al Trattato per regolare debitamente le condizioni religiose in Italia per sì lunga stagione manomesse, sovvertite, devastate... »); l'altro ai professori ed alunni della Università Cattolica di Milano — 13 febbraio — (« Ma che cosa avrebbe potuto essere un tale Trattato in un paese, in una contrada ridotta in quello stato in cui avevano ridotto l'Italia tanti anni di manomissioni, di spogliazioni, di eversioni di ogni genere compiute da governi nemici e amici dei nemici, sapendolo e non sapendolo? »).

Non per altre ragioni venne riaffermato nel *Preambolo* del Trattato il principio consacrato dall'art. 1 dello Statuto del Regno 3 marzo 1848, per il quale « la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato ». Tale premessa ha per il Trattato valore politico, per il Concordato valore giuridico.

* * *

Una mirabile economia ha presieduto, dicevamo,

agli accordi territoriali e politici. Si trattava di riconoscere una sovranità *sui generis*, che abbisogna dell'elemento fondamentale di ciascuno Stato, il territorio; non tanto per esercitare giurisdizione sul territorio stesso, chè anzi i poteri giurisdizionali del Sommo Pontefice e della Santa Sede — contrariamente a ciò che avviene di qualunque Stato — si estendono ed esercitano pricipalmente entro i territori degli altri Stati; ma per una ragione negativa, per potere cioè in quella « porziuncola » negare qualsiasi sovranità altrui, ed affermare l'assoluta libertà e indipendenza della più alta gerarchia della Chiesa, sovrana *iure divino, a quavis humana auctoritate independens...*

E non a caso diciamo « porziuncola », perchè ci sembra che uno spirito « francescano », italianissimo perciò, in cui il giure e la santità si fanno perfetto equilibrio, ha presieduto al Trattato, con la più sottile valutazione di fattori ideali e pratici, spirituali e fisici, con una sintesi portentosa di principi formali rigorosi e di possibilità di azione illimitate, di contingenza e di storia eterna.

Ciò giustifica il lirismo commovente con cui il Sommo Pontefice nel suo discorso dell'11 febbraio dichiarava: « Ci compiacciamo di vedere il materiale terreno ridotto a così minimi termini da potersi e doversi anch'esso considerare spiritualizzato dall'immensa, sublime e veramente divina spiritualità che esso è destinato a sorreggere ed a servire ». E poco dopo: « Ci sentiamo pure in diritto di dire che quel territorio che Ci siamo riservati e che Ci

fu riconosciuto è bensì materialmente piccolo, ma insieme è grande, il più grande del mondo... ».

Queste parole che risuoneranno nei secoli destando in ogni pura coscienza un'emozione profonda, sono il migliore commento alla dichiarazione ufficiale con cui il Trattato si chiude: « La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà e indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo ».

Siamo infinitamente lontani così dalla restaurazione dell'antiquato e anacronistico Stato Pontificio crollato nel 1870, quanto dalle proteste dei vari Pontefici succedutisi da allora, proteste che per verità non sempre distinguevano chiaramente fra il perduto « potere temporale », di cui chiedevano il ripristino, e le minime temporalità reclamate dall'attuale Sommo Pontefice indispensabili a fondamento e garanzia dell'assoluta potestà di giurisdizione sovrana della Sede Apostolica.

Oggi non si restaura, non si ripristina; si crea un fatto nuovo, una situazione nuova, un diritto nuovo; e la Chiesa, liberatasi, nella lunga carenza, se non prigionia, di tutte le scorie del passato, ricostituisce e perfeziona in modo definitivo nient'altro che l'asse spirituale del proprio sistema sovrano. Essa ha trovato, nel lungo attrito critico e nella attuale delimitazione e reciproca negazione delle due sovranità, le quali non potevano nè coe-

sistere in un medesimo territorio nè subordinarsi l'una o l'altra, l'*ubi consistam*, il fulcro su cui poggiare la propria leva di braccio infinito, onde sarà dato al Sommo Pontefice di muovere il cielo e la terra.

Sarà tuttavia giustizia ricordare, che la odierna soluzione minimale che Benito Mussolini ha dato per la parte dell'Italia alla questione romana, collima col pensiero e proposito di due grandi artefici dell'unità italiana, Cavour e Vittorio Emanuele II. Il primo, dopo aver fatto proclamare nelle storiche sedute parlamentari del 1861 *Roma capitale necessaria d'Italia*, ebbe a proporsi di risolvere l'inevitabile conflitto per concordato e nel progetto (Cavour-Pantaleoni), avviato a questo scopo, dichiarava esplicitamente: « i luoghi accennati sarebbero considerati come non soggetti alla *giurisdizione* dello Stato ». Ma questo voleva dire appunto che si sarebbero dichiarati *fuori del territorio dello Stato*. E il Gran Re, nel messaggio a Pio IX alla vigilia dell'occupazione di Roma, offriva che « il Capo della cattolicità circondato dalla devozione delle popolazioni italiane, conservasse sulle sponde del Tevere una sede gloriosa ed *indipendente da ogni umana sovranità* ». Ma gli avvenimenti presero la mano a tutti e il limite ideale, storico e giuridico dell'evento fatale andò smarrito.

* * *

Riconosciuta « la piena proprietà e la esclusività ed assoluta potestà di giurisdizione sovrana della

Santa Sede sul Vaticano come è attualmente costituito » e dichiarato che quivi « non potrà esplicarsi alcuna ingerenza da parte del Governo Italiano e che non vi sarà altra autorità che quella della Santa Sede », spettava soltanto al Sommo Pontefice di definire se stesso e il proprio Stato nei termini della vigente Costituzione della Chiesa.

E noi, in primo luogo, gli dobbiamo esser grati di aver agito da solo arbitro delle cose della Santa Sede e della Chiesa, con assoluta indipendenza anche rispetto a tutti gli altri Stati, senza quindi richiedere a chicchessia nè *assenso*, nè *consenso*, nè *garanzia*. Con ciò Sua Santità ha affermato non soltanto la propria piena capacità, ma anche quella dell'Italia a decidere una questione in cui era impegnata la nostra esistenza e consistenza di Stato nazionale sovrano.

Qui anzi il Sommo Pontefice ha agito non solo in conformità della tesi italiana e dell'interesse italiano, riconoscendo la nostra generica capacità legale e la nostra specifica sufficienza politica; ma ha riconosciuto l'autorità e la degnità morale del Fascismo e del suo Duce e Capo del Governo italiano, a risolvere competentemente e con tutte le desiderabili garanzie un problema che tutti i Governi del Settanta ad oggi non erano stati in grado di eliminare; e un problema che, come abbiam detto in principio — vitalissimo per la Chiesa, e variamente risolto nei secoli a titolo sempre precario — riceve finalmente oggi la sua soluzione definitiva. La S. Sede s'è affidata unicamente alla leal-

tà e alla probità politica dell'Italia Fascista.

Ma in secondo luogo dobbiamo ammirare quella dichiarazione apparentemente così semplice, che il Sommo Pontefice ha inserito nel Trattato e ch'è fatta non solo all'Italia, ma a tutti gli Stati politici del mondo, e con la quale ha aggiunto, se non andiamo errati, un capitolo nuovo alla Costituzione e al diritto pubblico della Chiesa: « La S. Sede dichiara che vuole rimanere e rimarrà estranea alle competizioni temporali tra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali indetti per tale oggetto, a meno che le Parti contendenti facciano concorde appello alla sua missione di pace e riservandosi in ogni caso di far valere la sua potestà morale e spirituale. In conseguenza di ciò il territorio della città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerato territorio neutrale ed inviolabile ».

Qui oseremmo dire, che Pio XI ha parlato *ex cathedra* per divina ispirazione, e ha tracciato alla politica della Chiesa la via maestra che essa dovrà d'ora innanzi seguire nell'orbita delle relazioni politiche internazionali.

La Chiesa rinuncia definitivamente alla vecchia politica degl'interventi, delle alleanze, delle contrattazioni e dei compromessi. La politica di Leone XIII e del suo segretario di Stato Rampolla puntava sulla *revanche* della Francia per riavere Roma. La politica di Benedetto XV era preoccupata dall'intima certezza della vittoria degl'Imperi Centrali e dal bisogno di cattivarsene la benevolenza per una non dissimulata previsione che essi avrebbero potu-

to al congresso della pace essere gli arbitri dell'ancora insoluta « questione romana ». Sono poi note le discussioni, se non convenisse alla Santa Sede di entrare nella Società delle Nazioni.

Or bene il Papa ha messo a tutto questo un punto e basta. Con l'autorità di legislatore supremo, *qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere*, ha dettato, più che un patto, un editto, una nuova legge, come tale inderogabile, all'azione politica presente e futura della Chiesa. Per tale comando la Santa Sede, ente supernazionale, si è collocata da sè fuori e al di sopra di tutte le combinazioni e competizioni temporali internazionali; e come non ha atteso da altri nè « assensi », nè « consensi », nè « garanzie » per il proprio operato odierno, così pure non ha atteso da nessun pronunciamento altrui la dichiarazione o il riconoscimento dell'assoluta « neutralità e inviolabilità » del territorio pontificio. Tutte le Potenze, cattoliche e non, dovranno prenderne semplicemente atto.

L'unico e vero alleato della Chiesa rimane Dio.

* * *

Il Trattato crea, nell'incontro delle due alte volontà sovrane, lo « Stato della città del Vaticano ». Indubbio è che le menti che hanno ponderato tutto con sì profonda saggezza debbono aver avuto le più serie ragioni per adottare questa denominazione. È anche acquisito in virtù della tradizione della Chiesa che al Sommo Pontefice spetta il titolo di

Vescovo di Roma, e si sa che la cattedrale pontificia è la Chiesa di S. Giovanni Laterano, *urbis et orbis mater et caput*, una delle Basiliche Patriarcali provvedute, in virtù dell'odierno Trattato, di immunità territoriale. Con tutto ciò sarà sensibile al cuore di ogni cattolico del mondo, ma anche di ogni italiano, se il nome di Roma non sarà più anche congiunto colla sovranità territoriale pontificia. *Romana* è la nostra religione cattolica apostolica. *Romano* è il Pontefice. *Romana* la Sede Apostolica. *Romana* la Curia, ecc.; e tutto l'orbe cattolico crede e giura nel nome di Roma. Questo nome, doppiamente sacro, è più che un'espressioe geografica o politica, un segno, un simbolo « onde Cristo è Romano ». E forse nell'uso mondiale rimarrà in ogni tempo incancellabile accanto alla « Roma Italiana » la « Roma Vaticana ».

* * *

Franchigie vengono stabilite per i dignitari della Chiesa, le persone appartenenti alla Corte Pontificia e i funzionari di ruolo dichiarati dalla S. Sede indispensabili e che non risiedano nella Città del Vaticano; ed inoltre immunità territoriali, non solo per le Basiliche Patriarcali, ma anche per alcuni edifici situati fuori della detta città, nei quali la S. Sede ha collocato o collocherà le proprie Congregazioni, nonchè uffizi o servizi necessari al funzionamento della sua amministrazione.

Alcune di queste statuizioni erano già nella leg-

ge delle guarentigie; altre sono nuove. I nostri giurisdizionalisti facevano sottili e paurose distinzioni fra Papa e S. Sede e organi della S. Sede, distinzioni filtrate nella stessa legge del 1871. Noi accettiamo senza reticenze la definizione del codice canonico (can. 7): *Nomine Sedis Apostolicae vel Sanctae Sedis in hoc Codice veniunt non solum Romanus Pontifex sed etiam, nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat, Congregationes, Tribunalia, per quae idem Romanus Pontifex negotia Ecclesiae universae expedire solet.*

E poichè riconosciamo alla S. Sede la piena libertà di esplicare tutte le proprie funzioni sovrane, dobbiamo dar modo anche ai suoi organi di trovare in Roma sedi garantite dalle ordinarie immunità internazionali.

È poi opportuno chiarire, che le Congregazioni, di cui si parla a questo proposito nel Trattato e nel can. 7 citato or ora, non sono quelle, sia *iuris diocesani* e sia *iuris pontificii*, di cui nel *Liber secundus, Pars secunda* (*De religiosis*) can. 488 in quanto residenti in Roma; ma le *Congregationes Romanae*, di cui nel *Liber secundus Pars Prima Sectio II, Titulus VII* (*De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes*) Caput IV (*De Curia Romana*) art. 1, *De sacris Congregationibus*, can. 246 a 257. Esse sono organi della Curia Romana, la quale consta appunto (can. 242) *Sacris Congregationibus, Tribunalibus et officiis.*

* * *

Le clausole concernenti « il diritto di legazione attivo e passivo » della Santa Sede, secondo le regole generali del diritto internazionale erano contenute anche nella abrogata legge delle guarentigie, 13 maggio 1871, n. 214.

Il punto più critico è costituito qui dalla eventualità d'una guerra tra l'Italia e taluna delle Potenze accreditate presso la S. Sede.

La questione è delicatissima, perchè involge indirettamente il diritto del terzo, che non può rimanere integro senza che ne sia menomato il diritto dello Stato Italiano, nè può venire limitato senza che ne sia menomato l'or ora riconosciuto diritto di legazione della S. Sede.

A noi sembra che siamo qui, per così dire, in tema di « servitù necessaria » e che non si possa giungere se non ad un compromesso. E non sappiamo prevedere che due ipotesi: o che la S. Sede s'impegni ad ospitare nel territorio vaticano e sotto la propria responsabilità la rappresentanza diplomatica presso il Soglio Pontificio della potenza in guerra con l'Italia; o che tale rappresentanza venga trasferita ad un agente diplomatico di uno Stato neutrale parimenti accreditato presso la S. Sede.

* * *

Non conosciamo ancora le clausole che concernono i sudditi del nuovo Stato. In quanto essi pos-

sano essere di nazionalità italiana, indubbiamente tutte le misure saranno state adottate, affinchè siano impedite artificiose inammissibili evasioni fiscali, giudiziarie e militari.

Con la duplice sudditanza ogni dubbio sarebbe eliminato.

Nella materia penale quel tanto che è stato comunicato basta a rassicurare che è stata presa l'unica via giusta, nella quale concordavano già il *Corpus iuris canonici* e il nostro Codice penale.

In quello, benchè sia riaffermato (Lib. V, Pars II, can. 2214), ch'è diritto nativo e proprio della Chiesa « *independens a qualibet humana auctoritate, coercendi delinquentes sibi subditos poenis tum spiritualibus tum etiam temporalibus* »; in realtà tutto il Lib. V (*De delictis et poenis*), dopo aver distinti *delicta mere ecclesiastica* e quelli *mixti fori*, non commina che pene, siano esse *medicinali* o *vendicative* o *rimedi*, tutte di ordine spirituale. Esse riguardano infatti il *foro interno* e solo in modo accessorio, e principalmente per gli ecclesiastici, il *foro esterno*.

Invece pei *delicta civilia* lo stesso Codex rinvia (can. 2198) al potere civile: *delictus qui unice laedit legem societatis civilis, iure proprio... punit civilis auctoritas, licet etiam Ecclesia sit in illud competens ratione peccati; delictum quod laedit utriusque societatis legem, ab utraque protestate puniri potest.*

Nel *Liber quartus, De processibus*, è infine previsto, pei *delicta mixti fori* (can. 1933, § 3): *In*

*delictis mixti fori Ordinari regulariter ne procedant cum reus laicus est et civilis magistratus, in reum animadvertens, publico bono satis consulit.*

D'altra parte nel nostro codice civile (Tit. 1) è già prescritto che il cittadino italiano, e persino lo straniero, possano essere perseguiti giudiziariamente in Italia e secondo la legge italiana, per reati commessi all'estero. In taluni casi è fin previsto che ciò possa avvenire *su richiesta del Governo estero.*

Correttamente quindi il Trattato precisa che « a richiesta della S. Sede e per delegazione che potrà essere data nei singoli casi od in modo permanente, l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano »..

Una speciale clausola stabilisce l'estradizione, che, com'è noto, pel vigente diritto internazionale, è ammessa solo in quanto esista una convenzione fra gli Stati: « Del pari la S. Sede consegnerà allo Stato Italiano le persone che si fossero rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti commessi nel territorio italiano, che siano ritenuti delittuosi dalla legge di ambedue gli Stati ».

* * *

« Viene inoltre stabilito che i tesori d'arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense continueranno a rimanere visibili agli studiosi e ai visitatori ».

Su questo punto ci sia lecita qualche considera-

zione, che non deve apparire irriverente, perchè siamo profondamente convinti che la conservazione anzi l'incremento di tali tesori sarà sempre un vanto e un alto interesse della stessa S. Sede, chiunque ne sia il Pontefice. Fare nondimeno tutte le ipotesi nel semplice piano giuridico non è superfluo e non offende nessuno.

Abrogata la legge delle guarentigie, che all'art. 5 dichiarava « i Musei, la Biblioteca e le collezioni d'arte e d'archeologia ivi esistenti... *inalienabili* » (dichiarazione che non si capiva bene se dovesse garantire meglio lo Stato Italiano dalla S. Sede o la S. Sede dallo Stato Italiano), non esiste nel diritto canonico, nè in alcuna speciale statuizione della Chiesa un'analoga dichiarazione d'*inalienabilità* di quei beni, nei quali è tanta storia nostra e tanta luce del genio italiano, patrimonio ideale di Roma e d'Italia.

Vero è che il vigente *Codex iuris canonici*, riprendendo antiche e sempre valide disposizioni proibitive e limitative, ha circondato l'*alienatio bonorum ecclesiasticorum* di molte garanzie (can. 534, § 1, can. 1530 e 1534) e financo di sanzioni penali (can. 2345 a 2347). Ed è pure vero che le *donationes* previste dal codice medesimo sono solamente quelle in favore della Chiesa. Ma è ache vero che quel codice non contempla che o *res ecclesiasticae* oppure *beneficia;* e non c'è stiracchiatura possibile di concetti, che valga a fare rientrare in quei termini i musei, con tutto quel po' po' di Veneri e Bacchi e Satiri, nè la Biblioteca o gli Ar-

chivi Vaticani, ecc. Rientrerebbero invece nel concetto di *appannaggio* del Sommo Pontefice, ma per l'appannaggio l'inalienabilità dovrebbe venir dichiarata con legge speciale, come è avvenuto nella legislazione italiana per i beni della Corona.

Comunque, se pure il *Codex iuris canonici* contenesse una norma al riguardo, sarebbe una norma di diritto comune e allora si potrebbe sempre obbiettare: 1° che quando si parla di Musei Vaticani e Lateranensi, di Archivi, Biblioteche, ecc., non siamo più in materia di diritto comune; 2° che il Pontefice, per la Costituzione della Chiesa, è sovrano assoluto e superiore a tutte le leggi della Chiesa stessa e quindi allo stesso codex iuris canonici.

Noi non vediamo altro rimedio, se non questo: che S. Santità Pio XI, facendo uso della sua *suprema potestas iurisdictionis*, emetta un decreto col quale, colmando una evidente lacuna nel vigente diritto canonico generale e speciale, dichiari, per sè e suoi successori, *inalienabili in perpetuo* tutti i beni mobili e immobili e i tesori artistici, scientifici e archeologici di proprietà attuale e futura della Sede Apostolica.

* * *

Veniamo al Concordato.

Due cose possono esser subito rilevate: che lo Stato Italiano riprende in pieno, senza più restrizioni mentali, nè mezzi termini, il carattere di Stato cattolico; e che il Concordato dell'11 febbraio, a differenza di tutti gli altri concordati, i quali si li-

mitano di solito alla materia ecclesiastica, istituzionale e beneficiaria, si occupa anche direttamente della vita e dell'educazione religiosa del popolo italiano. Si ammette, ad esempio, che i programmi dell'insegnamento religioso nelle scuole medie vengano stabiliti d'accordo fra la S. Sede e lo Stato; e si dichiara che lo Stato riconosce le organizzazioni dipendenti dall'Azione Cattolica Italiana, organizzazione non di culto, ma di educazione e di azione sociale.

Il Concordato comincia con una dichiarazione per cui « in considerazione del carattere sacro di Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice e centro del mondo cattolico, il Governo italiano avrà cura d'impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere ».

Questa formula è indubbiamente molto lata e può quindi dar luogo a diverse interpretazioni. Si può fare una questione di delimitazione territoriale, perchè il Papa è anche Metropolita delle sei sedi suburbicarie, e Vescovo oltre che di Roma, della Comarca romana. Ma si può anche fare questione di contenuto.

L'art. 1 dello Statuto si compone di due parti. La prima, « la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato »; la seconda, « gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi ». La novità dell'articolo era, com'è noto, nella seconda parte, in quanto enunciava il *principio di tolleranza* in materia religiosa. Un tale principio vige tuttora per il Regno e quindi

anche per la sua capitale, e d'altronde è una condizione necessaria della complessa e variopinta vita moderna, condizione di convivenza che s'era imposta fin nella Roma papale, come s'impone oggi fin nei Luoghi Santi. Evidentemente la dichiarazione preliminare dell'odierno Concordato ha dunque una portata discrezionale. Si tratterà sempre di proporzione, di misura e di buon senso, pel rispetto dovuto a una giusta esigenza, quella che il carattere fondamentale del centro della Cristianità non venga snaturato. È di ieri il progetto di non so che confessione protestante d'innalzare sul M. Mario un tempio più alto e più grande di S. Pietro.

* * *

Una nuova procedura è stata stabilita per la nomina degli Arcivescovi e dei Vescovi. Tutto fa supporre che siano stati aboliti l'*exequatur* per il conferimento dei benefici maggiori, e il *placet* pei benefici minori. Come era stato altra volta proposto, sembra ora accettato che la S. Sede, prima di dar corso alla nomina di un Vescovo, e il Vescovo prima di dar corso alla nomina del titolare di un beneficio minore, richiedano al Governo italiano, se esistano obbiezioni di ordine politico relativamente agli eligendi. Ottenuto il *nihil obstat* le nomine hanno effettivamente luogo.

Si può pensare, che il metodo suddetto equivalga all'antico, e non ne differisca che per un *prima* o *dopo*. Ma così non è. Chi conosce tutte le questio-

ni che si sono agitate nella dottrina e nella giurisprudenza — se la negazione dell'*exequatur* o del *placet* privasse l'investito solamente del beneficio, ma non gli togliesse l'ufficio, o gli togliesse anche questo ;— e chi conosce la faticosa procedura che per le nomine in dipendenza del giuspatronato si era dovuta istituire in modo da far combaciare, senza lesione di prerogative, i due atti d'investitura, il laico e l'ecclesiastico; apprezzerà l'enorme semplificazione che la nuova procedura certamente arrecherà nella dibattuta e assai delicata materia.

* * *

Un'importantissima rivendicazione dei diritti dello Stato italiano è il ripristino del giuramento di fedeltà dei Vescovi nelle mani del Re, diritto abbandonato in pura perdita dalla legge delle guarentigie, per un malinteso criterio di *separazione*, in realtà per una evidente quanto ingiustificata *indifferenza* del potere laico verso i fattori più importanti della vita religiosa.

Ora nel nuovo regolamento l'Ordinario riprende il suo carattere di pubblico ufficiale, oltre che di dignitario dello Stato italiano. Egli ha una posizione così preminente nell'organismo della Chiesa e così privilegiata nella nostra legislazione, che non avrebbe avuto alcun senso e alcuna utilità lasciarlo totalmente fuori dell'orbita della disciplina statale italiana, laddove il giuramento di fedeltà è richiesto ai Vescovi da tutti gli Stati ,anche ere-

tici e scismatici. Si pensi che l'Ordinario:

1° ha la facoltà di emanare atti ai quali è riconosciuto libero corso nel Regno e diritto di affissione nelle Chiese e Basiliche, senza bisogno di preventivo assenso dell'autorità laica, beneplacito loro imposto, invece, nella più parte degli altri Stati, anche dei più cattolici;

2° ha la potestà di conferire i *benefici minori*, pei quali lo Stato italiano poteva pure — a somiglianza di tanti altri Stati — riservarsi diritto di nomina o di proposta, mentre vi ha fatto tacita rinuncia in favore dell'autorità vescovile; inoltre ha per il diritto canonico la potestà di fondare nuove parrocchie; d'invigilare sui seminari senza ingerenza delle autorità scolastiche governative: di imporre tasse per le cause e nei limiti stabiliti dai canoni, ecc.;

3° acquista col Concordato nuovi poteri amministrativi sul patrimonio ecclesiastico della Diocesi e sui benefici vacanti.

La formula del giuramento stabilita nel concordato con la Polonia e ora con l'Italia, non ci sembra tuttavia perfetta in ogni sua parte.

Connessa col giuramento degli Ordinari è la clausola in cui è detto che « nelle domeniche e nelle feste di precetto nelle Chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la messa conventuale canterà secondo le norme della liturgia una preghiera per la prosperità del Re d'Italia e dello Stato italiano ». Questa statuizione è d'uso comune nei concordati, e non vi rinunciò lo stesso Napoleone, il quale nel

concordato del 1801 chiese ed ottenne che tutti i funzionari ecclesiastici indistintamente prestassero giuramento di fedeltà al Governo e includessero nelle pubbliche preghiere la formula: *Domine, salvam fac Rempublicam!*

* * *

D'importanza capitale sono le clausole concernenti la riforma della legislazione ecclesiastica italiana in armonia col Trattato. Quattro sono le materie principali che rientrano in tale riforma: 1° il riordinamento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici (diocesani, capitolari, parrocchiali e assimilati) e delle circoscrizioni diocesane e parrocchiali; 2° amministrazione dei benefici vacanti; 3° personalità giuridica e regolamento patrimoniale delle congregazioni religiose; 4° revisione ed eventuale rinuncia di una serie di diritti storici e tradizionali.

1. Sul primo punto. Il codice civile italiano riconosce la personalità giuridica degli enti a cui è affidato l'esercizio del culto, sotto la denominazione generica di « istituti pubblici ecclesiastici » (articolo 2), e contiene circa i beni disposizioni dirette e indirette (articolo 432 e 433, 833, 899, 900, 932, 1060, 1075) senza alcun raccordo con le disposizioni organiche del diritto canonico. Ne consegue una indeterminatezza circa i « soggetti di diritto » e una disarticolazione della materia beneficiaria. Per esempio noi abbiamo voluto ignorare di proposito la

basilare distinzione canonica degli *officia ecclesiastica ex divina institutione* da quelli *ex Ecclesiae institutione* (can. 108 § 3), e inoltre la posizione eminente che ha l'Ordinario in tutta la Diocesi, proprio in materia beneficiaria, della quale egli solo riassume in sè la rappresentanza legale e ha l'obbligo di vigilanza, che si estende finanche alle temporalità che nell'ambito della Diocesi godano dell'*erectio in titulum* (can. 335 § 1, 1519 a 1521, ecc.). Tutto ciò avrebbe invece agevolato grandemente i compiti che lo Stato si assume nel proprio concorso al funzionamento ed alla vigilanza degli enti ecclesiastici e del rispettivo patrimonio. Là dove il diritto canonico è pieno di distinzioni, vano è e non giova applicare i nostri concetti generali: bisogna seguirlo.

Molto opportunamente è stato poi stabilito di riordinare d'accordo le circoscrizioni diocesane, e di conseguenza le parrocchiali. Troppi sono i Vescovi in Italia e forse insufficienti le Parrocchie. Ma siamo in tema di *materia mista*, ch'è stata sempre intrattabile da una sola parte.

2. Sull'amministrazione dei benefici vacanti, è a notarsi che l'ordinamento attuale è un residuo dell'antico diritto di *regalia*, uno dei *diritti maiestatici* per cui spettava al sovrano di percepire i cosiddetti *fructus intercalares*. La nostra legislazione ha creato tutta una rete quanto mai costosa e ingombrante di economati generali e subeconomati, che agiscono interferendo saltuariamente nell'amministrazione beneficiaria. Una volta riordinati giuridi-

camente gli enti ecclesiastici sulla base della loro naturale subordinazione all'istituto diocesano, tutto consiglia di lasciare a questo (anche durante il vicariato) la responsabilità della gestione intercalare, pure affidatagli dal diritto canonico. Si noti che nelle diocesi di uso gallicano (Aosta, Susa, Pinerolo) i Vescovi amministrano da tempo i benefici vacanti del loro distretto e ne riscuotono i proventi.

3. Disposizioni nuove conferiranno la personalità giuridica alle congregazioni religiose, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali. Queste clausole si collegano direttamente colla riforma della legislazione italiana in armonia col diritto canonico e sono una correzione delle leggi eversive e il regolamento giuridico d'una situazione di fatto, che solo la legge italiana si ostinava ad ignorare, con tutte le sfavorevoli conseguenze che il silenzio della legge produce.

4. Esiste tutta una serie di diritti storici o tradizionali *contestati*, che converrebbe liquidare una volta per tutte. Alcuni di questi diritti erano già rinunciati dalla legge delle guarentigie. Ma abrogata quest'ultima, viene implicitamente ad abrogarsi non il diritto, ma la rinuncia già fattane. Essi sono il diritto di Legazia apostolica in Sicilia, il diritto di patronato nella nomina di Patriarca di Venezia, la competenza dello Stato in materia di giurisdizione ecclesiastica (appello *ab abusu*), ecc. Altri diritti che andrebbero o rinunciati o regolati *ex novo*, sono l'amministrazione civile delle Regie Basiliche delle Puglie e il diritto di collocazione stra-

ordinaria dei benefici palatini di S. Nicola di Bari, S. Nicandro di Bari, Altamura, Acquaviva delle Fonti, Montesantangelo, nonchè dei benefici palatini del Capitolo cattedrale di Lucera e della Cappella Palatina di Palermo; il diritto sovrano del *terzo pensionabile* sui benefici di regia nomina e di regio patronato nell'ex Regno delle Due Sicilie; l'amministrazione e la sorveglianza dell'Opera di Terrasanta e suoi ospizi.

Ma la rinuncia da parte governativa italiana, più sensibile al cuore del Sommo Pontefice sarà quella all'amministrazione e alla vigilanza del Santuario della S. Casa di Loreto. Era stato persino affermato che la questione della S. Casa di Loreto avesse per la S. Sede un'importanza pari alla questione romana. Una non difficile convenzione speciale dovrebbe assicurare la continuità fra l'amministrazione dell'Ente e le opere di beneficenza connesse col Pio Istituto.

* * *

Di « particolare significato » è l'articolo col quale lo Stato italiano riconosce al sacramento del matrimonio disciplinato dal diritto canonico gli effetti civili. La disposizione riguarda i cattolici soltanto (*inter baptizatos*, can. 1012), e non abroga il contratto civile, in quanto integrerà la stipulazione dell'atto di matrimonio la lettura e spiegazione degli articoli del nostro codice riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I registri dello stato civile continueranno ad esser tenuti dal Comune, do-

ve pure saranno effettuate le pubblicazioni. In sostanza il matrimonio non sarà più soltanto *ratum*, celebrato cioè secondo il rito ecclesiastico, nè soltanto *legitimum*, celebrato cioè secondo la legge civile, ma inscindibilmente *ratum et legitimum*, in modo da aver congiunta e piena validità di fronte alla Chiesa e allo Stato.

Or questo non può meravigliare i molti Paesi dove basta un semplice gesto... cinematografico di un pastore trovato per la strada a porre in essere, a tutti gli effetti, un contratto matrimoniale; mentre introdurrà nella pratica dei veri cattolici una grande semplificazione, impedendo al tempo stesso le frodi matrimoniali così facili nel reciproco ignorarsi delle due autorità, la religiosa e la civile.

Tuttavia la questione va approfondita oltre la linea di generica concordanza oggi tracciata. Non basta far concorrere i due diritti al momento della celebrazione del contratto, bisognerà esaminare quanto essi si accordino o meno, ad esempio, nelle premesse del contratto stesso, ammissioni, impedimenti, consensi, dispense, ecc. In caso d'incongruenza quale prevarrà? E come dovrà venir regolata la materia dell'annullamento del matrimonio, della separazione dei coniugi, ecc.?

Nella dottrina canonica, che è stata precisata in questa materia dal Concilio Tridentino (Sessione XXXIV *de sacr. matr.*) e ch'è oggi articolata nel *Codex* vigente (Liber Tertius, Pars Prima, Tit. VII), la Chiesa ha pieno ed esclusivo diritto di regolare la materia matrimoniale, *salva competentia civilis*

*potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus* (can. 1016). Tali effetti sono ammessi ad integrare le regole canoniche là dove esse non dispongono; valgono quindi soltanto nella materia patrimoniale e nel diritto successorio. Stando a ciò per es. l'infedeltà dei coniugi sarebbe un peccato contro un sacramento, ma non un reato civile.

È evidente che s'impone un riesame profondo delle rispettive posizioni, la civile e la religiosa, tanto più che c'è anche da tener presente appunto la materia penale e, aggiungiamo pure, la realtà sociale. Non per essere cattolico il cittadino italiano perde gli statuti personali che gli vengono dalla legge civile e che rappresentano conquiste secolari di una evoluzione sostanziale, interessanti più che l'individuo la stessa collettività storica e nazionale.

La Chiesa ha dinanzi a sè l'orbe e quindi le genti di più diversa civiltà e le situazioni umane più diverse. Per esempio nello stabilire l'età minima del coniugio ha presenti razze che non sono la nostra; nell'ammettere che i coniugi possano rimanere in una diversa condizione sociale, si riferisce a casi che non possono certo fare regola per la società italiana; nel concedere il « privilegio Paolino » fu mossa dalle esigenze dell'evangelizzazione degl'Indi di America, mentre l'estensione di quel privilegio ad altra situazione *inter non baptizatos* potrebbe offrire dei sotterfugi per le frodi matrimoniali; ecc. ecc.

* * *

Questo è molto sommariamente quanto ci suggerisce la lettura del breve comunicato ufficiale intorno agli accordi dell'11 febbraio; accordi che, comunque possano essere appresi e giudicati in qualche particolare, s'imprimono con caratteri d'una grandiosità incomparabile nel gran libro della storia non pure d'Italia, dell'umanità.

Come la Chiesa sia riuscita a impostare definitivamente le condizioni sovrane, essenziali e intangibili, della sua missione universale ed eterna, sa di miracolo; e chi creda che tutto ciò avvenga

> « ...sanza miracoli, quest'uno
> è tal, che li altri non sono il centesmo »

Come l'Italia abbia saputo conservare a sè Roma intangibile e concorrere, con una dose minima e perfetta di mezzi, a fare risplendere sul mondo la luce inestinguibile del Pontificato Romano, purificata d'ogni residuo di preoccupazione terrena, è anche questo un prodigio che riempie l'anima d'ogni italiano di orgoglio, di ammirazione e di gratitudine.

« Ci voleva un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare » ha detto Pio XI di Benito Mussolini, conchiuso che fu l'accordo. Ed a quest'Uomo, che ha saputo preparare di lunga mano lo storico evento, liberando il Paese da tutte le traverse correnti settarie e internazionali, e rialzando il prestigio d'Italia in modo da arrestare qualsiasi pur recondita velleità d'interventi, a que-

st'Uomo provvidenziale si volge oggi reverente commosso grato il cuore di tutto il mondo cattolico, il cuore d'Italia tutta. Egli ha veramente inaugurato per l'Italia e per il mondo un nuovo diritto e una nuova storia.

## IL DIRITTO INTERNAZIONALE NEL CONFLITTO ITALO-ETIOPICO

### Premessa

*Nel conflitto etiopico l'Italia fu dalle Potenze che vi si mescolarono combattuta con armi giuridiche: non cioè in forza d'interessi — chè anzi tutti, Gran Bretagna e Francia in testa, protestarono sempre ad alte note di non averne alcuno —; ma in nome di princìpi e norme di diritto internazionale. Incoraggiamenti, appoggi, solenni impegni, aiuti di armi ed armati furono anche largiti al Negus sempre in nome del diritto e fatta salva l'amicizia verso l'Italia.*

*A denunciare la frode dei princìpi, adoperata ancora dopo, benchè vanamente, ai nostri danni nella polemica internazionale e oggi ritentata con nuovo vigore, compii allora alcuni studi e ne feci oggetto di articoli e discorsi, dal principio alla fine del conflitto.*

*Pubblicai nella « Rivista Internazionale di filosofia politica e sociale » (Padova-Genova, Cedam, 1935-XIV fasc. IV) un primo saggio:* L'Italie et la Société des Nations, *da me scritto, ancora prima*

*delle sanzioni, per invito delle* Nouvelle Revue de Hongrie *di Budapest, e da questa già accolto con espressioni di elogio* (« nagistrale étude, brillante et convaincante à la fois, superbe article », *ecc.*), *ma non più potuto pubblicare per sopravvenute influenze ostili « à cause de la critique acerbe du point de vue anglais ».*

*Invitato dall'Académie Diplomatique Internationale di Parigi a parlare nella sessione del 6 febbraio 1936 convocata a Monaco Principato sul tema* Droit et justice dans l'action diplomatique pour la paix, *in sostanza per discutere del conflitto italo-etiopico, vi tenni un discorso:* Paix, justice et droit international. *Il Ministro della Repubblica di San Marino in Francia, presente al mio discorso e alla discussione che seguì, volle che ne fossero diffuse a proprie spese ventimila copie all'estero. È stato questo il maggiore successo oratorio da me riportato nella mia vita. Il discorso fu anche pubblicato nella suddetta Rivista (Genova, 1936-XIV, fasc. I). Altro discorso feci pure alla « Dante Alighieri » di Nizza il 16 febbraio 1936.*

*Tenni in sèguito una conferenza al Circolo giuridico di Milano il 28 marzo 1936 sul tema: « Il sistema ginevrino e il diritto internazionale », pubblicata a cura di quel Circolo e di quel Sindacato Provinciale Fascista Avvocati e Procuratori.*

*Feci indi due discorsi all'Eiar di Roma, uno il 6 maggio 1936 per l'Estremo Oriente, sotto il titolo: « Per comprendere l'Italia di oggi »; e un altro il 7 maggio per l'America Latina: « Giustizia*

*e diritto a Ginevra ».*

*Un articolo pubblicai anche il 9 maggio 1936 sul* Popolo di Roma: *« Debellatio e no man's land » per l'esatta definizione giuridica della fine della nostra guerra in Etiopia.*

*E tenni ancora un discorso al Circolo delle Forze Armate in Roma sul tema « Il sistema ginevrino e noi » l'11 maggio 1936, cioè lo stesso giorno e alla stessa ora in cui si riuniva a Ginevra l'Assemblea della Società delle Nazioni per adottare i minacciati provvedimenti di rigore contro l'Italia vittoriosa. La presenza nell'uditorio degli ufficiali del Presidio di Roma, espressamente convocati, e di numerosissimi generali ed ammiragli poteva avere significato di monito, se ce ne fosse stato bisogno. Il discorso fu pubblicato dalla « Rassegna dei Combattenti » nel numero speciale del 24 maggio 1936-XIV.*

*Infine scrissi numerosi altri articoli in diversi giornali (Gazzetta del Popolo, Libro e moschetto, ecc.), sia durante il conflitto e sia dopo; l'ultimo dei quali il 13 dicembre 1937-XVI, in occasione dell'epilogo della storica vicenda: l'uscita dell'Italia dalla Società delle Nazioni.*

*Ora ripubblico in questo volume una parte di tutti quegli studi perchè sono convinto che le tesi sostenute e le argomentazioni esposte da me in quel biennio di aspre lotte diplomatiche e guerresche non hanno perduto nè di valore intrinseco, nè di attualità.*

*Le categorie giuridiche non si violano mai impu-*

*nemente, neanche nella vita internazionale. È quindi necessario opporre con costanza pari alla pervicacia che i nostri oppositori mettono ancora oggi nel proposito di farci passare alla storia come aggressori e spregiatori del diritto, la dimostrazione giuridica precisa, oltre quella politica e storica: che l'Italia nel conflitto coll'Etiopia, colla Società delle Nazioni e con 52 Stati sanzionisti era non solo dalla parte della ragione, ma anche in perfetta regola coi princípi del diritto internazionale.*

*Oltre a un evidente interesse italiano il dibattito ne presenta poi uno teorico e, come tale, permanente. Non sarà mai superflua l'esperienza dell'errore approfondita anche nel piano dottrinale, perchè di lì originano le illusioni pericolose, che a quando a quando affiorano nella storia, per svanire lasciandosi dietro uno strascico di dolori, rovine e inutili rimpianti.*

*Infine sotto l'aspetto storico non c'è dubbio che la presente guerra nella sua portata europea e nelle sue ripercussioni mondiali ha avuto inizio nel 1935; allorquando Gran Bretagna e Francia unite dettero la misura della loro inimicizia e perfidia verso l'Italia e le chiusero in faccia ogni alternativa all'infuori della politica dell'Asse; mentre dall'altra parte l'inane mobilitazione navale della Gran Bretagna nel Mediterraneo rivelava al mondo tutta la debolezza e impreparazione dell'Impero britannico e dava al Giappone il deciso coraggio di affrontarlo nell'Estremo Oriente.*

*In politica non si deve sbagliare. Non solo ogni*

*errore si paga, ma mentre a commetterlo basta un niente, ci vuole la storia per ripararvi, quando pure sia riparabile. Frattanto il perduto è perduto.*

## L'ITALIA E LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

Nel momento in cui imprendo a scrivere queste righe (6 *ottobre* 1935), tutta una procedura si sta svolgendo nella Società delle Nazioni da applicarsi al conflitto italo-etiopico. Sarebbe dunque prudente che io mi tacessi fino alle deliberazioni conclusive per farvi sopra le opportune considerazioni.

Nondimeno preferisco parlarne in anticipo, perchè quello che dirò avrà, se non m'inganno, la sua ragione d'essere indipendentemente dalle decisioni che saranno adottate in un senso o nell'altro.

Nelle riflessioni che seguono io m'ispiro infatti a interessi generali e particolarmente europei, d'una portata che oltrepassa il conflitto attuale. Il caso dell'Italia nelle intenzioni dei nostri avversari, i quali per altro ci protestano ancora la loro amicizia e affettuosa simpatia, deve servire d'esempio al mondo intero e mostrare quel che vuole e dev'essre il *Covenant* in piena funzione. È dunque di estrema importanza per tutti i paesi del mondo considerarlo con ogni attenzione in tutti i suoi aspetti.

Debbo notare anzitutto che si tratta d'una procedura da creare e da applicare nel medesimo tempo.

---

* Dall'originale francese *L'Italie et la Société des Nations* pubblicato in ottobre 1935-XIV dalla « Rivista Int. di Filosofia politica e sociale: Il Romagnosi », A. I, fasc. 4.

Infatti la mancanza di definizioni giuridiche esatte e di regole precise obbliga a sviluppare piuttosto che ad applicare i paragrafi 12, 15, 16, ecc. del Patto.

Questi paragrafi contengono enunciazioni di princìpi e di criteri generali per norme ancora da stabilire, anzichè vere e proprie disposizioni di legge, il cui carattere essenziale consiste nella determinazione esatta d'una *casistica* analiticamente e precisamente definita senza ambiguità possibili; di *termini* preventivamente fissati in modo certo per tutti; e in materia di penalità, della *misura, proporzione, durata*, ecc. di esse appropriate ai differenti casi.

Si pensi intanto alla difficoltà che si è sempre incontrata nel voler definire lo *Stato aggressore*. La difficoltà è già nell'impossibilità di stabilire in modo sicuro, quali sono in linea di principio gli *atti di aggressione*, quando e dove si debbano cioè ravvisare.

Persino in presenza di fatti d'arme la difficoltà dev'essere grande. A Ual-Ual per esempio c'erano 60 soldati italiani da una parte e 1500 soldati etiopici dall'altra. È stato riconosciuto che i 60 uomini non avevano attaccato. E per altro la cosa si sarebbe dovuta ammettere senza discussione, a meno di avere da fare con dei pazzi. Tuttavia non si è neppure creduto di doverne concludere che gli attaccanti, gli aggressori, erano dunque gli Etiopici.

Basta inoltre domandare a dei militari per sapere che l'aggressione non consiste affatto nel « tirare

il primo colpo di fucile », come ha proposto di stabilire il signor Politis. Può essere quello un atto preventivo in presenza di gravi minacce di pericoli altrimenti inevitabili e irreparabili.

Se poi dalle ostilità aperte si passa alle centinaia di modi di usar violenza ad altri e d'imporre sacrifici esorbitanti e continuati, di rendergli in una parola la vita impossibile, pur senza ricorrere alle armi, si vede che la casistica in questione è estremamente complicata.

Nello stato di confusione e d'inorganicità in cui si svolgono e s'intrecciano le relazioni internazionali, e nelle condizioni d'immaturità in cui si trovano ancora le nostre categorie di diritto internazionale pubblico, è dunque assai imprudente e pericoloso mettersi a improvvisare regole e per giunta al momento stesso della loro applicazione.

Sotto l'imperio degl'interessi e delle passioni dominanti si ha sempre le tendenza a storpiare persino le regole acquisite. Lo si è visto nel recente rifiuto di dichiarare la chiusura della sessione del Consiglio della Società delle Nazioni, benchè l'ordine del giorno fosse esaurito. Contro ogni regola si è voluto prolungare la sessione per un affare, l'etiopico, che non era all'ordine del giorno. Questo è il modo di rendere instabile quel minimo stesso di stabilità formale che si era venuto laboriosamente creando,

A maggior ragione bisogna diffidare delle improvvisazioni in materia di diritto sostantivo e specialmente in quella caotica e appassionante delle ri-

provazioni e delle sanzioni. Anche se si creda di potersi appoggiare a dei pretesi concetti generali, si sa abbastanza bene a che cosa servono i concetti generali in politica, dove non mai una situazione è eguale interamente a un'altra. In affari così mutevoli e malleabili i concetti generali vengono tirati fuori o riposti in tasca, non secondo analogie reali e obbiettive, ma nella misura in cui essi coincidono o non coincidono con gl'interessi e con le passioni che tendono per il momento a prevalere. È pertanto un'ipocrisia inutile e nociva rivestire di concetti generali situazioni molto confuse e inventare regole generali per raggiungere un determinato scopo particolare e contingente, salvo ad abbandonarle e a smentirle alla prima occasione sfavorevole.

Comunque questo modo di procedere è un sovvertire totalmente la natura e funzione del diritto. Invero il diritto è un'idea d'ordine, una norma, una regola, un regime generale prefissato per l'universalità dei casi, e acquisito alla cognizione e coscienza di tutti in previsione di azioni future; non mai creato sotto la specie di casi particolari e per essere applicato a fatti compiuti e a situazioni precostituite. Per ciò la legge non dispone che per l'avvenire; per ciò è assolutamente incontrovertibile il principio della non-retroattività della legge; principio che sarebbe invece apertamente violato creando a tamburo battente tutto un regime di diritto formale e sostanziale da valere per fatti già accaduti.

In un senso ancora più generale bisognerebbe riflettere, ch'è un falso metodo pretendere di trattare gli affari della Società delle Nazioni applicandovi un rigido formalismo giuridico.

Nel diritto privato si può essere formalisti (pur rischiando anche lì di non giungere sempre alla vera giustizia). E si può esserlo, perchè vi si applicano princìpi ben fermi e disposizioni ben conosciute, acquisite anzi all'esperienza dei secoli. Tutti sanno e debbono sapere, a che cosa vanno incontro con l'osservarle o non osservarle.

Nel diritto internazionale pubblico al contrario non è affatto lecito essere formalisti, perchè i fatti differiscono sempre tra loro e attendono ancora categorie che li definiscano e norme che li regolino. È dunque un metodo arbitrario, nella sua pretesa dirittura e semplicità, voler procedere col rigore del diritto privato.

La Società delle Nazioni, che si trova ancora in una fase nebulosa e deve ogni giorno giustificare la sua esistenza, è chiamata a dimostrare non già di possedere mezzi di coazione a somiglianza d'un qualunque tribunale civile o penale; ma di essere un organismo politico favorevole allo sviluppo degl'interessi superiori che le sono confidati; e quanto meno di non essere un ostacolo ai bisogni crescenti dei popoli civili che lottano per le loro necessità esistenziali in condizioni il più delle volte imprevedibili e ingovernabili.

E qui vorrei fare una prima osservazione a proposito della concezione *formalista*, che la Gran Bre-

tagna tende e realizzare nella Società delle Nazioni.

Comprendo bene, che la Gran Bretagna fondi la sua politica extra-imperiale sulla Società delle Nazioni, la quale rappresenta per essa un principio d'ordine e una condizione di sicurezza. Il mondo, ad eccezione di pochi paesi, si divide per la Gran Bretagna in due parti: l'Impero e la Lega. Or è naturale che la Gran Bretagna, avendo organizzato l'Impero, annetta un interesse eminente alla sistemazione della seconda parte del mondo.

Non voglio ora indagare quante volte in verità la Gran Bretagna avrebbe avuto l'occasione di rafforzare la Società delle Nazioni e ha trascurato di farlo. Come? Ma dando il buon esempio col sottometterle le proprie contese, col confidarle la salvaguardia dei propri interessi, col chiedere l'approvazione preventiva delle proprie azioni (concernenti l'Egitto, l'Irak, la Grecia, la Germania, l'Afganistan...). Certo è più comodo regolamentare la condotta degli altri e conservare per sè la più illimitata libertà.

Ad ogni modo la mia osservazione non si ferma a questi inconvenienti. Riguarda la differenza di metodo che la Gran Bretagna segue nell'Impero e nella Lega.

Le relazioni tra la Gran Bretagna e i Dominions hanno luogo in modo interamente libero. Le Conferenze Imperiali Britanniche sono l'assemblea di Stati sovrani, indipendenti l'uno dall'altro, i quali trovano utile e ragionevole di consultarsi e accordarsi regolarmente e periodicamente sui loro in-

teressi comuni. Ciascun dominion conserva tutta la sua iniziativa e responsabilità. Nessuna coazione è prevista. Nessuna sanzione è minacciata. E non pertanto le Conferenze Imperiali hanno una stabilità e una efficienza pratica considerevoli, forse in ragione di questa loro costituzione agile e dinamica insieme (*Statuto di Westminster* 1931).

Al contrario in ciò che concerne la Società delle Nazioni la Gran Bretagna crede alla forza della coazione e alla minaccia delle sanzioni. Eppure è evidente, che la coazione è ancor più fuori posto tra Stati interamente eguali e sovrani, i quali non ammettono un Super-stato, mentre nel Commonwealth britannico un super-Stato c'è, ed è l'Impero, impersonato nello stesso Sovrano.

In ogni caso in tali condizioni come non accorgersi, che coazione tra Nazioni indipendenti significa rottura e guerra, sì economica, e sì militare? e ch'era una spiritosa contradizione mettere questo imprudente fattore di guerra tra i poteri d'una istituzione ideata per l'abolizione della guerra e a salvaguardia della pace?

Uno spirito talmudico ha presieduto al concepimento della Società delle Nazioni e alla redazione del *Covenant*, con le sue formule bibliche: « tu farai questo..., tu non farai quest'altro... ». La conseguenza assai facile a prevedersi è stata già l'abbandono della Società delle Nazioni da parte del Giappone e della Germania. Che si sforzi ancora la situazione italiana e sarà l'abbandono da parte dell'Italia.

Una volta commesso l'errore d'aver costituito la Società delle Nazioni secondo uno schema giuridico astratto e rigido, troppo autoritario, troppo assoluto, sarebbe stato saggio non insistervi nella pratica; non accentuare questo lato debole, sotto l'apparenza della forza, dell'Istituto ginevrino; e tentare di sviluppare il lato utile di quest'*Assemblea permanente di Stati*, sull'esempio convincente delle Conferenze Imperiali Britanniche. È male che non vi abbiano pensato gli altri Paesi societari, ma a me pare assai più strano, che sia proprio l'Impero Britannico a lavorare per rendere questo errore ancora più grave e sicuramente fatale all'esistenza della sua diletta Società ginevrina.

Prescindendo anche dalla questione dell'opportunità di scegliere proprio il conflitto italo-etiopico per fare un'affermazione di principio e un esperimento non mai prima tentato, e per dir così *in corpore vili*, trattando da corpus vile... l'Italia! si sarebbe dovuto assolutamente evitare ogni occasione d'esporre ancora una volta a un insuccesso certo un falso metodo d'un falso sistema, appoggiandosi su una volontà di coazione contradditoria e intrinsecamente assurda, in luogo dell'armonizzazione volontaria e libera degl'interessi ragionevoli. Tanto più che nel caso attuale tutti hanno riconosciuto sostanzialmente ragionevoli gl'interessi dell'Italia, e il precipizio viene minacciato soltanto per pretese violazioni di procedura. Era dunque proprio il caso di salvare a ogni costo la sostanza e non sacrificarla a un diritto astratto e formale,

ch'è ancora da creare ed esperimentare.

Ma ecco ancora un'altra osservazione generale riguardante non più il metodo, ma la funzione stessa dell'Istituto di Ginevra.

Il Signor Georges Ottlik ha avuto ragione d'insistere nel numero d'ottobre (1935) della *Nouvelle Revue de Hongrie* sul rimprovero spesso rivolto alla Società delle Nazioni d'essere stata creata sotto la preoccupazione d'assicurare lo *statu quo* ai vincitori. Egli crede tuttavia di potere trarre da alcuni passi del discorso del ministro Hoare a Ginevra conclusioni favorevoli all'ipotesi che la Società delle Nazioni sia sul punto di evolvere nel senso reclamato dal « dinamismo storico dei popoli » (eufemismo che in bocca a un ungherese suona: revisione dei trattati).

Non voglio disincantare il Signor Ottlik sulla reale portata del discorso del Signor Hoare; ma noi in Italia siamo scettici davanti a simili bei discorsi dal duplice volto di Giano: da un lato idealisti per l'avvenire e dall'altro realisti fino alla brutalità per il presente. Noi sappiamo già per una lunghissima esperienza di ripetuti inganni e di ripetute delusioni quel che valgono i sermoni di predicatori britannici di felicità, i quali subordinano le loro rosee previsioni e promesse all'obbedienza cieca reclamata sùbito per uno scopo immediato ch'essi hanno fretta di raggiungere (1). Dalle guerre antinapoleoniche sino alla Grande guerra e al conflitto

---

(1) V. *Una lezione di storia molto istruttiva* nel vol. VII.

attuale, dal visconte di Castlereagh a Lloyd George e a Samuel Hoare, noi sappiamo assai bene quale credito si possa attribuire agli uomini di Stato britannici politicamente responsabili, quando si fanno banditori d'ideali umani.

Non insisto d'altronde su questo punto secondario, perchè vado a rincarare la dose sulla constatazione principale fatta dal Signor Ottlik.

Non solamente la Società delle Nazioni è stata creata col proposito d'impedire ogni cambiamento nello *statu quo* che interessava ai vincitori di tutelare; ma è stata concepita con uno *spirito di polizia contro l'Europa.*

È quello che io ebbi l'onore di fare notare in un discorso in Budapest nel gennaio 1934 in occasione d'un Congresso Internazionale delle Unioni Intellettuali (1), parlando in qualità di delegato italiano dopo un'eccellente relazione del conte Bethlen. La Società delle Nazioni è stata imposta come una punizione all'Europa tubolenta, pericolosa, cagione di squilibri per tutti gli altri paesi; i quali eran dovuti accorrere per salvarla. L'Europa che non era stata capace di risolvere da sè i suoi problemi interni, doveva oramai essere tenuta al guinzaglio dal mondo intero.

Domando scusa di citarmi ancora, ma questa volta è necessario. Aggiungevo dunque « non una profezia, ma un'ipotesi perfettamente logica ». « Se per colmo di sventura o di follia una nuova guerra

---

(1) v. *Tradizione e rivoluzione in Europa*, nel vol. X.

dovesse aver luogo in Europa col soccorso di altri continenti, alla fine di essa ci troveremo nel nostro seno una Società delle Nazioni ancora più forte dell'attuale, munita di tutti i poteri legislativi ed esecutivi che oggi le mancano; solo che questi poteri non saranno in mano di europei, ma di tutto il resto del mondo ».

Ebbene, nello stato attuale di guerra latente in cui oggi ci troviamo, ecco che la Società delle Nazioni, impotente fino ad ieri, ha tutto ad un tratto trovato il suo potere esecutivo, ancora prima d'avere disciplinato il suo potere legislativo: ed è la forza armata d'una potenza mondiale quale l'Impero Britannico! Questo Impero in un modo assolutamente disinteressato e per nessun'altra ragione all'infuori di quella di « affermare il proprio prestigio e la propria autorità in Europa » (queste parole appartengono, come vedremo ai Signori Baldwin e Hoare), mette a disposizione di Ginevra tutta la sua potenza militare e ne fornisce un saggio spettacoloso con la sua mobilitazione navale nel Mediterraneo. La Società delle Nazioni « non deve affatto preoccuparsi dei mezzi ». Essa non ha più altro da fare che deliberare.

Vi è dunque di che rallegrarsi constatando, che il problema tante volte agitato della forza armata al servizio della Società delle Nazioni è finalmente risolto! Ma che mi sia permesso di domandare se l'Europa continentale può dichiararsi d'accordo con codesta Società delle Nazioni armata dall'Impero Britannico, nulla più che per mantenere il presti-

gio e l'autorità di detto Impero sul nostro continente. Il guinzaglio non sarebbe divenuto una catena? Con questo in più, che il guidatore non sarebbe più quel mondo vago formato di lontane repubbliche americane o di indifferenti Stati asiatici; esso sarebbe vicinissimo: la Gran Bretagna con tutto il suo corteo imperiale, pronta a bastare a qualunque bisogno, e al solo scopo di stabilire in modo permanente il suo prestigio e la sua autorità su questa Europa turbolenta e pericolosa.

Lo *spirito di polizia* avrebbe dunque trionfato! E l'Impero britannico, che oggi si arroga il diritto di decidere se e in quale misura e a quali condizioni l'Italia possa intervenire in Etiopia, adotterà domani altre misure di sicurezza non importa contro chi. Esso va a consolidare quella funzione di *arbitro* dell'Europa, che sempre ha preteso di esercitare e che avrebbe finalmente trovato sotto la formula societaria un'apparenza di legalità.

* * *

Ciò posto, torno al conflitto italo-etiopico e passo a svolgere tre ordini di considerazioni: sulla condotta della Società delle Nazioni, della Gran Bretagna e dell'Italia in tale conflitto.

* * *

1. La Società delle Nazioni deve ancora giustificare non solamente, come ho accennato, la sua esi-

stenza nel mondo, ma precisamente la sua funzione in Europa.

Questa giustificazione essa può dare in primo luogo in maniera negativa: dimostrando che non è un ostacolo allo sviluppo dei popoli civili. In rapporto all'Europa deve dimostrare in più una larga comprensione positiva dei problemi europei, che sono problemi spirituali e problemi d'esistenza.

Nell'ordine spirituale noi Europei, che abbiamo diffuso la nostra civiltà nel mondo, sentiamo poco la necessità di consiglio e guida da parte di altri popoli, anche se civilizzati. Ci vuol dunque discrezione. Noi siamo poi ancora più sensibili alle differenze tra razze civilizzate e razze non civilizzate. Vogliamo trattare queste ultime con umanità, ma ci è intollerabile di sederci alla stessa tavola.

Una volta fatto l'errore di ammettere nella Società delle Nazioni un paese ancora sprofondato nella barbarie più arretrata — e noi Italiani abbiamo confessato la nostra parte di responsabilità in questo errore, per altro generoso e commesso d'accordo con la Francia contro le mene della Gran Bretagna, che stava per impadronirsi dell'Abissinia, chiedendo nel 1923 alla Società delle Nazioni il mandato su quel Paese —; bisognava ad ogni costo risparmiarci l'onta di collocare l'Etiopia al medesimo livello dell'Italia. L'amor proprio dell'Italia è stato ferito ancora più dal fatto che l'equiparazione veniva fatta nel documento stesso, la relazione del Comitato dei Cinque, che riconosceva e deplorava ufficialmente la persistenza di quel paese, an-

cora schiavista, in uno stato di barbarie e d'inferiorità incompatibile col titolo di Membro della Società delle Nazioni. Errore ancora più grave poi quello di mettere in giuoco l'autorità della Società delle Nazioni col farle assumere le parti d'un paese dichiarato selvaggio, umiliando al suo paragone la Nazione di più antica e costante civiltà in Europa. Non si sarebbe potuta scegliere un'occasione peggiore per spiegare le *possibilità* di Ginevra; non si poteva far meglio per dare ragione alle apprensioni di coloro che temono la funzione antieuropea della Società delle Nazioni.

Negl'interessi materiali bisognerebbe che Ginevra mostrasse comprensione per le necessità particolari del nostro continente. Sono le necessità del più piccolo dei continenti, il quale deve nudrire la quarta parte della popolazione del globo e al quale per soprappiù ogni emigrazione in altri continenti è stata interdetta. Niente emigrazione, dunque necessità di crearsi altrove lo spazio vitale indispensabile alle proprie genti; dunque assurdità di vietare la necessaria espansione in Africa ai popoli europei più prolifici e migratori.

Infatti salta agli occhi di tutti che la sola via di uscita che si apra ormai alle popolazioni europee in sviluppo è precisamente l'Africa, questa Europa di domani, che potrebbe esser chiamata già Eurafrica; e ch'è in ciò non solo un interesse europeo, ma di tutto il resto del mondo, se vuol esser lasciato tranquillo.

In tali condizioni bisognava non considerare il

conflitto tra l'Italia e l'Etiopia sotto l'angolo visuale di concetti generali inesistenti o inapplicabili, ma collocarsi su un piano di necessità politiche e storiche, meno che mai attaccarsi a un formalismo da legulei.

Invece non si poteva dare una prova più ridicola di miopia intellettuale, che trattando alla stregua della lettera del tale o tal altro articolo o comma una questione, nella quale l'Italia si scontra da mezzo secolo, e che aveva vanamente tentato di regolare mediante una dozzina di trattati internazionali. Si è preteso di fare della giurisprudenza là dove bisognava fare della storia. Si è voluto fare sfoggio di sottigliezze ermeneutiche forensi, mentre si trattava di pronunciarsi sopra un affare vitale che interessava un'intera nazione e implicava alla fin fine la sorte di due continenti.

Questo modo di concepire e spiegare la funzione di Ginevra ha voluto essere esemplare e non poteva essere più imprudente. Si è così messa a nudo non solo l'incapacità di Ginevra di favorire, ma anche il suo temibile potere di ostacolare positivamente gl'interessi vitali dei popoli europei.

L'esperienza che si sta tentando non potrà riuscire che disastrosa per Ginevra, sia che non riesca e sia che riesca: se non riesca, perchè si avrà uno scacco di più da registrare; e se riesca, perchè si sarà consolidata in Ginevra una potestà nemica dell'Europa, contro la quale l'Europa continentale, e non soltanto l'Italia, dovrà oramai lottare. In entrambi i casi si rischia di portare la struttura

societaria, presto o tardi, a una liquidazione totale e definitiva.

* * *

Per altro si è ragionato di traverso anche sul terreno strettamente giuridico.

La Società delle Nazioni aveva un solo mezzo per affermare la sua legge, la sua autorità, la sua missione civile, la sua funzione promotrice e pacifica: l'applicazione stretta dell'articolo I del Patto. Avendo riconosciuto per bocca del Comitato dei Cinque la verità della documentazione dell'Italia, in perfetta concordanza con quel che sanno tutti gli esperti e con la documentazione che la stessa Gran Bretagna già apprestava nel 1923, quando voleva chiedere per sè il mandato sull'Etiopia; riconosciuto lo stato di anarchia di quel paese, in preda al brigantaggio di ras negrieri, conglomerato di popolazioni selvagge e nomadi, alla mercè d'indomabili predoni armati, causa permanente d'insicurezza e di pericoli per tutti i paesi vicini; proclamato dunque ufficialmente che l'Etiopia è ancora un paese incapace di « governarsi liberamente » secondo l'articolo I del *Covenant;* bisognava trarne la sola conseguenza legale, naturale, logica, utile per tutti, compresi quei poveri Abissini, e porre il paese sotto mandato. In tal modo la Società delle Nazioni avrebbe agito in perfetta armonia coi suoi princìpi e col suo statuto; e avrebbe colta una buona occasione di dare al mondo intero una lezione di civiltà, questa sì, veramente esemplare.

Agendo in senso contrario essa ha mancato alla propria legge, ha capovolto tutti i valori della civiltà europea, ha sovvertito l'ordine e la gerarchia tra i popoli e ha offeso nell'Italia la causa stessa del mondo civile. Situazione anche sotto l'aspetto giuridico illegittima, paradossale, assurda.

Ma poichè non si può essere assurdi e coerenti insieme e la realtà vien fuori e s'impone da tutte le parti, ecco che il Comitato dei Cinque, nel documento medesimo in cui affermava la perfetta eguaglianza dell'Etiopia e dell'Italia in quanto Stati societari, ha riconosciuto la piena validità dei *Trattati* tra la Gran Bretagna, la Francia e l'Italia per spartirsi fra loro l'influenza sull'Etiopia. Addio dunque indipendenza d'Etiopia, Stato libero ed eguale! Ah quei giuristi ginevrini!...

***

2. La Gran Bretagna deve farsi perdonare la sua onnipotenza. Essa deve provare continuamente al mondo non-britannico, che quella onnipotenza non è incompatibile cogl'interessi legittimi di chicchessia, meno ancora cogl'interessi vitali di popoli altrettanto civili quanto l'inglese.

Essa tiene la polizia degli Oceani e tutto il mondo ne trae vantaggio, poichè senza di ciò forse la pirateria risorgerebbe. Ma nessuno al mondo è disposto a subire questa polizia come un'intimidazione e uno strumento di oppressione.

La Gran Bretagna è dunque obbligata a dissimulare la sua forza materiale sotto il suo prestigio mo-

rale. La cosa è molto delicata. Perchè l'autorità morale si mantiene a condizione di non abusarne e di non comprometterla in cause cattive e perdute in partenza.

Nel conflitto italo-etiopico la Gran Bretagna, sin dal primo momento fino ad ora ha tenuto a dichiarare per bocca dei ministri Hoare, Eden, Baldwin, ch'essa non aveva e non ha interessi da salvaguardare e agisce perciò in modo assolutamente disinteressato.

Qui noi stentiamo a capire. Nessun interesse! Suvvia, senza avervi interesse condurre una guerra diplomatica di tale violenza, che non ha precedenti, e tanto a Ginevra quanto fuori Ginevra!? mettere tutti i propri mezzi senza limitazioni nè riserve, tutto il peso della propria influenza politica e della propria forza militare nelle mani della Società delle Nazioni?! prendere l'iniziativa della mobilitazione di 192 navi da guerra — tutta la propria flotta disponibile — nel Mediterraneo, dove nessuna provocazione la chiamava e nessuna deliberazione collettiva la spingeva?! obbligare l'Italia a mettersi in stato di guerra e a prendere precauzioni costose e inquietanti?! E tutto questo senza avervi alcun interesse?!

Gli abitanti delle Isole Marchesi, secondo quanto dice Bernard Shaw, non possono credere che gl'Inglesi non se l'abbiano mangiata Giovanna d'Arco. Perchè a quale scopo arrostire un essere umano, se non per mangiarselo?

Vogliamo ora noi dimostrare minore buon senso

degli abitanti delle Isole Marchesi? A che scopo mettere a soqquadro il mondo intero e rovinarne ancora peggio l'economia scossa e precaria; rompere Accordi difficili e preziosi come quelli di Locarno, Roma, Parigi, Londra, Stresa; sospingere l'Europa a una guerra spaventosa e dar fuoco alle sue polveriere; e tutto questo senza avervi alcun interesse e per un semplice esperimento procedurale di diritto formale? Ma questo è sport o è follia. E gl'Inglesi hanno sempre ragionato da *utilitari*. Essi sono anzi i filosofi dell'*utilitarismo* — filosofia genuinamente e quasi esclusivamente inglese —.

Sarebbe stato invece più onesto e più leale, e anche più conveniente al mondo intero, dichiarare apertamente — così come l'Italia ha fatto da parte sua — gl'interessi britannici nell'affare etiopico, in luogo di travestirli sotto princìpi generali, ai quali nè la Gran Bretagna, nè altri hanno mai obbedito.

Noi italiani ci rifiutiamo di capire come l'Europa si trovi a un passo dalla guerra più terribile, senza che nessuno vi abbia un interesse qualsiasi: nè la Gran Bretagna, nè la Francia, nè la Spagna, nè la Germania, nè la Svezia, nè la Norvegia, nè l'U. R. S. S., nè la Piccola Intesa, nè l'Olanda, nè il Belgio, nè la Danimarca, ecc. ecc. Tutti questi Stati presi isolatamente, proclamano il loro disinteresse nell'affare; e nondimeno collettivamente a Ginevra, sotto la guida della Gran Bretagna, si abbandonano a una politica catastrofica. Tutto

questo per noi Italiani è inconcepibile.

La Gran Bretagna s'ostina a dichiarare che non v'ha conflitto tra essa e l'Italia e che il conflitto esiste solamente tra l'Italia e la Società delle Nazioni. È vero proprio il contrario. La sola opposizione seria che l'Italia incontra in Etiopia è l'opposizione britannica. Le sole tesi che sono state proposte a Ginevra contro l'Italia sono tesi britanniche.

E poichè a Ginevra tutte le tesi britanniche nell'affare etiopico sono state non sappiamo bene se accettate o subìte, bisogna ragionevolmente concludere che gli errori innumerevoli che la Società delle Nazioni sta accumulando in questo affare — errori giuridici ed errori politici — sono dovuti a interessi britannici occulti.

La Società delle Nazioni ha servito e serve docilmente a mascherare tutte le ragioni che la Gran Bretagna cova in se stessa, senza confessarle a nessuno, contro l'insediamento dell'Italia in Etiopia. E la Gran Bretagna ha reso alla Società delle Nazoni il peggiore dei servizi obbligandola ipocritamente, sotto l'ammanto di princìpi inesistenti o estranei alla controversia, a funzionare come suo *instrumentum regni*, e a solidarizzare con interessi imperiali britannici in Etiopia e altrove, senza neppure conoscerli.

Le formule sotto le quali è riuscito alla Gran Bretagna d'introdurre il contrabbando di questi suoi interessi nell'affare etiopico, dicono poco. Tanto, non ingannano nessuno. Noi possiamo ridurre i mez-

zi adoperati a due: falsificazione della vera situazione abissina e affermazioni di principio fuori luogo.

La falsità degli argomenti pro Etiopia è d'una evidenza palmare che confina coll'ironia. La vera situazione abissina è assai ben nota a tutto il mondo e alla Gran Bretagna ancora meglio che ad altri. Essa sa perfettamente che l'Etiopia è uno Stato per modo di dire, assolutamente indegno d'appartenere a una collettività di Stati civili, tanto che essa aveva concepito il piano di attribuirsene il mandato.

Ma per rendersi meglio conto dell'insincerità inglese in questo caso basta fare un'ipotesi e una constatazione.

L'ipotesi: che la Gran Bretagna avesse potuto presentarsi decentemente a Ginevra, come divisava di farlo circa dodici anni fa, per reclamare essa il mandato sull'Etiopia. Allora avrebbe trovato assolutamente veridiche e indiscutibili tutte le documentazioni prodotte dall'Italia nel suo *memorandum* del 4 settembre.

Ed ecco la constatazione. La Gran Bretagna conduce proprio di questi giorni, e all'insaputa... ufficiale di Ginevra, una guerra contro l'Afganistan per ragioni (addotte in Parlamento!) in tutto analoghe a quelle allegate dall'Italia per la sua azione contro l'Etiopia.

In quanto all'affermazione da fare su una questione di principio l'argomento è di quelli che riescono quasi sempre a sedurre gli spiriti onesti e sognatori, e naturalmente anche ad ingannarli.

Abbiamo sufficientemente chiarito, che la que-

stione di principio è sollevata a sproposito nel caso del conflitto italo-etiopico. Tutti i princìpi sarebbero stati veramente rispettati e rafforzati, se si fosse adottata a Ginevra la sola decisione ragionevole, quella di mettere l'Etiopia alla porta.

Ma non posso fare a meno d'aggiungere alcune considerazioni sulla maniera tutta britannica di porre la *questione di principio.* I Signori Hoare e Baldwin l'hanno enunciata anche a Ginevra con un candore sconcertante. « La Gran Bretagna per la sua sicurezza ha bisogno di conservare tutta la sua *autorità* in Europa. Il ponte, *la passerella* tra la Gran Bretagna e l'Europa è la Società delle Nazioni »! La Società delle Nazioni deve dunque servire di passerella per mantenere *l'autorità* della Gran Bretagna in Europa! Questo il « principio », che in verità non era stato mai detto, nè inteso e neanche immaginato da nessuno.

Ma in nome del Cielo! di quale *autorità* si tratta? Che la Gran Bretagna abbia degl'interessi in Europa, nessuno l'ha mai contestato. Ch'essa abbia il diritto d'appoggiarli con tutta la sua forza, nulla da dire. Ma che la Gran Bretagna abbia il diritto di servirsi della Società delle Nazioni — ponte, passerella — e persino di armarla, per affermare e mantenere la sua autorità in Europa, ecco qualche cosa d'inaudito, di stupefacente, di veramente sfrontato.

Ma tutto si spiega alla fine! Si comprende allora l'offerta di tutto l'appoggio, di tutti i mezzi, di tutta l'armata della Gran Bretagna alla Società delle

Nazioni, fino alla mobilitazione navale *anticipata*, per appoggiare le parole coi fatti; in previsione della deliberazione ginevrina, ancora da prendere, naturalmente in senso inglese, che diamine!

La Società delle Nazioni è stata semplicemente richiesta di dare all'*autorità* britannica in Europa (questa volta contro l'Italia) la forma della sua giustificazione legale. Quanto a mettervi la forza questo è affare della Gran Bretagna, che vuole agire nel nome dell'istituto societario, ma in realtà nel suo interesse e per la propria autorità.

Questa parola *interesse* eccita l'indignazione del Signor Baldwin. A seguire la logica del suo discorso del 4 ottobre si dovrebbe concludere, che ci troviamo in presenza di ciò che si chiama in diritto una *obbligazione* o un'*azione senza causa*. « Noi crediamo, egli ha detto, alla sicurezza collettiva... il nostro interesse principale è che la *pace in Europa* non venga turbata e crediamo che la sicurezza collettiva, cioè la Società delle Nazioni, ci offra il migliore dei mezzi per salvaguardare la pace o per mettere un fermo alle impetuosità delle nazioni che osassero *violarla* ».

Qui bisogna stropicciarsi gli occhi per essere sicuri di non sognare. Ancora una volta in nome del Cielo! in che cosa la questione tra l'Italia e l'Etiopia ha turbato la *pace nell'Europa* o nel resto del mondo: se tutti hanno dichiarato espressamente di non avervi interesse? In che ha violato la sicurezza collettiva dell'Europa o del mondo civile il caso dell'Etiopia, unico paese schiavista super-

stite, se non può essere assimilato a nessun altro, e se tutto il mondo in Europa e fuori d'Europa, compresa la Gran Bretagna, protesta di essere interamente disinteressato in questo affare particolarissimo? Ma allora voi agite, ecco, *senza causa!*

Invece, a voler ragionare seriamente non si sarebbe potuto svelare meglio, che la fonte unica dell'attuale scompiglio è una preoccupazione d'interessi britannici non confessati. I discorsi di Baldwin, Hoare, Eden hanno un senso e una logica solamente se alle parole *Europa e sicurezza collettiva del mondo* si sostituiscono le parole *Gran Bretagna e sicurezza britannica* nel loro significato imperiale inglese.

Così compresi quei discorsi, la Gran Bretagna non avrebbe potuto parlare in termini più chiari, ma la Società delle Nazioni non avrebbe potuto subire una deformazione più completa, più brutale, più assurda dei suoi scopi e delle sue funzioni in Europa. Essa ha ricevuto dalle dichiarazioni e manovre della Gran Bretagna un colpo mortale.

Una tale deformazione ci obbliga non solo a rivedere da cima a fondo la situazione dell'Europa di fronte alla Società delle Nazioni, ma più precisamente ancora la situazione dell'Europa continentale di fronte alla Gran Bretagna.

La Gran Bretagna non concepisce la sua posizione in Europa come quella d'uno Stato fra Stati, *par inter pares;* essa pretende di funzionare senza responsabilità come un Super-Stato servendosi della longa manus della Società delle Nazioni. Che que-

sta sia libera e sino a qual punto di prestarvisi o no, è un altro affare. Finora la Società delle Nazioni si è dimostrata verso la Gran Bretagna d'una docilità estrema. In ogni caso la tesi britannica è stata finalmente dichiarata.

E questa tesi deve apparire più allarmante che mai in sèguito all'impiego della forza armata britannica, introdotta per la prima volta nella procedura ginevrina. Questa forza, sproporzionatamente più grande in confronto a quella di non importa qual altro paese europeo, eventualmente dissidente dalle vedute inglesi, vuol dire l'assoggettamento definitivo dell'Europa continentale all'egemonia della Gran Bretagna attraverso la Società delle Nazioni in funzione di *polizia britannica e antieuropea.*

Per resistere a questa egemonia di fatto e non di diritto, bisognerebbe opporvi un'Europa unificata; ma ciò si scontra regolarmente colla politica « divisionista » inglese, cioè con quella politica abilissima che è sempre riuscita a contrapporre, per esempio, la Francia e l'Italia, e ch'è sul punto di riuscirvi anche questa volta, silurando gli Accordi Mussolini-Laval.

Non parliamo dei Sovieti, che si definiscono da sè una potenza *extra e antieuropea.* In quanto al resto dei piccoli Stati d'Europa rappresentati a Ginevra, essi costiuiscono con la Gran Bretagna una *società d'eguali* come lo era la società del leone, con la vacca, la capra e la pecora: « *Vacca et capella et patiens ovis... socii fuere cum leone in saltibus* ».

I primi frutti di questa tesi britannica messa in opera sono già evidenti: l'Europa a un passo dalla catastrofe esclusivamente per la difesa d'interessi imperiali britannici; la guerra tra l'Italia e l'Etiopia resa inevitabile.

Di questa guerra la Gran Bretagna porta tutta la responsabilità. Se nella sua opposizione cieca contro l'Italia essa non avesse incoraggiato e ingannato quei poveri Abissini, si sarebbe potuto risparmiarli e ridurli in modo naturale alla ragione col loro maggior profitto. Essi sanno adesso chi debbono ringraziare per questa guerra inutile e sanguinosa.

La Gran Bretagna porta anche la responsabilità d'avere eccitato dei negrieri e dei negri contro uomini civili; d'aver insegnato a degli uomini di colore ad ammazzare dei bianchi; d'avere rafforzato nella coscienza dei popoli africani la situazione privilegiata dell'Impero etiopico indipendente, il quale si presenta già ai negri d'Africa e del resto del mondo come la sola fortezza della loro rivolta contro l'Europa e contro la razza bianca.

La cosa va oggi tant'oltre, che non v'è se non un mezzo per ristabilire la gerarchia violata in Africa e per restituire l'autorità dell'Europa nel continente nero: la vittoria più completa e più clamorosa delle armi italiane, alle quali è affidata la missione romana, tradita dalla Gran Bretagna, di « parcere subiectis et debellare superbos ».

***

3. Poche parole sull'Italia.

L'Italia ha costantemente fatto in Europa una saggia politica d'intese sincere e cordiali, di accordi sostanziali, d'equilibrio, di collaborazione, di pacificazione, tutte le volte che erano in giuoco coi suoi degl'interessi europei anche complicati e scottanti. Essa deve sorprendersi di constatare che c'è chi si sforza di crearle a Ginevra un fronte unico contro, facendola passare come causa di perturbazione europea in un affare in cui tutte le potenze europee, grandi e piccole, dichiarano di non avere interesse alcuno. L'Italia, qualificata a un tratto ribelle e messa al bando, sarebbe dunque diventata superflua all'equilibrio europeo? La sua amicizia avrebbe perduto ogni valore per tutti?

L'Italia ha costantemente seguìto una politica conforme allo spirito della Società delle Nazioni. Essa ha sempre lavorato nello spirito del Patto a fondare in Europa un ordine non formale, ma sostanziale e stabile. Da Locarno fino alla Sarre ha più volte salvato l'Istituto ginevrino da situazioni critiche. Tutta la sua politica in Europa col Patto a Quattro, e nell'Europa Centrale e nel Bacino Danubiano con accordi sensati si è sviluppata entro i quadri dell'azione societaria. Ed ora deve sopportare in pace, che si tenti di darle lezioni di fedeltà al Patto? e che queste lezioni le siano rivolte da coloro che hanno più beneficiato dell'azione societaria italiana, o da chi ha costantemente violato il Patto quante volte gli faceva comodo? No! L'Ita-

lia deve assolutamente respingere la parte di reproba che le si vuole attribuire in un ambiente di puritani e d'ortodossi.

Queste lezioni noi non le accettiamo. Constatiamo solamente di aver ricevuto a Ginevra in queste ultime settimane una ben altra lezione molto più dura. Questa lezione sì, noi l'abbiamo imparata bene. Essa ci ha fatto aprire gli occhi e non la dimenticheremo più.

* * *

Da tutto ciò che ho avuto l'opportunità di dire fin qui non possiamo trarre che conclusioni provvisorie.

Si è sorpresi all'estero della calma di cui il popolo italiano dà prova in questa situazione estremamente critica. Questo significa solamente che noi abbiamo la coscienza tranquilla, la quale ci rassicura della bontà e giustizia della nostra causa. Noi non solo abbiamo la più grande fiducia nella saggezza del nostro grande Capo; ma osserviamo con occhio penetrante tutti gli errori dei nostri avversari e sappiamo per una esperienza storica infallibile, che non si può costruire della storia sull'errore. Aspettiamo quindi con una certezza, ch'è logica ed etica insieme, che al momento di tradurre la falsità della concezione britannico-ginevrina in fatti; al momento in cui tutti quei signori, partiti da Ginevra, si presenteranno ai rispettivi popoli reclamando da essi sacrifici di sangue, di vite e d'interessi reali e legittimi, per ideologie vuote, per il falso

luccicore di falsi principi, che coprono interessi particolarissimi e ad essi estranei, tutti gli errori verranno alla luce solare dell'evidenza e cadranno nell'inefficacia, ch'è la sorte riservata all'assurdo.

Intanto la breccia prodotta nello scafo di Ginevra dalle esagerazioni dei suoi zelatori troppo fanatici o troppo astuti è fin troppo larga per potere essere tamponata con accomodamenti superficiali. La crisi della Società delle Nazioni è aperta. Ma per noi passa in seconda linea. È la questione dell'Europa continentale che viene prima all'ordine del giorno.

Il Signor Baldwin ha detto che la Società delle Nazioni è un *ideale sublime!* Bellissime parole! ma a me fanno l'effetto d'una elegante etichetta sopra una bottiglia vuota o peggio! contenente un liquido avariato.

Le parole non incantano più nessuno, in Italia almeno. Siamo ora curiosi di vedere sino a qual punto esse riescano a sedurre il resto dell'Europa continentale. Poichè è di essa che si tratta. È stato detto che il caso dell'Italia viene considerato con quel rigore furioso e intransigente per servire d'esempio. Dunque è inteso: la lezione non è solamente per noi Italiani, ma anche per tutta l'Europa continentale, che deve sapere che cosa significa *l'autorità britannica in Europa* esercitata mediante lo strumento, *longa manus*, ponte o passerella che sia, della Società delle Nazioni.

In diritto penale si chiama *principio d'intimidazione* la funzione che le pene debbono esercita-

re di là dai casi particolari, ai quali esse si applicano. Il nuovo *codice delle sanzioni* che sta per essere inventato e applicato all'Italia deve dunque servire all'intimidazione del resto dell'Europa; visto che il Giappone, la Bolivia, il Paraguay..., cui in teoria potrebbe essere egualmente applicato, sono esclusi *a priori* da ogni misura societaria di rigore. La Cina per es. lo chiede e chiederà invano.

Questo codice deve inculcare negli spiriti europei, che secondo l'espressione del Signor Baldwin possiedano dell' *impetuosità*, qual'è la concezione britannica della « pace in Europa » congiunta col mantenimento dell'« autorità » e del « prestigio » dell'Impero britannico nel nostro continente attraverso gli organi della Lega. Gli altri Paesi dell'Europa Continentale, vedendo l'Italia atterrata e umiliata, debbono recitare colla massima compunzione la formula del rito funebre: « hodie tibi, cras mihi ».

E che sia ben compreso: *pace* in queste condizioni vuol dire semplicemente *statu quo*, in Europa e fuori d'Europa, cioè la condizione più favorevole ai *beati possidentes*. Ecco la concezione statica e antistorica per eccellenza, alla quale l'Istituzione ginevrina è stata ispirata fin dalla nascita e per la quale essa sta ora per organizzarsi colla disponibilità della potenza militare britannica.

Per altro anche senza questo si avrebbe avuto un bell'attendere del movimento in un luogo in cui tutti stanno ammucchiati e stipati. Era la difficoltà medesima di far nascere il movimento nello

spazio cartesiano tutto pieno di cubetti combacianti senza vuoto frammezzo. A Ginevra si è giudicato impossibile fare un piccolo vuoto in Africa, per produrvi, coll'eliminazione di un intruso, un piccolo movimento storico, che interessa in egual grado l'Italia, la civiltà e la Società delle Nazioni. Figurarsi i bei movimenti che si preparano in Europa per la sospirata revisione dei Trattati e rettificazione delle frontiere!

Ma infine tutto ciò non è più affar nostro. Noi Italiani andiamo a fare la nostra esperienza dell'esperimento ginevrino. C'è veramente un'*affermazione di principio* da fare. Vedremo quale. E vedremo anche a chi deve giovare un'Europa continentale divisa, impoverita, rimpinzata ancora più che mai di cause innumerevoli di rancori e d'inimicizie, nel momento in cui essa vedeva per la prima volta armonizzarsi degl'interessi contrastanti sotto l'ispirazione di Roma e Parigi pacificate dai recenti Accordi. Forse l'Europa continentale si domanderà un giorno « cui prodest » questa politica di disordine, di rivalità e di miseria deliberatamente perseguita dalla Gran Bretagna nel nostro continente; e come sia possibile che dei perfetti *utilitari*, quali gl'Inglesi, preferiscano regolarmente in Europa all'ordine il disordine, all'accordo il disaccordo, all'armonizzazione degl'interessi l'urto, al benessere la povertà, alla pace la guerra. Oh! non certo per la graziosa barba del Negus! Sotto l'ammanto fin troppo platonico dei princìpi societari noi non vediamo che miscugli ibridi e accosta-

menti sospetti. Noi Italiani abbiamo confessato tutti i nostri interessi nell'affare etiopico con una sincerità assoluta, con una lealtà irreprensibile. Da parte nostra tutto è semplice, chiaro, lineare. Dall'altra parte si vedono intese curiosissime; per esempio: i conservatori inglesi in lega coi sovieti!... Cattivo segno!

Ebbene, sarà anche questa un'esperienza.

Noi non sappiamo, se gli altri profitteranno e sino a qual punto di questa esperienza nostra. Noi siamo forzati a farla a nostre spese, ma vi aggiungeremo una revisione totale delle nostre relazioni internazionali e delle nostre amicizie, noi che sappiamo essere amici fedeli, ma anche nemici fedeli.

Per quello che concerne l'Etiopia non possiamo che ripetere in quest'ora con legittima fierezza le parole di Scipione davanti a Cartagine riportate da Tito Livio e che riassumono mirabilmente la legge morale di tre mila anni della nostra storia politica: « ut omnes gentes sciant populum romanum et suscipere *iuste* bella et finire ».

**PATRIA.**

Mentre la gioventù italiana si viene ammassando sulle coste dell'Africa Orientale per portarvi a un cenno del Duce più oltre i Fasci del comando, la polemica internazionale si accende intorno a talu-

---

* L'articolo che qui si riproduce era stato pubblicato prima del saggio precedente, il 18 luglio 1935-XII in *Gazzetta del Popolo* e riprodotto da *Libro e Moschetto* il 31 agosto dello stesso anno con un appassionato commento.

ne categorie giuridiche e morali, indubbiamente venerande, nelle quali è impegnata l'essenza della nostra stessa civiltà: *Stato, Stato sovrano, Stato nazionale, Stato societario, Patria.*

Quanto l'applicazione del nostro diritto pubblico internazionale — creazione del genio giuridico europeo — sia fatta con opportunità e saggezza e giustizia a quel guazzabuglio inclassificabile ch'è l'Etiopia — a meno di arretrare quelle nostre categorie di tre mila anni almeno — è cosa di cui l'Italia non riesce a persuadersi; nè, purtroppo! a far dubitare i più duri di comprendonio: inglesi, danesi, ecc. Qui può forse soccorrere un mio criterio ermeneutico, che mi serve regolarmente di chiave per spiegarmi certe situazioni non altrimenti spiegabili: « quando persone di mente sana ragionano ostinatamente male, vuol dire che obbediscono alla logica di un interesse occulto ». (*Pensieri CCLXXXVIII*).

Ma non delle categorie giuridiche e della loro applicazione intendo qui occuparmi, bensì di una categoria morale, che per essere la più universale e la più impressa nella coscienza di tutti, suscita più commozione e può dare persino momenti di esitazione e d'imbarazzo a chi accetti di discuterne sulle generali: il *concetto di patria*. Tirate tutte le somme, si rischia di sentirsi obbiettare: se non volete rispettare lo Stato che in Etiopia esiste solo di nome, rispettate almeno la Patria altrui.

Secondo il concetto dominante e pacificamente accettato di patria, questa sarebbe infatti una parte

di territorio riservata a un dato popolo. Tutto il globo sarebbe scompartito in tante patrie, quanti popoli; e ciascun popolo avrebbe un diritto sacro e inviolabile alla propria patria.

Il Ciel mi guardi dal tentare di scuotere una tale convinzione nella sua essenza e portata storica e morale. Ma vorrei anche qui avvertire, che si può e si deve molto distinguere e suddistinguere.

Anche il concetto di patria, col suo contenuto etico, con la sua poesia, col suo martirologio, è una creazione del genio morale europeo, una categoria che noi fin troppo generosamente abbiamo dispensata allargandola all'universo mondo.

Ebbene, patria non è una semplice quantità geografica appartenente a ciascun popolo; nè si costituiscono patrie col semplice scomparto del globo mediante frontiere geografiche e politiche arbitrarie.

Patria è un ente assai complesso, un prodotto storico del *rapporto chiuso* e *attivo*, in cui un popolo abbia vissuto e viva col proprio territorio. A costituirla occorrono e concorrono due fattori: una collettività di spiriti capace di creare un mondo di valori umani e di proiettarlo e obbiettivarlo nel proprio mondo fisico; e una sezione di terra improntata e trasfigurata, nella superficie e nelle cose, dalle attività realizzatrici di valori umani del popolo che vive in essa, dai valori economici ai valori di poesia e d'arte.

Patria è dunque una sintesi di spiritualità e di territorio; ed essa non esiste dove non operano i fattori che la costituiscono. Io comincio dal dubi-

tare che la categoria *patria* si possa esportare dall'Europa, se non in pochi casi. Ne dubito persino riguardo a parti civili o civilizzate del globo, dove tuttavia vivono popoli scarsamente o insufficentemente produttori di valori umani originali, o che si trovano ancora in un *rapporto aperto e inerte* coi loro territori; popoli che occupano cioè territori smisurati e sproporzionati alla loro entità demografica, sicchè non hanno potuto, nè potranno mai, mettersi in un rapporto *attivo adeguato*, se non con una piccolissima porzione dell'immenso territorio che politicamente si appropriano e monopolizzano.

Apro a caso l'atlante e leggo, tenendo come termini di confronto questi due dati, che più da vicino ci riguardano: Europa, superficie Kmq. 10 milioni e 600 mila, popolazione 465 milioni; Italia Kmq. 310.000, popolazione 45 milioni.

Leggo: Stato A. Kmq. 13 milioni, popolazione 20 milioni; Stato B. Kmq. 7 milioni e 600 mila, popolazione 5 milioni e 700 mila; Stato C. Kmq. 9 milioni e 600 mila, popolazione 8 milioni e 800 mila; Stato D. Kmq. 8 milioni e mezzo, popolazione 40 milioni; Stato E. Kmq. 3 milioni, popolazione 10 milioni; ecc.

E qui mi fermo, constatando che ci sono Stati che, confrontati con l'Italia, presentano una superficie 43 volte maggiore con metà della nostra popolazione, 25 volte maggiore con 1/3 di essa, 32 volte con 1/5, 28 volte con 3/4, 10 volte con 1/4, ecc.

Patrie anche quelle? Stati, finchè volete; ma pa-

trie? ne dubito, se non limitatamente alla sezione di territorio che quelle popolazioni abbiano potuto effettivamente occupare e avvalorare; vale a dire fin dove il loro rapporto col suolo è divenuto *chiuso* e *attivo*, non dove esso è rimasto *aperto* e *inerte*.

La patria è una creazione, dicevo, del genio morale europeo, il quale ha improntato di sè, di tutto un mondo di valori morali e poetici *ogni zolla* del piccolo territorio occupato. Noi Europei, e forse noi soltanto, la sentiamo più che nella terra stessa, nel nostro spirito; la sentiamo crescere nella produzione emulativa e continuativa di valori sgorganti dal genio delle nostre stirpi, anche quando la nostra terra resti quantitativamente invariata.

Per questa sua profondissima millenaria scaturigine interiore, che non s'improvvisa coll'elargare ed elargire un concetto generale (quando ci libereremo dalla tirannia dei concetti generali?), la patria è per noi una realtà storica intimamente creata e vissuta; ignora le frontiere artificiali della politica; non si spezza col territorio; vive anche lontana da questo, sulla tolda di una nave, in un deserto di sabbie o di ghiacci, o in continenti popolosi e lontani, dovunque le genti segnate dal crisma dei suoi valori essenziali si raccolgano nel suo nome, intorno al suo simbolo, a celebrarla in riti d'amore e di sacrificio. Essa è dovunque si onorano e si effondono i nostri valori tipici e originali.

Per noi Europei dunque ogni zolla di terra reca il suggetto della Patria; laddove in tanta parte dell'America o dell'Australia, per esempio, la terra

diventa oggetto di sovranità teorica, di proprietà astratta o una forma di capitale azionario...

Tanto meno noi possiamo o dobbiamo regalare il sacro concetto di patria a quel conglomerato di genti diverse e sparse, che vivono o nomadi o in perpetua guerriglia fra loro in Etiopia; in un rapporto aperto e sterile con un territorio smisurato, tre volte l'Italia, astrattamente appartenente a pochi milioni di uomini, di fatto monopolizzato da un paio di centinaia di signorotti feudali, negrieri e sfruttatori, il cui potere si estende solo fin dove giunge la loro capacità di rapina.

Questa sarebbe una profanazione del santo nome di Patria. E la gioventù italiana può dunque attendere con la coscienza tranquilla di non violare alcuna categoria nè giuridica nè morale, gli ordini del Duce.

**PRESTIGIO.**

Che a questo mondo ci siano teste, più o meno logiche, di astratti ragionatori, 5 o 13 poniamo, quanti i membri dei vari Comitati ginevrini, capaci di pensare sul serio, in base a talune definizioni e premesse concettuali, che la Società delle Nazioni sia stata creata per sostenere un paese africano di conclamata barbarie, in un conflitto da esso stesso provocato contro un paese europeo della più antica e costante civiltà, poteva sembrare incredibile, ma pure è un fatto che non si può più negare.

---

* Articolo pubblicato in *Gazzetta del Popolo* il 6 gennaio 1936-XIV.

La vera sorpresa comincia quando tali teste si propongano seriamente, positivamente, in primo luogo di convincere il mondo della giustizia di questo capovolgimento di situazioni, di questa sovversione di valori; e in secondo luogo di trascinare popoli europei a battersi contro l'Italia e a versare il loro sangue in favore dell'Etiopia nient'altro che per fare una affermazione di princìpi societari ginevrini arbitrariamente definiti e applicati per giunta a sproposito.

Tutto ciò è di uno sfasamento trasognato, irreale, fantastico.

Il men che possa accadere è che i popoli chiamati a battersi sospettino che sotto tanti inauditi sragionamenti ci siano degli *interessi occulti.* « Cherchez... l'affaire ». Già, ma se *l'affaire* deve scatenare una guerra europea, se i popoli ci dovranno mettere il loro sangue, i loro beni, la loro amicizia con l'Italia, vorranno, dovranno, per forza, vederci chiaro. E quando avranno dato un nome e cognome e luogo d'origine e domicilio agl'interessi pei quali dovrebbero combattere, senza averci nulla da spartire, manderanno ragionevolmente gli altri, i veri titolari di questi interessi, a farsi ammazzare.

Al punto in cui stanno le cose, poichè l'Italia nè recede, nè recederà, forte del suo buon diritto, si determina, oggi per oggi in Europa, piuttosto che un conflitto armato, eventualissimo, un conflitto di prestigio, di molti prestigi impegnati nella controversia.

Quello dell'Italia, per essere il più legato a interessi reali, riconosciuti da coloro stessi che le si oppongono, fa tutt'uno con una politica di mezzo secolo e coi bisogni avvenire di un popolo in continuo incremento demografico, costretto in un piccolo e ben magro territorio. È chiaro dunque che l'Italia obbedisce a un decreto della sua storia.

Il prestigio della Società delle Nazioni è indubbiamente compromesso. Ma la colpa non è nostra. Noi abbiamo posta la questione nei suoi veri termini. Il torto è di coloro che hanno voluto impegnare l'Istituto ginevrino in una causa ingiusta, falsando interamente la natura e gli scopi di esso e spropositando sugli articoli del *Covenant*. Dei quali nel caso presente non c'era da applicarne che uno solo, il primo. Bisognava cacciare fuori la pecora marcia, riconoscere lealmente il proprio errore del 1923 e tutto andava a posto. Come prima..., meglio di prima.

Se ora la Società delle Nazioni volesse persistere nello sbaglio profondo dei sanzionisti a oltranza, non farebbe che aggravarne le conseguenze soprattutto per se stessa.

Mettere alla prova l'Istituto ginevrino nell'attuale circostanza è stato il peggiore servizio che i suoi zelatori gli potevano rendere. Purgarlo dell'onta di avere nel proprio seno un paese ancora schiavista, era invece rafforzarlo, cementarlo, rinvigorirne anche quella *funzione europea* che molti esitavano ancora a riconoscergli, mentre oggi gliene debbono rimproverare una nettamente *antieuropea*. Infatti

per la via nella quale la Società delle Nazioni si è messa, si va dritto alle polveriere e allo sfacelo dell'Europa... a beneficio dell'Etiopia!

Ad ogni modo, dire prestigio della Società ginevrina è dire prestigio britannico. Lo abbiamo appreso dalla bocca degli stessi delegati inglesi. Ce lo avevano d'altronde insegnato le esperienze passate. Quante volte gl'interessi britannici lo hanno richiesto — a cominciare dalla ripartizione dei famosi *mandati* — altrettante essi hanno trovato, e la Gran Bretagna vuole che trovino con più sicurezza nell'avvenire, la loro copertura nell'Ente societario. Per gli altri casi (Irak, Egitto, Grecia, Afganistan, ecc.) la Gran Bretagna ha fatto da sè, come appunto oggi vuole e deve fare l'Italia.

Prestigio britannico! Ebbene noi europei lo sentiamo necessario nella sua funzione mondiale: tanto vero che l'Italia in molte circostanze, particolarmente in Africa, ha tenuto dalla parte inglese. Nessuno però è disposto in Europa a veder funzionare il prestigio britannico al di sopra e contro interessi legittimi di Nazioni europee.

Questo grande Impero, se aveva interesse al mantenimento e rafforzamento della Società delle Nazioni anche per il proprio prestigio, ha avuto torto di metterlo a repentaglio nel conflitto italo-etiopico. E ha avuto torto anzitutto per le stesse ragioni che inficiano la condotta di Ginevra; ma più per ragioni attinenti alla stessa situazione della Gran Bretagna nel mondo e nell'Europa in particolare.

L'Impero britannico non ha che un modo di farsi

perdonare la sua potenza: contenerla nel più delicato rispetto delle ragioni altrui; evitare qualsiasi ostentazione di spavalderia; rimuovere da sè ogni ombra di sospetto ch'esso voglia abusare della propia forza; tanto meno metterla al servizio di cause incivili, immorali e assurde.

Ora, delle due l'una. Se per dannata ipotesi si dovesse giungere ad un conflitto armato tra Italia e Gran Bretagna — la quale ha già detto di voler mettere a disposizione della Società delle Nazioni *tutto* il peso della propria forza, sicchè l'eventuale concorso di altri paesi, al paragone dei mezzi ultrapotenti dell'Impero britannico, sarebbe una lustra — ripetiamo, delle due l'una: o la Gran Bretagna perde, o vince.

Se perde, addio egemonia mondiale!

Se vince — ed è da vedere —, il mondo intero, e non più l'Italia soltanto, sentirebbe aggravarsi il peso delle catene britanniche; si accorgerebbe di vivere a discrezione del colossale Impero e di avere in esso un blocco formidabile di resistenze a sostegno di un impossibile *statu quo* e di una egoistica assoluta preponderanza degl'interessi inglesi nel globo. Ma questo potrebbe essere anche il principio della fine.

Tanto più che non siamo più noi soli europei a contenderci fra noi il primato mondiale.

E allora c'è da domandarsi, per ultimo, se non sia più ragionevole riflettere che oltre i prestigi in giuoco ce n'è uno che sovrasta tutti gli altri, perchè li assorbe: il prestigio europeo. Esso andava e va

ancora affermato, sia di fronte al mondo, che sta oggi alla finestra e si frega le mani; sia e più ancora in Africa, nell'*Eurafrica*, dove tutti gli Stati europei dovrebbero ormai fare *fronte unico* rispetto alle popolazioni indigene.

Sproposito madornale avere innalzato un paese africano di predoni, razziatori e negrieri allo stesso livello degli Stati europei contro una potenza europea! Ma l'errore riuscirebbe certamente fatale non solo all'Italia, bensì alla stessa Gran Bretagna, Belgio, Francia, Spagna, a tutta l'Europa insomma, se non dovesse essere corretto, come lo sarà, dalla vittoria delle armi italiane sulla tracotanza e protervia abissina imbaldanzita dagl'incauti incoraggiamenti ginevrini. L'Italia salverà il prestigio europeo nell'Eurafrica.

PACE, GIUSTIZIA E DIRITTO INTERNAZIONALE.

Il mondo intero vuole la pace. Ogni popolo cosciente di sè e della sua storia — passato e avvenire —, che conosce i benefici della civiltà e apprezza il giusto valore della vita, bene incommensurabile con tutti i beni materiali del globo, preferisce la pace alla guerra. Ma ciascuno aggiunge: *pace con giustizia!*

« Justice for Hungary », era il motto di quel Comitato di 250 parlamentari inglesi costituito nel

---

* Dall'originale francese del discorso *Paix, justice et droit international*, pronunciato nella sessione di Monaco Principato dell'*Académie Diplomatique Internationale* di Parigi, convocata per trattare il tema: *Droit et justice dans l'action diplomatique pour la paix.*

1933 sotto la presidenza di sir Robert Grower a Londra.

« Friede mit Ehre und Gerechtigkeit », è come un ritornello nei discorsi di ogni uomo di Stato tedesco nel dopoguerra, e ora di Hitler.

« Pace duratura, quando è associata alla giustizia », ha detto il nostro Re nel suo memorabile discorso del 4 novembre 1935 all'Università di Roma.

Ma che cosa si oppone dunque a che si renda giustizia ai popoli che vivono in condizioni ch'essi ritengono ingiuste e che anche gli altri sono disposti a riconoscere, più o meno, come tali?

Ecco la spiegazione più semplice. Per rendere giustizia a taluni popoli si debbono manomettere diritti acquisiti da altri popoli. Il popolo che reclama giustizia per sè, si trova di fronte a un mondo pieno di diritti, interamente coperto di privilegi, tutto scompartito e suddiviso da una rete di continue sovranità, che non lasciano residui. Ne risulta la situazione poradossale, almeno in apparenza, d'un certo conflitto latente, sordo, roditore, talvolta esplosivo, tra diritto e giustizia.

È inteso che al limite ideale questi due termini debbano coincidere, identificarsi, formare i due termini di un'equazione perfetta. Ma nelle condizioni di fatto, storiche, per quanto transitorie, nelle quali i popoli vivono, una certa discontinuità evidente fra diritto e giustizia c'è sempre, di modo che più volte la giustizia deve andare avanti al diritto.

Persino nell'ambito di un medesimo regime giuridico, per progredito che sia, tutti riconoscono che

si dànno situazioni di diritto che non sono giuste e ragioni di giustizia che attendono di affermarsi quali diritti. E tuttavia in questi casi la lotta è temperata dalla comune appartenenza allo stesso sistema giuridico e sociale, che offre sempre qualche compenso e obbliga alla solidarietà.

Nella vita internazionale al contrario i sistemi di diritto rappresentati dai diversi Stati, contrapponendosi, escludendosi e negandosi l'un l'altro, e nel loro assolutismo in modo radicale, rendono la lotta ancora più aleatoria, più serrata, più dura, sempre armata, pronta a esplodere in conflitti violenti.

* * *

I sistemi di diritti acquisiti che oggi dominano nella vita internazionale, considerati nel loro contenuto di *diritto sostantivo*, sono la risultante di due variabili: la storia e i trattati.

Queste variabili hanno avuto per oggetto *la materia* dei diritti affermati o regolati e hanno condotto il mondo nella situazione in cui si trova.

A questo quadro di fatti compiuti e di diritti riconosciuti internazionalmente, di buona o cattiva voglia, è stato aggiunto e sovrapposto dopo la Grande guerra per un gran numero di Stati un diritto nuovo: *il diritto societario.*

È la costruzione giuridica chiamata *Società delle Nazioni.* Al Patto costitutivo di essa ne sono stati aggiunti in sèguito altri: il Patto Briand-Kellogg, Locarno, ecc. i quali rivelano una certa ansietà circa

la sufficienza del Patto fondamentale.

Qual'è la natura e portata di questo diritto nuovo? Lo si potrebbe definire un *codice di procedura internazionale.* Ancor più precisamente deve dirsi ch'esso vuol stabilire una procedura *contro* la guerra quale mezzo vietato per risolvere i conflitti internazionali.

« Un riesame dei trattati divenuti inapplicabili, come pure delle situazioni internazionali, il cui mantenimento potrebbe mettere in pericolo la pace del mondo » è previsto come una eventualità verificabile di tempo in tempo (art. 19); còmpito questo che preso sul serio obbligherebbe l'Assemblea della Società delle Nazioni a sedere in permanenza. Al contrario le disposizioni positive, centrali, dall'art. 8 al 17 mirano, sia col ridurre al minimo gli armamenti nazionali, sia coll'intervento societario nei dissensi internazionali, a sopprimere o a combattere qualsiasi soluzione guerresca.

* * *

Non discuto la nobiltà dell'ispirazione che ha potuto illudere nella concezione e redazione del Patto. Debbo in ogni caso elevare due obbiezioni di principio.

I. Ecco la prima.

Si è voluto impedire la guerra senza sopprimere le cause della guerra. E per impedirla si è scelta la via più facile, ma anche la più illusoria: stabilire cioè certe regole di procedura e obbligarvi gli Sta-

ti membri. A questo modo noi possediamo oggi un certo codice di procedura o di diritto internazionale formale (per altro ancora allo stato embrionale) senza possedere un codice di diritto internazionale sostantivo. Proprio come se noi volessimo applicare un codice di procedura civile senza avere un codice di diritto civile; o un codice di procedura penale senza un codice di diritto penale.

Quando un conflitto si determina si è obbligati a una procedura senza avere alcuna idea, nè alcuna sicurezza circa i princìpi o le norme di diritto sostanziale, o più modestamente i criteri che saranno applicati come ragion di decidere.

A questa lacuna evidente si è cercato di supplire prescrivendo un intervento del Consiglio della Società delle Nazioni, il quale « anche a semplice maggioranza raccomandi le soluzioni considerate come le più eque e le meglio appropriate al caso » (art. 15). Se non che ci vuole un ottimismo a tutta prova per ammettere in anticipo, che questi progetti di decisioni saranno in tutti i casi l'espressione d'una giustizia oggettiva interamente disinteressata — basti tener presente la maniera in cui il Consiglio è permanentemente costituito —; e che tali progetti non risentiranno la pressione degl'interessi in giuoco da parte degli Stati più influenti, la cui neutralità nei conflitti internazionali, siano attuali siano allo stato potenziale, è di più in più esclusa. E se la neutralità dei giudici è impossibile, se è prescritta anzi nel giudicato la partecipazione di giudici direttamente o indirettamente inte-

ressati, e che perciò sono anche sempre parti in causa, qualunque loro sentenza è anche solo per questo affetta di nullità.

Noi Italiani, per esempio, abbiamo già sperimentato nel conflitto etiopico, qual'è la funzione giudiziaria di diritto sostantivo inserita nella procedura societaria.

Il collegio arbitrale istituito per l'incidente di Ual-Ual, e chiamato a decidere sulle responsabilità d'un combattimento tra 60 uomini da una parte e 1500 dall'altra, ha premesso che i 60 non avevano attaccato, e tuttavia ha escluso che i 1500 avessero cominciato a tirare, cosicchè alla fin dei fatti le armi si sarebbero scaricate da sole; la qual cosa sarebbe una graziosa piacevolezza, se non ne andasse della vita degli uomini e del prestigio d'una grande potenza europea e coloniale sul suolo africano.

Per la soluzione di tutto il conflitto un altro Comitato, il Comitato dei cinque, nominato dal Consiglio, e del quale facevano parte due potenze confinanti coll'Etiopia e segnatarie del trattato del 1906 (l'accordo tripartito con l'Italia) per l'avvaloramento dell'Etiopia (altro dunque che giudici disinteressati e neutrali!), ha redatto secondo l'art. 5 § 4, un progetto in cui l'Italia era l'ultima delle eventualità considerate. I suoi interessi precostituiti in Etiopia, con sacrifici di sangue e di danaro, i suoi diritti alla colonizzazione riconosciuti durante mezzo secolo da una dozzina di trattati internazionali, passavano in coda a un accomodamento gene-

rale improvvisato, ipotetico, ancora da tentare.

Per ciò che concerne infine il progetto di soluzione Hoare-Laval, tutti quanti abbiamo visto, che uno dei ministri proponenti, Hoare, s'è affrettato a scusarsene davanti il suo Parlamento, sforzandosi di dimostrare che le concessioni fatte all'Italia erano meno che niente (1). Eppure l'Italia aveva dichiarato di accettarle come base di discussione. Nè poteva dunque dare migliore prova di buon volere.

In tali condizioni è ben naturale che noi ci domandiamo, qual è la vera funzione di questo macchinismo procedurale, che lascia a coloro che lo maneggiano tutta la libertà d'intervenire *senza legge e senza responsabilità* nelle situazioni sempre complesse di diritti e interessi contrapposti; e che sono in sostanza per lo più conflitti tra taluni diritti, i quali hanno dalla loro fin troppo di formalismo giuridico; ed esigenze di giustizia storica, che, pur disponendo di sola forza morale, tendono a rimettere in questione pretesi diritti acquisiti.

Riguardando le cose sotto la specie dei fatti contingenti, si è autorizzati a domandarsi, se questo codice di procedura societaria imposto nel mondo anche al di sopra di situazioni giuridiche più o meno

---

(1) « These proposals are *immensely* less favourable to Italy than the demand that Signor Mussolini made to my right hon. friend the Minister for League of Nations Affairs (Eden) last summer. They are *immensely* less favourable to Italy than the demands that Signor Mussolini has subsequently made... » (Discorso di Sir Samuel Hoare alla Camera dei Comuni del 19 dicembre 1935.

discutibili, non tradisca la preoccupazione di voler stabilizzare delle posizioni acquisite in favore dei *beati possidentes*, in base a una specie di *legittimismo* analogo a quello protetto dalla Santa Alleanza.

Sotto l'aspetto dei princìpi s'impone poi una questione ancora più seria: se la situazione del diritto pubblico internazionale sia stata proprio migliorata o non forse peggiorata coll'introduzione di questa procedura.

In effetti essa costituisce oggi un passaggio obbligato, un attraversamento chiodato, una condotta forzata degli affari più importanti del mondo, col risultato di sottoporli al controllo delle maggiori potenze, le quali, per essere sempre interessate, in ragione della loro importanza e vastità mondiale, a tutti gli affari del mondo, sono come tali sempre parti in causa.

La questione già grave nei suoi termini generali è divenuta scottante, è entrata in una fase critica estremamente acuta, in seguito all'introduzione della forza armata britannica a disposizione di Ginevra (1). Oggi ci troviamo in presenza d'un potere esecutivo formidabile, sia economico, sia militare

---

(1) Eden nel suo discorso a Ginevra del 4 settembre 1935 faceva la seguente dichiarazione: « It is because His Majesty's Governement are acutely conscious of their responsibilities as members of the League, because they are prepared to fulfil their share of such responsibilities, that *I can assure my colleagues of our most wholehearted cooperation* in the difficult task that confronts us all ». Era la prima volta che la Gran Bretagna s'impegnava a Ginevra *senza limiti nè riserve*, mentre appoggiava le parole con quell'imponente mobilitazione navale nel Mediterraneo interamente dovuta alla sua iniziativa, non sollecitata nè da alcuna deliberazione societaria, nè da alcuna provocazione italiana.

(i due aspetti d'altronde sono indissociabili), senza princìpi fermi e senza norme note di diritto sostantivo, cui questo potere sia destinato a servire e ad obbedire.

Di male in peggio: noi abbiamo davanti due manifestazioni di uomini di Stato responsabili del Regno Unito, i quali con un candore che fa onore alla franchezza inglese hanno dichiarato:

1. Noi abbiamo bisogno di mantenere intatta l'autorità della Gran Bretagna in Europa e il ponte tra la Gran Bretagna e l'Europa è la Società delle Nazioni (Baldwin, Hoare) (1).

2. Non si deve rimproverare alla Gran Bretagna di *prendere sempre l'iniziativa*, perchè, data la grande influenza delle sue grandi responsabilità, essa ha una sua parte da rappresentare e non può mai tenersi in una posizione secondaria (Baldwin, Hoare) (2).

---

(1) Baldwin nel suo discorso al Congresso dei Conservatori a Bournemouth il 4 ottobre 1935: « ...we cannot afford, not only nationally but as an Empire, to refuse to play our part in the Continent in which the hand of God has placed us... We believe that *trough* collective security and *the League of Nations we have to our hand the best means* of preserving peace or *of exercising some measure of control over events* ». E Hoare a Ginevra nel suo discorso dell'11 settembre 1935 concludeva così: « There, then, is the British attitude toward the Covenant. I cannot believe that it will be changed so long as the League remains an effective body and *the main bridge betveeen the United Kingdom and the Continent* remains intact ». E nel suo discorso alla Camera dei Comuni del 22 ottobre 1935: « And lastly they (some of our foreign friends) failed to understand that *must of us regard the League as the bridge between Great Britain and Europe* and that if this bridge is gravely weakened or destroyed, cooperation between us and the Continent will become difficult and dangerous ».

(2) Baldwin alla Camera dei Comuni nel suo discorso del 3 dicembre 1935 ha detto: « This country, it has sometimes been said,

Sul primo punto non so se tutti, quanto meno nell'Europa continentale, possano dichiararsi d'accordo con questa concezione britannica della Società delle Nazioni. Ma noi sappiamo adesso per confessione degli uomini di Stato britannici, sul secondo punto, che la procedura ginevrina, la quale in mancanza di princìpi e di norme di diritto sostantivo, è per il resto del mondo alla mercè di criteri vaghi e arbitrari, deve diventare uno strumento al servizio dell'autorità e delle forze politiche preponderanti, cioè delle britanniche, quante volte vi siano interessi o... responsabilità inglesi in giuoco, il che vuol dire sempre.

Ma allora, poichè queste forze avrebbero prevalso in ogni caso, benchè forse meno comodamente, la procedura di Ginevra si delinea come un macchinismo più agevole a maneggiare; un complesso di ruote e rotelle inserite nell'ingranaggio delle relazioni internazionali per dare agl'interessi dei più forti — nessuna azione politica senza interesse —

---

has been putting itself rather too much into the foreground. This country had to play its part, and play its part with other countries; but *a country with the influence and with the responsibilities of our country* surely had to shoulder these responsibilities in the face of all the nations when the time came... ». E Hoare nel suo discorso alla Camera medesima del 22 ottobre 1935: « ...as far the charge that representatives of Great Britain are taking the lead at Geneva let me say definitely and frankly to the House that representatives of the British Empire can never take a secondary part in any great international discussion. The representatives of a Great Empire cannot abdicate their responsibilities or disguise their views ». È appena necessario di spiegare che per *resposibilities* gl'Inglesi intendono esattamente *interessi*, e che questo appunto inficia tutta l'*azione* cosiddetta *giudiziaria* del Consiglio della Lega.

la forma per giustificarli agli occhi degli spiriti timorati, e per assicurar loro tutti quegli appoggi consorziali che si possono sempre o contrattare o imporre sottomano.

La macchina procedurale ginevrina può diventare dunque in taluni casi estremamente pericolosa; ed ecco che il diritto pubblico internazionale è stato ridotto dal sistema ginevrino in condizioni più precarie, più aleatorie, più critiche che mai.

L'azione della Società delle Nazioni sotto l'aspetto giuridico è stata infine aggravata dal modo, come dire? scucito in cui è stata interpretata e applicata la legge societaria.

Niente applicazione dell'articolo 1° del Patto all'Etiopia, malgrado che il Comitato dei Cinque colle sue proposte avesse proclamato l'inferiorità assoluta e pertanto l'indegnità di questo paese di continuare a far parte della Lega.

Niente applicazione dell'articolo 19, malgrado l'ammissione generale che si è in presenza d'una situazione internazionale capace di « mettere in pericolo la pace del mondo ».

Applicazione arbitraria dell'articolo 16 con una definizione inconsiderata dell'Italia come Stato aggressore; e peggio ancora, invenzione estemporanea d'una procedura nella procedura (organi nuovi creati incostituzionalmente, deliberazioni adottate senza votazione, delegazione di poteri intrasmissibili, ecc.); e invenzione di tutto un codice penale internazionale, cioè di sanzioni assolutamente sconosciute prima, improvvisate e applicate nel

tempo stesso che escogitate, a situazioni precostituite e a fatti compiuti, violando il principio universale dell'irretroattività di qualunque comando di legge.

Ma con nostra maggiore sorpresa noi veniamo rassicurati su questo punto delicato dalla dichiarazione, che in fondo non si tratta di una legge vera e propria; perchè le sanzioni adottate contro l'Italia non potranno essere mai invocate come precedente giuridico per casi avvenire e neppure per altri casi analoghi e attuali (Eden); e perchè la Società delle Nazioni deve stabilire la sua procedura per ogni singolo caso! (1).

Alla fine dei conti non si tratta che di fare degli esperimenti giuridici, introducendo nella scienza e nella pratica del diritto un capitolo nuovo di zecca: *il diritto pubblico internazionale sperimentale.*

È stato detto che c'è una questione di principio impegnata nella controversia attuale. D'accordo. Si tratta soltanto di sapere quale.

---

(1) Rispondendo a una questione posta dal col. Wedgwood nella Camera dei Comuni il 16 dicembre 1935, Eden spiegava: « the procedure of the League of Nations *must in each particular case be decided* by the League itself ».

Ecco un'idea abbastanza strana della procedura e del diritto in genere: un diritto procedurale stabilito caso per caso!

Nella seduta del 23 ottobre Eden aveva anche istituito un confronto tra il caso italo-etiopico e il cino-giapponese, a tutto vantaggio dei Giapponesi. Gl'Inglesi, che sono dei « nominalisti » per costituzione, trovano sempre che lo vogliano argomenti per distinguere. Curioso è osservare che la trovata d'una *procedura* da stabilirsi caso per caso non è soltanto nuova per noi giuristi continentali, è una novità assoluta anche per la giurisprudenza anglosassone, che ricerca invece sempre l'analogia dei *casi precedenti*, chiamati *authorities* e prescrive in linea di principio: *stare decisis.*

Oggi si parla spesso d'un diritto che si costruisce da sè sotto il dettato dell'esperienza. Sì, ma a condizione che sia e permanga diritto. I Romani hanno costruito il loro diritto eterno giorno per giorno, ma sulla base dell'*edictum praetorium*, cioè colla promulgazione anticipata di principi e regole da valere universalmente e colla loro applicazione ad opera di *iudices* accettati dalle parti in causa, vale a dire colla garanzia dell'imparzialità, ch'è una funzione della universalità stessa.

* * *

II. Ed ecco la mia seconda obbiezione.

Contesto che ci fosse la necessità e l'opportunità di fare della Società delle Nazioni una istituzione universale e affermo che in ogni caso bisognava almeno distinguere tra universalità di principio e universalità di fatto.

Lo stato di diritto è un privilegio che gli uomini hanno dovuto conquistare con lotte millenarie. Esso è anzitutto e sopratutto un *vincolo reciproco di pace tra eguali*. La cerchia entro la quale doveva valere l'eguaglianza di tale privilegio fu la più ristretta possibile nelle collettività giuridiche primordiali e non si venne allargando se non a misura che i soggetti inferiori seppero acquistare il grado di maturità morale e di capacità legale necessaria, che li rendesse già in punto di fatto eguali ad altri già eguali fra loro.

Noi invece nell'ordine giuridico internazionale

abbiamo dispensato generosamente al mondo intero, sia che ne fosse degno o no, le nostre categorie morali e giuridiche più alte, più preziose, quelle categorie ch'erano il patrimonio d'una vera aristocrazia di popoli, il prodotto più squisito della nostra evoluzione e della nostra storia, la creazione del genio di Roma fuso col genio dell'Europa, la conquista più ardua di sforzi di evoluzione umana e di edificazione sociale, durata per secoli, sforzi rivoluzionari, a volta eroici: patria, nazione, Stato, Stato nazionale, Stato di diritto, Stato etico, ecc.

Sarò l'ultimo a disconoscere il lato ideale delle vedute umanitarie che hanno condotto a questa liberalità, ispirata a un certo pragmatismo pedagogico; tanto più ch'essa ebbe i suoi profeti in Italia: Romagnosi, Cattaneo, Mazzini, Pasquale Stanislao Mancini, ecc.

Nondimeno un'esperienza storica sufficiente ci permette oggi di constatare che le categorie giuridiche, trapiantate fuori del loro terreno originario di cultura e in condizioni ambientali impreparate o inidonee, vi degenerano.

In luogo di produrre un'elevazione, vi si prestano a coprire e persino a normalizzare, a legittimare e a rafforzare situazioni immorali, ingiuste, vessatorie, parassitarie, fondamentalmente antigiuridiche, a tutto profitto dei più insolenti e dei più destri; la qual cosa finisce col ritardare in luogo di accelerare lo sviluppo organico, il progresso naturale delle masse e dei popoli, e fa maledire, anzichè benedire, i cosiddetti apporti della civiltà,

La Società delle Nazioni avrebbe guadagnato di autorità e potenza — ed avrebbe esercitato meglio anche la sua funzione pedagogica —, se in luogo di ammucchiare nel proprio seno il mondo intero senza scelta, avesse adunato in sè l'*élite* dell'umanità, l'aristocrazia dei popoli. Ora essa è forzatamente la complice involontaria, ma responsabile, obbligata a far causa comune con le situazioni giuridiche più eterogenee ed eteronome, anche le più arretrate, che vi sono rappresentate alla pari con le più progredite. E poichè i concetti generali mal impiegati si vendicano, ecco che un Negus vale a Ginevra quanto il Re d'Inghilterra o il Signor Lebrun; ecco questo negriero in capo venire a dare a Ginevra lezioni di diritto internazionale e societario, con degl'imparaticci loici di facilissima apprensione, quanto di difficilissima attuazione.

Aggiungo che una Società delle Nazioni circoscritta avrebbe lavorato meglio per la pace. Infatti la pace non può essere realizzata che per gradi e tra soggetti di diritto pubblico internazionale interamente eguali tra loro e pervenuti a un medesimo livello, a un medesimo stato di maturità giuridica e civile.

Per quanto sia seducente l'ideale d'una pace universale e perpetua, esso manterrà a lungo il suo carattere utopistico e chimerico per una parte considerevole dell'umanità, ad eccezione delle collettività più progredite in tutti i sensi; le quali sono le sole in grado di apprezzare i benefici della solidarietà internazionale e dell'ordine giuridico, le

sole degne anche di partecipare di questo *vincolo di pace*, qual'è il diritto.

Per il resto, benchè la verità sia dura a dirsi e più dura ancora a praticarsi, non si può fare a meno di ricordare che il Cristo attirava gli uomini di buona volontà colla predicazione, ma scudisciava i refrattari.

Così è appena necessario di dire, che giammai l'Italia, la quale aveva sempre lavorato a consolidare i legami societari, che aveva sempre fatto una politica d'ordine, d'intese, di accordi europei (Locarno, Sarre, Accordi Danubiani...), giammai avrebbe minacciato o minaccerà quella *sicurezza collettiva*, di cui l'Europa ha bisogno. L'Italia è per la sua tradizione giuridica, etica e religiosa millenaria forse la più matura, certamente tra le più mature a vivere nell'ordine e nella pace tra nazioni eguali.

Parimenti noi siamo convinti di qua dalle nostre Alpi, che l'Europa è pur essa — malgrado ogni apparenza del contrario — matura per la pace e per un ordine di diritto che escluda la guerra tra le nazioni europee in modo definitivo. La politica italiana in Europa s'ispira a questa convinzione.

Ma tutto questo non ci autorizza nè autorizza nessuno a false analogie, a false generalizzazioni, a falsi assoluti; non permette di chiudere gli occhi sulla situazione reale dell'umanità nella sua composizione multipla, estremamente ineguale, che per tanta parte indugia nelle fasi, nei livelli e gradi più diversi a volte assai bassi dell'evoluzione umana.

Ed è infatti questo stato di cose che ha reso

possibile, anzi necessaria, e in ogni caso utile la colonizzazione, ad iniziativa delle razze più civili; ciò che ha formato la grandezza e la gloria dell'Europa di fronte al mondo intero.

In queste condizioni di fatto bisognava dimostrare a Ginevra e fuori Ginevra una comprensione più realistica e come tale più giusta della vera situazione italo-etiopica. La quale non si presta ad alcuna generalizzazione. Se un'analogia è lecita, bisogna dire che tale situazione riproduce in piccolo quella di tutta l'Europa di fronte all'Africa (dunque, ragione di solidarietà dell'Europa intera coll'Italia!). È una situazione circoscritta ai bisogni dell'espansione italiana riconosciuti in trattati internazionali da tutte le potenze interessate. Essa inoltre per confessione di tutti non tocca gl'interessi di alcuna potenza, sì europea e si extraeuropea! non mette nè in dubbio, nè in pericolo la *sicurezza collettiva* dei paesi civili in Europa e fuori d'Europa; se mai la favorisce dando uno sfogo alle incontenibili genti nostre, cui ogni altra migrazione è vietata; e infine coincide coi veri interessi ben intesi dell'intero mondo, comprese la Gran Bretagna e l'Etiopia stessa.

Durante 50 anni l'Italia ha dimostrato con tutti i mezzi a sua disposizione la sua volontà sincera di vivere in pace e di collaborare coll'Etiopia, sua vicina in Eritrea e in Somalia. Sventuratamente tutti i suoi sforzi sono stati vani. E per colmo di sventura è stata incoraggiata e persino armata l'arroganza e la litigiosità abissina contro l'Italia, ca-

povolgendo totalmente la situazione e rendendo inevitabile, dopo 92 aggressioni e violazioni abissine, di ricorrere a delle misure militari per la difesa dei diritti italiani e per una grande opera d'incivilimento e di giustizia storica.

A Ginevra si è preferita la via della minore resistenza; si è voluto essere ciechi e sordi per tutto il resto, e s'è ricercato soltanto qual'era l'interpretazione da dare al tale o tal altro paragrafo e comma del *Covenant*. Si è sottilizzato nel distillare pretese massime di giurisprudenza, ragionando anche — come abbiamo visto — di traverso; in luogo di rendere veramente giustizia all'Italia, al di sopra d'ogni formalismo procedurale vuoto e ingannevole.

Ma alla fine v'è un Dio anche per quei poveri milioni di schiavi incatenati e mercanteggiati, per tutte quelle povere donne rapinate e violentate, per quei poveri fanciulli evirati, per tante miserabili razze oppresse, sfruttate, abbandonate alla distruzione. Bisogna ammettere che vi ha al di sopra di tutto l'amore per la pace, di tutta la repugnanza alla guerra, ma anche al di sopra di tutti i patteggiamenti utilitari di una politica gretta e imperturbabile; che vi ha e sovrasta un destino superiore, una concatenazione trascendentale degli accadimenti umani, la quale per vie misteriose conduce a realizzare, anche all'infuori della volontà degli uomini e a prezzo dei sacrifici più aspri, la giustizia divina immanente nella storia.

Questa situazione abissina che sotto il manto

pomposo di categorie giuridiche usurpate mascherava le ingiustizie più feroci e atroci, più odiose e rivoltanti, più assurde e pericolose, sarebbe stata prolungata indefinitamente colla complicità dell'intero mondo civile, della Società delle Nazioni e dell'Europa, se per ipotesi l'Italia avesse dato la sua acquiscenza a quell'invio di un piccolo plotone di *consiglieri*, là dove ci voleva un intero esercito imponente, il solo bastevole a disarmare al più presto tutti quei despoti barbari, quei capi negrieri, quei signorotti feudali, quelle bande nomadi di briganti e predoni; un esercito capace di compiere la missione romana di risparmiare i soggetti, ma di debellare i superbi.

Dio non l'ha permesso. E ciò che forse avrebbe resistito ancora per secoli a ogni opera di *consiglio*, legittimante in sostanza la situazione attuale, è crollato al primo urto di questa conflagrazione totale come un apparato scenico fittizio e inconsistente.

Mentre tutti s'intenerivano a Ginevra e fuori Ginevra sulla sorte di alcune poche centinaia di tirannelli e si preoccupavano che questa sparutissima minoranza di parassiti avesse a propria discrezione abbastanza vassalli e schiavi e belle donnine e fanciulli castrati e ricchezze pompate a milioni di sudditi languenti nell'insicurezza più iniqua e nella miseria più spaventosa; il crollo causato dall'urto delle armi italiane contro le armi e munizioni giuridiche e belliche apprestate e dispensate troppo inconsideratamente dall'Europa a quei negrieri, ha rivelato al mondo la vera realtà abissi-

na in tutti i suoi orrori, e le ha tolto ogni possibilità di continuare nella sua frode morale e politica.

Questa grande azione italiana di polizia e di giustizia, che noi Italiani non vogliamo chiamare *guerra*, tanta è l'inferiorità morale dei nostri nemici, ha confermato punto per punto ai ciechi e ai sordi la terribile documentazione italiana presentata invano a Ginevra. Essa ha dato finalmente a milioni di creature umane, a tante razze e popolazioni diverse violentemente soggiogate e sfruttate da una minoranza guerriera straniera e più barbara ancora di molte razze conquistate, la possibilità di affrancarsene, di respirare in libertà, di rivoltarsi contro l'oppressore, di disporre di se stesse, di dichiararsi in favore dell'Italia, di accettare con riconoscenza commovente i doni e le leggi della civiltà italiana.

Se adesso per una delle ipotesi più assurde, il nostro mondo di cristiani e democratici s'ostinasse a schierarsi in favore di quella feudalità selvaggia, infinitamente arretrata — che a torto viene confrontata con la nostra feudalità medioevale, che era invece permeata di diritto romano, di cristianesimo e di spirito cavalleresco —, farebbe violenza alla propria coscienza morale, smentirebbe tutta la propria storia, disobbedirebbe a tutte le leggi umane e divine. Ma Dio non lo permetterà. Questa frode alla giustizia non continuerà più. Ha durato troppo.

Lo spettacolo dei prigionieri abissini, che abbracciano i piedi dei soldati italiani — i più umani soldati della Terra, che appena cessato il combat-

timento dividono la loro razione d'acqua e di pane con quella povera gente — dà un'immagine fedele della missione che la Provvidenza ha riservata all'Italia da mezzo secolo, a prezzo del sangue dei suoi figli migliori.

* * *

Tutti si domandano, qual'è la via di uscita della situazione che ci angoscia tutti, e i diplomatici si chiedono, qual'è l'azione che la diplomazia è chiamata a esercitare per il mantenimento e lo sviluppo della pace.

In quest'ora gravida di responsabilità bisogna parlar chiaro.

Se contro ogni evidenza la diplomazia europea continua a chiudersi in un formalismo astratto e rigido; se persiste a ignorare la vera Italia d'oggi; se insiste nell'azione per aggravare queste sanzioni assurde e per sviluppare la sua bizzarra solidarietà con la barbarie contro la civiltà; se essa si dà ancora a mobilitare, con un fervore e uno zelo assolutamente fuori di proposito, tutte le gelosie e inimicizie attuali e potenziali contro l'Italia nel Mediterraneo e nel continente europeo, prendendo così l'iniziativa di spostare un conflitto coloniale dall'Africa in Europa, noi siamo già nella guerra.

L'Italia cosciente della bontà assoluta della sua causa, convinta della necessità e tempestività storica della sua azione, sorpresa di questo fronte unico messo insieme contro di lei con tutti i mezzi,

con una precipitazione, con un accanimento sproporzionati quanto inopportuni, e degni davvero di miglior causa, cerca invano di spiegarsi con l'affare etiopico, questo schieramento inaudito di forze contro di lei e deve quindi scorgervi un attentato che mira a colpire ben altro e più alto. Questo non fa che fortificare la sua volontà e rinsaldare la sua interna unione.

L'Italia assiste con meraviglia crescente allo spettacolo di disordini e di danni cagionati dalle sanzioni necessariamente a doppio effetto; a questa recrudescenza di odi, di rivalità, di diffidenze, di opposizioni in Europa e si domanda: *cui prodest?* essa che ha rappresentato e rappresenta per tutti soltanto princìpi d'ordine e di coesione.

L'Italia deve infine sorprendersi, che tutto quel mondo civile assiso a Ginevra in nome di un'etica superiore, creda ancora alla possibilità di piegare le forze morali colla forza brutale della sofferenza ingiustamente infflitta e colla minaccia armata.

Quel mondo civile non ha ancora imparato che la forza morale non può retrocedere davanti al sacrificio e ch'è assurdo voler applicare una specie di pedagogia costrittiva a un popolo maggiorenne quale l'Italiano, quasi si trattasse di un minore corrigendo.

D'altronde in ciò che concerne le sanzioni, noi vediamo tutti ch'esse hanno in ogni caso delle contropartite all'interno e all'estero; e per quanto concerne la vasta inusitata accolta di armi ed armati intorno all'Italia, i nostri nemici devono sapere che

la guerra ultra-moderna dà a poche migliaia d'uomini risoluti i mezzi per distruggere non importa quale armata.

Ma noi Italiani, nel nostro ottimismo incorreggibile e nella nostra saggezza morale fatta di buon senso, ci ricusiamo di credere che l'Europa per una specie di « cupio dissolvi » voglia correre al suicidio.

* * *

L'Europa ha oggi due questioni all'ordine del giorno, una contingente, l'altra permanente: il conflitto italo-etiopico e la struttura e funzione della Società delle Nazioni.

La prima può essere risolta rapidamente e molto facilmente, se si esce dalla suggestione di talune frasi enfatiche, tolte dalle « plaidoiries parisiennes » del Negus, quali il « premio all'aggressore » ed altre sciocchezzuole del genere (1), e se si accettano le due seguenti ragioni decisorie, che sono d'una evidenza palmare: 1°) l'Italia è la sola potenza al mondo che abbia al tempo stesso l'interesse e la capacità di mettere ordine in Etiopia; e 2°) dev'essere riconosciuto alle molte e varie popolazioni sottomesse e sfruttate dalla razza amarica il diritto di liberarsene.

---

(1) La frase « prime à l'agresseur » è stata tolta al discorso del Signor Teclé Hawariate alla seduta plenaria della Società delle Nazioni del 10 ottobre 1935: « Le Gouvernement éthiopien... n'acceptera aucune condition accordant *une prime à son agresseur* ». Ciò vuol dire che questo discorso e gli altri tenuti in seguito a Ginevra colle stesse parole sono uscite dalla medesima officina.

L'altra questione è più grave, perchè la Società delle Nazioni deve ancora giustificare la sua esistenza e difendersi dal sospetto di non avere che una funzione di polizia e per giunta antieuropea da esercitare. Perciò essa deve dimostrare continuamente di non essere un impedimento allo sviluppo organico delle nazioni e di essere al contrario in grado di favorirlo. Il conflitto italo-etiopico era dunque la peggiore delle occasioni da prendere per dare il primo saggio — e un saggio che pretendesse di riuscire esemplare — delle possibilità di Ginevra.

La Società delle Nazioni deve acquistare una funzione positiva, in luogo di questa funzione negativa e statica di morso e di freno, che le si è voluta principalmente assegnare.

Una riforma s'impone. D'altronde come illudersi d'incoraggiare la Germania, il Giappone, il Brasile ecc. a rientrare nella Società delle Nazioni, dopo il trattamento inflitto all'Italia? dopo questa brillante dimostrazione delle possibilità ginevrine?

La riforma s'impone dunque, nel senso di permettere a questa Assemblea permanente di Stati membri d'intervenire in favore della giustizia storica, senza di che la lotta intorno ai diritti precostituiti e per un diritto nuovo che sia anche giusto prenderà fatalmente la via della guerra, dato che la guerra sta all'ordine internazionale come la rivoluzione sta all'ordine politico e giuridico interno.

Per questa funzione positiva bisogna indirizzarsi

in primo luogo agli Stati più civili; i soli che siano oggi capaci di fondare e intrattenere fra loro un ordine di diritto stabile e vincoli solidali. In secondo luogo bisogna parlare a questi Stati non il linguaggio della minaccia e della coazione, ma quello degl'interessi ben intesi, degl'interessi superiori, che sono sempre armonizzabili e che d'altronde non possono prosperare durevolmente che in regime di solidarietà.

Un esempio di ciò che potrebbe diventare la Società delle Nazioni nella vita internazionale contemporanea, se la si vuole veramente salvare e togliere dal vicolo cieco della procedura formalista, in cui la si è improvvidamente sospinta, senza rispettare nè il vero diritto, nè la vera giustizia; un tale esempio può aversi guardando proprio al *Commonwealth* britannico. Ivi un procedimento libero, guidato unicamente dall'interesse reciproco e generale. Nella Società delle Nazioni invece, pur non essendo un Superstato, si è creduto di poter fondare l'azione societaria su minacce e sanzioni. Io credo che un esperimento da fare sarebbe dirigere la funzione ginevrina sullo schema delle Conferenze imperiali britanniche, lasciandovi libero campo agl'interessi reali e vitali dei popoli più progrediti.

Certo è terribilmente difficile trovare nei casi particolari la via giusta tra molte situazioni contrastanti. Ma chi ha mai potuto credere che l'azione politica sia una cosa facile? Ognuno è in grado di compiere la deduzione d'un sillogismo in *Darii* co-

me quello proposto a Ginevra: chi tira per il primo è l'aggressore; Tizio ha tirato per il primo; dunque Tizio è l'aggressore. Ma solo delle menti superiori sono capaci di compiere sintesi di verità e giustizia d'ordine storico, tali da soddisfare nella migliore misura tutte le ragioni in causa.

* * *

Come che sia di ciò, una cosa è certissima. Al punto in cui siamo, sull'orlo d'una catastrofe spaventevole, non v'è per ogni uomo di buona volontà, che una sola possibilità: far macchina indietro.

È giunta l'ora in cui tutti debbono rifare il loro esame di coscienza, confessare lealmente le proprie colpe, darsi ragione degli errori e delle ragioni altrui, mettere da lato ogni partito preso, ogni spirito di ostinazione, elevarsi al di sopra di ogni contingenza, guardare ai valori eterni della vita e all'edificazione d'una realtà umana migliore. Questa sì che sarebbe una grande lezione morale, da riabilitare tutta un'epoca davanti alla storia.

Un uomo di Stato del Regno Unito (Baldwin) (1) ha detto, che se l'esperimento in corso, dell'efficien-

(1) Nel suo discorso alla Guildhall in Worcester, all'assemblea annuale della Bendley Division Unionist Association il 19 ottobre 1935: « If that path should fail I know it has often been said (ed era il ministro Hoare che l'aveva detto) that would be the end of the League of Nations. I have never said that... If... it falls short of the hopes or desires of its greatest friends, then I believe the ardent desire of this country will be, if possible, to strengthen the weak spots in it and to make it efficient on the lines which his founders would have desired ». E nel suo discorso alla Camera dei Comuni del 23 ottobre 1935 egli confermava: « it behaves us all...

za della Società delle Nazioni, dovesse fallire, bisognerà cercare altre maniere di conferirle l'efficienza necessaria. Noi Italiani vogliamo intendere queste parole nel senso, che se la follia delle sanzioni non otterrà l'effetto previsto — e bisogna aspettarselo —, non si commetterà la follia più grande d'insistervi e di aggravarle; ma che si cercherà di dare all'Istituto ginevrino altre basi più serie, più larghe e più giuste e come tali fruttuose. Questo vuol dire anche il fatto che l'Italia rimane ancora a Ginevra.

Nella speranza che l'alba di giorni migliori spunti all'orizzonte, sono convinto che la diplomazia può spiegare un'azione per l'ordine e per la pace sopratutto chiarificando le situazioni di fatto, diffondendo la verità, combattendo l'errore.

Sopratutto la lotta contro l'errore — una lotta coraggiosa, sincera, infatigabile, senza tregua — è la più necessaria e urgente. Perocchè l'errore non può generare mai vera e durevole storia, e non produce che disastri.

---

if the League has proved itselt inadequate, to see what steps we can take to make the League prove adequate ».

Anche Eden nel suo discorso del 24 febbraio 1936 ha riconosciuto la necessità d'una riforma della Società delle Nazioni. Ma non è dunque contradittorio insistere in una procedura di cui si riconosce sin da ora la difettosità? esercitarsi a vuoto sugl'interessi e le passioni dei popoli? aggravare freddamente queste sanzioni che non possono divenire efficaci che mediante la moltiplicazione feroce delle sofferenze e del disordine? pretendere di piegare delle forze morali con la forza brutale, lasciando in ogni caso, sia di disfatta, sia di vittoria, reliquati di odi e di rancori di portata storica in un popolo come l'Italiano, ch'è assuefatto a misurare a secoli le sue lotte? Si può seriamente pensare d'inaugurare in modo più scervellato *la pace universale e perpetua? Satis iocatum!*

IL SISTEMA GINEVRINO.

Un nostro filosofo ch'ebbe grande rinomanza ed oggi è quasi dimenticato, Roberto Ardigò, compendiava la sua concezione positivista della realtà e del pensiero press'a poco in questi termini: « i concetti sono umani, il fatto è divino ».

C'è una grande verità in questa formula che, come tutte le verità, oltrepassa gli schemi di una sola filosofia, e in questo caso del puro positivismo — tanto che può valere negl'identici termini per una concezione trascendentalista, anzi! —; ed è una verità universale, verificabile quindi in ogni campo dell'esperienza.

Come tale essa ha avuto la più luminosa conferma negli avvenimenti europei di quest'ultimo mezzo anno — un mezzo anno che conterà nella storia quanto un mezzo secolo —.

Mentre a Ginevra e fuori di Ginevra si è giostrato quanto più intorno a concetti umani, troppo umani, i fatti sono andati stupendamente per la loro strada ed hanno, per così dire, sgomitolato nello svolgersi un loro misterioso filo conduttore, mettendo in evidenza l'infallibile giustizia ch'è immanente nella storia.

Giustizia veramente divina dei fatti! operante nella duplice dialettica della verità e dell'errore: della verità che solo i fatti rendono manifesta in-

* Sotto questo titolo riassumo qui la conferenza al Circolo giuridico di Milano del 28 marzo: *Il sistema ginevrino e il diritto internazionale*, e la Conferenza al Circolo delle Forze Armate di Roma dell'11 maggio 1936-XIV: *Il sistema ginevrino e noi.*

tegralmente nella sua essenza indeformabile e fecondità resistente; dell'errore che solo al cimento dei fatti svela tutta la sua incapacità costruttiva ed è colpito, esso sì, da sanzioni inesorabili.

Nel giro di pochi mesi noi abbiamo assistito alla massima esaltazione che si fosse mai fatta della Società delle Nazioni e alla sua dichiarazione di fallimento.

Dapprima, a Ginevra e fuori Ginevra, il parossismo, l'ipertrofia delle teorie societarie: *sicurezza collettiva, diritto alla pace, pace indivisibile, palingenesi delle relazioni internazionali*, inizio, in virtù del *Patto* in azione, di una nuova èra di pace e di giustizia per tutti i popoli, e specialmente pei piccoli sotto la tutela dei grandi: il paradiso in terra. E tutto ciò con una sorprendente facilità e semplicità di argomentazioni, che in verità avrebbero dovuto mettere sull'avviso gli argomentatori stessi contro l'improvviso facilismo e semplicismo dei problemi e delle soluzioni.

Con più calore e asseveranza, fra i molti Stati grandi e piccoli, la Gran Bretagna, che s'era scoperta nelle 24 ore un'anima societaria, dirigeva lo straordinario concerto, in cui tutti gli strumenti suonavano all'unisono.

Dall'11 al 16 settembre 1935 ben 35 discorsi di delegati ginevrini, provenienti dai paesi più remoti e disparati, non furono che variazioni sull'unico tema britannico. Pareva a tutti di avere attinto, e con una linearità di argomentazione, che stupiva come una rivelazione improvvisa gli oratori

stessi, vertici del pensiero dai quali dominare oramai in modo definitivo il cammino della storia, tutelare la vita e il pacifico progresso dei popoli, amministrare giustizia fra gli Stati, finalmente! E c'era di che vergognarsi a non pensarla come tutti, a non unire la propria voce all'unanime coro, come non faceva l'Italia con audacia e protervia senza pari.

Il sole non ha avuto tempo di tornare sulle sue posizioni, che già tutti, la Gran Bretagna in testa, vanno tornando sulle loro opinioni; e un po' alla volta tutti cominciano a dare ragione, più o meno apertamente, all'unica reproba l'Italia, che non ha tentennato un sol momento e ha tirato diritto nel divino solco dei fatti.

I quali si sono incaricati essi di chiarire e sceverare illusione e realtà; di dimostrare fallaci tutte le semplicistiche soluzioni verbali, e quanto siano ardue le vie della vera gustizia e della giusta pace, impraticabili senza le virtù eroiche del sacrificio, vie che costituiscono il calvario dell'umanità, sul quale ogni passo è una conquista necessaria e dolorosa e nessun passo può essere risparmiato.

Dialettica e sanzioni dell'errore. Ma tutte le potenze europee, e in prima linea le corifee di Ginevra, Gran Bretagna e Francia, hanno già scontato la loro defezione dalla difesa solidale dei valori europei, con la capitolazione, prima d'aver combattuto e senza neppure l'onore delle armi, del fronte europeo nello Estremo Oriente; cui terrà fatalmente dietro la capitolazione del restante intero

fronte euroasiatico ed euroaustraliano. La sconteranno nei loro stessi possedimenti africani, se non interverrà l'Italia a salvarle in tempo, riaffermando il prestigio europeo in Africa, la Nuova Europa di domani, con la più completa ed esemplare delle vittorie. La scontano nella vana ricerca di un nuovo fronte interno all'Europa stessa, da contrapporre all'ineluttabile avanzata delle stirpi germaniche, non più contenute dalla solidarietà *intesista*, ch'era sopravvissuta alla grande guerra per un miracolo di buona volontà italiana, con quel Patto di Locarno, che non aveva precedenti nella storia; solidarietà ora spezzata dalla folle gelosia antitaliana franco-britannica.

Dialettica e premio della verità. Ma tutti avevano mentito a Ginevra, e più specialmente inglesi e francesi, sapendo di mentire, sulla vera situazione abissina. E tutti avevano finto di prendere sul serio le anodine proposte del Comitato dei Cinque, dando per stabilito che sarebbe bastata un'esigua pattuglia di consiglieri europei, là dove tutti sapevano che occorreva stanziare in Etiopia un poderoso esercito redentore. Tutti si sono inteneriti — democratici autentici e capi di chiese cristiane — per la sorte di alcune poche centinaia di capi negrieri e signorotti parassiti. Tutti si sono preoccupati fino all'isteria, che quella sparuta minoranza di padroni avesse a propria disposizione vassalli, schiavi e schiave e ricchezze sottratte a milioni di sudditi languenti nella insicurezza più iniqua e nello sfruttamento più abominevole. Si è giunti a pa-

ragonare la siuazione abissina al nostro Medioevo, facendo il più grande oltraggio a un'epoca della nostra storia, che ha dato un San Francesco, un San Tommaso e un Dante.

Ebbene, l'inqualificabile situazione abissina, protetta da un tessuto altrettanto inqualificabile di menzogne, di reticenze e di ipocrisie, si sarebbe protratta indefinitamente, con la scandalosa complicità di Ginevra e della più gran parte del mondo civile, solo che l'Italia vi avesse prestato la sua acquiescenza; se l'Italia, sola, non avesse opposto il suo ferreo: no!

Ed ecco che all'urto delle armi italiane, fortissime e umanissime, lo scenario fittizio che mascherava l'orrenda realtà abissina — già nota ai Romani, quando dicevano: *Aethiopes maculant orbem!* —, quello scenario falso e bugiardo è crollato di peso. E la verità nuda e cruda si è dispiegata ormai senza rimedio agli sguardi attoniti degli uomini di buona fede, a confermare punto per punto la documentazione italiana: che il cosidetto Impero Etiopico non è che un falso Stato, meno che mai è uno Stato nazionale; che esso usurpa titolo, rango e prerogative di un vero Stato, soggetto di diritto pubblico internazionale; che, contro ogni principio di diritto e di giustizia storica, copre arbitrariamente con una sovranità soltanto nominale immensi territori non mai effettivamente posseduti, nè governati, nè amministrati, ma infeudati a pochi tirannelli locali di rango assolutamente barbarico; che in esso una razza guerriera e usurpatrice domi-

na su una congerie di razze le più diverse, oppresse e ribelli, le quali anelano, la più parte, e da tempo, a vivere sotto la legge e la tutela della civiltà italiana già esemplarmente affermatasi in Eritrea e in Somalia.

Questa verità costa già all'Italia e all'Etiopia stessa un ben alto prezzo di vite e di beni. Ma di questo terribile bilancio debbono rispondere le nazioni europee, che con la loro assurda solidarietà verso la barbarie hanno incoraggiato la stolta boria abissina e reso necessario all'Italia di trasformare quella che sarebbe stata una ovvia operazione di polizia coloniale benefica per tutti, compresi gli Abissini, in una guerra sanguinosa, condotta non più soltanto contro orde selvagge, ma contro capi militari europei e apparecchi bellici europei provenienti persino da paesi ex-alleati dell'Italia.

Di questo tragico prezzo della verità sarà tenuto debito e stretto conto nel gran libro « a partita doppia » della storia. Poichè se la misericordia di Dio è grande, e può in un al di là perdonare, la storia non dimentica e non perdona. *Quod factum infectum fieri non potest.*

* * *

Il sistema ginevrino è fallito. Messo concretamente alla prova, per la prima volta e con lo spiegamento delle sue maggiori possibilità, contro l'Italia, ha riportato un insuccesso totale. Il bilancio si chiude con un enorme deficit politico, morale ed economico.

I difensori di Ginevra tenteranno il salvataggio — e già Baldwin e Eden avevano messo le mani avanti contro il pessimismo di Hoare, il quale faceva dell'esperimento italo-etiopico una questione di vita o di morte per la Società delle Nazioni —; e riaffermeranno che non basta un insuccesso a liquidare un sistema, tanto più che d'insuccessi la Società delle Nazioni ne aveva registrati alquanti, senza per questo dover chiudere i battenti, nè rinunciare a ulteriori tentativi.

Questa maniera superficiale di slittare sulle difficoltà e di nulla imparare dall'esperienza dell'errore non potrebbe che preparare altri e più gravi disastri.

Sarebbe tuttavia molto triste per l'umanità e molto grave per l'Italia, se l'insuccesso del *sistema ginevrino*, il fallimento d'un ideale di giustizia tra i popoli tanto caro ai popoli, si dovesse imputare nulla meno che alla protervia e alla insania della sola nazione ribelle, l'Italia. Quasi quasi sarebbe stato più opportuno, data la nobiltà dello scopo e l'universalità degli attesi benefici, che l'Italia, unica eretica in tanta ortodossia, si fosse sottoposta di buon grado alla cura del sanzionismo, come un malato si sottopone a un'operazione chirurgica dolorosa, che deve guarirlo, per la gioia e la tranquillità della famiglia e sua.

Ebbene è tempo di dire alto e forte che il *sistema ginevrino* è fallito perchè doveva fallire e non potrà che fallire fino a quando rimarrà quello che è. E chi pensasse di attribuirne gl'insuccessi a *lebo-*

*lezza del sistema*, e già ideasse di renderlo più forte, dotandolo di meccanismi automatici perfezionati, finanziari e militari, non farebbe che aumentare smisuratamente i rischi e pericoli che Ginevra rappresenta già per la pacifica convivenza degli Stati.

Bisogna protestare alto e forte, che il « sistema » per quello che è, è già fin troppo forte, e che appunto per questa sua forza in eccesso sulla sua incapacità strutturale di funzionare come organo di verace giustizia internazionale, ha potuto coprire l'Europa di danni e rovine, seminarvi odi, inimicizie e germi di guerre senza fine. Ai fanatici ed agl'illusi bisogna opporre con la massima energia, che rafforzare ancora più Ginevra vorrebbe dire aggravarne senza più rimedio i vizi congeniti e gli errori di funzionamento in pura e incalcolabile perdita. E bisogna ammonire ch'è delittuoso illudere i popoli col far loro credere di possedere nella Società delle Nazioni un ordinamento di giustizia internazionale e un tribunale a salvaguardia del loro pacifico e reale sviluppo.

* * *

All'uscita dalla grande guerra parve ai vincitori che il mondo fosse maturo per la pace perpetua — errore di prospettiva storica e quasi illusione ottica facile a prodursi, come già altre volte in circostanze analoghe nella storia dopo un immane scempio di vite e di beni (si ricordi il *Projet de paix perpétuelle* de l'Abate Saint Pierre in occasione della Pace d'Utrecht).

E parve altresì che per assicurare la pace perpetua bastasse che tutto il mondo già pieno di diritti quesiti, interamente coperto d'ipoteche e privilegi riconosciuti per amore o per forza, scompartito totalmente da reticolati spinati in sovranità tutte assolute, si distendesse un diritto nuovo: il *diritto societario* o Patto costitutivo della *Società delle Nazioni*.

Quale è la natura di questo diritto? Come ho già esposto altrove, esso è in embrione una *legge di procedura internazionale*: più esattamente: di una procedura tutta diretta *contro* la guerra per risolvere gli eventuali conflitti internazionali: disarmo, rinunzia di tutti gli Stati membri a ricorrere alla guerra, soppressione del *diritto alla neutralità* degli Stati non belligeranti verso lo Stato belligerante, sia o no membro; obbligazione solidale di tutti gli Stati membri a mettere in opera vincoli, divieti, impedimenti e, al caso, interventi positivi *contro* lo Stato provocatore di una guerra o, come oggi dicesi, l'*aggressore*.

A parte la grande illusione di poter giungere a sopprimere la guerra *in linea soltanto procedurale*, senza avere eliminato le cause della guerra; la prima grande difficoltà giuridica che doveva affacciarsi, e si affacciò, fu quella di definire giuridicamente, cioè per l'universalità dei soggetti e dei casi, lo *Stato aggressore* e gli atti di aggressione.

Una tale definizione è stata tentata, ma non potrà mai esser data finchè non mutino profondamente la composizione e le condizioni di fatto della con-

vivenza internazionale.

Si tratta di segnare con mano sicura e per tutti i casi possibili la sottilissima linea divisoria tra la *legittima difesa* e l'*aggressione*.

La legittima difesa è ammessa persino nel campo del diritto privato, dove tuttavia non è sempre facile distinguere la *difesa legittima* dall'*eccesso di difesa*. Grosso modo si può dire che l'eccesso di difesa c'è, quando il privato ha la possibilità d'invocare l'assistenza della forza pubblica e non vi ricorre.

Ma nelle relazioni internazionali, dove una tale assistenza manca del tutto, si è sempre ammesso senza discussione nella dottrina e nella pratica, che il principio della legittima difesa abbia una maggiore latitudine d'interpretazione e di applicazioni, e comprenda non soltanto il diritto di respingere un attacco già avvenuto o in corso o imminente, ma autorizzi a prendere tutte le misure preventive anche contro attacchi non imminenti, ma prevedibili, specie quando la previsione si fondi su analoghe esperienze del passato.

Di questa più larga interpretazione del principio della legittima difesa hanno fatto libero uso le maggiori potenze europee che oggi attraversano il passo all'Italia in Etiopia.

Così nel 1881 e nel 1905 la Francia invocò il principio della legittima difesa per stabilire il suo protettorato sulla Tunisia prima e sul Marocco poi.

Per la Tunisia Jules Ferry dichiarava al Parlamento francese che il governo del Bey era tenuto a

lasciar prendere alla Francia sul terriorio tunisino, per la salvaguardia dei possedimenti ed interessi francesi in Algeria, le misure di precauzione ch'egli non era in grado di assicurare. E Lord Salisbury faceva eco a queste parole nel Parlamento inglese, assentendovi..., perchè la Gran Bretagna aveva allora l'interesse che le due sponde più vicine del Mediterraneo Centrale non cadessero sotto la sovranità d'una stessa potenza, e precisamente dell'Italia.

E nel 1905 il Presidente del Consiglio francese Rouvier dichiarava: « Depuis soixante ans le voisinage du Maroc a été pour l'Algérie une cause permanente de troubles et d'agitation. La sécurité de nos communications et de nos postes-frontiéres, celle de nos sujets algériens, menacée par les excitations de toute nature, la présence constante sur nos confins des rebelles et de fugitifs de chaque insurrection, l'agression continue, non point de marodeurs isolés, mais de hordes de plusieurs milliers d'hommes, tout nous imposait la nécessité de réclamer que l'Etat limitrophe remplît ses obligations envers nous ».

Infine l'interpretazione più iperbolica del principio della legittima difesa è stata data dalla Gran Bretagna col bombardamento di Alessandria nel 1882 e con l'occupazione dell'Egitto e poi del Sudan per proteggere le sue vie imperiali: prima il Canale di Suez, poi la linea Alessandria-Capo.

Vero è che il bombardamento di Alessandria era stato preceduto da un discorso di Disraeli nel 1877:

« Il nostro primo insediamento in Egitto, sia esso raggiunto *per accordo o per forza*, sarà quasi certamente l'uovo di un Impero Nord-africano... finchè noi finalmente ci stringeremo la mano attraverso l'Equatore col Natal e colla Città del Capo, per non parlare del Transvaal e dell'Orange... o dell'Abissinia e di Zanzibar, *che inghiottiremo strada facendo a guisa di viatico* ».

I nostri oppositori ginevrini rispondono a ciò, che questa è storia passata e che ormai c'è la Società delle Nazioni. Ribattiamo che la Società delle Nazioni c'era pure il 24 dicembre 1924, quando la Gran Bretagna tolse a pretesto l'uccisione di sir Lee Stack per intimare un ultimatum all'Egitto, chiedendo fra l'altro il ritiro dal Sudan (che non c'entrava affatto) di ufficiali egiziani e imponendo al Sudan « il diritto di aumentare l'estensione del territorio da irrigare a Gezira, finchè ce ne sarà bisogno... ». Insomma l'Italia e l'Italia soltanto sarebbe dovuta restare con le armi al piede ad attendere che l'Etiopia, dopo una novantina di violazioni ai patti, e di soprusi, attentati, aggressioni, sobillata e sostenuta costantemente contro di noi dalla Francia e dalla Gran Bretagna, scegliesse il momento più opportuno per aggredirci, per invadere le colonie eritrea e somala e ributtarci nel Mar Rosso, secondo uno spavaldo programma, non che dissimulato, strombazzato. Indi a che noi ci saremmo dovuti presentare a Ginevra per domandare che all'Etiopia venissero inflitte le sanzioni finanziarie ed economiche, l'embargo sul petrolio e simili piacevolez-

ze. « Ma... non è una cosa seria ».

* * *

Sorvoliamo ad ogni modo su queste difficoltà preliminari e consideriamo un caso qualsiasi di conflitto internazionale, che per essere tale da compromettere la pace ricada pertanto sotto la giurisdizione di Ginevra (art. 11 del Patto).

Tutti sanno che gli Stati membri sono obbligati allora a seguire una certa procedura: arbitrato o appello al Consiglio della Società, divieto di ricorrere alle armi entro un certo tempo, progetto di soluzione proposto dal Consiglio anche a semplice maggioranza, punizione collettiva del belligerante intempestivo, ecc. (articoli 12, 13, 15 e 16).

Ora tutto questo non ha che la parvenza del diritto. In realtà il sistema presenta almeno due vizi tali di costruzione, che ne fanno la esatta negazione del diritto.

Prima assurdità giuridica: *Si è imposta una certa procedura di rito formale senza che essa sia vincolata ad alcuna norma di diritto sostantivo.* Si è in altri termini creata un'azione giudiziaria senza una legge da applicare, senza una legge alla cui stregua, oltre che procedere, decidere.

La lacuna è tanto evidente, che lo stesso *Patto* all'art. 14 prevedeva che il Consiglio avrebbe preparato « *un projet de justice internationale* » che doveva prepararne il codice.

In mancanza le parti in causa sono oggi obbligate

a seguire la procedura societaria senza avere alcuna cognizione, nè tanto meno garanzia, circa i princìpi di diritto o più modestamente i criteri in base ai quali il conflitto sarà giudicato e composto.

Si dirà che in questi casi appunto intervengono i princìpi o criteri *prudenziali* ed *equitativi*, che reggono l'istituto giuridico dell'*arbitrato* e che possono guidare per analogia le deliberazioni del Consiglio societario. Niente affatto. Nell'arbitrato si suppone incertezza circa la valutazione concreta di situazioni di fatto; ma sussiste la certezza dei princìpi generali di diritto e delle norme positive di legge che disciplinano la subietta materia: mentre qui non solo non esistono norme, ma neppure i princìpi sono fermi, come abbiamo visto: neppure quello elementare che concerne la legittima difesa.

Inoltre l'arbitrato suppone l'assoluta neutralità e imparzialità dei giudici, mentre qui... urtiamo nella seconda e non meno grave enormità giuridica del sistema ginevrino: *i giudici sono sempre necessariamente anche parte in causa.*

Infatti, da chi sarà giudicato e composto il conflitto? Dal Consiglio della Lega. Da chi è composto il Consiglio della Lega?

Prima di rispondere, prego di considerare: 1° che *il diritto alla neutralità* è stato soppresso dal Patto societario (art. 11), per cui tutti gli Stati membri hanno sempre un loro interesse potenziale, ancorchè indiretto, alla soluzione o non soluzione di conflitti, nei quali possono essere volenti o nolenti coinvolti; sicchè, se il conflitto non vogliano, sarà da essi

imposta una soluzione qualunque e nessuno di essi abbraccerà il partito: *pereat mundus fiat iustitia;* e se lo vogliano, nessuna proposta ragionevole e accettabile sarà offerta ai contendenti; e 2° che la *neutralità di fatto* nel mondo moderno, tutto legato e attraversato da continue e crescenti interdipendenze, dirette e indirette, mediate e immediate, virtualmente non esiste più. Essa in realtà è minore quanto più grandi e influenti sono le singole potenze. Un impero mondiale è poi naturalmente cointeressato a tutti gli affari del mondo.

Or poichè il Consiglio della Lega è costituito, in punto di fatto dalle massime e maggiori potenze del mondo (art. 4: « Le conseil se compose de Représentants des Principales Puissances alliées et associées... »: leggi Gran Bretagna e Francia), ne consegue che gli Stati membri del Consiglio non possono essere mai *neutrali, nè di diritto nè di fatto,* in qualsivoglia affare e conflitto internazionale.

Ma allora: il *Tribunale chiamato a decidere dei conflitti internazionali è composto per definizione da Stati che sono necessariamente sempre giudici e parti in causa. E ciò vizia di nullità qualunque loro giudicato e colpisce alla radice l'intero sistema ginevrino.*

Si aggiunga che, mentre in molte questioni è stato adottato il criterio dell'*unanimità,* qui, dov'esso avrebbe rappresentato un minimo di garanzia, è stato sostituito con quello della *maggioranza,* il più favorevole alle due Potenze predominanti.

Un saggio lampante di questi due vizi fondamen-

tali di costruzione giuridica in funzione, è stata tutta l'attività societaria nel conflitto che erroneamente è stato detto italo-etiopico, mentre era in sostanza italo-britannico e solo per le enormi e palesi e confessate pressioni inglesi è divenuto italo-societario.

Per l'assoluta mancanza di una legge di giustizia internazionale da applicare, il Comitato dei Cinque si è arbitrato d'improvvisare una soluzione qualunque, campata in aria, ineseguibile, di una situazione semisecolare estremamente complessa, che l'Italia non era riuscita a regolare mediante una dozzina di trattati internazionali, nè con l'ultrapaziente e l'ultragenerosa sopportazione di tutta una serie di violazioni ed aggressioni. Si può persino sospettare che le proposte siano state fatte in termini volutamente inaccettabili.

E a di più noi abbiamo visto sedere al banco dei nostri giudici, nel Consiglio, tra i cinque, i tredici, i diciotto e così via, le due potenze direttamente interessate in Etiopia, Gran Bretagna e Francia, legate a noi dagli Accordi tripartiti del 1906 e dai successivi del 1925 e del 1935, ma senza alcuna voglia di rispettarli, come hanno a chiarissime note reso manifesto, prima, le proposte dei Cinque, poi quelle di Hoare-Laval, che avevano disinvoltamente dimenticati tutti gl'impegni legali e di onore inglesi e francesi verso di noi.

Si sono imputati all'Italia errori di procedura. E ammettiamo pure di averne commessi. Apertamente e no ci è stato fatto capire con aria di sufficienza,

che noi abbiamo ragione nella sostanza, ma non abbiamo scelto la giusta procedura per farla valere. Un diplomatico ginevrino mi diceva con rammarico, che noi abbiamo fatto di tutto per essere « insauvables ». Ma che significa ciò? Significa soltanto che il nostro innato profondo senso giuridico ha ricusato in blocco ogni fiducia a un organo che noi giudicavamo non di giustizia, ma d'intrigo.

Se l'Italia ha disdegnato tutta la procedura ginevrina coi suoi formulari e ingranaggi di modalità, termini, istanze e così via, ciò vuol dire che ha giudicato il diritto ginevrino una forma vuota di contenuto veramente giuridico; un'etichetta destinata a coprire il contrabando d'interessi emulativi e antitaliani.

* * *

Ma ammesso pure che il *Patto* consacri una certa procedura internazionale, è poi un vero e proprio *diritto procedurale?* Una breve analisi dimostrerà che si tratta soltanto d'un abbozzo rudimentale informe di rapporti ancora da definire e disciplinare.

Gli articoli dall'11 al 18 contengono indicazioni di massima, criteri generali, enunciazioni tanto categoriche rispetto ai fini da raggiungere, quanto sommarie e vaghe circa i mezzi e le loro applicazioni: « Le Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution de cette obligation... » (art. 11). « Le Conseil propose les mesures qui doivent en assurer l'effet... » (art. 13). « Le Conseil rédige et publie un rapport, voté soit a l'umanité, soit à la majorité

des voix... » (art. 15). « Les membres de la Société se réservent le droit d'agir comme ils le jugeront nécessaire pour le maintien du droit et de la justice... » (art. 15), etc. etc.

È chiaro che queste non sono affatto *norme di legge*. Manca ogni casistica esattamente definita e mancano disposizioni precise, tassative, univoche, universali. Tanto vero che per applicare gli art. 15 e 16 al presente conflitto il Consiglio della Lega ha dovuto inventare di sana pianta tutta una procedura nella procedura: nuovi organi creati non si sa come e certo incostituzionalmente, se un semplice Comitato esercita i poteri dell'intera Assemblea, senza che questa sia stata mai chiamata a votare, nè prima, nè poi; delegazione di poteri intrasmissibili; attribuzione estemporanea di competenze improvvisate, e via dicendo; infine articolazione di tutto un codice di sanzioni internazionali, di cui mancava fin qui qualsiasi nozione, e a cui manca ancora qualsiasi criterio e misura. Saremmo tornati nella fase giuridica delle famose *grida* di manzoniana memoria: « sotto pena di cento scudi o di tre tratti di corda... et maggiore anco corporale *all'arbitrio* dell'Eccellenza Sua o del Senato *secondo la qualità dei casi, persone e circostanze...* »

Vero è che *The Royal Institute of International Affairs* di Londra s'è affrettato a diffondere, al modico prezzo di 2 scellini, una specie di « prontuario delle sanzioni » e cioè un quaderno dei suoi *Information Department Papers* (n. 17) dal titolo *Sanctions*, nel quale sono elencate le debolezze e vul-

nerabilità dei singoli paesi, secondo ch'essi siano, per riguardo a certe materie prime, indipendenti o parzialmente dipendenti o totalmente dipendenti dall'estero. E c'è anche (mirate imparzialità!) la Gran Bretagna fra questi paesi, dichiarata completamente dipendente *on foreign supplies* per l'antimonio, l'asbesto, la bauxite, il cromo-oro, il rame, il cotone, ecc. ecc...; e virtualmente per la grafite, il petrolio, il tungsten, la lana, lo zinco, ecc... Ma quando si viene all'Impero Britannico, preso nel suo insieme, la completa dipendenza *virtuale* si limita all'antimonio e una considerevole dipendenza è dichiarata, sempre globalmente e non per i singoli Dominions, solo relativamente al petrolio e al mercurio. *Sancta simplicitas!*

Ora in primo luogo andava approfondito, e da giuristi, il concetto stesso di *sanzioni finanziarie* ed *economiche.* I fatti finanziari ed economici non sono d'ordine caritativo o grazioso, ma nascono liberamente e unicamente da un rapporto bilaterale quando le due parti riescano a comporre *un'equazione fra utilità bilancianti.* Per la stessa ragione è assurdo proporsi d'infliggere a una parte sola il danno della rescissione di un rapporto finanziario ed economico, perchè, come *bilaterale* e *bilanciante* era l'utilità, bilaterale e bilanciante diventa il danno. L'esperienza ha confermato pienamente questa intuitiva verità e il lamento dei sanzionisti-sanzionati si leva ormai generale conclamando l'assurdità di una procedura penale in cui il punitore e il punito sono egualmente colpiti.

E in secondo luogo per applicare sanzioni punitive con giustizia distributiva, bisognerebbe poter stabilire una effettiva, intrinseca equivalenza di situazioni e di risultati, da paese a paese. Altro che « prontuario di sanzioni »! Qui si entrerebbe nel caos dell'indeterminato e dell'indeterminabile.

Comunque, avessero pure inventato il più perfetto codice penale internazionale, in nessun caso avrebbero potuto e dovuto *promulgarlo e applicarlo al tempo stesso a situazioni precostituite*, violando i principi fondamentali su cui tutto il diritto positivo poggia, e cioè la *conoscenza* e la *non retroattività* della legge.

V'è chi ha tentato di giustificare il metodo seguito dicendo che il diritto dev'essere *costruito* mediante la giurisprudenza dei casi singoli, e che una volta si deve pure cominciare; e ha citato persino l'esempio del diritto romano.

Qui vorrei fare due osservazioni, l'una sull'analogia del procedimento ginevrino con la formazione del *diritto romano*, l'altra su quella col diritto anglo-americano.

In quanto alla prima, vorrei raccomandare di non mescolare il sacro col profano. Il diritto romano si è edificato, ben vero, con la pratica quotidiana delle sue applicazioni, ma con funzioni costanti di universalità e d'imparzialità.

Seconda osservazione. Conformemente all'empirismo che domina sovrano nello spirito anglo-sassone, fondamentalmente anticoncettualista e nomi-

nalista (1), il diritto anglo-americano s'è venuto edificando sulla « doctrine of precedents », chiamati anche « authorities », in base ai canoni di giurisprudenza: « stare decisis », « petere fontes » et similia.

Nel conflitto italo-britannico-etiopico ci troviamo invece in una situazione singolarissima, anche nei confronti del diritto anglosassone: 1° nessun « precedent » di nessun genere: 2° rifiuto categorico a che il caso dell'Italia costituisca « precedent » o « authority » per qualsiasi altro caso, futuro e persino contemporaneo (Giappone, riarmo tedesco, Renania, ecc.).

Per ben due volte il Ministro Eden è stato esplicito alla Camera dei Comuni, nello affermare (23 ottobre e 16 dicembre 1935) che non esiste ad es. alcuna analogia tra il conflitto italo-etiopico e quello cino-giapponese; e che in linea di principio: « the procedure of the League of Nations must in each particular case be decideb by the League itself... » (2).

Ciò che non è soltanto orripilante bestemmia per giuristi nati, quali noi Italiani siamo, ma è la negazione radicale della stessa *doctrine of precedents*, su cui l'intero diritto britannico s'è venuto edificando da 9 secoli.

Si è parlato di *esperimento* a proposito dell'azio-

---

(1) Cfr. *Osservazioni di psicologia collettiva* nel Vol. IV e *Filosofia del diritto*, Vol. VIII.

(2) La procedura della Società delle Nazioni dev'essere decisa *in ciascun caso particolare* dalla Lega stessa.

ne societaria contro l'Italia, ma lo stesso concetto di esperimento è violato, quando gli si nega a priori ogni funzione analogica.

Rivelatore a questo proposito è il contrasto fra le due mentalità, la francese e l'inglese. La francese s'è lasciata sedurre a partecipare alla procedura antitaliana fidando interamente sull'*analogia* e sulla *generalizzazione.* In altri termini la Francia ha sperato di creare un vero *sistema* e un *metodo* storico da adoperare in altre occasioni a proprio vantaggio. E l'inglese invece, nel momento stesso che proclamava i principi eterni della giustizia e della pace, metteva le mani avanti e negava qualsiasi significato di « precedent » or « authority » alla lotta impegnata unicamente contro l'Italia. Un tale guazzabuglio di principi universali e di rifiuto a universalizzare può benissimo coesistere in un cervello anglosassone; sorprendente è che l'intelligenza francese così limpida e lineare nel suo innato « razionalismo » vi si sia lasciata prendere, senza neppure percepire il vuoto giuridico e politico entro cui piombava.

* * *

Le considerazioni fatte ci autorizzano a conchiudere, che *il sistema ginevrino non è un sistema giuridico.*

Su questo punto non ci può essere dubbio di sorta. Perchè il diritto è come la matematica, o è o non è. E come non basta chiamare qualche cosa A

e qualche altra B... C... D..., e mettere fra queste lettere dei segni dell'algoritmo per fare della matematica, così pure non basta articolare una serie di statuizioni e di pattuizioni per fare del diritto, quando manchino i requisiti strutturali ed essenziali per cui il diritto esiste, requisiti che non possono essere conferiti a volontà e ad arbitrio, ma sono il prodotto di una costruzione logico-categorica inalterabile e di un'evoluzione organica a contatto di esperienze costanti e persino millenarie.

Se la S. d, N. non è un sistema giuridico, essa è invece un pessimo *sistema politico*. È un *campo di forze*, nel quale fatalmente debbono riprodursi le naturali sperequazioni e gerarchie della realtà storica e politica. Epperò la S. d. N. è una società di eguali come la società leonina descritta da Fedro, dove si accenna già virtualmente al leone britannico. In mano al più forte il congegno formalistico ginevrino è tutt'altro che innocente. Perchè dove manca la legge subentra l'arbitrio. E dove l'imparzialità non è possibile s'impone meccanicamente l'interesse preponderante.

Con nostra meraviglia queste stesse cose sono state enunciate dagli uomini di Stato responsabili della Gran Bretagna (Baldwin, Hoare, Eden), senza destare il più lieve scandalo o allarme tra i zelatori ginevrini anche di buona fede.

Basterà citare alcune loro proposizioni (1).

1. La Gran Bretagna ha bisogno di mantenere in-

---

(1) I testi originali sono riprodotti nelle note al discorso: *Pace, giustizia e diritto internazionale* in questo stesso volume.

tatta la sua autorità in Europa e la Società delle Nazioni è il ponte tra la Gran Bretagna e l'Europa.

2. La Gran Bretagna deve prendere a Ginevra l'iniziativa e la direzione delle decisioni, perchè, date la sua grande influenza e le sue grandi responsabilità (intendi *interessi*) essa non può tenere nè a Ginevra nè altrove un ruolo secondario.

3° Per la prima volta e soltanto nel conflitto italo-etiopico la Gran Bretagna, che aveva assistito da spettatrice disinteressata ad esplicite violazioni del Patto societario quali la guerra nel Manciukuo, la guerra nel « Chaco », il riarmo tedesco, l'occupazione della Renania; si è dichiarata pronta ad eseguire *illimitatamente* qualsiasi decisione ginevrina ed ha appoggiato questa offerta — senza suscitare sospetti nè diffidenze, neppure in una potenza mediterranea come la Francia — con la grande mobilitazione navale nel Mediterraneo. La quale taluno ha chiamato « melodrammatica » e noi saremmo tentati di definire « operettistica », ma che per le circostanze nelle quali fu fatta e per gli accordi navali mediterranei con cui è stata in seguito rafforzata, ha costituito e costituisce la più grande offesa all'Italia e la più grave minaccia alla sua esistenza di Stato indipendente.

Quale più chiara dimostrazione che la Società delle Nazioni è un apparecchio tutt'altro che innocente e innocuo? che anzi per il modo in cui la Gran Bretagna la concepisce e l'adopera può diventare uno strumento pericolosissimo di controllo e di go-

verno degli affari del mondo nelle mani dell'Impero britannico?

È proprio quello che dichiarò senza ambagi, nè reticenze Lord Baldwin al Congresso dei Conservatori il 4 ottobre 1935: « We believe that *through collective security and the League of Nations we have to our hand the best means of preserving peace or of exercising some measure of control over events!* » (1).

Ecco dunque confessato perchè la Gran Bretagna ha ragione di tenere tanto alla Società delle Nazioni, ma ecco anche la ragione per cui noi ci teniamo meno.

La procedura ginevrina, che per tutti è un semplice ingranaggio formalistico, dall'apparenza giuridica, ma vuoto di contenuto, è in pratica una specie di *passaggio obbligato* di tutti gli affari contenziosi, vale a dire dei problemi più vitali del mondo, per dar modo alle maggiori potenze, e principalmente agl'imperi mondiali (Gran Bretagna e Francia) di sottoporli al loro controllo e giudizio di arbitri.

Altro che tutela delle *piccole* Nazioni!

Il sistema ginevrino, atteggiato a tribunale internazionale, ben lungi dall'essere un mezzo di difesa delle piccole nazioni, come con somma ipocrisia è stato fatto credere, è un organo che dà alle

---

(1) Noi crediamo che attraverso la sicurezza collettiva e la Società delle Nazioni *noi abbiamo nelle nostre mani il mezzo migliore per preservare la pace ovvero per esercitare in una certa misura il nostro controllo sugli avvenimenti*.

maggiori potenze e agl'imperi mondiali, e soltanto ad essi, *il temibile potere d'intervenire in tutti gli affari del mondo senza legge e senza responsabilità.*

Pertanto esso non merita affatto di essere rafforzato. Non deve esserlo, se si vuole preservare davvero la pace del mondo. Esso è nulla più che un *sistema di polizia politica internazionale* essenzialmente *antieuropeo* e strumento di egemonia sul nostro continente a disposizione degl'imperi mondiali che comandano a Ginevra e che hanno perciò dimostrato il massimo interesse al rafforzamento di Ginevra: Gran Bretagna e Francia, che appunto per questo si sono trovate d'accordo nella difesa ad oltranza dell'Istituto ginevrino.

Si spiega così perchè si sia voluto dare carattere esemplare — non importa se in linea di puro diritto o di mero fatto — al trattamento inflitto all'Italia, che doveva essere umiliata e atterrata anche a scopo intimidatorio.

E si confermano infine le ragioni di sospetto e di diffidenza che insorsero contro Ginevra, sin dal suo primo costituirsi, in quanti videro nella Società delle Nazioni nient'altro che un sistema di *polizia politica* essenzialmente *antieuropeo*, e un mezzo di *egemonia sul continente europeo* a disposizione degli imperi mondiali che comandano a Ginevra, ripetiamo: Gran Bretagna e Francia.

Tutto il loro procedimento, opportunistico sino all'inverosimile, può essere battezzato con tutti i nomi e nomignoli possibili e immaginabili, non mai con quelli sacri di diritto e giustizia.

Resistendo con calma a tante provocazioni, a tanti soprusi, senza d'altronde deflettere di una linea dalle proprie legittime rivendicazioni, l'Italia ha salvato col suo onore il vero diritto, la vera giustizia e la pace del mondo. E generosamente ha pure salvato, restando ancora a Ginevra, quanto c'era ancora di salvabile in uno pseudo-ordinamento internazionale; mentre la barca ginevrina fa acqua da tutte le parti, perchè i suoi zelatori l'hanno spinta inconsideratamente, brutalmente verso il naufragio totale.

Una Società delle Nazioni poteva essere, ancora a Ginevra, sì, concepita, ma come organo di progressiva armonizzazione degl'interessi dei vari paesi, in quanto avessero effettiva ragione e possibilità di solidalizzare fra loro; non già a imagine e somiglianza di un tribunale civile o penale per amministrare giustizia in base a una legge che non esiste.

Il sistema ginevrino è, come ho accennato in principio, un *potere esecutivo* già formidabile fin troppo forte per non essere subordinato ad alcun potere legislativo. Di un tale potere ,in mancanza di un diritto sostanziale, non potrà esser fatto che quell'impiego arbitrario che ne è stato fatto. Il vizio non è funzionale, ma di struttura e quindi congenito e incorreggibile.

Pertanto il sistema non solo non merita di essere rafforzato, dev'essere disattrezzato, privato della forza che gli è stata improvvidamente conferi-

ta, d'altronde soltanto contro l'Italia! affinchè cessi di essere un pericolo per la pacifica convivenza e per l'effettivo incremento dei rapporti di solidarietà fra le nazioni.

Di fronte a una situazione che rischia di divenire ancora più minacciosa, si deve levare il grido d'allarme e ammonire che il diritto pubblico internazionale è stato non migliorato, ma peggiorato con l'introduzione del cosiddetto « diritto societario »; e che è delittuoso illudere i popoli col far loro credere di possedere nella Società delle Nazioni finalmente il baluardo della giustizia internazionale, la salvaguardia del loro pacifico e reale sviluppo.

L'Italia ha per conto suo nettissima la coscienza di essere stata non condannata da un tribunale di giustizia, ma vittima di un gruppo di forze prepotenti e deliberate a combatterla. Non per altro noi abbiamo visto intrapreso lo studio delle famose sanzioni contro il riarmo della Germania, ma per essere applicate unicamente al nostro Paese, in ragione della nostra effettiva povertà di materie prime, e della nostra presuntiva debolezza finanziaria e mancanza di resistenza morale e politica. Un tale procedimento, ripetiamo, non ha la minima relazione con ciò che si suol chiamare *diritto e giustizia.*

* * *

Esaminato l'esperimento antitaliano in una proiezione di universalità, l'Italia ha la percezione nettissima della *frode dei principî* commessa ai danni

non suoi soltanto, ma del mondo morale ingannato e fuorviato.

Quando poi apprendiamo che un ex-ministro francese ancora in primo piano, M. Charles Dumont, si presenterà addì 19 maggio volgente, ore 17, all'*Académie Diplomatique Internationale* di Parigi per una sua comunicazione « *sur l'utilisation de l'arme aérienne comme moyen de coercition pour l'application des décisions internationales* »; non c'è che da inorridire pensando a quali follie è possibile giungere nel delirio persecutorio con una forza internazionale a propria disposizione, non legata ad alcuna legge, non vincolata ad alcuna responsabilità, obbediente soltanto agli accordi dei più forti, che si sentano minacciati.

Contro tutto l'artificio ginevrino l'Italia s'è levata sola, non reproba ma maestra di tutti. Da nessuno l'Italia accetta lezioni di diritto — tanto meno da cosiffatti giuristi —, essa che da tremila anni è la scuola giuridica del mondo, Meno che mai accetta lezioni di morale politica dalla Gran Bretagna.

Contro tutta l'inane fraseologia societaria Mussolini ha insegnato: che non esiste una astratta « pace indivisibile », ma che si dànno solo concrete possibilità di « pace graduale » tra popoli omogenei appartenenti alla medesima civiltà: possibilità ch'è criminoso attenuare o distruggere nel nome stesso della civiltà e della pace; che il diritto è, si, un *vincolo di pace*, ma fra soggetti di

diritto eguali tra loro, mentre fuori di una effettiva eguaglianza il diritto non vive e non opera, ma si deforma e degenera; che la solidarietà tra le nazioni civili, e più specialmente tra le Europee, è non solo possibile, ma *necessaria*, in funzione della loro appartenenza a una medesima aristocrazia morale, giuridica e politica; che siffatta solidarietà si cementa e si estende non con l'onorare a parole idoli falsi e bugiardi, ma col difendere strenuamente con fedeltà e con onore i valori più alti della civiltà umana, che è civiltà europea, ma in prima linea è tre volte italiana.

Allorchè il mondo avrà compreso e fatto propri questi insegnamenti italiani, esso intenderà finalmente che tutta l'opera dell'Italia è dominata dal più alto spirito di giustizia intrinseca, dal più intimo senso di solidarietà civile ed europea (gli Europei ricordino il *Patto a Quattro!*), e dalla sincera aspirazione all'unica pace possibile tra i popoli: *la pace agli uomini e ai popoli di buona volontà.*

Il popolo italiano, amico fedele e nemico fedele, amico prezioso e nemico pericoloso, può e vuole concorrere a un più giusto assetto del mondo e dell'Europa con la sua forza imperiale, guidata dalla saggezza e illuminata dalla bontà. Ai reprobi, ai retrivi ed agli egoisti, l'Italia non può presentare che un volto guerriero.

## « DEBELLATIO » E « NO MAN'S LAND ».

Alle considerazioni dell'Ecc. Santi Romano, il quale, da quell'eminente giurista che è, appellandosi al principio della *Debellatio* per la definizione giuridica della fine della guerra etiopica, ha sviluppato tutte le conseguenze di diritto che scaturiscono dall'azione *nostra*, se ne possono aggiungere altre che, in perfetta coincidenza, sviluppino tutte le conseguenze del fatto *altrui*, e precisamente dell'abbandono totale della sovranità da parte del fuggiasco Re dei Re e di tutti quei Re minori e locali che erano i Ras fuggiti pur essi. Tenuto conto della costituzione feudale etiopica, questo abbandono, e per contro la sottimissione di altri Ras all'Italia, hanno notevolissime conseguenze di diritto pubblico interno e internazionale, sulle quali noi dobbiamo insistere.

Intanto l'abbandono totale della sovranità generale, quella del Negus, e della sovranità locale, quella dei Ras, ha messo il paese nella condizione giuridica, che i giuspubblicisti inglesi (giova in questo caso citarli) definiscono con la formula: *no mans' land*, paese di nessuno, senza padrone, senza capo, senza pubblica autorità, senza potere pubblico nè governo.

In uno Stato normalmente costituito la sovranità non può tacere un istante solo, non può avere la

---

* Pubblicato nel *Popolo di Roma* il 9 maggio 1936-XIV. Lo stesso giornale aveva pubblicato un articolo di Santi Romano, Presidente del Consiglio di Stato: *Debellatio* (8 maggio).

benchè minima soluzione di continuità. Perciò se *le roi est mort vive le roi!* Nè l'ostacolo di fatto all'esercizio della sovranità è una ragione per farla cessare, perchè suppliscono in tali casi o la costituzione di una reggenza, di una luogotenenza ecc., o l'abdicazione in favore di un altro sovrano. L'abbandono di ogni effettivo potere da parte del Negus, senza l'investitura di un qualsiasi facente funzione anche provvisorio, produce una frattura insanabile, rappresenta una *rinunzia totale e definitiva.*

Nè si può dire che il Negus abbia sanato la situazione, cedendo i poteri ai membri del suo governo. Anzitutto di atti testamentari del Negus fuggente non è noto che l'incitamento alla folla in Addis Abeba di darsi al saccheggio: ciò che è perfettamente il contrario di un atto di governo; ma in ogni caso ci sono due seriissime considerazioni da fare: l'una che non basta a costituire un Consiglio di Reggenza l'abbandono del *potere di fatto* nelle mani di chicchessia. L'investitura sovrana è un atto di diritto pubblico internazionale legato a modalità e a requisiti imprescindibili per produrre effetti nei riguardi dei terzi; l'altra che il potere supremo, da chiunque rappresentato, non può essere soltanto *nominale*, ma dev'essere *effettivo*, mentre in Etiopia era già nominale la sovranità del Negus, perchè neppure il governo di Ailé Selassié governava più e l'*anarchia regnava sovrana* (parole da prendere in questo caso non metaforicamente, ma alla lettera).

Su questa condizione fondamentale: che la so-

vranità deve essere *effettiva* e non soltanto *nominale* (principio non controverso nella dottrina e pratica universale del diritto internazionale), si sarebbe potuto discutere già ai tempi anteriori alla fuga del Negus, perchè egli copriva con una sovranità soltanto di nome paesi, ch'erano di fatto soggetti a ras, sultani e capi locali, sicchè la maggior parte del territorio etiopico non era *effettivamente* nè posseduta, nè governata, nè amministrata dal Negus. Meno che mai si può parlare di sovranità effettivamente detenuta ed esercitata da un governo negussita, che non governava più neanche nella capitale dell'Impero. Ed eccoci precisamente di fronte alla situazione giuridica del *no man's land*, la quale basta ad autorizzare l'intervento straniero da parte di una potenza interessata, la quale ha il diritto di occupare il posto vacante, indipendentemente dalla *debellatio*.

Due precedenti storici basteranno ad illustrare pienamente questo concetto. L'*Atto del Congo* firmata a Berlino nel 1885 consacrava appunto il principio, che la sovranità territoriale dev'essere « effettiva » e non soltanto nominale. Inoltre nel 1896 gli Stati Uniti fecero valere il principio del *no man's land* per intervenire a Cuba contro la Spagna, asserendo che lo stato d'anarchia in cui l'isola si trovava era la prova che il Re di Spagna era impotente ad esercitarvi una effettiva sovranità. In tali condizioni gli Stati Uniti intervennero per semplici *ragioni di umanità*, le quali apparvero a tutti sufficienti per giustificare la spedizione ame-

ricana a Cuba.

Un'ultima trincea si cerca di scavare a proteggere la ritirata dell'ex Negus, appellandosi a ragioni di forza maggiore, allo stato di necessità, e citando gli esempi del Belgio invaso e della Serbia sconfitta nella grande guerra. Sofismi ingiuriosi di *falsa analogia!* L'eroico Re Alberto del Belgio rimase attaccato all'ultimo lembo del suo territorio e alla testa del suo esercito fino alla fine della guerra. E quanto alla Serbia, essa fu invasa totalmente. Nel caso dell'Etiopia il Negus e i suoi Ras sono fuggiti pur avendo ancora almeno due terzi del territorio libero, masse di guerrieri da levare, potenze europee pronte a somministrare loro ancora armi e ad alimentare la resistenza contro l'Italia. Perchè dunque è fuggito il Negus? Perchè sono fuggiti i Ras? Ma è chiarissimo! A parte la questione del coraggio personale, che non rientra negli argomenti giuridici, essi sono fuggiti per una ragione che ci interessa giuridicamene moltissimo: e cioè che il paese era tutto contro di loro ed essi non ne erano in ogni caso più dei sovrani veri ed effettivi. I Ras fuori del loro feudo personale non erano più nulla, ed il Negus non sarebbe stato nel suo cosiddetto Impero che un ospite indesiderato e indesiderabile.

Non soltanto dunque per effetto della « debellatio », ma per essa più il concorso positivo di atti volontari liberamente compiuti da quei pochi che detenevano l'ultimo residuo di « fumus » di autorità e di sovranità sul territorio etiopico (e non sulle popolazioni!) l'Abissinia è divenuta « italia-

na » di fatto e di diritto, come ha fieramente proclamato il Duce nello storico discorso del 5 maggio. Con assoluta legittimità « erga omnes » egli ha potuto soggiungere: « Il capo e i ras battuti e fuggiaschi non contano più e nessuna forza al mondo potrà mai più farli contare ».

Se è vero che la fuga del Negus è stata suggerita da consiglieri europei nell'intento d'ingarbugliare di più le cose e di arruffare ancor peggio la matassa, essi non avrebbero potuto fare, contro le loro intenzioni, nulla di più opportuno per semplificare la situazione nei riguardi dell'Italia e per darle in mano il filo onde dipanare nel modo più semplice e brillante anche la matassa giuridica e diplomatica.

## PER COMPRENDERE L'ITALIA DI OGGI.

Il mondo assiste oggi stupefatto al trionfo italiano nel conflitto etiopico. Invero nessun popolo si è mai trovato a combattere e a vincere nelle nostre condizioni. Noi abbiamo dovuto lottare contro enormi difficoltà geografiche e climatiche, in un paese sconosciuto, situato a molte migliaia di chilometri di distanza, e il più montuoso, accidentato ed impervio che esista; e lottare contro le popolazioni più combattive e contro l'esercito più guerriero di tutta l'Africa, comandato da Europei e armato alla europea, con la più grande larghezza di mezzi ultramoderni. Ma abbiamo dovuto lottare contempo-

---

* Discorso per l'Estremo Oriente all'*Eiar* di Roma tenuto il 6 maggio 1936, dopo l'annuncio della vittoria (5 maggio).

raneamente contro 52 Stati coalizzati ai nostri danni, che hanno cessato di punto in bianco da ogni traffico con noi; inoltre contro la mobilitazione nel Mediterraneo della più grande flotta del più grande Impero del mondo, assistita da una cospirazione senza precedenti di rivalità ed inimicizie mediterranee verso di noi; infine contro le più gravi minacce alla nostra stessa esistenza di Stato indipendente, appoggiate alle forze politiche, militari e finanziarie più cospicue di quasi tutto il mondo.

Contro tutto e contro tutti, l'Italia ha opposto la sua tranquilla fermezza e la sua incrollabile decisione. Contro tutto e contro tutti l'Italia ha vinto. Nè questa sua vittoria è frutto di circostanze fortuite e fortunate, ma anzi ha dovuto trionfare delle più avverse. La vittoria italiana è il premio duramente conquistato e altamente meritato da tutto un esercito ch'è un popolo e da tutto un popolo ch'è un esercito.

Come ha potuto l'Italia ottenere così brillantemente due *primati* assoluti insieme: vincere *un massimo* di difficoltà politiche, militari, economiche; e vincerle in *un minimo* di tempo, in soli 7 mesi, con una sola campagna, che appare già leggendaria ed è invece cronaca di questi nostri giorni?

Se la guerra è il collaudo più energico dell'intero meccanismo di uno Stato, nessun collaudo è stato mai più completo di questo, nessun successo più pieno. Sono stati messi alla prova tutti i comandi, dai più alti fino agli ultimi ingranaggi esecutivi; tutte le resistenze e tutte le potenze, dalle morali

alle fisiche, dalle finanziarie alle tecniche, dalle inventive alle realizzatrici. E tutto e tutti hanno risposto ad ogni domanda, hanno reso il massimo che se ne poteva volere, senza mai dare segni di stanchezza o di esaurimento. Un prodigio!

Ora il popolo italiano, si sa, è sempre quello, popolo meraviglioso per la sua composizione etnica aristocratica, che è frutto di una millenaria selezione guerriera; ricco di esperienze storiche; produttore eminente di valori umani dotati di un grande potere d'irradiazione universale. E tuttavia esso è pure una massa, con tutte le qualità, ma anche coi difetti delle masse; pronto a mettere generosamente in azione le proprie riserve di energie, ma anche esposto a disorientarsi e a smarrirsi.

Questo stesso popolo ha conosciuto altre dure prove e dato altre prove splendide, ma nessuna più grandiosa e imponente dell'attuale. Che cosa ne dobbiamo conchiudere? Che lo sbalzo in avanti si deve alla odierna organizzazione politica della Nazione, si deve allo Stato fascista, il principale protagonista della miracolosa impresa. Lo Stato fascista ha dimostrato alla prova di essere il più potente di quanti mai la nostra storia (e ci limitiamo a questa) ne abbia conosciuti. È lo Stato che ha saputo preparare di lunga mano — e d'altronde in soli 13 anni — il prodigio odierno; vale a dire educare, armonizzare e potenziare tutte le energie del popolo italiano sino a farne un blocco solo di forze irresistibili, pronte a tutti i cimenti, idoneo a superarli. E lo Stato fascista è la creazione del genio

di un Capo, il quale impersona il più autentico genio della Nazione italiana, che in lui si ritrova e si esalta intera. Chi non comprende questo non comprende nulla dell'Italia di oggi; chi non conta con questo stato di cose, si espone a errori di valutazione e ad errori politici del genere di quelli abbondantemente commessi dalla Gran Bretagna e da Ginevra.

Legittimo è invece domandarsi come si sia giunti a questo risultato e in così pochi anni; e se si tratti di un fenomeno effimero o di una conquista durevole e resistente ad altre eventuali prove storiche.

Ebbene, per intendere pienamente la breve, sì. ma profonda, intensa e stabile rivoluzione politica compiuta dal popolo e dallo Stato italiano, bisogna risalire alla Grande guerra. La crisi istituzionale e politica scoppiò, almeno per noi Italiani, colla conflagrazione spirituale e guerriera degli anni 1914-18. E se una cosa ci sorprende è che gli altri non siano stati altrettanto pronti, forse maturi, a sentire quella crisi egualmente.

Nell'ordine pratico la Nazione esperimentò, e nei modi più terribili, che cosa significasse dover combattere sul fronte interno oltre che sul fronte esterno; condurre una guerra di vita e di morte alle frontiere, con alle spalle la discordia civile, la disunione degli animi, le dissensioni tra i partiti. Ma in un piano spirituale più profondo la Nazione percepì, di là da tutte le sconnessioni interne, che esse erano un prodotto diretto e fatale del *liberalismo* in politica e che lo stesso *individualismo* era

entrato in crisi.

La Grande guerra, che fu principalmente guerra di Stati, più che di popoli — di Stati in gara di potenza fra loro — segnò la fine di un regno: il regno dell'*individuo sovrano;* dell'individuo alla J. J. Rousseau, imbottito di diritti assoluti ed esente da responsabilità, creazione della filosofia del diritto naturale e dell'Illuminismo dei secoli XVII e XVIII.

Di un tale individuo non rimase più traccia alcuna dal momento che lo Stato, nella sua assolutezza preminente, potè impadronirsene e assorbirlo senza residui, imponendo non pure alla sua persona fisica, alla sua coscienza morale tutte le rinunzie, sopprimendogli tutte le scelte, per lasciar sussistere un solo dovere: uccidere per non essere uccisi, distruggere per non essere distrutti, sottomettere l'altrui volontà per non essere ridotti in servitù. Tutti i falsi assoluti del passato crollarono a un tratto di fronte a una tale necessità collettiva storica e politica. E il popolo italiano, che nella sua umanità aveva forse più di tutti creduto in quegli assoluti, visse intera la tragedia dell'individuo, la crisi delle sue libertà e della sua stessa esistenza, e dovette ragionevolmente chiedersi, se lo stato normale fosse la libera espansione del singolo e l'eccezione il totale assorbimento di esso nel mezzo politico; o non piuttosto il contrario.

In ogni modo cessato lo stato di necessità della guerra il popolo italiano, col suo infallibile intuito storico, comprese che la guerra continuava sotto al-

tre forme, e che era ancora tempo di disciplina collettiva, disciplina, se non di guerra, guerriera. In tali condizioni Roma aveva creato il magistrato della Dittatura, e il popolo italiano creò il suo Dittatore in Benito Mussolini.

Il Fascismo ha ripreso il problema spirituale dove la guerra lo aveva lasciato. Esso gli ha dato una impostazione originale e sensata: non la soppressione dell'individuo, come nel comunismo; nè la sua esaltazione tangenziale, come nel liberalismo; ma la sua integrazione e relativizzazione nel tutto da cui nasce e in cui vive: la Nazione, per potenziarla ed esserne potenziato, in un attivo ricambio di energie moltiplicantesi col sistema e fra loro, in ogni punto del sistema.

Da quel momento la creazione dello Stato fascista, unitario e totalitario, divenne il problema dei problemi, la soluzione delle soluzioni; ma l'individuo, se da un lato sentì crescere i suoi doveri e le sue responsabilità, vide al tempo stesso abbondare in ogni senso i benefici della nuova situazione.

Già Giuseppe Mazzini aveva sentenziato: « il mondo dell'individuo è consunto, il mondo delle Nazioni sta per cominciare ». Ma questa anticipazione di un secolo non doveva essere realizzata che dal Fascismo nelle sue nuove architetture politiche, sociali ed economiche (corporative), dove la concordia prende il posto della discordia, l'ordine il posto dell'anarchia, la solidarietà il posto della concorrenza, la mutualità il posto del parassitismo.

Con la pace sociale e con l'organizzazione disci-

plinata, l'Italia ha conquistato forse per la prima volta nella sua storia la sua vera *unità* e la sua nuova *potenza.* Questo il prodigio italiano.

Il mondo ne stupisce, ma l'Italia si stupisce a sua volta della persistente incomprensione del mondo verso di lei, e specialmente della cecità o dell'accecamento ginevrino. Stupisce noi Italiani, che a Ginevra si creda ancora nella possibilità di piegare le forze morali del popolo italiano per mezzo della forza brutale delle sofferenze ingiustamente inflittegli, mentre il popolo italiano sta vivendo una sua « età eroica ».

La guerra etiopica insegna che nulla potrà ormai arrestare e spezzare il blocco delle forze italiane, le quali non minacciano nessuno, ma son pronte a respingere qualsiasi offesa od ostacolo sul loro vittorioso cammino.

### DOPO L'ACCORDO.

Dopo la firma degli Accordi italo-inglesi di Roma per il riconoscimento dell'Impero italiano di Etiopia, il Governo britannico dovrà affrontare due discussioni, una con l'opposizione in Parlamento, l'altra a Ginevra.

A noi può essere fino a un certo punto indifferente con quali formule gli accordi anglo-italiani saranno ratificati a Londra, e Ginevra uscirà dal vicolo cieco in cui s'è cacciata. Tuttavia non potremmo

---

* Articolo pubblicato in *Gazzetta del Popolo* il 27 aprile 1938 Anno XVI.

neanche contentarci per quanto concerne l'Etiopia, di fronte alla storia, di un'accettazione pura e semplice del fatto compiuto, quasi che questo non avesse in sè alcun elemento di giustizia e di giustificazione giuridica e morale.

E poichè toccherà al Governo inglese di convincere i suoi contradittori in patria e forse anche a Ginevra, non sarà del tutto inutile riesaminare la situazione etiopica da un « punto di vista inglese », per ricercare quali argomenti, oltre che politici e morali, giuridici, e precisamente conformi al diritto inglese, suffraghino la tesi odierna del riconoscimento dell'Impero italiano di Etiopia.

Due erano, se non erro, i motivi principali che avevano ritardato finora quel riconoscimento: uno costituzionale e uno etico.

Per un principio costituzionale costante, nella Gran Bretagna il programma sul quale sono indette le elezioni generali, in virtù di quel *contrattualismo* ch'è alla base delle istituzioni rappresentative e parlamentari inglesi, vincola i deputati eletti e il Governo per tutta la durata della legislatura. Or l'opposizione alla conquista italiana dell'Etiopia aveva formato parte cospicua della piattaforma delle ultime elezioni generali. Sicchè a rigore per cambiare rotta su un punto così importante il Governo inglese avrebbe dovuto indire nuove elezioni generali.

L'ostacolo etico, che potrebbe avere un peso ancora maggiore sull'azione britannica a Ginevra, proviene da quel minimo di coerenza che vieta di ap-

provare esplicitamente e senza riserve oggi quel che s'è condannato ieri.

Per superare questi impedimenti molto gravi, pur rimanendo fedeli alla dottrina politica e ai princìpi di diritto interno e internazionale costantemente seguiti in Inghilterra, bisogna partire dalla premessa che tutti i princìpi di quest'ordine valgono nelle loro applicazioni soltanto *rebus sic stantibus*, e quindi chiedere: se dopo le elezioni generali non siano accaduti *fatti nuovi*, i quali abbiano mutato fondamentalmente la situazione politica, giuridica e morale in modo non previsto, nè prevedibile al momento delle elezioni.

Fatti nuovi di questa natura sono in realtà sopravvenuti e cioè:

1) la fuga del negus e dei ras che gli si accompagnarono;

2) la sottomissione degli altri ras alla sovranità italiana, prima e dopo di quella fuga.

La fuga del negus neghesti, re dei re, e dei ras, cioè di quei « re locali », che per effetto della speciale costituzione etiopica non erano dei semplici signori feudali, cioè dei sottocapi vassalli investiti dall'alto, ma dei veri e propri *sovrani territoriali*, ancorchè tributari, i quali riconoscevano, più o meno liberamente, un supercapo, senza nulla rimettere della propria sovranità locale; quella fuga non fu un semplice gesto di vigliaccheria personale, ma un atto compiuto volontariamente, con piena responsabilità politica e giuridica e con effetti di diritto interno e internazionale di decisiva im-

portanza anche per la questione che ci riguarda.

Invero l'abbandono totale, senza lasciare traccia alcuna, della sovranità, e sia della suprema, sia della locale, mise l'Etiopia nella condizione politica e giuridica definita dal diritto inglese: « *no man's land* », paese di nessuno, paese senza padrone, paese senza capo, paese senza sovranità nè governo.

Questa definizione è rafforzata da due altre dottrine complementari e non meno fondamentali nel diritto inglese: 1) che la sovranità su un dato paese deve essere *effettiva* e non *nominale;* 2) che la sovranità di uno Stato non può subire la benchè minima soluzione di continuità.

In tale situazione di fatto lo Stato che vi abbia interesse ha non soltanto il diritto, ma il dovere, di fronte agli altri Stati, di intervenire e di subentrare nell'esercizio della sovranità abbandonata, se non vuole che altri Stati appunto intervengano e subentrino in sua vece.

In realtà che cosa è avvenuto nell'aprile 1936? Il negus, la cui autorità — d'altronde più nominale che effettiva — s'estendeva su tutta quanta la Etiopia, aveva ancora almeno due terzi del paese dove rifugiarsi, levare eserciti, ricevere attraverso tre frontiere ancora aperte tutti gli aiuti largamente datigli e promessigli da altre Potenze, organizzare la resistenza e il contrattacco. Invece preferì fuggire all'estero, abbandonando a sè popolazioni ed esercito. Segno — diciamo pure questo — che egli non poteva fare altrimenti, e che tutta quan-

ta l'Etiopia gli era ribelle e non gli offriva più il minimo asilo sicuro. Altrettanto preferirono di fare quei ras, anch'essi fuggiaschi, che seguirono il negus fuggitivo, abbandonando l'ultima briciola di sovranità effettiva da essi posseduta sul territorio e sulle popolazioni. Segno pure questo, che quella sovranità avevano totalmente perduta senza speranza di recuperarla e senza neanche potere riparare le loro persone in altre contrade etiopiche, dove noi Italiani non eravamo ancora giunti, ma essi non sarebbero stati che stranieri e semplici ospiti indesiderabili.

Per questa situazione di fatto creata col loro abbandono dal negus e dai ras scappati all'estero, situazione che andava politicamente e giuridicamente al di là della stessa portata degli atti di belligeranza da noi già compiuti, l'Italia, riconosciuta dai trattati come la Potenza maggiormente interessata in Etiopia, *doveva* sostituirsi immediatamente ai capi etiopici fuggiti, anche indipendentemente dalla propria guerra e dall'avvenuta *debellatio.* A tale intervento essa veniva infatti sollecitata persino dalle supplichevoli implorazioni delle rappresentanze diplomatiche estere nella capitale etiopica, ancorchè appartenenti a Stati sanzionisti, compresa la Gran Bretagna, dal momento ch'esse furono le prime a risentire immediatamente gli orribili e minacciosi effetti dell'anarchia in un paese divenuto « *no man's land* ».

A rincalzo di questa tesi rigorosamente giuridica e storicamente vera in ogni sua parte, si possono

ricordare innumerevoli esempi di applicazioni dello stesso principio, persino in casi in cui non era avvenuto il fatto fisico della fuga del sovrano, ma in base alla semplice constatazione che la sovranità precostituita era divenuta inefficace: l'occupazione dell'Egitto nel 1882 e del Sudan poi, da parte della Gran Bretagna; l'affermazione del protettorato francese nel 1881 sulla Tunisia e nel 1905 sul Marocco; l'intervento degli Stati Uniti d'America nel 1896 a Cuba, giudicata « *no man's land* » per il suo stato d'anarchia, malgrado la persitenza della sovranità spagnola, ecc. A fortiori, dunque, il principio stesso doveva valere per l'Italia in Etiopia.

Come controprova della cessazione della sovranità del negus e a integrazione dei titoli italiani alla sovranità etiopica, si debbono considerare poi gl'innumerevoli atti di sottomissione compiuti, prima e dopo di quella fuga, da tutti i ras e capi locali, accorsi anche da territori lontani, *non ancora occupati dalle armi italiane*. Quei liberi atti di sottomissione compiuti dagli effettivi sovrani territoriali debbono essere giudicati bastevoli a produrre effetti politici e giuridici anche nei riguardi internazionali, sicchè nessuno aveva ed ha più alcuna ragione d'ingerirvisi minimamente.

Tutte queste cose considerate, l'opinione pubblica, debitamente illuminata, può e deve riconoscere che sono mutate totalmente, in conseguenza dei fatti nuovi sopravvenuti dopo le elezioni generali, le basi d'ogni suo precedente giudizio e che sono cadute

nel vuoto le ragioni costituzionali ed etiche che si adducevano contro il riconoscimento dell'Impero italiano d'Etiopia. Il quale perciò può essere oggi riconosciuto anche da un « punto di vista » inglese, senza tema d'incorrere in contradizioni e nell'accusa d'incoerenza. L'Impero italiano è stato legittimato non solo dal fatto proprio delle armi italiane, ma dal concorso positivo e negativo degli atti compiuti dal negus e dai ras nella pienezza dei loro attributi sovrani e in forza di una loro scelta volontaria e libera, sia nel fuggire, sia nel sottomettersi.

Eticamente infine non ci dovrebbe essere alcuna necessità di aggiungere, nè per la Gran Bretagna, nè per Ginevra, che la grandiosa opera di rigenerazione intrapresa dall'Italia in Etiopia, con l'immediata soppressione della schiavitù e con tutte le sue provvidenze di bonifica umana e territoriale, rende, nonchè indiscutibile, altamente meritoria la azione dell'Italia di fronte a tutto il mondo civile e al cospetto del tribunale della storia, la quale misura e giudica i fatti col metro dell'incivilimento umano.

## L'ITALIA LASCIA LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI.

Era tempo! L'Italia aveva dato in questi anni di conflitto con la Società delle Nazioni prove ininterrotte, larghissime, inequivocabili di paziente

---

* Dall'articolo pubblicato il 13 dicembre 1937-XVI in *Gazzetta del Popolo*.

sopportazione, della sua attesa fiduciosa in un ravvedimento, del suo fermissimo proposito di circoscrivere quanto più possibile la materia del contendere e di ridurre al minimo le ripercussioni della contesa. Tutto è stato vano.

Ancora oggi le potenze che si ostinano a negare il riconoscimento dell'Impero Italiano di Etiopia si asilano dietro il *non possumus* ginevrino, si fanno cioè scudo di tutto quel macchinismo procedurale « avocassier » formalistico astratto sfasato con la realtà. « Se dovessero decidere da sole, non esiterebbero... ». Prendiamo alla lettera queste dichiarazioni e concludiamo che è dunque il sistema ginevrino a rivelare ancora una volta la sua incapacità funzionale di adeguarsi alla realtà politica.

Gli adoratori della pace toglieranno a pretesto lo abbandono della Società delle Nazioni da parte dell'Italia per scagliare i loro anatemi contro la ribelle secessionista. Per noi sarà sempre facile dimostrare a tutti gli uomini di buona fede, che nessuna potenza ha reso più dell'Italia servigi segnalati alla pace europea e del mondo, e che solo a Mussolini, alla sua estrema prudenza e saggezza si deve se la guerra mondiale, ancorchè sotto l'ammanto di una crociata del pacifismo, bandita da Ginevra, non è scoppiata sul serio.

L'Italia è più di ogni altra nazione al mondo anelante ai beni inestimabili della pace, e convinta della necessità di un ordine internazionale nuovo che li garantisca. Ma essa è altrettanto convinta che il sistema ginevrino è esattamente il contrario di

ciò che può far progredire l'idea della pace nel mondo.

Anzitutto la pace è un immenso beneficio cui solo le nazioni veramente civili, dotate di un'etica superiore, possono legittimamente aspirare, come a un premio della loro effettiva capacità di vivere e prosperare con giustizia, di superare gli egoismi particolari in una comprensione degl'interessi di tutti più generosa, e alla fin fine più largamente remunerativa per tutti. La pace è una conquista della civiltà, non un diritto astratto che possa essere largito e garantito indistintamente a onesti e disonesti, giusti e ingiusti, succubi e prepotenti, sfruttati e sfruttatori.

L'ideale della pace fiorirà e fruttificherà da uno sviluppo organico d'interessi effettivamente armonizzati tra i popoli, e quindi è più prossimo a sbocciare da un « sistema europeo » bene inteso, al quale tutta la politica dell'Italia Fascista dirittamente mira; anzichè da un conglomerato universalistico privo di vera coesione e colmo di antagonismi; un consesso in cui siedono accanto le nazioni più arretrate e le più progredite, e dal quale non si è avuto la forza morale di espellere un capo negriero, predone fuggiasco, rappresentante non di un popolo, ma di poche centinaia d'altri negrieri suoi simili, i quali avrebbero dovuto continuare per diritto divino, sotto l'egida della Società delle Nazioni, a esercitare il loro schiavismo e banditismo.

D'altronde il sistema ginevrino era destinato a fallire sin dal suo nascere, per la sua costituzione

paradossale, apparecchiata studiosamente a coprire sotto l'etichetta di categorie giuridiche posticcie la volontà di perpetuo predominio — o statu quo — delle potenze ch'erano uscite dalla guerra rimpinzate di acquisti.

Ecco l'assurdo ginevrino, assurdo costituzionale e insanabile, e che poteva essere mascherato da una condotta infinitamente prudente delle funzioni societarie, ma che doveva venire in piena luce non appena si fosse determinato un reale contrasto d'interessi da parte di chicchessia con le maggiori potenze dominanti a Ginevra, Gran Bretagna e Francia.

Così costituita la Società delle Nazioni non poteva che far crac come l'ha fatto, alla prima occasione, in cui si fosse voluto mettere seriamente alla prova quel suo meccanismo, ch'è solo apparentemente giuridico, mentre è intrinsecamente inficiato da egoismi inesorabili e da antagonismi irriducibili. Come tale essa non meritava più la collaborazione italiana. Col suo diabolico perseverare nell'errore ci ha poi tolto anche ogni residuale gusto alla generosità.

Le vie della pace e del diritto internazionale non passano per Ginevra. Esse partono da Roma.

## LA CRISI DEI NEUTRI

Uno dei capisaldi del diritto internazionale, che la guerra moderna ha più violentemente scossi, è la secolare distinzione, mantenuta ancora, almeno nella forma, tra Stati neutrali e Stati belligeranti.

È una distinzione faticosamente costituita ed elaborata, attraverso vicende storiche spesso sanguinose e dolorose, col proposito di arginare il più possibile il flagello della guerra.

Per essa si ammette ancora, in fatto e in diritto. che mentre taluni Stati, pochi o molti non importa, guerreggiano fra di loro, gli altri Stati abbiano la facoltà di assumere rispetto a tale conflitto l'attitudine di spettatori disinteressati e imparziali. Da ciò la procedura della notificazione in via diplomatica dello stato di guerra da parte dei belligeranti ai non belligeranti, e la conseguente dichiarazione di quest'ultimi, se intendano o no partecipare al conflitto. La dichiarazione di neutralità trae seco particolari diritti e obbligazioni.

Formalmente tutto ciò si continua a dire e a

---

* Da un articolo pubblicato ne L'*Ora* di Palermo il 17 ottobre 1916 e in parte aggiornato.

fare, nè più nè meno che ai tempi delle guerre dei Trent'anni e di successione o all'epoca napoleonica. Credo pure che i miei colleghi di diritto internazionale continuino ad insegnare dalle loro cattedre, al modo stesso che per lo innanzi (tutto è possibile), che gli Stati i quali non vogliono prender parte alla guerra, hanno la facoltà di dichiararsi neutrali, che assumono allora certi doveri, si assicurano certi vantaggi, ecc. ecc.

E va bene. Ma in realtà nelle guerre dell'età contemporanea la situazione di fatto dei neutrali è avvertita da tutti come strana, disagevole, imbarazzata, equivoca. Si sta tutti a vedere caso per caso, con una curiosità ansiosa, come si regolerà l'uno, come se le caverà l'altro. E da parte loro quegli Stati, o escono un po' alla volta decisamente dalla neutralità, entrati o trascinati nel vortice della conflagrazione; o finiscono col parteggiare, in modo subdolo o aperto, assumendo una forma intermedia di *neutralità benevola*, per l'uno o per l'altro gruppo di potenze belligeranti. Oggi poi si è aggiunta una terza forma intermedia tra la *neutralità benevola* e la *belligeranza*, e cioè *la non belligeranza;* una situazione che nessuno sa precisamente in che, sotto l'aspetto giuridico, consista; perchè essa mantiene i diritti della neutralità, ma vuol avere le mani libere per aiutare anche apertamente un dato gruppo. Solo pochissimi Stati hanno preteso di mantenersi in perfetto equilibrio. In fondo essi hanno cercato di avviare affari con tutti i belligeranti; e in pratica hanno subìto le alternative del

vario prevalere d'influenze sociali e politiche, endogene ed esogene, a favore dell'uno o dell'altro gruppo.

Un aspetto curioso della neutralità venne alla luce durante la Grande guerra, quando in un paese neutrale fu fatta la sottoscrizione di *prestiti di guerra*, a richiesta di una delle potenze belligeranti. Ci fu chi avvertì che in tal modo la neutralità cessava, ma il prestito fu coperto egualmente.

Ben lo avevano capito invece gli « Amici della pace » riuniti a Congresso in Francoforte sul Meno il 22 agosto 1850, quando proposero, che nessuno Stato potesse ricorrere a prestiti all'estero per far fronte alle spese di guerra. Ma il concetto di neutralità è divenuto man mano così *elastico*...

Ora, breve, domandiamoci, e, per cominciare in punto di fatto: la neutralità esiste più? o meglio *può* esistere?

Prescindiamo naturalmente dall'uso più o meno accorto che possa farsi di questa categoria giuridica, internazionalmente riconosciuta, per coprire e mascherare, come spesso è avvenuto in molte guerre, una prudente attesa, per la scelta del proprio momento di entrare nel conflitto. Così nella guerra russo-turca del 1876-78 la neutralità fu un paravento per l'Inghilterra, che si riserbava d'intervenire alla fine e di modificare a suo modo le condizioni della pace, come fece appunto nella pace di Santo Stefano. E allo stesso scopo servì la neutralità, per es., alla Germania durante la guerra cino-giapponese,

In un tale senso sarà sempre, non solo possibile, ma comodo e utile parlare di *neutralità*, cioè della possibilità di starsene alla finestra per scendere in piazza nel momento ritenuto più favorevole ai propri interessi.

Vogliamo invece parlare di una neutralità effettiva, sostanziale, di fatto, prima che di diritto, di una situazione insomma, in virtù della quale sia realmente lecito a uno Stato di isolarsi da un conflitto armato, rimanendone spettatore puro e semplice, disinteressandosene realmente, dal principio alla fine. Rispondiamo subito: Tale poteva essere la condizione degli Stati forse ancora un secolo fa, quando le economie locali non dipendevano tanto quanto oggi dall'economia internazionale, e la guerra fra alcuni Stati poteva effettivamente esser considerata dagli altri Stati come *res inter alios gesta*. Non così oggi, dato che tutta la vita economica, produzione, commercio, mercato di capitali, credito pubblico e privato, movimento operaio, ecc. ecc., si svolge su una base principalmente internazionale. Non solo nessuno Stato basta più economicamente a se stesso, ma ciascuno Stato è divenuto indispensabile agli altri. Recidete in un punto qualsiasi vie di comunicazioni, relazioni commerciali, derivazioni o importazioni di materie prime o di prodotti di prima necessità, tagliate o turbate il libero impiego dei capitali e dei crediti, alterate borse, prezzi, salari e la distribuzione delle forze di lavoro, ecc. ecc. e avrete prodotto dovunque perturbazioni, danni, rovine.

Considerate ad esempio la situazione d'un paese come il Brasile o l'Argentina che vive sull'esportazione di alcuni pochi prodotti di cui ha sovrabbondanza, contro i quali acquista all'estero quasi tutto il resto, di cui abbisogna e che non produce da sè; in tali condizioni una qualsiasi guerra in un punto qualunque del mondo, la quale paralizzi i traffici lo mette in crisi.

In tale stato di cose la neutralità, se è ancora astrattamente possibile in punto di diritto, non lo è più in punto di fatto. Nessuno Stato oggi può rimanere indifferente di fronte a un conflitto armato, massime delle proporzioni attuali. Ognuno ne risente danno. Gli stessi vantaggi che la economia di guerra impensatamente qua e là arreca, fuori di ogni proporzione e prevedibilità, con richieste a qualunque prezzo di dati prodotti, non possono supplire agl'innumerevoli danni cagionati dallo sconvolgimento generale di rapporti economici normali, necessari, organici, permanenti.

Certo, è giustizia convenirne, la condizione dei neutri non è delle più liete. Essi hanno, è vero, libera l'alternativa di partecipare o di non partecipare alla guerra.

Nel primo caso si ammetterebbe che possano essere coinvolti, contro voglia, in conflitti non essenziali per loro, pel solo fine di far cessare più presto lo stato di guerra e i danni che ne derivano. Ma questa terapia politica, che vuol curare i mali della guerra con una nuova e con una maggiore guerra, sarà forse pensabile in astratto; in pratica

porta a degli assurdi. Perchè rimane sempre vero che la guerra è un male estremo, quale nessuno può volere senza una necessità estrema, come *extrema ratio*, e non mai per ovviare a danni minori, anche se molesti, che non mettano ad ogni modo in giuoco l'*esistenza* stessa della collettiva che assuma la belligeranza.

Nel secondo caso i neutri hanno da risentire tutte le ripercussioni rovinose di guerre che non li riguardano, nè direttamente li interessano, e tuttavia dalla loro astensione non subiscono che danni. Infatti, i belligeranti, anche se, guerreggiando, si rovinano, hanno la possibilità di rivalersi sui vinti; mentre i neutri sono esclusi *a priori* dal Congresso della pace e non hanno quindi nè su chi, nè come esercitare qualsiasi azione di risarcimento pei danni gratuitamente subìti.

Rimane quindi accertato che nelle condizioni attuali della politica e del diritto internazionale, è possibile che in un punto qualsiasi del mondo civile scoppino conflitti armati locali, dei quali i non belligeranti debbano subire arbitrariamente dei danni senza rivalsa; e che il concetto di *neutralità*, come oggi è inteso e accettato, confonde in unico fascio, tanto Stati realmente cointeressati al conflitto, ma che si contengono formalmente da neutrali solo fino a che ciò torni a loro vantaggio, quanto Stati che col conflitto non hanno nulla di comune, ma ne ricevono danni ingiusti, gravi e irreparabili.

Una speciosa soluzione del problema pretese di dare la *Società delle Nazioni*. Il *Covenant* soppresse

formalmente per gli Stati membri il *diritto alla neutralità;* impegnandoli tutti a cooperare alle sanzioni economiche e persino militari; vale a dire obbligandoli all'intervento, vuoi economico, vuoi anche armato, in qualsiasi conflitto insorto in qualunque parte del mondo, fra Stati qualunque. In questa concezione si moveva da un presupposto vero, e cioè che nessun Paese oggi può disinteressarsi d'una guerra comunque e dovunque guerreggiata. Ma se ne traeva l'assurda conseguenza che tutti dovessero interessarsene in un medesimo senso e a un medesimo grado, ancorchè in misura proporzionata alla propria entità; dovessero cioè parteciparvi combattendo tutti sul medesimo fronte contro uno Stato qualsiasi, sol che fosse definito giuridicamente *aggressore.* Era un pretendere di sovrapporre a guerre realistiche prorompenti da interessi organici e storici emulativamente contrapposti, una guerra astratta, su un fronte artificiosamente costituito, per una sintesi giuridica sempre opinabile, sempre discutibile, e col prescindere anche dal naturale polarizzarsi dei veri interessi dei singoli paesi verso fronti differenti e contrari. Una tale convenzione fantastica e antistorica non poteva non rivelare tutta la propria vacuità e inefficacia all'urto del primo esperimento seriamente tentato. Nel quale doveva venire anche in luce l'assurdo, che alla Società delle Nazioni partecipassero con siffatte prospettive di guerra sia economica, sia militare Paesi costituzionalmente neutrali come la Svizzera e il Belgio. In conclusione l'esperienza di Ginevra non solo non

risolveva, ma complicava ancora peggio il problema della neutralià.

Nelle presenti condizioni sarà ingenuo attendersi da qualsiasi Stato non belligerante un atteggiamento imperturbato e una condotta schiettamente, lealmente, pienamente neutrale. Qualunque guerra per circoscritta che sia conterrà sempre, in ragione della sua importanza, elementi atti a determinare una conflagrazione mondiale.

La vecchia categoria della neutralità internazionale è morta per sempre. L'internazionalismo economico l'ha uccisa.

## LA VIOLENZA SPORTIVA E IL DIRITTO PENALE

Nessuno oggi si sottrae all'interesse che gli avvenimenti sportivi suscitano. Le differenze sono soltanto di gradi, secondo le diverse equazioni personali. Ma coloro che si tengono ai margini, formano oramai una debole minoranza di fronte alle grandi medie sociali, da cui escono le masse innumeri, tutte infiammate di passione sportiva, che popolano tumultuando gli stadii del mondo intero.

In questo ambiente, attraversato da correnti di entusiasmo e di furore ad altissima frequenza, — ambiente non nuovo, d'altronde, nella storia del costume — accadono fatti che offenderebbero la coscienza morale e giuridica di ciascun partecipante, attore o spettatore, isolatamente preso, se si verificassero nelle ordinarie contingenze della vita.

Sono fatti di *violenza fisica sulle persone*, con conseguenze ora lievi, ora gravi, ora gravissime, ora letali.

---

*** Nel marzo 1933-XI al Circolo Filologico di Milano e successivamente al Circolo Geraci di Palermo tenni la conferenza che ora per la prima volta viene pubblicata.**

Nei casi più gravi anche la coscienza del più acceso sportivo rimane in qualche modo scossa, ma poi si riscuote e riprende; riprende o è ripresa nei vortici della più ardente passione collettiva dei nostri tempi.

A tutti codesti fatti di violenza fisica sulle persone commessi durante gare o combattimenti di sport, i giuristi hanno convenuto di dare appunto il nome di *violenza sportiva.*

Ma l'interesse, oltre che umano e sociale, *teorico* che tali fatti presentano, se s'impone dapprima prevalentemente sul terreno giuridico — e su questo è stato perciò più ampiamente dibattuto —, invade anche campi di più complessa dottrina e può giungere sino alla filosofia.

Filosoficamente parlando, lo dico subito per non allarmare quelli che della filosofia hanno una nozione imprecisa e forse paurosa, dichiaro che il maggiore interesse teorico che io annetto al fenomeno è il seguente: che in esso noi assistiamo al modo in cui il diritto nasce, si propaga, s'impone, anche all'infuori del concorso dei poteri dello Stato. E non è esperienza di piccolo momento questa.

* * *

È utile ed agevole distinguere *in limine* più casi di violenza sportiva, cioè di violenza fisica sulle persone che si contrappongano e confrontino in una gara o combattimento di sport.

Alcuni di tali casi non dànno luogo a discussione di sorta per il giurista. Sono quelli in cui un

avversario infligge *deliberatamente* all'altro lesioni personali con atti *scientemente* contrari alla natura e alle leggi della gara. Il calciatore che sferra volutamente un calcio a uno stinco o un pugno allo stomaco di un giocatore del campo avverso per metterlo in stato d'inferiorità, commette un *atto illecito*, riprovevole sportivamente e perseguibile giudiziariamente come *reato doloso*.

Chè se a riguardo di tali atti sopravviene di solito una tal quale tolleranza, che nell'ambiente sportivo inclina anzi alla maggiore larghezza, nulla si oppone a che, volendo, il diritto alla propria integrità personale sia fatto valere anche nelle vie legali. Quando pure l'autore della lesione dovesse venire assolto o non perseguitato in sede penale, rimarrebbe sempre aperta al giocatore leso l'azione civile *de damno* (« qualunque fatto dell'uomo... » art. 1151 c. c.).

La discussione comincia allorchè la lesione è inferta nel corso dello svolgimento regolare di una gara.

E anche qui conviene suddistinguere.

Se, per esempio, durante una partita di scherma, si spunta una lama e questa penetra nel corpo dell'avverasrio, ci troviamo davanti al « caso fortuito », per cui il fatto non è punibile (art. 45 c. p.), e neppure, mancando la colpa, dà luogo ad azione civile.

Il problema della responsabilità nasce, se la lesione sportiva è inferta *senza dolo*, e in modo *non fortuito*, ma con un *atto cosciente e volontario* tale,

che se si fosse compiuto fuori gara costituirebbe reato.

Qui a mio giudizio si deve introdurre ancora un'altra distinzione. Infatti secondo la natura della gara la lesione sportiva può essere *eventuale* o *necessaria*.

Questa considerazione, che non mi risulta sia stata fatta sinora, almeno con sufficiente chiarezza, è invece a mio credere fondamentale per potere graduare le varie figure di fatti e le eventuali responsabilità relative.

Sotto l'aspetto della « violenza fisica sulle persone » e delle lesioni sportive, se *eventuali* o *necessarie*, i giuochi sportivi si graduano secondo la seguente *scala di pesantezza* crescente:

1. gare che escludono per la loro natura e per regolamento di giuoco qualsiasi violenza fisica sulle persone (es. il tennis, la pallacanestro, la scherma, il calcio).

2. gare nelle quali la violenza fisica sulle persone è mezzo necessario a vincere, ma è vietato espressamente che essa giunga fino alla lesione personale (es. la lotta greco-romana).

3. gare nelle quali la violenza sulle persone che giunga anche fino alla lesione personale è preveduta o consentita come mezzo accessorio eventuale (lotta libera, giuoco della palla-ovale o rugby).

4. gare nelle quali la lesione personale è un mezzo normale del combattimento (pugilato) ed è mezzo necessario per la conchiusione di esso con la dichiarazione del competitore « fuori combatti-

mento ».

Come si vede, in questa scala si va dal semplice confronto di date abilità tecniche, dal quale la lesione personale volontaria è regolarmente bandita, su su (o giù giù, a piacere) fino al confronto sportivo, in cui la lesione personale è sempre un fatto direttamente voluto, sì da costituire addirittura il termine di paragone del combattimento.

Dunque relativamente alla *volontarietà* della lesione sportiva, nei primi due generi di gare (dal tennis alla lotta greco-romana), la lesione, se non è inferta *volontariamente*, costituendo allora fatto *doloso*, non può intervenire che come un evento non direttamente voluto, imputabile tuttavia solo se dovuto a imprudenza, o negligenza o imperizia o a inosservanza di leggi o di regolamenti, perchè in tal caso costituisce un fatto *colposo* (art. 43 comma 3° c. p.).

Invece nel terzo genere di gara (lotta libera e palla ovale) la lesione sportiva è sempre un fatto volontario, ma eventuale; mentre nel quarto (pugilato) è un fatto volontario e necessario.

Inoltre in questi due ultimi gruppi di gare la lesione sportiva sta in rapporto diretto *non* con l'imperizia, imprudenza, ecc., ma anzi con la maggiore perizia e abilità, in una parola con la *superiorità fisica, tecnica* e *sportiva* del soggetto agente sull'avversario; e *neppure* con l'inosservanza di leggi o regolamenti ecc., ma anzi con l'adempimento migliore delle norme della competizione.

Per cui, teoricamente parlando, la lesione spor-

tiva in questi due generi di combattimento, in quanto, è un evento sempre direttamente voluto e abilmente attuato, o lo si considera come un fatto *doloso*, ovvero come un fatto *lecito*. Tertium non datur.

A rigore, dichiarati leciti tali gare (lotta libera, palla ovale e pugilato), leciti i loro regolamenti, leciti i loro scopi, dev'essere riconosciuto *giuridicamente lecito* anche il *mezzo*, tuttochè esso consista *normalmente* in lesioni personali volontarie. Cosicchè sotto l'aspetto dell'imputabilità soggettiva delle lesioni sportive, giungiamo a questa sorprendente, paradossale inversione di graduatoria:

che la responsabilità penale e civile è *maggiore* nelle forme di gara, dove l'evento della lesione è escluso dalla natura e dalle leggi della gara; e può quindi essere previsto tutt'al più come un evento causale e involontario, solitamente di lieve entità;

che la responsabilità si annulla invece, via via che saliamo (o scendiamo) verso forme di gara, dove l'evento della lesione diviene un fatto volontario e normale e può essere previsto persino nella entità più grave.

* * *

In generale la dottrina e la giurisprudenza (poichè una legge speciale sui combattimenti sportivi non esiste), concordano oggi sui seguenti punti:

La lesione sportiva commessa con la violazione cosciente e volontaria anche di una sola norma della gara, costituisce un *reato comune doloso*.

Quando la lesione sportiva è un effetto indiretto del combattimento e imputabile a imprudenza o negligenza o imperizia, oppure ad inosservanza di norme ecc., essa segue la sorte dei comuni *delitti colposi* o *quasi-delitti*.

Se invece è inferta secondo tutte le regole della gara, senz'alcuna trasgressione od omissione, anzi con un atto tecnicamente non pure irreprensibile, di superiore abilità in confronto a quella dell'avversario, è un *fatto lecito* e « non costituisce reato ».

Non starò qui a ricordare il largo e interessante dibattito, che si è svolto, specialmente in Italia, fra i giuristi sull'appassionante tema, e con particolare frequenza dal 1928 ad oggi. Vi hanno partecipato, con opere generali e speciali e in discussioni, Arturo Rocco, Silvio Longhi, Lucchini, Manzini, Cesarini-Sforza, Visco, Grispigni, Cecchi, Severino, Gius. Del Vecchio, Valsecchi, Petroncelli, Angioni, Penso, Borettini, Delogu ecc. Cosicchè può dirsi che tutti gli aspetti giuridici della questione sono stati illustrati, tutte le tesi prospettate: da quelle che negano qualsiasi liceità e vogliono applicare senz'altro alle lesioni sportive la figura del reato comune e nei gradi estremi quella dell'*omicidio volontario* o quanto meno *preterintenzionale* o, nei casi di minore responsabilità, *colposo;* alle tesi che si aggirano intorno alla dichiarazione di *liceità giuridica* e *d'irresponsabilità;* o introducono comunque attenuanti o discriminanti di vario genere; esempio: il *consenso alla lesione*, il *diritto consuetudinario*, *l'assistenza dei poteri di polizia*, *il vi-*

*zio di mente, lo stato di necessità*, ecc. ecc.

La tendenza generale prevalente oggi è di negare l'imputabilità degli atti di violenza sportiva regolarmente compiuti.

La nostra Corte di Cassazione, nel giudicare di casi di uccisione in combattimenti pugilistici, è passata a brevi intervalli per tre tesi sempre più larghe. Nel 1928 (24 febbraio) sentenziò adottando la tesi dell'*omicidio preterintenzionale*. Nel 1929 (3 giugno) accolse la tesi dell'omicidio *colposo*. Nello stesso 1929 (18 dicembre) assolse « perchè il fatto non costituisce reato ».

In quest'ultima sentenza la Corte Suprema era stata preceduta dal Tribunale di Milano (sentenza del 18 maggio 1929), il quale aveva assolto con la medesima motivazione il pugilista Vittorio Livan, che con un pugno aveva prodotto la frattura del cranio e cagionata la morte del pugilista Arnaldo Olivieri.

In questo succedersi di tesi sempre più favorevoli all'uccisore, si deve vedere non tanto la pressione della pubblica opinione sportiva, perchè anche questa davanti all'esito letale di una gara rimane disorientata; quanto una progressiva rettificazione dei giudicati alla stregua del diritto positivo vigente.

Era infatti un *errore giuridico* parlare di *omicidio preterintenzionale*, perchè questo reato s'innesta in una lesione volontaria, la quale costituisca già di per sè un reato, benchè nell'intenzione voleva essere minore (es. uno schiaffo che produca commozione cerebrale e cagioni la morte); mentre la

lesione sportiva in un combattimento pugilistico condotto secondo le regole è, abbiamo visto, un *fatto lecito.*

Ed era un errore giuridico parlare anche di *omicidio colposo* là dove non s'era commessa alcuna *inosservanza* di leggi, norme, ecc., ma tutte erano state scrupolosamente osservate; nè s'era dato prova d'*imprudenza, negligenza* o *imperizia*, anzi s'era dimostrata una superiore abilità, perfino magistrale, esemplare.

In mancanza di una precisa categoria penale da applicare e in omaggio al principio: *nullum crimen sine lege*, la Cassazione doveva dunque assolvere.

Oggi il travaglio dei giuristi si può dire tutto vòlto a trovare un principio generale che giustifichi in modo plausibile la tesi pienamente *assolutoria.*

Il metodo seguìto è il solito: trovare dei concetti più generali, nei quali inserire il principio della *liceità*, naturalmente condizionata, *delle lesioni sportive.*

Infatti il diritto positivo è tutto un costrutto di principi e categorie più e meno generali gerarchicamente disposti e ridotti a sistema, in modo che i meno generali stiano esattamente dentro i più — senza lasciare residui —; così come tante scatole, scatolette e scatoline, l'una dentro l'altra, in un noto giocattolo persiano.

Il giurista non riposa, non si dà tregua, e ciò è caratteristico della sua forma mentis e la distingue dalla filosofica, fintanto che non sia riuscito ad allo-

gare un fatto, un complesso di fatti o di rapporti e il relativo criterio decisorio, dentro una delle scatole di cui dispone, esattamente.

Orfeo Cecchi, per esempio, che ha sostenuto la tesi assolutoria estremista nell'uccisione in combattimento pugilistico, perchè il fatto non costituisce reato, nè illecito civile, ha messo tutto quanto nella scatola della *liceità dell'atto iniziale* (pugno). Lecito l'atto iniziale, è lecito tutto ciò che ne consegue, perchè da un atto giuridicamente lecito non può scaturire nulla d'illecito. Si poteva obbiettare che molti quasi-delitti s'innestano in atti inizialmente leciti.

Tullio Delogu, che ha fatto un acuto confronto del *consenso alla lesione sportiva* col consenso nei comuni negozi giuridici, ha messo tutto nella scatola del « consenso ». Chi ha consentito validamente a un negozio giuridico, deve accettare tutte le conseguenze che quello per sua natura e normalmente implica. Si poteva obbiettare, che nessun consenso giunge *a priori* nei combattimenti sportivi alla uccisione del consenziente.

Loreto Severino a sua volta ha messo tutto nella scatola del *diritto consuetudinario*, che qui si esprimerebbe nella assenza di riprovazione, anzi nel plauso generale, nella adesione degli organi statali e nella collaborazione dei poteri di polizia. Anche qui si poteva obbiettare che nessuno di quei coefficienti vuol concorrere espressamente alla soppressione d'un uomo.

E così di seguito.

* * *

Per quanto ingegnose, brillanti, seducenti siano le esercitazioni dei giuristi, ognuno che non lo sia avverte che c'è ancora qualche cosa che resiste e non quadra perfettamente; che c'è qualche residuo importante rimasto fuori della scatola prescelta.

Le maggiori resistenze si appuntano nei casi letali, quando cioè la posta del giuoco sportivo diventa la vita umana. A considerarle bene a fondo, ci si convince, che se non c'è una precisa norma di legge che li condanni, non c'è neppure alcun principio del nostro sistema etico-giuridico che precisamente li assolva.

Esaminerò brevemente le tre principali tesi assolutorie:

1°) atto iniziale lecito;

2°) consenso alla lesione;

3°) diritto consuetudinario.

* * *

1. Atto iniziale lecito? Per la verità, a considerare il genere di sport più pesante, ch'è il pugilato, l'atto lecito qui è non soltanto il pugno, come il Cecchi sostenne, ma lecito è addirittura anche un quantum previsto di *lesione personale volontaria* a cui il pugno è diretto.

Esclusi i colpi proibiti, tutti gli altri tendono regolarmente — se non si vuole fermarsi a una semplice *vittoria ai punti* — a stordire l'avversa-

rio, a togliergli, sia pure temporaneamente, l'uso delle sue facoltà psichiche e delle sue forze fisiche — i tecnici dicono che si tratta di produrre semplicemente « *una paralisi funzionale e temporanea del sistema nervoso centrale* » (B. Zauli, in *Il Littoriale* 11 apri. '33) —, ad abbatterlo sulla polvere della pedana, senza possibilità di rialzarsi per un tempo determinato, a metterlo insomma *fuori combattimento*. Di tutti questi atti uno solo commesso fuori gara porterebbe diritto davanti al magistrato per reato di percossa o di lesione personale volontaria. Qui invece essi sono l'oggetto e il termine del paragone pugilistico. Anzi il pugilista che non mostrasse sulla pedana tutta la possibile aggressività, che si chiudesse passivamente nella difesa e coprisse la faccia coi guanti e *mancasse di combattività*, incorrerebbe nella squalifica e nella dichiarazione di vittoria dell'avversario *ai punti* (art. 18 del Regolamento internazionale tecnico del *Ring*).

Ma pure tenuto conto che l'aggressività qui è non solo ammessa, anzi tassativamente prescritta, e che la lesione personale volontaria dell'avversario è un mezzo normale, regolarissimo, di combattere, resta la questione della *misura*. Perchè insomma è un problema di *limite* quello che campeggia in tutta questa materia; è la ricerca d'una frontiera che spostata, sospinta quanto si voglia verso i più ampi margini della tolleranza, resiste e si ripropone fino all'ultimo reclamando di essere rispettata.

L'atto pugilistico è in se stesso un atto lecito, e

lecito è non solo quello *iniziale*, ma anche il *finale*, ch'è indubbiamente lesivo dell'integrità fisica dell'avversario; tuttavia dev'essere ritenuto lecito *si et quatenus*, cioè soltanto nella misura *necessaria* e *sufficiente* a mettere l'avversario f. c., *non già ad ucciderlo*. Il giudizio di responsabilità infatti comincia, allorchè l'effetto vada oltre la vittoria ammessa.

Se noi concediamo, come il Cecchi sostiene, che sia *a priori giuridicamente lecito* l'atto pugilistico (pugno) in tutta l'estensione dei suoi effetti possibili, senza limiti di sorta e fino dunque all'uccisione dell'avversario, in che mai si distinguerà più un tale combattimento da quelli degli antichi gladiatori?

Si può cercare di girare la posizione, circostanziando meglio il giudizio. L'atto pugilistico sarebbe giuridicamente lecito sino al punto in cui l'avversario sia messo fuori combattimento; di là da questo punto l'evento letale addizionale non sarebbe più un *fatto lecito*, ma solo un *evento tollerato*. Se non che tra il *lecito giuridico* e l'*evento tollerato* corre già una bella distanza. Ed è essenziale mantenerla.

* * *

2. Anche il principio del *consenso alla lesione sulla propria persona* giunge fino ad un certo punto. Ammesso pure che un tal consenso operi, opera *secundum quid*.

In nessun caso il consenso giunge *in fatto*, nè

può giungere *in diritto* fino alla propria uccisione.

*In fatto*: si dà, questo sì, nella lotta libera, nel rugby, nel pugilato, un certo consenso generico a violenze fisiche sulla propria persona, a lesioni indeterminate, che ciascuno prevede di poter più infliggere che ricevere, e con la sola limitazione che vengano al massimo inferte secondo le regole della gara. Si sa insomma di andare incontro a lesioni personali e si consente ad esporvisi. Specialmente nel pugilato, come abbiamo visto in principio, la lesione personale non è una semplice eventualità, ma una necessità della gara, se si voglia giungere al f. c. Tutta la gara pugilistica si svolge infatti con uno scambio continuato di aggressioni e di lesioni personali tentate e consumate con tutta la energia e perizia di cui ciascuno dei combattenti dispone e ch'è tenuto ad impiegare. Fin qui saremmo dunque nella materia del consenso, del « negozio giuridico », secondo le sottili e interessanti analisi del Delogu. Ma nessuno salendo sulla pedana ha mai dato il consenso alla propria uccisione. Un tale consenso, per assumere la figura del negozio giuridico, dovrebbe essere « libero, manifesto, tassativo, non viziato da errore, da violenza, da dolo, attuale, non revocato », e così via. Ma quando anche il consenso alla propria uccisione fosse dato con tutti questi attributi, esso sarebbe giuridicamente nullo, perchè contrario ai princìpi generali del diritto e a tassative disposizioni di legge (art. 12 Dispos. gen. e art. 1104 c. c.).

Si è tentato di circostanziare e delimitare la validità del consenso e quindi del « negozio giuridico sportivo » con altre argomentazioni.

Il Grispigni, per esempio, ha cercato di restringerla a lesioni sportive guaribili in 10 giorni, se *dolose*, o in 20 giorni, se *colpose*. Ma, obbietta giustamente il Delogu, qui evidentemente si fanno intervenire criteri generali non pertinenti al fatto sportivo. Si *forfetterebbero* insomma, reciprocamente, le lesioni sportive entro i limiti in cui è ammesso il condono o la remissione di parte. Il patteggiamento non sarebbe invece ammissibile, quando le lesioni diventassero per la *loro entità* oggetto di pubblica accusa.

In altri termini s'introdurrebbe il tanto discusso diritto a disporre della propria persona, ma solo fino al punto in cui si è liberi di dare o no querela per lesioni personali ricevute.

L'argomentazione è ingegnosa, ma troppo sottile. La verità è che nei combattimenti, quali la lotta libera, la palla-ovale e il pugilato, dove la violenza fisica sulla persona è un mezzo accessorio o principale, eventuale o necessario, ma in ogni caso inerente alla natura della gara e come tale *ammesso* e *lecito;* il consenso relativo giunge per la logica delle cose fino al punto in cui l'avversario si confessi vinto e abbandoni la gara, oppure sia ridotto all'impossibilità di reagire ancora e di riprendere la sua combattività. E che la violenza obbiettivamente occorrente a questo fine lecito, debba o possa essere *dosata* e preventivata in modo da produr-

re esattamente lesioni guaribili in 10 o 20 giorni, nessuno lo può ragionevolmente pretendere.

Il legislatore italiano aveva, com'è noto, previsto nel *Progetto preliminare* del vigente codice penale il reato di *lesione personale del consenziente*, considerando il *consenso* come una *circostanza attenuante*. Invece nella compilazione definitiva del codice questa figura di reato fu soppressa, proprio con un esplicito riferimento ai combattimenti sportivi. In tali casi, si disse, il consenso deve valere alla totale discriminazione. A rincalzo di questo argomento il Rocco soggiungeva, che « nessuno può esser punito per fatti che costituiscono *esercizio di un'attività lecita* ».

Qui sarebbe stato opportuno distinguere — e la distinzione avrebbe tagliato la testa al toro — tra lesione sportiva semplice e lesione seguita da morte. Perchè il non aver differenziate queste due diverse situazioni induce nel dubbio che si sia davvero reputato esercizio di un'attività lecita anche l'uccisione dell'avversario. Dalla *lesione del consenziente* si giungerebbe di filato all'*uccisione del consenziente* come negozio giuridico; fin dove cioè sinora nessun legislatore, nessun giurista, nessun tribunale si è mai spinto, malgrado qualche accenno marginale della dottrina in senso favorevole ad ammetterla, specialmente in paesi anglo-sassoni.

Ben vero, il nuovo codice penale ha disciplinato in termini generali la efficacia discriminante del *consenso dell'offeso*, quando ha stabilito, che « non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto,

col consenso della persona che può validamente disporne (art. 50) ».

Ma nessuno ha mai sospettato, che fra i diritti, di cui la persona possa validamente disporre, sia da includere *la vita,* abbassandola al livello di un diritto individuale privato, di un bene patrimoniale qualsiasi.

Rimane adunque escluso che il *consenso* alla lesione sportiva possa bastare, sia in punto di fatto, sia in punto di diritto, e per qualsiasi ordine di considerazioni, tanto specifiche, quanto generiche, a giustificare l'uccisione in gara o combattimento sportivo.

* * *

3. E guardiamo pure alla *consuetudine.* Per avvalorare la tesi che i fatti di violenza sportiva si svolgerebbero entro l'àmbito di un certo diritto consuetudinario si suol risalire addirittura agli antichi, ai trioni olimpici, al diritto romano, ai glossatori, ai commentatori e agli umanisti.

In un brillante studio Silvio Longhi (1) ha afforzato la tesi della *liceità* corroborandola colla « ininterrotta tradizione del pensiero giuridico » e cominciando dal citare Demostene (orazione contro Aristocrate).

Taluni passi del Digesto sono notissimi. Vi si legge (L. 7, § 4 Dig. IX, 2): « si quis in colluctatione vel in pancratio, vel pugiles dum inter se exercen-

---

(1) *Giuochi sportivi e diritto penale in* « Gazzetta del Popolo », 15 aprile 1933-XI.

tur alius alium occiderit, si quidem in publico certamine alius alium occiderit, cessat Aquilia, quia *gloriae causa et virtutis*, non iniuriae gratia videtur damnum datum ». E in termini più generali (L. 3, § 3 Dig. XLVII, 10) si negava l'*actio iniuriarum* a chi non avesse la coscienza di arrecare una ingiuria: « quare si quis per iocum percutiat, aut dum certat, iniuriarum non tenetur ». L'uno e l'altro passo sono di Ulpiano, il quale aveva evidentemente di mira i ludi tra *liberi*, e non le lotte fra gladiatori, che erano per lo più schiavi o condannati, ai quali la *gloriae causa et virtutis* non era applicabile. Ad ogni modo secondo Ulpiano si doveva assolvere in quanto nel certame mancava l'*animus iniuriandi*.

Saltando di poco più di un migliaio d'anni troviamo ancora registrata la stessa giurisprudenza, ma con una motivazione alquanto attenuata, nel *Tractatus de potestate in se ipsum* di Balthassare Gometius de Amescua (Panormi apud Erasmum Simoneum, 1604, pag. 135), il quale si rifà alla Glossa e a giuristi umanisti come Socino, Decio, Farinaccio: « ludum brachiorum et pugnorum, Bononiae et Senis frequentem esse permissum utroque iure, *etiamsi casus mortis* ibi contingeret, quia verosimiliter non est ordinatum ad talem casum, ait Socinus, n. 12, in cap. I *de Torneamentis*. Et respondit Decius *Consilia* IX non esse punibile homicidium in eo casu contigens, *propter consuetudinem quae ludum tolerat*, quae excusat Glossa et doctores communiter in cap. cum venerabilis *de*

*consuetudine* p. plures per Farinaz. *quaest.* 20, n. 25 (1) ».

Come si vede, mille anni di Cristianesimo non erano passati invano, se nel Digesto, dov'è forse l'eco della passione sportiva dello stesso Giustiniano (il quale parteggiava alle corse delle bighe da perfetto tifoso per gli *azzurri* contro i *verdi*) si escludeva recisamente qualsiasi responsabilità *gloriae causa et virtutis;* mentre Decio parla di una *consuetudine quae ludum tolerat.*

Or queste e molte altre citazioni analoghe che si potrebbero ricavare da legislazioni più antiche o medioevali, non provano nulla, anzi dovrebbero provare il contrario.

In un recente studio Mariano D'Amelio (2), ammonisce, « che non vi ha ragione di cercare sempre uno schema giuridico tradizionale per ogni nuovo rapporto giuridico », quasi la vita sociale fosse sempre ferma allo stesso punto. Tanto meno questo criterio giova nel campo penale, dove il sistema regolatore aderisce troppo intimamente ai mutevoli e mutati costumi dei tempi.

Già per principio la legge penale non annovera fra le sue fonti ausiliarie del diritto — come la legge civile e commerciale — la *consuetudine*, nè a propria integrazione, nè a propria correzione.

---

(1) Lo stesso Decio in *Cons.*, X, 4 (Lugduni, 1565): « si quis in ludo occisus est puta in ludo cum pugnis, prout luditur Senis et ex illa percutione mors sequatur, judicari debet mors casualis et sic non tenetur aliqua poena ».

(2) *La piazza di S. Pietro e la legge penale* (in Studi in onore di U. Conti), Roma, 1933-XI.

Dove la legge vigente elevi in modo positivo una figura di reato, non c'è consuetudine contraria che valga ad assolvere. Nel campo penale è la legge che modifica la consuetudine, non la consuetudine la legge.

I soli casi di consuetudini derogative e abrogative, che operano *contra legem*, riguardano leggi cadute in disuso, e quindi divenute inattuali. La consuetudine non è allora che la *facies* del disuso.

Ma non c'è esempio di consuetudini contra legem, le quali si sostituiscano ad una legge positiva attualmente in vigore, per punire, quando questa disponga in contrario senso.

Nella specie poi le consuetudini di duemila anni fa e anche le più recenti fino, poniamo, alla metà del secolo XVIII — e qui mi fermerei, per mie considerazioni particolari intorno alla storia del costume, che non è il caso di esporre ora, e che si riferiscono alla profondissima mutazione nel *valore della vita umana*, operatasi nel corso del secolo XVIII per l'appunto —; tutte quelle consuetudini improntate a esaltazione o a tolleranza delle violenze sportive in tempi che furono, provano, ripetiamo, esattamente il contrario di quel che si assume.

Esse dovrebbero essere addotte per differenziare, non per agguagliare epoche e civiltà toto coelo diverse.

È assurdo pensare che tanti secoli d'incivilimento, quasi due milleni di educazione cristiana, mentre hanno elevato, e di molto, e in ogni senso, il *valore della vita* — come possiamo misurare da cento

indici — abbiano lasciato solo nei ludi sportivi le cose allo stesso livello in cui stavano per i nostri più antichi progenitori. Chè se i fatti, visti dal di fuori, sembrano gli stessi di due o tre mila anni fa, oggi per il solo loro incidere in un sistema di relazioni morali e sociali fondamentalmente mutato, debbono essere sostanzialmente mutati pur essi.

Con opportuno accorgimento il Loreto Severino si riferisce infatti a una consuetudine sportiva che si sarebbe venuta formando nei nostri tempi col concorso e col favore delle più progredite collettività civili e fin degli organi statali. Il nuovo costume renderebbe tollerabile un certo quantum, sia pure notevole, di violenza sportiva e assolverebbe, con un apprezzamento unanime della pubblica opinione, le lesioni personali inferte senza dolo nella foga di un combattimento sportivo.

Che questo sia il fatto, non c'è dubbio. Ma il ragionamento conduce a giustificare il fatto col fatto stesso.

Nel piano giuridico invece bisognerebbe:

1°) dimostrare l'*esistenza* di una consuetudine vera e propria, in quanto le consuetudini che possano aspirare ad avere valore legale non sono delle consuetudini qualunque, ma debbono possedere determinati requisiti giuridici;

2°) dimostrare la *legittimità* del suo intervento con forza di legge *sino* a proclamare atto lecito o comunque non punibile, in pieno sec. XX, l'uccisione di un uomo in combattimento sportivo, esattamente come ai tempi di Ulpiano, di Socino, De-

cio e così via.

Sono convinto anch'io, che nella vita sportiva contemporanea vengano maturando consuetudini generali e persino internazionali, che vanno acquistando forza di norme, non meno imperative di quelle emanate dal pubblico potere. Questo sarà anzi il succo del presente studio.

E ammettiamo pure che tali consuetudini influiscano nel senso di educare ad una tolleranza fisica e giuridica discretamente larga degli atti di violenza sportiva, tanto che l'offeso, lungi dal gravarsene, il più spesso ne mena vanto; ammettiamo dunque che si giustifichino e assolvano così molti di tali atti. Se non che ci permettiamo di far presente, che qui non siamo in materia commerciale e civile, dove gli usi generali e locali hanno espressa autorità di legge; sibbene in materia penale, dove non ne hanno nessuna; e che nessuna forma di consuetudine e di educazione civile può giungere oggi a far valere de iure, senza contrasto possibile, la legittimità della soppressione volontaria d'una vita umana. Una tale veduta andrebbe a ritroso di tutta la nostra evoluzione etico-giuridica e disonorerebbe la nostra civiltà.

* * *

Con più ampio raggio di argomentazioni giuridiche e sociali Silvio Longhi giustifica il principio del non intervento della legge penale e il silenzio della giustizia punitiva nei casi anche clamorosi di violenza sportiva omicida. La sua premessa è che « le

lesioni o la morte di taluno dei giuocatori siano la conseguenza di atti consentiti ». « Posta la questione in questi termini la lesione personale o la morte di taluno dei contendenti non può avere carattere di illecito penale. E ciò in virtù di un principio con espressa disposizione sanzionato anche dal codice Rocco, allorquando riconosce come causa di non punibilità l'*esercizio di un diritto*. Or non v'ha dubbio che nella lesione e nell'omicidio, cagionato nello svolgimento di una gara sportiva, *concorrono tutti gli elementi del delitto di omicidio o di lesioni personali, non escluso l'elemento psicologico della volontarietà*. Ma la illiceità vien meno, perchè la contradizione non consente che ciò che è *conforme all'ordinamento giuridico* (*esercizio di un diritto* o *facultas agendi*) costituisca nello stesso tempo un'azione vietata, passibile di pena ».

La conformità, d'altronde, per il Longhi, non sussisterebbe solo coll'ordinamento giuridico vigente, ma con alti fini sociali che lo Stato favorisce e promuove, onde l'attività sportiva è ormai inquadrata nell'ordinamento giuridico statale. « Lo Stato fascista, per esempio, promovendo lo sport, non mira soltanto a tutelare e a migliorare le condizioni fisiche della razza, ma anche le più alte virtù morali, quali sono quelle del coraggio, dell'ardimento, del disprezzo del pericolo, della iniziativa, della tenacia nella lotta, del sacrificio per la vittoria... ». « Così disciplinata e regolata dallo Stato l'attività sportiva non può avere in sè elementi di antisocialità e di antigiuridicità ». Il concetto di reato, in-

vece, « presuppone e richiede sempre una contraddizione tra il fatto e l'ordine giuridico, tra il fatto e l'ordine sociale. Se questa contraddizione viene meno, cessa pure il diritto di punire ».

Silvio Longhi ha guardato in faccia a tutte le difficoltà del problema e non ne ha scansata una sola. Atti consentiti, non aventi carattere d'illecito penale, costituenti *esercizio di un diritto* o *facultas agendi*, sono da lui dichiarati apertamente anche la *lesione* e l'*omicidio cagionato nello svolgimento di una gara*, nonostante vi concorrano *tutti gli elementi del delitto di omicidio o di lesioni personali, non escluso l'elemento psicologico della volontarietà*.

Ma l'insigne giurista non ravvisa neppure in un tale evento estremo la ragione d'intervento del magistrato punitivo, poichè mancano in tutto il fatto gli elementi della « antisocialità e antigiuridicità ».

Ecco, la mancanza di antigiuridicità è ormai conclamata dalle continue sentenze assolutorie, dacchè non si trovano nelle leggi positive disposizioni precise che prevedano il fatto e lo puniscano. Con maggiore o con minore o con nessun disagio interno, secondo il grado di calore sportivo della propria coscienza, il magistrato oggi assolve sempre. E stando a ciò, la questione sarebbe risolta in linea giurisprudenziale. Se la questione torna invece a ripullulare, gli è che proprio la coscienza sociale non è tranquilla, non è sicura, non è convinta.

Repugna infatti alla nostra coscienza etico-religiosa di uomini del XX secolo e repugna anche, se non in modo espresso alle norme positive vigenti, a tutti i principi generali del diritto — questo sì che deve essere in ogni caso consentito —; repugna a tutto il sistema protettivo regolatore della società moderna, interamente inteso alla *tutela della vita* e alla più scrupolosa *economia* di essa, che l'*uccisione volontaria* di un solo uomo, perchè commessa secondo date regole sportive, possa essere giudicata un fatto *giuridicamente lecito* — quale uso d'una *facultas agendi* — e privo di qualsiasi elemento di *antisocialità*.

Avviene al giurista anche eminente, qualche cosa di analogo a quel che accade al fisico matematico, Questi per sostituire ai fatti fisici il simbolo matematico e al loro accadere l'algoritmo, non vede più i fatti e opera sulle formule come fossero i fatti stessi. Allo stesso modo il giurista per quel suo continuo sforzo di far quadrare tra loro fatti e categorie giuridiche, finisce con l'identificarli, e non trovando sconnessioni nè illogicità da rilevare nel riguardo legale, si arresta e dichiara che anche nel riguardo sociale tutto è a posto.

Ancora una volta constatiamo invece che tutti i conti del giurista tornano, finchè non c'è di mezzo quel quid d'incommensurabile, ch'è la vita umana, quel valore dei valori che non è riducibile entro i termini di nessuna equazione, tanto meno di una semplice equazione giuridica. Aggiungiamo che c'è un'insanabile contradizione tra la natura e funzio-

ne del diritto, ch'è essenzialmente protettiva e la legittimazione giuridica di un'offesa cosciente e volontaria alla vita, che giunga alla distruzione di essa.

Invano si cerca dunque e si cercherà nel sistema dei principi generali del diritto un criterio sicuramente e pienamente discriminante.

* * *

Per giungere alla totale discriminazione di lesioni gravissime e mortali inferte in una gara sportiva si sarebbe tentati di far concorrere più categorie giuridiche insieme, ammettendo la concomitanza di più circostanze attenuanti o discriminanti in favore dell'uccisore. Per esempio si potrebbero mettere insieme il *vizio totale di mente* (soppressione, nel momento in cui è commesso il fatto, della capacità d'intendere o di volere); o quanto meno la *mancanza di coscienza e volontà* nel commettere l'azione od omissione preveduta dalla legge come reato (art. 42 c. p.); lo *stato di necessità* (pericolo attuale di un danno grave alla persona...); la *legittima difesa* (vim vi repellere licet); il *consenso dell'offeso* a una lesione personale indeterminata, con tutti i rischi inerenti prevedibili e imprevedibili; la *mancanza di dolo* (assoluta lealtà e reciprocità di situazioni); il *fine lecito* (convalidato dal concorso dei poteri di polizia); ecc. ecc.

Se non che per il *vizio totale di mente* ci vuole *l'infermità* (art. 88 c. p.); e per lo stato di necessità ci vuole *il pericolo non volontariamente causato nè altrimenti evitabile* (art. 54 c. p.); e per la

*legittima difesa* occorre *il pericolo attuale di un'offesa ingiusta* (art. 52 c. p.); e così via. Sicchè si può dire che nessuna delle categorie giuridiche surricordate è esattamente applicabile alla violenza sportiva in tutti i suoi casi e gradi.

Il che prova, che le categorie di cui disponiamo sono insufficienti, e che siamo in presenza di un fatto umano non catalogabile in nessuno dei concetti giuridici fin qui adoperati; non allogabile cioè in nessuna scatoletta del sistema di definizioni finora usate, senza lasciar fuori dei residui importanti.

Il caso mi richiama quel tal fanciullo ricordato dal Manzoni, che si affaccendava a mandare tutto insieme al covile un suo gregge di porcellini d'India: uno di essi si sbandava a destra, mentre due o tre ne uscivano a sinistra. Lo stesso è dei fatti umani, che non riusciamo a far entrare tutti senza coercizione nella gabbia dei nostri concetti.

A voler rimanere nel campo esegetico della legge positiva a me sembrerebbe più conducente pervenire alla discriminazione applicando alla uccisione in gara sportiva la categoria del *caso fortuito*. Infatti l'evento letale non è nè preventivato, nè voluto da nessuno. La sola difficoltà sarebbe questa, che il caso fortuito non deve rientrare affatto nella sfera della *prevedibilità*, mentre qui l'esito mortale del combattimento pugilistico è prevedibile, per essere anche piuttosto frequente. Tuttavia con un po' di buona volontà, si potrebbe argomentare che stando alle buone regole, l'uccisione dovrebbe ritenersi

esclusa, sicchè potrebbe essere imputabile a cause fortuite, involontarie e incontrollabili. Con profondo intuito giuridico Socino metteva in rilievo la mancanza d'intenzionalità (« quia verosimititer non est ordinatum ad talem casum ») e Decio dichiarava « mors casualis » la morte *in ludo*.

Volendo invece uscire dalle categorie fin qui usate, va qui fatta menzione di due tentativi, l'uno, già da noi accennato, di definire la *lesione consensuale* in combattimento sportivo, con effetto pienamente discriminante; l'altro da poco fatto nella giurisprudenza americana, d'introdurre la categoria affatto nuova dell'*omicidio tecnico*. Per esempio nel caso dell'uccisione di Ernie Schaaf nell'incontro pugilistico con Primo Carnera, questi fu imputato di « omicidio tecnico ». L'istruttoria doveva accertare, se esistessero eventuali circostanze di fatto inducenti a ritenere nel Carnera l'intenzione di uccidere l'avversario. Scagionato Carnera di questa intenzione, l'omicidio tecnico era di per sè esente da pena e l'assoluzione fu completa.

Ci vuole ad ogni modo uno sforzo morale oltre che giuridico a introdurre nella legislazione positiva questa nuova figura giuridica di omicidio; benchè la situazione sarebbe chiarita e la questione legale cesserebbe di costituire un rompicapo.

Allo stato delle cose il giudizio di liceità o sguscia tra maglie penali non abbastanza fitte o non si appoggia a categorie discriminanti abbastanza salde. Si sente quindi la necessità di nuove definizioni e norme, sia per assolvere, sia per punire,

* * *

Noi ci troviamo indubbiamente di fronte a una vera e propria antinomia morale.

L'omicidio in combattimento sportivo turba profondamente la nostra coscienza etico-religiosa. Nessuno di noi, neppure il più acceso sportivo, è disposto ad ammettere che il fine e la fine della vita umana, considerata nella totalità dei suoi valori attuali e potenziali, immanenti e trascendenti, possa essere l'evento letale di una gara sportiva; tanto più se l'omicidio diventa oggetto di un pubblico spettacolo, incentivo ad esaltare sentimenti antisociali, a fomentare la passione e il culto della violenza senza scopo.

E d'altra parte le folle che popolano le chiese sono quelle medesime che popolano gli stadii. E oggi non c'è legislatore al mondo che osi di elevare la figura di un nuovo reato: il delitto sportivo; nè c'è tribunale che trovi nei princìpi e nelle categorie del diritto vigente una norma precisa per condannare la violenza sportiva, neppure nelle sue esplicazioni e conseguenze estreme.

Noi non riusciamo insomma nella nostra coscienza di uomini del nostro tempo, nè a condannare, nè ad assolvere.

Come avviene ciò?

Condizioni analoghe a queste si imponevano per il duello, con una scusante in più, che di regola si scendeva sul terreno per motivi di onore. Benchè dichiarato avanzo di barbarie, medioevalismo, ro-

manticheria e peggio, il duello non fu mai riprovato del tutto dalla opinione pubblica (anzi questa, se mai, riprovava chi non si batteva) e trovava persino i Tribunali restii a condannare.

Se oggi il duello è stato radiato dalla nostra vita sociale, ciò si deve meno al rigore delle leggi, che alla profonda trasformazione operata dal Fascismo nel nostro costume civile.

Or bene: la forza morale, a cui si appoggia l'impunibilità della violenza sportiva anche nei suoi gradi estremi — vuoi perchè lo si consideri come *fatto lecito*, vuoi come *evento tollerato* —; la ragione morale che risolleva e riabilita tali fatti, benchè siano contrari alle nostre più profonde convinzioni, è non solo la mancanza di riprovazione sociale, non solo la mancanza di ogni allarme, di ogni pericolosità ecc., ma ben più un nuovo sentimento positivo, una nuova specie di onore: l'*onore sportivo*. Nè si badi bene, si tratta solo di onore personale, che potrebbe risolversi in vanagloria; nè di solo onore professionale, che si confonderebbe con l'interesse materiale. È un sentimento di onore collettivamente coltivato ed esaltato, spesso sino al parossismo: onore di gruppi, di città; di nazioni, di continenti interi.

La verità delle verità è, che nella società contemporanea s'è venuta formando e si noti bene, internazionalmente, una *coscienza sportiva universale*, la quale, pur coesistendo in « quel guazzabuglio ch'è il cuore umano » con sentimenti di pietà e di umanità, di ben diversa e antitetica ispi-

razione, non solo tollera, ma vuole, ammira, celebra i fatti di violenza sportiva; non solo li giudica ed assolve come *esercizio di attività lecita*, ma tributa loro i massimi onori e ne decreta i trionfi.

Come può la coscienza sportiva che s'inebbria s'entusiasma nell'ammirazione di *directs*, *swings*, *uppurcuts*, *forcings*, *crochets*, allo stomaco, alla faccia, ecc. e li stima tanto più belli quanto più vigorosamente e abilmente vibrati; come può, dico, trovare il punto fermo al quale arrestarsi nella china scivolosa verso la lesione seguita da morte?

Come può la coscienza sociale condannare i combattenti, se la società stessa partecipa al combattimento con tutta la sua passione, con tutto il suo orgoglio, vi collabora, solidarizza punto per punto con le sue vicende, v'interviene urlante e delirante, più da attrice che da spettatrice, ansiosa solo che la violenza della gara si sviluppi più aggressiva, più rischiosa, più potente che mai? Se responsabilità sorge, essa è non meno collettiva, che personale.

Occorrebbe tutta una profonda mutazione del costume per distogliere l'ammirazione universale da forme di lotta umana che oggi ancora entusiasmano e forse fra un non lungo giro d'anni potrebbero apparire nella stessa luce in cui noi vediamo oggi le antiche lotte di gladiatori, quando entravano nell'arena col giuramento: « *uri*, *vinci*, *verbari*, *ferroque necari* ».

Ma il fatto più importante a cui annetto — come accennai in principio — un grande interesse fi-

losofico, è questo: che di fronte a questa nuova coscienza universale capitolano legislatori e tribunali, e dichiarano la violenza sportiva senza assegnarle limite alcuno, *esercizio di attività lecita;* e assolvono l'omicidio in combattimento sportivo, perchè « il fatto non costituisce reato ».

Ecco la più preziosa esperienza, il più significativo insegnamento filosofico che noi possiamo ricavare dalla singolarissima antinomia morale che oggi viviamo.

Passa sua Maestà lo Sport! E fa leggi internazionali proprie, istituisce propri tribunali, crea diritti e obblighi, qualifica e squalifica, premia e punisce, penalizza e assolve.

E dove Sua Maestà lo Sport ha assolto non c'è tribunale al mondo che trovi in sè la forza di condannare.

Noi assistiamo nella vita internazionale dello sport al modo in cui il diritto nasce, si promulga, si attua, all'infuori e al disopra di tutte le autorità costituite, all'infuori e al disopra di tutte le frontiere legislative e giudiziarie dei singoli Stati sovrani (come anche Cesarini-Sforza ha messo in evidenza).

Questo non è d'altronde il solo caso in cui si veda il diritto sorgere e affermarsi anche internazionalmente e con una sua autonomia rispetto agli organi costituzionali degli Stati, ai quali si attribuisce normalmente la sovrana potestà di dichiarare il diritto e di tutelarlo. Le consuetudini commerciali con forza di legge, per esempio, appartengono allo stesso ordine di esperienze e testimoniano di un

modo tutto proprio in cui si manifesta la genesi e la vita del diritto.

Nello sport tuttavia il fenomeno è assai più complesso — con un termine matematico lo direi *ipercomplesso* —; perchè non soltanto vi si regolano rapporti tecnici e professionali, ma diritti personali e patrimoniali spesso rilevantissimi; vi si legifera e sentenzia, anche in materia penale; si esplica in sostanza un'autorità che confina coll'*imperium* e che opera all'infuori dei poteri e del controllo degli Stati.

Taluno potrebbe sottilizzare, dicendo che gli Stati, col non vietare il diritto sportivo internazionalmente costituito, lo approvano e suffragano con la loro autorità.

Risponderei, che anzitutto è assai dubbio, quanto i singoli Stati approvino e convalidino, e quanto invece subiscano il diritto sportivo internazionale e i pronunciamenti delle autorità che vi sovrintendono e che per certi versi agiscono da super-stato. In secondo luogo, la questione filosofica importante, che ci ha mossi al presente studio, non è tanto quella del riconoscimento statale postumo e generico e più o meno necessario; quanto dell'origine del moderno diritto sportivo interno e internazionale, del suo modo di formarsi e di affermarsi.

In conclusione i teorici della *statualità* del diritto sono invitati a prendere atto, che l'attività sportiva professionale è dovunque provveduta di un'*autogoverno* di origine sociale e a raggio internazionale; che in seno a tale governo si elaborano nuove

categorie giuridiche e nuovi poteri amministrativi e giudiziari, non solo indipendenti da quelli statali, ma persino in concorrenza con essi; e che infine dove un conflitto si determini tra l'autogoverno sociale e l'azione dello Stato, vince di regola il potere sociale internazionalmente costituito.

Il fatto evidentemente non è causale, nè è limitato al diritto sportivo; e dev'essere approfondito, perchè illumina il problema della genesi e della natura del diritto. Nei suoi termini più universali esso conferma la verità dell'antico aforisma: « ex facto oritur ius ».

# APPENDICE

Mentre la conferenza surriferita rimase inedita, pubblicai il 7 aprile 1933-XI un articolo in *Gazzetta del Popolo*: « La responsabiiltà nelle lesioni sportive ». Osservavo in esso che « nessuno oggi si sottrae all'interesse che gli avvenimenti sportivi suscitano.

È un interesse *tecnico* per gli specialisti; è *sociale*, perchè la competizione sportiva costituisce l'oggetto della più ardente passione collettiva dei nostri tempi; è *giuridico*, per le molte e nuove questioni di diritto a cui i fatti sportivi dànno continuamente luogo (in materia commerciale, civile e penale); è infine interesse *filosofico*...

E aggiungevo: « Il profilo sotto il quale ne scrivo è questo: desidero mettere in rilievo che la passione dello sport educa individui e masse a una discretamente larga tolleranza, non solamente morale, ma anche *giuridica*, di fatti di *violenza fisica sulle persone*, che in ogni altra circostanza costituirebbero reati.

Svolgevo indi una serie di considerazioni che il lettore avrà potuto vedere più ampiamente trattate

nelle pagine che precedono.

L'articolo del 7 aprile provocò una discussione alla quale parteciparono Bruno Zauli con un articolo sul *Littoriale* di Roma e Silvio Longhi, allora Procuratore Generale della Suprema Corte di Cassazione, con un articolo su *Gazzetta del Popolo*.

Ad entrambi risposi su *Gazzetta del Popolo* cogli articoli che qui appresso si riproducono.

COSCIENZA SPORTIVA E DIRITTO.

Il *Littorale* dell'11 aprile '33 (n. 87) pubblica un interessante articolo di fondo di Bruno Zauli in risposta al mio studio su *La responsabilità nelle lesioni sportive* apparso su queste colonne.

L'articolo è un bel documento di coscienza sportiva; cioè di quella speciale etica che s'è venuta formando e diffondendo con l'esercizio e con la passione dello Sport; con l'esercizio e la passione di gare umane, personali e collettive, le quali esigono spirito cavalleresco, lealtà fino allo scrupolo, direi persino *purezza di cuore* nell'isolare l'abilità sportiva da ogni coefficiente perturbatore che ne offuscherebbe il trionfo.

Da quanto lo Zauli, con una competenza che io sono lontanissimo dal possedere, ha opposto al mio esame, rilievo con compiacimento che tutta l'orientazione dello Sport, almeno nei suoi termini *ideali*, è diretta a eliminare il più possibile « con una costante azione di vigilanza e di prevenzione » le

---

* Pubblicato in *Gazzetta del Popolo* di Torino il 14 aprile 1933-XI.

cause di lesioni personali, e a mettere in evidenza allo stato puro l'*abilità fine a se stessa*, l'abilità per l'abilità, come a dire l'arte per l'arte. Benissimo!

Or nulla è così istruttivo, nell'esame di fatti tanto complessi, come il confronto dei diversi « punti di vista » dai quali sono considerati.

È più che naturale e sembra giustificato che lo « sportivo puro-sangue » (come lo Zauli chiama il nobile tipo da lui rivendicato) veda tutta la gara, anche se i profani la giudichino brutale e persino se si chiuda con esito letale, in primo luogo sotto l'aspetto della competizione di *abilità tecnica*. Egli deve ammettere che in una tale competizione vince regolarmente chi dimostri la propria superiorità per finezza e intelligenza di giuoco, prontezza di decisione, energia. Quindi per « lo sportivo puro-sangue » la lesione diventa solo un evento marginale. Egli inclina decisamente a considerarla — con quello spirito di larga tolleranza da me rilevato — come qualche cosa di irrazionale, di accidentale, di fortuito, anche quando non lo è.

Il giurista invece vede i fatti in relazione alle categorie — alle coordinate giuridiche — di cui dispone. Il mio articolo, per esempio, non trattava dello sport in genere, della tecnica sportiva, ecc.; ma solo delle *lesioni sportive* e del problema *giuridico* se esse implichino o no responsabilità.

Fenomeno marginale quanto si voglia, la lesione sportiva non può essere dichiarata « ut sic » *fortuita* in senso *giuridico;* perchè giuridicamente parlando un evento è *fortuito* solo quando sia fuori

di ogni prevedibilità umana; e questo non mi pare che si possa sempre dire delle lesioni sportive in genere e delle pugilistiche in ispecie.

Nel pugilato poi la lesione è sempre un fatto « cosciente e volontario » e quindi, come tale, genericamente *imputabile*. La lesione sportiva assume allora subito la figura giuridica della *lesione personale volontaria*. Su questo non v'ha discussione possibile.

Il problema comincia quando si deve stabilire se la lesione personale volontaria inferta in una gara sportiva, *senza alcuna violazione delle regole della gara*, sia un fatto legalmente *lecito* o *illecito* e dia quindi o no luogo ad azioni di responsabilità penale e civile o anche soltanto civile.

Ci sono stati vari modi di dimostrare, nella dottrina e nella giurisprudenza, la *liceità* della lesione sportiva, considerandola, per es., come « lesione personale del consenziente », come « conseguenza di attività lecita » e così via.

L'articolista presenta invece una tesi nuova, per l'universalità e assolutezza del principio che enuncia.

Egli dice: « Ogni lesione grande o piccola, che si verifica durante le gare sportive, allorchè sono osservate tutte le leggi dello Sport, è *accidentale e fortuita*. È logico quindi che... il fatto non costituisca reato ». E questa sarebbe la vera ragione per cui, secondo lo Zauli, le *Leggi dello Sport* si sono imposte al mondo intero e la *Giustizia dello Sport* (le maiuscole sono testuali) è divenuta più

forte della Giustizia di Stato. (Fra parentesi: questa ammissione è preziosa e collima perfettamente con la mia conclusione filosofica).

Secondo lo Zauli insomma la lesione nello Sport non può essere che fortuita, persino quella inferta in combattimento pugilistico.

È proprio vero ciò? La questione, prima che di diritto, è di fatto.

Ebbene, in punto di fatto, è verissimo che si può combattere in pugilato « senza che si spicci una goccia di sangue ». È verissimo che la partita si può chiudere *ai punti*, e che questi si attribuiscono fase per fase in ragione dell'abilità con cui i colpi sono dati, parati o incassati.

Ma c'è anche quel benedetto « fuori combattimento » che guasta tutta la dimostrazione. Già lo stesso Zauli dice che il f. c. « è una eventualità ammessa dai regolamenti sportivi » e che consiste « in una paralisi funzionale temporanea del sistema nervoso centrale ».

Ora se il f. c. segna il trionfo vero, indiscutibile, definitivo del pugilista sull'avversario; se è una eventualità ammessa e se deve produrre la paralisi funzionale, ecc.; come si può negare che il combattimento pugilistico abbia per suo termine di confronto la capacità dei combattenti a mettersi reciprocamente fuori combattimento mediante *lesioni personali volontariamente* e non *fortuitamente* inferte?

*Fortuito* potrà essere dichiarato, se mai, l'esito letale d'una lesione personale inflitta in una gara; ma nessun'argomentazione potrà far dichiarare *for-*

*tuita* la lesione stessa, ch'è invece inerente alla natura e alle norme della gara.

Nel n. del 12 aprile del *Littoriale* leggo un articolo di Goffredo Barbacci: « *Il K. O. e le emoraggie* ». La conclusione sembra questa: che le emorragie causate durante la partita di boxe evitino mali maggiori. « E si noti — dice il Barbacci — che per i *boxeurs* le emorragie partono molto frequentemente dalle arcate sopraorbitali, quindi fanno si che il colpito abbia la vista in parte o del tutto offuscata, il che gli impedisce di evitare parecchi colpi; e che molti pugilisti non si fanno scrupolo di colpire sulla ferita già aperta, per allargarla e costringere l'avversario accecato temporaneamente ad abbandonare il combattimento ». Continueremo dopo di ciò a dire che si tratti di lesioni *fortuite* e non *volontarie?*

Veda il sig. Zauli, La via per giungere alla *liceità giuridica* di fatti di questo genere non è quella di dichiararli *fortuiti;* ma di definirli atti *necessari, inerenti alla natura della gara, conformi* ai regolamenti, ecc...; proprio come ho fatto io.

Solo a patto di giudicarli *necessari* al fine della lotta sono tollerabili e scusabili.

Resta la questione del *limite*. Quella da me posta. È possibile che ogni limite sia abolito *a priori*, e che la *liceità giuridica* giunga sino alla soppressione della vita umana? Se non erro, neppure il sig. Zauli, che nobilmente afferma i diritti dello Sport come abilità ideale, si è spinto fin là. Segno che il problema rimane insoluto e che turba la co-

scienza morale anche di uno « sportivo purosangue ».

LUDERE NON LAEDERE (A S. E. SILVIO LONGHI).

Silvio Longhi, interloquendo da maestro nel dibattito da me aperto su queste colonne e proseguito da altri in molti giornali politici e tecnici intorno alle *responsabilità delle lesioni sportive*, ha inalzato la tanto dibattuta materia al più alto livello della sua competenza di supremo magistrato e della sua dottrina di teorico del diritto penale.

Da parte mia reputerei di mancare di riguardo a un così illustre contradittore, se lasciassi cadere la sua parola autorevolissima nel silenzio. Stimo invece mio dovere dimostragli di averla seriamente raccolta e meditata.

Longhi ha tenuto a rivendicare, contro la mia tesi, della *novità* di un certo diritto sportivo, che si verrebbe formando internazionalmente in maniera autonoma all'infuori dei pubblici poteri dei singoli Stati sovrani, la « ininterrotta continuità del pensiero giuridico », costante nel senso di proclamare l'impunibilità dell'*omicidio* commesso in combattimento per giuoco. Le sue citazioni vanno da Demostene all'umanista Decio.

Non per negare la tradizione, ma per proporzionarla alla realtà storica, mi sembrerebbe opportuno che si tenesse conto anche delle tesi contrarie, non meno autorevolmente affermate nella stessa an-

---

* Pubblicato in *Gazzetta del Popolo* il 23 aprile 1933-XI.

tichità. Perchè non si creda dal pubblico profano, che l'uccisione in combattimento di giuoco fosse anche nel remoto passato ritenuta da tutti pacificamente un fatto lecito e persino glorioso, ricorderò Augusto, il quale, come narra Svetonio, proibì che si esponessero i gladiatori a scendere sull'arena con la condizione di dover combattere sino alla morte; permise anzi loro che ne uscissero senza essere obbligati ad uccidere o a morire. Ricorderò la protesta dello stoico Seneca: *homo, sacra res homini, jam per ludum et jocum occiditur;* alla quale protesta non dovette restare insensibile lo stesso Nerone, se nel suo *Anfiteatro* nessun gladiatore perdette mai la vita. E ricorderò il temperamento adottato da Marco Aurelio, che dette ai gladiatori, in luogo di spade e d'armi taglienti, armi da giuoco, affinchè si battessero senza mettere in pericolo la vita. E ricorderò i decreti, onde va glorioso l'impero di Costantino, vigorosamente riaffermati fino a Teodosio II, per abolire del tutto il feroce divertimento. L'azione legislativa di Costantino in questa materia già raccolta nel Codice Teodosiano (XV, 12, 1), venne riprodotta nel Codice giustiniano quale costituzione unica dal titolo *De gladiatoribus penitus tollendis* (1, C, II, 44); e suona così: *Imp. Constantinus A. Maximo* PP. Cruenta spectacula in otio civili et domestica quiete non placent, quapropter omnino gladiatores esse prohibemus (anno 325).

Ci sono, è vero, i noti passi d'Ulpiano nel *Digesto* e Longhi li confronta col passo pure noto di Decio,

di circa un migliaio di anni dopo. Ma a me è balzata sempre alla vista una differenza non insignificante fra i testi ulpianei — in cui è forse l'eco della passione sportiva del tifoso Giustiniano alle corse delle bighe — e i testi degli umanisti Socino, Decio, Farinaccio, Gometio, ecc. Là si proclama l'impunità *gloriae causa et virtutis*. Qua si subisce l'evento mortale *propter consuetudinem, quae ludum tolerat*. Or se siamo giunti dall'esaltazione parossistica della *gloria e della bravura* nell'omicidio in giuoco alla semplice *tolleranza*, è segno che i costumi erano già alquanto mutati.

Che volete? A me sembra poi che le citazioni di norme e consuetudini e massime giuridiche risalenti forse a 2000 anni fa, e persino quelle che giungessero alla metà del sec. XVIII. dovrebbero esser fatte non per agguagliare, ma per contrapporre epoche e fasi storiche *toto coelo* diverse. Specie dalla seconda metà del secolo XVIII una profondissima mutazione s'è operata nel *valore della vita umana*, e noi possiamo costatarne e misurarne in molti modi l'incomparabile incremento. Sicchè mi sembra assurdo pensare — così in astratto — che mentre tutto l'incivilimento segna un cresciuto valore della vita in ogni settore di essa, solo pei giuochi sportivi noi dovremmo essere rimasti al livello dei nostri più remoti e barbari progenitori. Penso invece che se i fatti, visti dal di fuori, sembrano gli stessi, per il loro svolgersi nell'ambito di relazioni sociali e morali profondamente diverse, anche nella loro realtà debbono essere sostanzialmente diversi.

Comunque, neppure Longhi insiste troppo sulla *tradizione*. Egli si colloca anzi sul terreno della più attuale pratica sportiva e giuridica e ci presenta un gruppo di argomentazioni esattamente inquadrato nell'etica e nel diritto del nostro tempo.

Egli premette che « non v'ha dubbio che nella *lesione personale* e nell'*omicidio* cagionati nello svolgimento di una gara sportiva *concorrono tutti gli elementi del delitto di omicidio o di lesioni personali, non escluso l'elemento psicologico della volontarietà* ». Siamo dunque in presenza di fatti che rivestono tutti i caratteri anche psicologici del delitto più grave contro la persona, contro la vita. « Ma la illiceità — continua il Longhi — vien meno, perchè la contradizione non consente che *ciò che è conforme all'ordinamento giuridico (esercizio di un diritto o* facultas agendi) *costituisca nello stesso tempo un'azione vietata, passibile di pena* ». Si darebbero dunque atti conformi all'ordinamento giuridico vigente, i quali sarebbero, per l'appunto, esercizio di un *diritto o facultas agendi*, pur concorrendovi tutti gli elementi, anche psicologici del *delitto di omicidio* o di *lesioni personali*, nè più, nè meno. Questa *facultas agendi dell'omicidio in gara sportiva* è un'affermazione piuttosto drastica, specialmente dall'altissima tribuna dalla quale Silvio Longhi parla,

Perchè è proprio di questo che si tratta. Tutti i conti del giurista tornano fintantochè non entra in giuoco la vita umana, questo *quid* incommensurabile ch'è la vita e che stentiamo, a ridurre a termine

di una semplicissima equazione giuridica: *atto consentito, esercizio di un diritto, facultas agendi*, ecc. Per quanto abili e ingegnosi siano gli sforzi dei giuristi di confinare l'evento letale ai margini trascurabili del fenomeno, il problema del *limite* risorge a ogni nuovo spostamento, si aderge, s'irrigidisce, s'impone all'esame.

A rincalzo delle sue deduzioni, Silvio Longhi stima che l'*attività sportiva* è non solo conforme all'ordinamento giuridico, ma a tutti gli intenti sociali, morali, politici ai quali s'ispira lo Stato che la favorisce e promuove. Essa « non può quindi avere in sè elementi di *antisocialità* e di *antigiuridicità* ». Mancherebbe anche per questo in essa quella contradizione tra il fatto e l'ordine giuridico, tra il fatto e l'ordine sociale, da cui procede il diritto di punire.

Ecco: si può discutere che *manchi l'antigiuridicità*.

Ma che non ci sia *antisocialità* nell'*uccisione volontaria di un solo uomo*, purchè commessa secondo date regole sportive, è tal cosa che lascia perplesse molte coscienze. Se infatti la questione ripullula oltre tutte le dimostrazioni dei giuristi, gli è che proprio la coscienza sociale non vi si adagia. Repugna infatti alla nostra coscienza etico-religiosa di uomini del sec. XX e repugna, se non alle norme positive vigenti, a tutti i principi generali del diritto, che l'omicidio sportivo possa assurgere a fatto non soltanto giuridico, ma etico, anzi diventare oggetto di un pubblico spettacolo, moralmen-

tete e socialmente edificante, anzi corroborante della socialità.

Di là da tutti gli sforzi più ingegnosi per far quadrare le categorie giuridiche del lecito coll'omicidio sportivo, rimane un certo quid che non si lascia assorbire; rimane un certo residuo... discretamente importante, in nome del quale mi permetto d'insistere: *la vita umana.*

Rimedi? Se il Portogallo è portato ad esempio di civiltà per avere vietato l'uccisione dei tori nelle corride — a differenza di quel che avviene ancora in Spagna —; perchè lo Stato non dovrebbe vietare nella lotta pugilistica di spingerla sino al «fuori combattimento» e prescrivere che venga limitata alla «vittoria ai punti»? Sarebbe questo anche un modo di riaffermare al di sopra di un diritto anonimo e irresponsabile, qual'è il diritto sportivo internazionale, i supremi postulati etici dell'ordinamento giuridico dello Stato.

# INDICE DEGLI AUTORI CITATI

R



S



U



V



Z

# SERIE DELLE OPERE DI F. ORESTANO

## VOLUMI GIÀ PUBBLICATI

— *Nuovi princìpi*, 2ª ed., vol. I.
— *Idee e concetti*, vol. II.
— *Il nuovo realismo*, vol. III.
— *Nuove vedute logiche*, vol. IV.
— *Verità dimostrate*, 2ª ed., vol. V.
— *Celebrazioni* (I), vol. VI.
— *Celebrazioni* (II), vol. VII.
— *Filosofia del diritto*, vol. VIII.
— *Saggi giuridici*, vol. IX.
— *Verso la Nuova Europa*, 3ª ed., vol. X.

## IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
nell'anno 1941-XIX

— *Gravia Levia*, I, vol. XI.
— *Gravia Leva*, II, vol. XII.
— *I valori umani*, 2ª ed., vol. XIII.
— *Prolegomeni alla scienza del bene e del male*, 2ª ed., vol. XIV.
— *Filosofia dell'arte o Poetica*, vol. XV.

Gli altri volumi XVI a XXV seguiranno negli anni 1942 a 1943